

~~F~~ ~~III 123~~
L A
TASSA INNOCENTIANA

Con Annotationi, e

L A
CANONICA DISTRIBUZIONE

Delle Rendite del Vescovato,
PARTE TERZA, TOMO SECONDO

DELL'

OPERA, INTITOLATA
IL BVON VESCOVO,

Vbbidente agli Auvertimenti Pastoralì

DELLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE

PAPA INNOCENTIO XI.

C O M P O S T A

Di sagre-Scritture, di sagri Canoni, e Concilii,
di Decisioni Apostoliche, di Detti di Santi
Padri, e di Esempj di S. CARLO BORROMEO.

D A

GIVSEPPE CRISPINO

Prete Secolare di Rocca Guglielma.

Libreria di Napoli 1740



IN NAPOLI, MDCLXXXV.

Appresso Salvatore Castaldo.)(*Con lic. de' Sup.*



LA TASSA INNOCENTIANA

Con l'Annotatione

Di Giuseppe Crispino.

ANNOTATIONE XIII.

Si riferisce l'Avvertimento della Santità di N.S. Papa INNOCENTIO XI. sopra gli emolumenti delle Cancellarie: la sua Tassa Innocentiana: e le Lettere circolari agli Ordinarii de' Luoghi, per l'osservanza della medesima. §. I.

I **F**RA i saluberrimi Pastoralis Avvertimenti, dati a Pastori delle Chiese, dal Principede' Pastori stessi, dal Nostro Santissimo Papa INNOCENTIO XI. nella Epistola circolare, più volte da Noi mentionata, della Sagra Congregazione de' Vescovi a di 5. Febrajo 1678. v'ha quello, che proibisce gli illeciti emolumenti nelle Cancellarie Ecclesiastiche. Si è certamente questo uno Avvertimento de' più gravi, e de' più importanti, promulgati dall'Apostolica Provvidenza: poichè, sicome l'esatta osservanza di esso, conferisce

A risce

risce mirabilmente al servizio di Dio nel buon governo delle Chiese, al buon nome, e gloria de' Prelati, le cui Mitre non potranno avere giammai gemma di maggiore splendore, e di maggiore prezzo, che quella dello staccamento dall'interesse; e ne proverranno infiniti buoni effetti, e ottime conseguenze, così dall' inosservanza di questo Avvertimento, ne risulterebbe col pregiudicio del servizio di Dio, il dishonore de' Prelati, e tanti, e tanti altri scandali, e Inconvenienti, e rovine lagrimevoli, di cui in più luoghi della presente Annotatione, al mio BUON VESCOVO indirizzata, haveremo a parlare. L'Avvertimento sudetto, che noi numeriamo il XXI I. in ordine nell'accennata Epistola, è del seguente tenore

Ex Epist.
Encycli-
ca S. Cō-
greg. E-
pisc. &
Reg. s.
Febr.
1678

Avvertano, che le spedizioni di cose spirituali, come di amministrazione di Sacramenti, di predicare la parola di Dio, scomuniche, e di altre cose somiglianti si debbono fare Gratis onninamente, etiam da' loro Ministri. Et in quelle, che ad essi Ministri è lecito di ricevere la mercede prescritta dal Sagro Cōcilio Tridentino per la sola manuale fatica della scrittura, come delle Bolle de' Beneficii, di collationi di Ordini, essi Vescovi non partecipino di cosa alcuna, nè diretta, nè indirettamente.

Que-

Questo Avvertimento viene corroborato , interpretato , e dichiarato dalla Tassa Innocentiana , la quale à di 8. Ottobre, per ordine dello stesso Nostro Santissimo Pontefice Innocentio XI. dopo fatta correre l'Epistola circolare, è emanata dalla Sagra Congregazione del Concilio, e dalla medesima trasmessane copia, accompagnata cō sue Lettere circolari à tutti gli Ordinarii de'Luoghi . Onde opportunamente, e delle medesime Lettere, e della stessa Tassa Innocentiana quì premettiamo interamente i tenori, per applicarvi immediatamente la nostra Annotatione.

TASSA INNOCENTIANA

Del foro Ecclesiastico nelle materie Spirituali.

Overo Dichiarazioni sopra quelle Cause, e Materie ecclesiastiche , e spirituali, nelle quali nel Foro Ecclesiastico , & Episcopale, non si può, nè si deve esigere emolumento alcuno, eccetto quello, che si dichiara per il solo Cancelliero, con la Riforma degli abusi contrarii .

Essendosi havuto ricorso alla Santità di Nostro Signore INNOCENZO XI. per molti Vescovi , & Arcivescovi , & altri Prelati zelanti , acciò per sicurezza delle loro coscienze , e

per togliere ogni occasione di dubbio, che potesse nascere dalle diverse consuetudini delle Diocesi, & anche acciò non siano ingannati da' loro Vicarii, Cancellieri, & altri Ministri, e Familiari, si stabilisca una Tassa generale, & uniforme per il Foro Episcopale, ovvero Ecclesiastico, nè mancando i ricorsi de' Cleri, e de' Popoli, hà perciò la Santità Sua deputato una Congregazione particolare di due Signori Cardinali Prefetti delle Congregazioni del Concilio, e de' Vescovi, e di quattro altri Signori Cardinali delle medesime Congregazioni, e di due Monsignori loro Segretarii, e delli Monsignori Datario, & Auditore della Santità Sua: e da questa si è risoluto, non potersi nelle cause contenziose civili, criminali, e miste venire alla sudetta Tassa generale, senza la precedete notizia delle Tasse particolari di ciascuna Diocesi, ò Provincia, potendo giuridicamente quella esser varia, secondo la diversa consuetudine, regolata dalla diversità de' Paesi, e de' Luoghi. Bensì doverfi con qualche maggior chiarezza, per togliere tutti i dubbii, e gli equivoci, dar fuori le Dichiarationi, che in più tempi, e diverse occasioni si son fatte dalle Sacre Congregazioni del Concilio, e de' Vescovi nelle Materie Ecclesiastiche, ovvero meramente spirituali, acciò in tal modo sappia ciascuno quel, che sia illecito, e si tolga ogni scusa, ò pretesto d'ignoranza, ò di consuetudine, dovendo in sì fatte materie l'osservanza essere, da per tutto, uniforme per la generalità.

lità de' Canonì , e Concilii , e particolarmente del Tridentino, in modoche deve dirsi reprobà, & illecita ogni contraria consuetudine, ò Tassa diversa in qualunque modo per l'addietro fatta , conforme dalla medesima Congregazione si è stabilito, in modo , che le seguenti Dichiarazioni debbano osservarsi da per tutto , senza eccettuazione alcuna , sotto le pene contenute ne' Sacri Canonì , e Concilii , e d'altre ad arbitrio del Sommo Pontefice , che sarà pro tempore , e nascendo qualche dubbio in contrario , se ne debba consultare la sudetta Sacra Congregazione del Concilio , e non altrimenti.

Nella materia de gli Ordini Sagri, e Minori , e prima Tonsura , così per la collazione, come per la facoltà, che ad altro si dia di conferirli, & anche per il loro esercizio, e per la facoltà di esercitarli in qualunque luogo, e qualunque tempo, si stabilisce la regola generale da non ricevere altra eccettuazione, che quella si dirà di sotto, e che nè il Vescovo , ò altro Prelato , nè il suo Vicario generale, ò Foraneo, Cancelliero, & altro Officiale qualsivoglia , nè Parenti , ò Familiari , ò Servitori possano esiggete , e ricevere emolumento , e cosa alcuna, sotto qualsivoglia colore , ò pretesto di atti per la giustificazione de' requisiti, ò vero di Tovaglia, Forbici, Pettine, & altro , nè sotto titolo di regalo, ò di mancia, anche se spontaneamente si offerisse, e desse , eccetto, che l'Ordinante possa ricevere l'oblazione della Candela, secondo di-

sponde il Ponteficale, à libero arbitrio dell' Ordinato circa la qualità, e peso; Et il Cancelliero, secondo la disposizione del Sagro Concilio di Trento per le Lettere testimoniali della collazione dell' Ordine, già dato, ovvero per le lettere dimissoriali per la collazione da farsi per un' altro Vescovo, possa ricevere solamente la decima parte d' un scudo di moneta Romana, cioè un giulio, ovvero l'equivalente nella moneta del Paese, e non più, da persone, le quali habbiano l'uso del denaro, nõ già da quei Religiosi, i quali non ne hanno l'uso, come sono i Capuccini, & i Minori Osservanti, eccetto, che nella collazione del Subdiaconato per gli atti, che si devono fare per la giustificazione della verità, e sufficienza del Patrimonio, ovvero del Beneficio, à titolo del quale si deve promuovere, possa esigere quell' emolumento, che sia proportionato alla mera fatica personale per la scrittura, e carta, senza, che il Vescovo, ò Vicario, ò altro Officiale, nè direttamente, nè indirettamente ne possa partecipare in modo alcuno, purchè detto emolumento, non possa, nè debba eccedere un scudo d'oro, mà se la fatica richiede minor mercede, si debba esigere solamente quel meno. Mà rispetto a gli altri Ordini, & alla prima Tonsura, non possa esigere cosa alcuna, sotto pretesto di registrazione de' Brevi, e dispense, e di altre Scritture, ò di presentata, e di qualunque altra giustificazione, e solennità, ò remozione d' impedimento.

Con dichiarazione, che se le sudette lettere testi-

sti-

stimoniali, ò vero dimissoriali contengono più Ordini, tuttavia non si possa effigere altra mercede, che la sudetta di un giulio, si che non si possa moltiplicare à ragione di ciascun'Ordine. Non si può però tenuto il Cancelliero à far una sola scrittura per più Ordini, quando questi siano stati conferiti in diversi tempi, e diverse ordinazioni, mà volendo, possa farle separate, non già rispetto à quegli Ordini, che si conferiscono in un istesso giorno, come segue ne' Minori, ne' quali dovrà farsi una sda scrittura, e nelle lettere dimissoriali, che si danno per l'ordinazioni da farsi per un altro Vescovo à più Ordini, parimente non si possano moltiplicare scritture, nè possa esigere cosa alcuna per roitto della collazione de gli Ordini, ovvero per l'accesso al luogo dell'ordinazione; con altro preteso anche di mancia, e di regalo.

Nella materia de' Beneficii Ecclesiastici, quando si tratta li quelli, che come di libera collazione, ovvero come devoluti si conferiscono dal Vescovo, ò altro Ordinario Collatore, parimente si stabilisce la regola generale, che, nè il Vescovo, ò altro Collatore, nè il suo Vicario, ò altro qualsivoglia Officiario, nè il Cancelliero, ò Parenti, famigliari, servuori possono effigere, e ricevere emolumento alcuno, & altra cosa sotto qual si voglia colore, e preteso, anche di mancia, ò regalo, e volontario donativo; così se siano Curati, ò residenziali, come se semplici, ò non residenziali, & anche se siano Cappellanie manuali, mà solamente il

Cancelliero per le lettere della collazione, compresa carta, sigillo, corde, & ogni altra cosa, possa esigere la mercede proportionata alla scrittura, e materia, purchè non ecceda la somma di giulii diece di moneta Romana, ovvero l'equivalente nella moneta del Paese, senza, che si possa pretendere altra mercede, sotto qualsivoglia protesto, e particolarmente per l'approvazione, e prelezzione nel concorso alle Chiese Parrocchiali. E per il possesso il Vescovo, o Vicario, o altro Offiziale non possa esigere cosa alcuna, & il Cancelliero, se sarà dentro la Città, possa per il rogito, & ogni altro atto esigere giulii tre, se ne' Borghi, o vero Suburbii quattro il giorno, e le spese di vitto, e vinctico; Bensì, che se nel luogo del Beneficio vi sarà il Cancelliero del Vicario foraneo, o altro Notari, si dovrà il possesso commettere al Vicario foraneo, e suo Cancelliero, senza la necessità del viaggio del Cancelliero Episcopale.

Quanto a Beneficii di provisione Apostolica, perche siano riservati, ovvero affetti avanti la loro provisione così ne' Beneficii curati, ne' quali per l'Ordinario si danno le lettere testimoniali alla Dataria dell'approvazione, e della prelezzione nel concorso secondo la forma del Concilio di Trento, come anche ne' altri Beneficii non curati, e particolarmente ne' residentiali, per i quali si sogliono dare le attestazioni alla Dataria sopra la vita, costumi, & idoneità de' Cöcorrenti, per le det-

te let.

te lettere, non si possa esigere, ò ricevere mercede, & emolumento alcuno in denaro, ò in altre cose sotto qualsivoglia pretesto, ò colore, anche di volontario donativo, ma si debbano dare affatto gratis.

E doppo la provisione, per l'esecuzione delle lettere Apostoliche, quando siano nella forma graziosa, non possano il Vescovo, ò altro Prelato Ordinario del luogo, ò suo Vicario, e Cancelliero, & altro Officiale pretendere di doverne essere per necessita Esecutori, ma sia in arbitrio de' Provisti l'eleggersi l'Esecutore, & il Notaro per il possesso, ma se il Provisto eleggesse l'Ordinario, Officiale, & il suo Cancelliere, ò veramente se le lettere fossero nella forma, che si dice dignum, indirizzate all'Ordinario; ovvero al suo Vicario, il quale perciò ne fosse necessariamente l'Esecutore, così nell'uno, come nell'altro caso, non essendovi legitimo contraddittore, in modo, che l'Esecutore sia mero, parimente il Vescovo, ò altro Prelato, & il suo Vicario, ò altro Officiale, e suoi Familiari, servitori, & attinenti, non possano, nè debbano esigere, e ricevere emolumento alcuno, in quell'istesso modo, che di sopra si è detto ne' beneficii d'ordinaria collazione, ma il Cancelliero possa per la copia, ò registro delle Lettere Apostoliche, & altri atti ricevere la mercede proportionata alla fatica per la scrittura, purchè non ecceda in tutto, uno scudo d'oro; Et essendoni Contradittore, si che convenga di far processo giudiziale, la mercede del Cancellie-

liero per la sua fatica si possa stendere à due scudi d'oro, e non più, senza, che il Vescovo, ò Vicario, ò altro Officiale possa esigere, e ricevere emolumento alcuno, mentre nelle cause Ecclesiastiche, e spirituali, ordinano i Sagri Canonici, che non ostante qualsivoglia consuetudine, il giuditio si debba interporre gratis. E per il possesso si osservi quell'istesso, che si è detto di sopra ne' Beneficii conferiti dall'Orinario Collatore.

Nelli Beneficii di Padronato, nascendo dubbio sopra l'esistenza del Padronato con il Procuratore fiscale, ovvero col provisto, che ne pretenda la libertà, si debba in tutto, e per tutto osservare quell'istesso, che di sopra si è detto ne' Beneficii di libera collazione col Contradittore; Ma se, non controvertendosi l'esistenza, sia la controversia tra Compatroni, ovvero Presentati da essi sopra la pertinenza, in tal caso si reputi, come causa civile profana, e per conseguenza si osservi la solita Tassa di ciascuna Curia, fino a tanto, che si faccia l'altra Tassa delle cause profane, civili, criminali, e miste.

Generalmente così nelle Cappellanie manuali, come nelle nuove fondazioni, & erezzioni de' Beneficii, Cappellanie, Confraternite, Congregazioni, ò vero fondazioni, benedizioni, e consecrazioni, e rispettivamente Visite, & approvazioni di Chiese, e di Oratorii, così con l'autorità Apostolica, come con l'ordinaria, il Vescovo, ò altro Prelato, e suo Vicario, e qualunque Officiale non

le, non possa esigere, e ricevere emolumento alcuno, ma solamente il Cancelliero possa esigere quella mercede, che sia proportionata alla sua fatica per la scrittura, purchè non possa eccedere in tutto, uno scudo d'oro, ma sia meno, se minore sarà la fatica.

Nelle cause, e materie, che riguardano il matrimonio, & i Sponsali, così per l'esecuzione delle Dispense Apostoliche matrimoniali, come per la giustificazione dello stato libero, ò che non vi sia canonico impedimento, & anche per la Dispensa alle pubblicazioni, ò per la licenza di potersi contrarre in casa, ò in altro luogo, ò tempo insolito, e proibito, ò che si possa contrarre in presenza d'altri, che del Paroco, & ogni altro atto, che occorresse fare, il Vescovo, & il suo Vicario, & ogni altro Officiale, ò Ministro, ò Familiare non possa, sotto qualsivoglia pretesto, ò colore, anche di mancia, e di volontario donativo, esigere, e ricevere emolumento alcuno, nè in denaro, nè in altre cose, ma solamente il Cancelliero possa esigere la mercede proportionata alla fatica della scrittura, cioè nell'esecuzione delle dispense giulii trè, e per i testimoni sopra lo stato libero, ò che non vi sia impedimento, un giulio per testimonio, purchè in tutto nõ si ecceda uno scudo di moneta Romana, cioè dieci giulii, ovvero il loro equivalente nella moneta del paese; Non comprendendosi le cause contenziose trà i Conjugi sopra la validità del matrimonio, ovvero sopra la separazione del Toro, stimandosi que-

questa causa giudiziale profana , nella quale si osserverà la Tassa di ciascun Tribunale, sinche si provveda.

Generalmente in tutto quello , che riguarda i *Monasterii delle Monache*, e i *Conservatorii di quelle Donne*, le quali à guisa de *Monasterii* , e *Monache* rispettivamente vivono ritirate, il *Vescovo*, ò altro *Prelato*, il *Vicario*, così generale , come particolare, e qualunque altro *Ufficiale* , ò *Deputato*, & il *Cancelliero*, & anche i *parenti* , & i *familiari del Vescovo*, ò *Prelato* , e de' suoi *Ufficiali*, non possano esigere, e ricevere emolumento alcuno in denaro, & in altre cose, eccetto , che quelle comestibili, che siano proporzionate all'uso , e consumo proprio dentro tre giorni , anche cò titolo di donativo, per l'ammisione all'habito *Monastico*, per l'approvazione del deposito della dote, per la *Professione*, per l'ammisione dell' *Educande*, & altre *Donne secolari*, per le *renunzie*, che si fanno dalle *Novizie*, per l'elezione dell' *Abbadessa*, ò altra *Superiora*, per le licenze de' *Medici*, *Chirurgi*, & *Operarii*, per le licenze di parlare alle *Monache* , & altre, che sono nel *Monasterio*, per la deputazione de' *Confessori* , *Capellani*, *Procuratori*, *Esattori*, & altri *Ministri* , e generalmente per ogni altro atto, che riguarda al governo, mà solamente il *Cancelliero* per il rogito delle *rinunzie* , e per gli atti, che convenga fare sopra la giustificazione del deposito della dote, possa esigere la mercede proporzionata alla fatica

tiga della scrittura , purchè non ecceda in tutto giulii cinque moneta Romana, ò vero l'equivalente nella moneta del Paese.

Parimente per regola generale da non soggiacere à limitazione alcuna , il Vescovo , ò altro Prelato, suo Vicario generale, ò particolare, Cancelliero, e qualunque altro Officiale , Ministro, e Familiare, anche sotto nome di mancia, ò volontario donativo, non potrà esigere, e ricevere emolumento alcuno, così in denaro , come in qualunque altra cosa in tutto quello, che riguarda l'amministrazione de' Sacramenti, del Battefimo, della Cresima, della Penitenza, dell' Eucharistia , e dell' Estrema unzione, anche per l'esame , & approvazione, ò licenza d'amministrarli, Anzi s'incarica à Vescovi, e Prelati, e loro Vicarii , & Officiali , che non lo permettano à Curati , & à Confessori , & altri Ministri , e particolarmente nel prendere il piatto, ò altro vase , nel quale sia riposto il vase dell'Oglio Santo per l'estrema unzione, ò del Crisma nel battefimo, ovvero tovaglie, fazzoletti, & altre cose , dichiarandosi tutto ciò illecito . Come anche à non chiedere, nè esigere cosa alcuna per la benedizione delle donne infantate, quando doppo il parto, secondo il Rito Ecclesiastico per la prima volta , che entrano in Chiesa.

In quelle Diocesi, nelle quali regna l'antica consuetudine , che il Vescovo, ò altro Prelato, & Officiale faccia il testamēto per l' Anima di quelli,

li, i quali muojono ab intestato di quella somma moderata, nella quale secondo i Decreti della Sagra Congregazione, può esercitare tal facoltà, non possano esso, e suoi Officiali, Ministri, Parenti, e famigliari partecipare in modo alcuno, sotto qualsivoglia colore, ò pretesto, anche di povertà, mà il tutto si debba effettivamente applicare ad usi, ed opere pie, nè per l'adempimento di tal disposizione si possano in modo alcuno impedire, e ritardare la sepoltura, e l'Esequie, ò funerale al defonto, dovendosi esercitare giuridicamente l'azioni sopra i beni ereditarii, e si debba osservare la lettera circolare della Sagra Congregazione de' Vescovi sottoli 19. Agosto 1678.

Come anche in modo alcuno nõ si possano impedire, ò ritardare la sepoltura, e l'esequie, ò funerali a' Defonti, così Cittadini, come forastieri per il pagamento di quegli emolumenti, che dal Vescovo, ò dal Capitolo, ò dal Curato, e qualunque altro per la consuetudine del Paese si pretendano, mà parimente rimangano illese le azioni giuridiche ne' beni, sopra i quali si dovranno esercitare, senza, che in modo alcuno si faccia respresaglia al Cadavere, ovvero, che si diano molestie personali a' figli, moglie, e parenti, Et ancora non si possa esigere cosa alcuna per la licenza di trasportare i cadaveri, ò vero di sepellirli più in un luogo, che nell'altro.

Si dichiara ancora illecito ogni emolumento diretto, & indiretto, e per conseguenza se ne proibì-

hibisce al Vescovo, ò Prelato, suo Vicario, e Cancelliero, & ogni altro Ministro, e Familiare, ogni esazione sotto qualsivoglia pretesto, anche di mancia, ò donativo nell'infra scritte cose, cioè.

Per la licenza, ò Patente di predicare, così nella Quaresima, nell'Avvento, come in tutti gli altri tempi. & in qualsivoglia luogo.

Per la licenza di lavorare nelle feste, anche per applicarsi ad usi pii, sì che si dia onninamente gratis, e quanto alle contravenzioni d'haver lavorato, le pene tutte si applichino effettivamente ad opere, ò luoghi pii, senza partecipazione alcuna, bènche minima, eccetto che a gli Ejecutori, e Ministri inferiori, volgarmente Sbirri, per la cattura si dia la mercede proporzionata alla diligenza, e fatica, purchè non ecceda tre giulii in tutto.

Per la revisione de' conti de' Luoghi pii.

Per la recognizione, & approvazione, e pubblicazione delle Relequie, dell'Indulgenze, & Altari privilegiati.

Per le licenze di questuare.

Per l'attestazione della povertà, ò altro requisito, eccetto che il Cancelliero possa esigere in tutto, e per tutto un giulio di moneta Romana, ò l'equivalente.

Per la licenza d'esser assente dalla residenza, e generalmente per le Dimissorie, che si sogliono concedere à quelli, li quali partono di casa per andare in altro paese.

Per le monitoriali per le rivelazioni di scom-

muniche, così quando si diano da essa Curia , & Ordinario, come quando si publicano le lettere Apostoliche, eccetto, che il Cancelliero possa per la mercede della scrittura esigere un giulio solamente.

Per la dichiarazione dell'incorso nelle censure , per la percussione de' Chierici , & altre somiglianti cause , e per la loro assoluzione , eccetto che il Cancelliero per la fatica della scrittura, possa esigere giulii due , eccetto che nell'esecuzione de' Brevi della Penitenziaria , nel qual caso per quel che appartiene all'assoluzione , nè anche il Cancelliero possa esigere cosa alcuna.

Per la facoltà d'esercitar i Pontificali.

Per l'esecuzione de' Brevi Apostolici, ovvero licenza della Sagra Congregazione nell'alienazione de' Beni di Chiesa , e luoghi pii , ovvero imposizione de' censi , solamente il Cancelliero possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura , purchè non ecceda in tutto giulii dieci di moneta Romana, o suo equivalente, come anche per tutto quello, che appartiene alla difesa dell' Immunità Ecclesiastica , così personale, come reale, e locale, e particolarmente di quest' ultima non si possa in modo alcuno sotto qualsivoglia pretesto ricevere , & esigere mercede, ovvero emolumento , mà il tutto si debba fare gratis.

Le pene , le multe , e le composizioni si applichino per intiero ad uso de' luoghi pii, senza, che il Vescovo, o Vicario, e suoi Officiali direttamente ,
nè

nè indirettamente ne habbiano partecipazione alcuna .

Il sussidio caritativo in quelle diocesi , nelle quali sia solito esigersi , e non altrimenti , si esiga solamente per una volta nel primo ingresso del Vescovo , secondo la Tassa solita antica d'anni 40. in dietro , si che non s'attenda il solito più moderno da detto tempo in giù , nè si possa esigere sotto qualsivoglia pretesto , anche di volontario donativo .

Quanto alla Visita , si osservino inviolabilmente il decreto del Sacro Concilio di Trento , e le dichiarazioni de'la Sagra Congregazione , e particolarmente da quelli , i quali concorrono alle spese de' cibarii , nè mediatamente , nè immediatamente si possano ricevere regali , e donativi , anche di cose comestibili . Et ancora non si possa esigere emolumento alcuno per gli atti della Visita , decreti , e presentate di scritture , ovvero per la revisione de' Decreti delle Visite antecedenti , e della loro osservanza , mentre da quelli , i quali sono visitati si ricevono le spese del vitto .

Die prima Octobris 1678. facta per me infrascriptum, istarum Resolutionum, seu Declarationum relatione Sãctissimo D. N. Innocentio XI. mediante illarum lectura de verbo ad verbum, Sanctitas Sua laudavit, approbavit, ac servari mandavit, earumque obser-

B

van-

vantiam, & publicationem injunxit Sacre Cōgregationi Concilii.

*Jo: Baptista de Luca prefati Sanctissimi
D. N. Innocentii Papa XI. Auditor,
& Secretarius Memorialium.*

Die 8. Octobris 1678. Sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, inhærendo mandatis Sanctitatis Sux, censuit, præmissam Taxam, seu Declarationes Typis dandas esse, & per Literas circulares ad quoscunq; Locorū Ordinarios transmittendas, ut eas in Cancellaria, in loco omnibus patenti, retineri faciāt, easdemque adamussim observent, ac faciant observari.

F. Card. Columna Præf.

Loco † Sigilli.

*S. Archiep. Brancaccius Episc.
Viterbien. Secret.*

3 Delle Lettere circolari, cō le quali dalla S. Congregatione del Cōcilio fù trasmessa agli Ordinarii de' Luoghi la sopra registrata Tassa Innocentiana, il tenore è questo.

Reverendissime Domine, uti Frater. Ad consulendam rimorata Episcoporum conscientia, necnon ad occurrendum nonnullis abusibus, qui sub variis pretextibus, in aliquibus Foris ecclesiasticis, quoad materias spirituales, irrepserunt, SS. Dominus Noster, prævia consultatione maturata, Taxam generalem, seu Declarationes stabilivit,
ubi-

ubique observandas. Cumque Sanctitas Sua, quò facilius ad omnes notitia perveniret, Sacram Congregationi injunxerit, ut eas publicaret, & observari curaret, Eminentissimi Patres encyclicas ad omnes Ordinarios, litteras decreverunt. In horum proinde executionem, Taxam, seu Declarationes predictas, Typis datas, ad Amplitudinem tuam, hisce litteris adjunctas, transmittimus, quatenus eas adamussim observet, & faciat observari. Atque, ut omnis fraudum occasio tollatur, Taxam ipsam, seu Declarationes in sua Cancellaria, in loco omnibus patenti, affixam, retineri faciat. Amplitudo igitur Tua ita exequetur; & si quando difficultas aliqua emerferit, eandem Sacram Congregationem Concilii cùsulat. Præterea quoad causas contentiosas civiles, criminales, & mixtas, Taxam istius Cancellaria, ad eandem Sacram Congregationem, illico transmittat. Eique omnia prospera precamur. Rome VIII. Octobris MDCLXXVIII.

Amplitudinis Tue Vti Frater, F. Cardinalis Columna Præfectus. Gratis etiam quoad scripturam. Stephanus Archiep. Brancaccius Episcopus Viterbien Secretarius.

Necessità della Tassa Innocentiana.

§. I I.

PAOLO Terzo ne' primi giorni del suo Pontificato, chiamò à se nove Huomini egregii, de' più celebri, che per pietà, per dot-

trina, e per prudenza, in quel secolo haveſſe la Corte di Roma: e furono quattro Cardinali, cioè Contareno, Teatino, che poſcia fù creato Sommo Pontefice, con nome di Paolo Quarto, Sodoletto, Polo, e l'Arciveſcovo di Salerno, l'Arciveſcovo di Brindifi, il Veſcovo di Verona, Il Maeſtro del Sagro Palazzo, e l'Abate di S. Gregorio di Venetia. Dovendone noi altre volte far mentione, gli chiamaremo i Conſiglieri Apoſtolici. Con gravi parole, e con precetto Papale, il mentionato Pontefice Paolo Terzo loro commiſe, e ordinò a raccorre, e a mettere in nota tutti gli abuſi, che in quel tempo ſi vedevano introdotti nella Chieſa di Dio, e a ſuggerire nel tempo ſteſſo, il modo d'eſtirpargli, e di ſomminiſtrare rimedio à que' morbi, che pur troppo lagrimevolmente infeſtavano il bel Corpo miſtico della Chieſa: e ſotto pena di ſcommunica, il ſegreto di queſta commiſſione apoſtolica loro ingiuſe: *Nos ad Te accerſiſti*, ſono queſte le parole, cõ cui al Romano Pontefice riſpoſero i ſuoi Conſiglieri, *ac graviffimis verbis iniunxiſti, ut omnes hos abuſus colligeremus, Tibique illos ſignificaremus, obteſtatus, nos reddituros efferationem huius negotii, nobis demandati, Deo Optimo, ſi negligenter, ac infideliter ageremus; Atque, ut omnia inter nos tractari poſſent, tibi que nobis explicari, jure jurando nos deſtrinxiſti, addita etiam excommunicationis pœna, ne cuiſiam aliquid huius*

hu-

Ex M. S.
Card. Sc.
ripandi
in Biblio
theca
Carbona
ria Nea-
pol.

hujus nostri muneris proderemus. Nos igitur tuo imperio parentes, collegimus hos morbos, eorumque remedia, ea inquam, quae pro tenuitate ingenii nostri, excogitare potuimus. Furono dagli apostolici Configlieri gli abusi descritti, e suggeriti i rimedii in una copiosa, e memorabile Relatione, presentata al Pötesfice, della quale, chi ne hà fatto il confronto, agevolmente si è persuaso, che si pigliassero i primi semi, che si gettarono, per far germogliare nel Campo della Chiesa di Dio, il gran Albore del sacrosanto Concilio Tridentino.

2. Frà gl'infiniti, e mirabili effetti, che da questo sacrosanto Concilio alla Chiesa provennero, fù quello di liberarla dalla siepe delle spine di tanti, e tanti horribili abusi, che l'haveano circondata; e quando à tal effetto que' Venerabilissimi Padri, che meritano dalla bocca del Vicario di Christo il celebre preconio d'essere chiamati: *Pii, & sacrarum litterarum scientia, Divinique, & humani juris cognitione praestantes Viri*: una, trà l'altre volte, per sì nobil lavoro si raunarono nella Congregatione generale, tenuta in Bologna à di 28. Ottobre 1547. appena mirarono, e subodorarono gli abusi, introdotti intorno all'amministrazione de' Sacramenti, che esclamarono: *Abusus certè pestilentissimi*; e immediatamente proruppero in queste memorabili parole: *Benedictus Deus, & Pater Do-*

Bulla
Pii IV.
Bull. Cō-
firm.
Conc.

Ex M.S.
citato.

mini Nostri Jesu Christi, qui inter tot, & tam graves abusos, hanc, quam habemus, servavit Ecclesiam: benedicendi sunt RR. DD. Deputati, qui in hoc messis tempore, tanquam Angeli Dei, collegerunt eos, tanquam fasciculos ad comburendum, comburendum, inquam, igne, hoc est prudentibus, Divinis, & salutaribus remediis. Quindi, come in più luoghi dello stesso Sagro Concilio si legge, que' Padri, come tanti Angeli s'impiegarono à raccogliere gli abusi, e come zizania, raccolta da mezzo il buon frumento, l'abbruciarono col fuoco del lor santo zelo, dando fuori i salutari Decreti, dettati dallo Spirito Santo.

3 MÀ Chi non sà, che la terra dell'humana natura, indebolita, e ulnerata dal peccato, divenuta troppo languida, corre sempre à precipiti, se non è trattenuta dal freno delle leggi, e per la gran debolezza, come avvertì S. Gio: Crisostomo, subito si precipita, facilmente cade: *Lubricum genus est natura mortalis, citò quidem labitur, facile cadit.* Ella è quella terra, che di sua natura produce sempre spine, e triboli, e ben presto si vede tutta imboschita, se non vi si accorre con la falce à recidere i pullulanti spinosi germogli. Che perciò fu sempre lodevole costumanza de' Romani Pontefici, e per se stessi, e per mezzo de' loro Operarii, impiegare mai sèpre il braccio apostolico à potare, e à recidere nella Vigna

s. Jo: Chri
sost. Ho-
mil. Ep.
ad The-
dor. Mo-
nac

gna del Signore i perniciosi tralci , cioè à togliere gli abusi, che di mano in mano, si sò veduti ripullulare .

4 Questo appunto avviene à giorni nostri. Il Nostro Santissimo Papa Innocentio XI. nel principio del suo glorioso Pontificato, facendo scelta d'huomini insigni, per pietà, per dottrina, e per prudenza, della loro opera si è servito per rimediare à molti rinascèti abusi. Frà le altre operationi del suo Apostolato, merita ogni lode, e ogni applauso, quella di avere deputata, come nell'esordio della Tassa habbiamo, una Congregatione particolare, di due Eminentissimi Cardinali Prefetti della Congregatione del Concilio, e de' Vescovi, e di quattro altri Eminentissimi Cardinali delle medesime Congregationi, e di due Monsignori loro Segretarii, e de' Monsignori Datario, e Auditore di Sua Santità. I Cardinali furono Ludovico, Cibo, Barbarigo, Alberitio, Carpegna, Colonna, eminentissimi, e per dignità, e per ogni genere di virtù, per cui risplendono nella Santa Chiesa. I Prelati furono Gio: Battista Spinola, Arcivescovo di Genova, Segretario della Sagra Congregatione de' Vescovi, e Regolari, Stefano Brancacci Arcivescovo, e Vescovo di Viterbo, Segretario della Sagra Congregatione del Concilio, Stefano Augustini Arcivescovo di Heraclea, Datario, e Gio: Battista de Luca, Auditore di Sua Santità,

Prelati di gr  nome, e di gr  merito nella Corte Romana (come irrefragabile testimoni za ne h  data la sagra Porpora , alla quale furono dallo stesso P tefice sublimati) accioche alla fabbricatione della Tassa Innocentiana, s'impiegassero . E se le leggi all' hora debbono essere maggiormente venerate , e debbono riportare cieca ubbidienza , quando vengono promulgate col consiglio di sapientissimi , e prudentissimi Consiglieri , un tal consiglio certamente ,   concorso in questa Tassa , consultata da' Cardinali, e Prelati sudetti . E che altro mai   stato il provido pensiero del santissimo Papa in lodare questa Tassa, in approvarla, e in ordinarne l'osservanza , se non di rimediare agli abusi , che forse cominciavano   ritornare , come la riferita lettera della Sagra Congregatione del Concilio nell' esordio il dimostra: *Ad consulendum rimorate Episcoporum conscientia, nec non ad occurrendum nonnullis abusibus, qui sub variis pretextibus in aliquibus foris ecclesiasticis, quoad materias spirituales irrepere, Sanctiss. D.N. previa consultatione, Taxam generalem, seu Declarationes stabilivit, ubique observandas*, e la stessa Tassa nell' esordio accenna ancora gli abusi, con dire: *Ne mancando i ricorsi de' Cleri, e de' Popoli* : N  v' h  dubbio, che questa Tassa   un c traveleno   que' morbi pi  pestiferi, che ne' secoli passati serpeggiavano nella Chiesa di Dio .

Epist.
Congr.
Conc.

Pa-

Papa Innocentio hà voluto provvedere, che non ritornino que' secoli di ferro, ne' quali si vendevano i Sacramenti, le Sepulture, i Beneficii, e altre cose spirituali, quando i Sommi Pontefici furono necessitati con rigorose Bolle, Ordini, e Decreti, trà sagri Canonì registrati, à minacciare le pene di depositioni, di scomuniche, e di suspensioni, e simili, cõtra di que' Ministri, che in sì detestabile maniera delinquito havessero, sicome di tali pene nel seguente §. più à pieno haveremo à parlare. Questo si è il porre in esecuzione una delle consulte, date à Paolo III. cioè, si provedesse onninamente, che per le materie spirituali nõ si esigessero emolumenti, non vi fosse avaritia, nè sospetto di essa, mentre, *ex hoc fonte Sanctissime Pater*, sono parole de' Consiglieri apostolici, dal non essersi dispensato *Gratis* quello, che *Gratis* si ricevette, dall'avaritia degli Ecclesiastici, *tanquam ex equo trojano irruere in Ecclesiam Dei, tot abusus, & tam gravissimi morbi*, de' quali gravissimi abusi, e morbi, i sagri Annali fanno dolorosa ricordanza.

Ex M.S.
citato.

§ A giudizio dũque de' Consiglieri Apostolici, se il Prelato non dispensasse fedelmente ciò, che gli è stato dato in amministrazione da Dio, se le cose, che gratis deve concedere, le concederà per interesse diretta, ò indirettamente, *ex hoc fonte, tanquam ex equo trojano in Ecclesiam Dei abusus, & gravissimi*

Baron.
Annal.
Eccle f.
in Indie.
Verb. Si-
monia.

mor-

morbi irrupent: aprirebbe: egli l'interessato Prelato una forgiva, dalla quale abusi, e morbi spirituali d'ogni sorte inonderebbono nella sua Chiesa: saprebbero i vitiosi i mezzi accertati, che haveriano da tenere per isfuggire le correzioni, i rei d'essere assoluti: gl'ignoranti haverebbono aperta la via di precedere a' dotti, e i cattivi a' buoni. L'interesse nel Prelato gli sarebbe un freno da non haver parole efficaci da correggere, nè vi sarebbe cosa, che più contaminasse, e vituperasse il Sagro Ministerio, e avvilisse, e rēdesse disprezzevole il Vescovo, quanto l'interesse; poco giovando, che egli co' denari illecitamente acquistati volesse alla fine fare opere sante, e gloriose, con impiegarle in larghe limosine, e in altri usi pii, quali, come altrove diciamo, non piacciono à Dio, qual hora si facciano di acquisti simoniaci, ò in altra maniera, illeciti.

6. Sebene speriamo nella bontà Divina, che à di nostri, non siano nella Chiesa simili disordini, nondimeno i medicamenti sono pretiosi, non meno quando sanano, che quando conservano in sanità il corpo. Onde possiamo ben trasterire dal Concilio Tridentino alla Congregatione, deputata sopra la Tassa, quelle memorabili parole: *Benedictus Deus*, e possiamo dire del Vicario di Dio in terra: *Benedictus Innocentius Undecimus; qui hanc, quam habemus, servat Ecclesiam: Bene-*

ne.

nedetto sia per mille volte il vigilatissimo Pastore, che con santa, e prudentissima vigilanza, conserva la Chiesa di Dio illesa dagli accennati abusi. Questa Tassa Innocentiana, è falce, che non solamente recide quei germogli, che forse cominciavano a germogliare, degli abusi, ma perche deroga à tutte le consuetudini, che più tosto sono corruttele, e vieta anche i *voluntarii donativi*, non fa altro, che fradicare affatto quelle velenose radici, che sono state solite produrre spinosi tralci, e produrre amatissimi frutti nella Vigna di Dio. *Benedicendi sunt DD. Deputati, qui tanquam Angeli Dei collegerunt abusus, tanquam fasciculos ad comburendum, comburendum, inquam, igne, hoc est prudentibus, Divinis, & salutaribus remediis.* Benedetti siano i mentionati Signori Cardinali, i quali come tanti Angeli per bontà, e per dottrina, hanno raccolti gli abusi, e fattone un fascio, per abbruciarli cò l'osservanza degli ordini, nella Tassa Innocentiana promulgati.

7 Per la generalità de' *Canoni, Concilii, e Dichiarazioni delle Sagre Congregazioni*, anche, senza darsi fuora questa Tassa, correva à tutti, à quali spetta, l'obligatione di osservare quello, che in essa si contiene; giache non si tratta di promulgare legge nuova, con tutto ciò è stata molto opportuna la Tassa, la quale, dovendo star affissa in luoghi patenei nel-

nelle Cancellarie de' Vescovi , servirà di freno a' loro Ministri di non esigere quello, che non è lecito, e farà specchio a' Sudditi, per vedere ciò, che si può esigere , per non restare ingannati ; oltre che , se bene i Vescovi habbiano obligatione di sapere, e di osservare, e custodire i sagri Canoni , e Ordinationi apostoliche , nondimeno non tutti ne haveranno di tutte le convenienti notizie ; e molti (parlasi de' loro Ministri, mentre non si devono mai supporre ne' Prelati di Santa Chiesa pensieri sì bassi, e sì indegni) à quali non piacesse simil osservanza , haveriano potuto allegare il non uso ; Et essendo, per lo più, la Tassa composta di Dichiarationi , altre volte in diversi tempi emanate dalle sagre Congregationi in tali materie , e ritrovandosi tali Dichiarationi ne' libri, racchiusi negli Archivii del Vaticano, e anche sparse appresso diversi buoni Autori , il promulgarle , e haverle hora unite, fa quell' effetto , che fa raunare , e unire assieme in un gioiello, quantità di molte gioie. Anzi molto espediente è stato il darli fuori questa Tassa , perche coloro, à quali non piace osservare le Dichiarationi della Sagra Congregatione del Concilio , ancorche le leggano appresso gravi Autori , e degni di fede , nondimeno si vagliano della scusa : *Nobis non constant authenticè* ; viene hora tolta affatto questa scusa , e ogni pretesto d'ignoranza , mentre in autentica

rica forma sono state raccolte, unite, pubblicate, e agli Ordinarii de' Luoghi rispettivamente trasmesse in questa Tassa, con ordine di doverle fare osservare. Il che ben si vede dall'Esordio della Tassa medesima. *Per togliere tutti i dubbii, e gli equivoci, dar fuora le Dichiarationi, che in più tempi, e diverse occasioni si sono fatte dalle Sagre Congregationi del Concilio, e de' Vescovi, nelle materie Ecclesiastiche, e meramente spirituali, acciò in tal modo sappia ciascuno quello, che sia illecito, e si tolga ogni scusa, o pretesto d'ignoranza, e di consuetudine.*

8 Et accioche in ogni futuro tempo, questa Tassa Innocentiana sia in vigorosa osservanza, la Pontificia provvidenza vi hà pensato, e vi hà provveduto, commettendone il pensiero, e'l peso alla medesima sacra Congregatione del Concilio: *Sanctitas Sua, ecco l'Oracolo Pontificio, laudavit, approbavit, ac servari mandavit, earumque observantiam, & publicationem iniunxit Sacrae Congregationi Concili.* E siccome questa gran Congregazione fù da Pio Quarto instituita, non solamente per interpretare, mà ancora per invigilare all'esecuzione de' Decreti del Concilio, come dalla Bolla dell'erettione della medesima Congregazione chiaramente si vede, così hora Papa Innocentio hà ordinato, che non solamente sopra l'interpretatione de' Dubii, che nascessero sopra questa Tassa, come nel proemio si legge,

che

che se ne debba consultare la Sagra Congregazione del Concilio, e non altrimenti, così la medesima dovrà havere anche il peso di far osservare la Tassa; e siccome cōtra de' Decreti del Concilio, nō si puō allegare il non uso, così per questa ragione, mentre la Congregazione sempre presiede *interpretationi, & executioni Concilii*, non potrà giamai allegarsi, nè ignoranza, nè il nō uso contra di queste Dichiarationi cōtenuate nella Tassa, mentre la stessa Sagra Cōgregazione del Concilio è stata deputata alla sua interpretatione, ed esecuzione. Il che si deve riputare un atto speciale della Provvidenza Pontificia, per vie più assicurare in ogni futuro tempo l'osservanza della Tassa Innocentiana.

Bulla
Pii IV.
de erect.
Congr.
Conc.

*Pene, che incorrono i Trasgressori della
Tassa Innocentiana. §. III.*

1 **D**OVENDOSI questa Tassa, ò siano Dichiarationi, siccome nell'esordio della medesima chiaramente si minaccia, *osservare da per tutto, senza eccezzione alcuna, sotto le pene, contenute ne' sagri Canoni, e Concilii, e d'altre ad arbitrio del Sommo Pontefice, che sarà pro tempore*: nō sarà fuor di proposito, di quelle pene, che mi è riuscito indagarè, e raccorre dagli stessi sagri Canoni, e Concilii, qui fare qualche menzione.

2 Co.

2 Cominciando dalla gravissima materia della collatione degli Ordini. Il Sagro Concilio Tridentino nel cap. 1. della sess. 21. de reform. contra di coloro, che danno, e contra coloro, che ricevono, cosi minaccia: *Qui secus fecerint, tam dantes, quam accipientes, ultra Divinam ultionem, penas, a jure inflictas, ipso facto incurrant.* Queste pene particolarmente furono fulminate nel Concilio Calcedonense, il quale parlando della collatione degli ordini, dice cosi: *Si quis Episcopus ordinaverit per pecuniam Presbyterum, aut Diaconum, vel quemlibet de his, qui cognominatur in Clero promoverit, & dispensatorem, aut defensorem, vel quemlibet, qui subiectus est regule, pro sui turpissimi lucri commodis, qui hoc attentare probatus fuerit, proprii gradus periculo subiacebit, & si ordinatus est, nihil ex hac ordinatione, vel promotione, qua est pro negotiatione facta, proficiat, sed sit alienus a dignitate, vel solitudine, quam pecuniis acquisivit. Si quis verò mediator tam turpibus, & nefandis datis, vel acceptis extiterit, siquidem Clericus fuerit, a proprio gradu decidat: si verò laicus anathematizetur.* E concordano tanti altri Canoni, e Concilii, per gli quali vengono anche espressamente dichiarati simoniaci questi tali: *Si quis autem, contra hoc venire presumpserit, portionem cum Giezi, se noverit incusurum.* Questo Giezi, fu il

Concil:
Trid. sess.
2. c. 1. re
form.

Concil:
Calced.
can. 2.

pri-

Concil.
Braca-
ren. can.
3.

primo, che commise simonia nel vecchio testamento; e nel Concilio Bracarense, fù decretato: *De Ordinatione Clericorum, Episcopi munera nulla accipiant, sed sicut scriptum est: Gratis accepistis, &c. quia antiqua definitio Patrum ita de ecclesiasticis Ordinationibus statuit, dicens: Anathema sit danti, & accipienti.*

Ex tom.
4. Decr.
pag. 118
exist. in
Arch.
Congr.
Conc.

3 Dopo la materia della collatione degli ordini, nella Tassa si parla della collatione de' Beneficii. E se bene il Sagro Concilio espressamente nel citato cap. I. della sessione 21. non parli della collatione de' Beneficii, nondimeno la Congregatione deputata ad interpretare lo stesso Concilio, dichiarò, che'l Decreto Conciliare comprende anche la materia de' Beneficii; *Aprutin. Decembris 1585. Congregatio Concilii censuit, Decretum Concil. cap. I. sess. 21. vindicare sibi locum, etiam in collatione quorumcumque Beneficiorum.* Sicche per essi niente si può ricevere, sicome non si può ricevere per gli ordini: se bene per le lettere della collatione de' Beneficii, come si dirà in appresso in quest'Annotatione, la Sag. Congregatione ha dichiarato, che si permette al Cancelliere, maggiore mercede di quella è permessa per le lettere della collatione degli Ordini, per la maggior fatica. Onde per necessaria conseguenza, le stesse sopradette pene, che militano per gli Trasgressori della Tassa nella materia degli ordini, militano anche per gli trasgressori

fori nella materia de' Beneficii , oltre à che nõ ne mancano espresse proibitioni ne' sagri Canonì, come in tutto il Tit. de *Simonia* più volte questi tali sono dichiarati simoniaci.

4 Nè si deve dire : *recessit ab aula canon:* perche i Canonì in tal materia sono stati rinovati dal Concilio Tridentino in detto c. i. sess. 21. Anzi ne habbiamo la Costituzione del B. Pio V. emanata adì 1. Aprile 1567. la quale , perche comprende tanto i Vescovi, quanto gli altri Ministri de' Sacramenti , e anche coloro, che ricevono i Sacramenti, e rinova le pene de' Pontefici Predecessori, opportunamente, quì se ne registra la seguente particola : *Ut Simoniaca pravitate labes prorsus aboleatur, Constitutiones Antecessorum nostrorum contra simoniacos editas, & prasertim Pauli II. inviolabiliter obseruari mandamus, & delinquentes, tam in Sacrorum Ordinum receptione, quam in beneficiorum assecutione, statutis etiam inferius pœnis nostra auctoritate, affici volumus. Quicumq; igitur detestabile crimen simoniace pravitate commississe, convictus fuerit in consequendis ordinibus, eo ipso sit ab illorum executione per decennium, sine spe dispensationis, suspensus, & per annum carceribus mancipetur. Qui dignitates ecclesiasticas simoniacè acquisiverit, illis sit ipso jure, privatus, in futurum inhabilis ad eas, & quascunque alias obtinendas. Qui beneficiũ, aut officium ecclesiasticum simoniacè adeptus fue-*

Bulla B.
Pii V. cõ
primũ

Bulla B.
Pii V.
Kal. Apr.
1567.

C

rit,

rit, illis similiter fit ipso jure privatus, & ad fructuum omnium, quos perceperit, restitutionem teneatur, & perpetuò sit inhabilis ad ea, & quacunque alia beneficia ecclesiastica obtinenda. Si quis autem tale crimen pluries commisisse, convictus fuerit, præter supradictas pœnas, etiã corporaliter puniatur, & ab ordinibus ecclesiasticis degradatus, à fidelium consortio eiiciatur. Qui vero ordines, & beneficia simoniacè contulerint, pœnis, à jure statutis, puniantur, cuiuscumque gradus, conditionis, & dignitatis, etiam si Episcopi, Archiepiscopi, vel maioris fuerint, &c.

5 E generalmète contra de' simoniaci à ministratori de' Sagramenti, soggiunge la citata Costituzione: *caveant præterea quicumque, ne in Sacramentorum exhibitione simoniacum, aliquid faciant, alioquin gravissimè puniantur per locorum Ordinarios, qui huiusmodi criminis reos, cum maxima severitate, coercere procurent juxta Concilii Tridentini statuta.* Con parole precettive sono obligati gli Ordinarii à punire chi simoniacamente amministra i Sagramenti.

6 E sebene la consecratione degli Altari, e delle Chiese non sia propriamente sacramento, mà pigliatosi largamente, come osserva la Chiosa nel cap. si quis 5. q. 3. *est Sacramentum large sumptum, cum sit sacrare signum,* nondimeno, anche per lo stesso capitolo sono dichiarati simoniaci coloro, che col prezzo fã-

no

no tali confagrationi, ò le impetrano.

7 Contra de' Vescovi , anche Cardinali, il B. Pio V. nella Costituzione 99. che comincia *Quàm plenum* , minaccia la sospensione , e l'interdetto dall'ingresso della Chiesa , e dalla percettione de' frutti delle loro Chiese, ad arbitrio del Sommo Pontefice , se per denari s'indurranno à publicare Indulgenze, à concedere facoltà à Confessori di assolvere da peccati riservati, anche sotto pretesto d'impiegare il denaro in usi pii. E contra degl'inferiori a' Vescovi, delinquenti in tali materie , lo stesso B. Pio minaccia la scomunica, riservata al Sommo Pontefice.

Bulla
B. Pii V.

8 Quanto alle altre materie della Tassa , è certo, che il Titolo di esse ce le dichiara per spirituali, e per cose tali si commette simonia, se non si amministrano *Gratis* , ò siano Vescovi, ò siano altri Ministri inferiori , perche la Chiesa nel cap. *Quoniam ne Prelati vices suas*, ci dice : *Ubicumque Episcopus aliquid gratis facere debet ratione officii , si aliquid exigat, simoniam committere videtur* ; E la ragione si è , perche i Vescovi, sicome più diffusamente ne parleremo in appresso , hanno le rendite della loro mensa, per sopportare i pesi delle loro Chiese, quali particolarmente sono di amministrare le cose spirituali . E lo stesso si deve dire di altri Ministri, come Parochi, e simili : *Ubicumque aliquid Gratis facere debet ratione*

Molin.
tract. 2.
disp. 85.

officii, si aliquid exigat, simoniam committit. E per coloro, che vendono, o còprano in Chiesa, discacciati da Christo co' flagelli, vengono dalla Chiesa nel cap. *Vendentes. l. q. 3.* dichiarati coloro, che non vogliono somministrare al Popolo *Gratis*, cioè, che per ragione del loro officio, sono tenuti.

9 Nè esime dalle pene di simoniaci l'essere talhora contentiose le materie, delle quali parla la Tassa, o altre, purchè siano ecclesiastiche, e spirituali, perchè la stessa Tassa c' insegna con queste parole: *Nelle cause ecclesiastiche, e spirituali, ordinano i sagri Canoni, che, non ostante qualsivoglia consuetudine, il giudicio si debba interporre gratis*, eccetto la mercede tassata al Cancelliero: e con ragione la Congregatione del Concilio à di Ottobre 1586. ordinò all' Arcivescovo di Messina: *Nè pro ferendis sententiis aliquid recipiat.* Si che nel riceverli per lo giudicio, e sentenze di cause ecclesiastiche, e spirituali, che debbono farsi gratis, dourà recar spavento la citata Chiesa: *Ubicumque Episcopus aliquid gratis facere debet ratione officii, si aliquid exigat, simoniam committere videtur.*

Glos. in
c. Quo-
niam ne
Prælati
vices
suas.

10 E non giova à Vescovi, nè ad altri, per istuggire le pene, non essere essi i Trasgressori della Tassa, mà sappiano, che sono tenuti ad invigilare, che altri la osservino. Particolarmente per quello, concerne i Sacramenti, la

Taf-

Tassa Innocentiana, dopo haver proibito à Vescovi, e ad altri Prelati, e Vicarii, e qualunque Officiali, Ministri, e Familiari l'esigge-
 re, e l'ricevere emolumento alcuno per tutto quello, che riguarda l'amministrazione de' Sa-
 cramenti, e anche per le licenze di ammini-
 strargli, soggiunge: *Anzi s'incarica à Ve-
 scovi, à Prelati, e loro Vicarii, & Officiali, che
 non lo permettano à Curati, & à Confessori, & al-
 tri Ministri.* Quindi, se si volesse sapere, che
 pene incorrerebbono i Vescovi, ò altri Prelati se
 ciò permettenessero, risponderai col Canone 8.
 del Concil. xi. Toletano: *Quicumque pro bap-
 tizandis, consignandisque Fidelibus, aut pro
 collatione Chrismatis, vel promotionibus graduū,
 pretia qualibet, vel premia, voluntarie obtata,
 pro huiusmodi ambitione, susceperit, equidem, si
 sciente loci Episcopo, tale quodam à subditis per-
 petratur, idem Episcopus, duobus mensibus ex-
 communicationi subiaceat pro eo, quod, & sciens
 mala contexit, & correptionem necessariam non
 adhibuit. Sin autem suorum quispiam, eo ne-
 sciente, quodcumque pro supradictis capitulis ac-
 cipiendum esse sibi crediderit, si Presbyter, trium
 mensium excommunicatione plectatur.* E qui
 possono appartenere le parole di Bernardo Sā-
 to: *Peccata populi comedunt, ac si propria illis*
 da dar conto de' difetti de' loro inferiori mini-
 stri, anzi di tutto il popolo, e doverebbono

Concil.
Toletan.
11.

S. Ber-
nard.

Concil.
Londin.
nen.

i Vescovi, per sodisfare al loro debito, ricordarsi del Canone del Concilio Londinese, dove Gregorio IX. così parlò, così detestò, così proibì, e così minacciò, e à Vescovi strettamente comandò, che invigilassero, e investigassero, se i Parochi, e altri esiggevano cos'alcuna dell' amministrazione de' Sagramenti, à fine di provedervi, e non essere negligenti in cosa di tanta importanza: *Auditu horribili audivimus, & relatu, quod quidam, scilicet miseri Sacerdotes, dum forsàn in beneficium Vicariae, vel ad firmam, seu quacumque alia quaestus causa, proventus ex Altari, aut ex penitentia venientes recipiunt, non aliter admittunt ad poenitentiam confitentes, nisi prius ab ipsis in sinu avaritiae suae, quippiam reponatur. Sicque faciunt de aliis Sacramentis. Quoniam igitur, qui talia agunt, Regno Dei, & beneficio ecclesiastico sunt indigni, statuendo districtè precipimus, ut, inquisitione arctissima, per Episcopos de his facta, qui tale aliquod commisisse reperi fuerit, & à beneficio, quod obtinet, removeatur omnino, & ab officio, quod perperam gessit, perpetuò suspendatur.*

II E generalmente la Congregazione del Concilio inerendo a' comandamenti Pontificii, nelle sue Lettere circolari nel §. primo di questa Annotazione da Noi rapportate, ordinò à ciascuno Ordinario: *Ut taxam ipsam,*
señ

seu Declarationes ad amissim observet, & faciat observari.

12 Debbono certamente i Vescovi riflettere all'obbligo strettissimo, che 'l Papa loro impone, al *Pracipimus* del citato Concilio Londinense, *ut, inquisitione arctissima per Episcopos de his facta, &c.* non dovendosi eglino lusingare di non essere tenuti ad inquirere, e ad investigare, Se i Vicarii generali, Cancellieri, Notari, Maestri di Ceremonie, Parochi, e altri, à quali spetta, osservino i precetti Pontificii di nõ doversi ricevere cos'alcuna per l'amministrazione de'Sagramenti, perche i Prelati sono obligati ad invigilarci, particolarmente nelle Visite, con inquirere dagli Ecclesiastici, e da' Laici, della vita de' Parochi, e di altri, à quali appartiene, l'osservanza della Tassa, tanto, perche non sia trasgredita nell' amministrazione de'Sagramenti, quanto per ogni altra materia; venendo à Vescovi, e ad altri Prelati ricordata, e rinnovata una tal obligatione, e nella Tassa, e nelle dette Lettere circolari della Congregatione. Nè si ammetteranno nel dì del giuditio le scuse de' Pastori, con dire, che non seppero le trasgressioni, perche erano tenuti ad investigarle diligentissimamente: *Non admitti Pastoris excusationem*, (è avvertimento dello Spirito Sãto nel sagro Concilio Tridentino) *si Lupus comedit Oves, & Pastor nescit*). L'ufficio de' Pastori, è d'invigila-

gilare, e di estirpare gli abusi, massimamente così gravi. E cosa assai più horribile sarebbe, se, per una affettata ignoranza, non volessero i Prelati sapere le trasgressioni della Tassa, anzi loro dispiaresse, che fossero riferite, e sdegnassero i zelanti relatori.

Nostro
Tract.
Vis. Past.
p. 1. §. 16
n. 39.

13 Le pene poi, che s'incorrono da' trasgressori, che esiggon, ò ricevono in visita quello, che non è lecito (rapportiamo anche qui ciò, che in tal materia abbiamo notato nel Trattato della Visita Pastorale) sono apertamente dichiarate da Gregorio X. nella Costituzione del Concilio di Leone, che comincia *Exigit*: rinnovata dal Tridentino nel cap. 3. sess.

Greg. X.
Constit.
in Conc.
Lugdun.

24. Quale Costituzione, perche comprende molti capi in tal materia, qui opportunamente si rapporta: *Exigit perversorum audacia, ut non simus sola delictorum prohibitione contenti, sed etiam pœnam delinquentibus imponamus. Constitutionem itaque fel. record. Innocentii Papa IV. prædecessoris nostri editam, super non accipiendis in pecunia, procurationibus, ac super receptione munerum, visitantibus, eorumque familiaribus interdicta, quam multorum feritur temeritas præterire, volentes inviolabiliter observari, eam decernimus pœna adiectione juvandam: Statuentes, ut universi, & singuli, qui ob procurationem, sibi ratione visitationis debitam, exigere pecuniam, vel alias Constitutionem ipsã, recipiendo munera, sive visitationis officio non*

im-

impenso, procurationem in victualibus, aut aliquid aliud procurationis occasione, violare praesumpserint, duplum eius, quod receperint, Ecclesia, à quid receptum fuerit, intra mensem, reddere teneantur. Alioquin ex tunc Patriarcha, Archiepiscopi, Episcopi duplum ipsum, ultra praedictum tempus restituere differentes, ingressum sibi Ecclesia, sentiant interdictum. Inferiores verò, ab officio, & beneficio noverint, se suspensos, quousque de duplo huiusmodi gravatis Ecclesiis plenariam satisfactionem impendant, nulla eis in hoc dantium remissione, libertate, seu gratia valitura. Questa Costituzione è in tal vigorosa osservanza, che havendo l'Arcivescovo di Messina esatto nelle visite ciò, che non era lecito, cioè le vetture de' Cavalli, e'l prezzo delle vittuaglie, oltre trè giorni, gli fù dalla Congregatione del Concilio ordinato, che lo restituisse, e per publici documenti giustificasse alla Congregatione tal restitutione, conforme si hà dal decreto del seguente tenore...

Messanenſis... Septembris 1586. Congregatio Concilii statuit, Archiepiscopum rursus per litteras esse admonendum, ut infra scripta adimplere, quam primum festinaret. Primò, ut omnia ea, qua contra formam Concilii Tridentini, & modum litterarum congregationis, ad eum transmissarum, in Visitationibus suae Diocesis indebitè exegit, adunguem his, à quibus accepit, & specialiter Archipresbytero Castri Regalis, restituat,

nem-

Ex tom.
4. decret.
pag. 165
in Arch.
Cong.
Conc.

nempè *vecturas Equorum pro eo, eiusque famulatu receptas, pretiumque victualium, ultratriduum, subministratum, à quibus, ut se abstineret, Congregationis litteris expressè admonitus fuit, & de restitutione, per documenta authentica, Congregationem Concilii certiores, & in posterum in visitationibus, nil aliud exigat pro procurationibus, quam sibi liceat per litteras Congregationis, & Decreta Concilii, quod c. 3. sess. 24. his jubet, quorum est munus Visitationis, & neminem sumptibus onorantes, pecuniamque, & munera, etiam sponte oblata, recusantes, solis victualibus frugalibus, & modestis contenti, celeriter visitationem absolvant.*

14 E non solamente i Vescovi, ò altri, che hanno ricevuto, ò esatto quello, che non era lecito nelle Visite, sono stati condannati à restituirlo, mà ancora sono stati condannati à restituire l'esatto per altre materie, come fù ordinato dalla Congregatione de' Vescovi, all' Arcivescovo di Trani 30. Maggio 1608. e al Vescovo d'Isernia 6. Giugno 1642. con le seguenti parole: *Il Vescovo, ò suo Vicario non può pigliar niente, nè per l'ingresso, nè per l'esplorazione della volòta, nè per il velo delle Monache, non ostante qualsivoglia consuetudine; e se per il passato ha preso cosa alcuna, lo deve restituire.*

15 Queste restituzioni sono di giustizia dovute, particolarmente per lo cap. *Sires* 14. q. 1. dove si legge: *Non remittitur peccatum, nisi*

Apud
Nicol.
M.S. Mo
nial. ver.
bo Gra-
tis.

nisi restituatur ablatū, e per lo cap. suam de simonia, dove si tratta di alcuni Parochiani, che si lamentarono del loro Paroco, che illecitamente per alcune funzioni parochiali havea da loro esatto, e estorto denari; e il Papa scrisse al Prelato, accioche ordinasse al medesimo Paroco, che havea titolo di Cappellano, *Ut à tanta presumptione desistat, & etiam pro excessu satisfaciat còpetēter*; e la Chiesa alla parola *satisfaciat*, aggiunge, *restituendo ablata*.

16 Meritamente dunque S. Carlo gloriosissimo Cardinale, e Arcivescovo nel V. Concilio Provinciale statui, che quegli, i quali, oltre agli emolomēti, permessi, alcuna cosa à che spontaneamente offerta, haveessero ricevuto dalle spedizioni della Cancellaria, fossero tenuti à dispensarlo à poveri, e fossero puniti del doppio, da impiegarsi in usi pii, sicome si raccoglie dal presente Decreto: *De emolumentis Cancellariae, &c. qui aliquid, etiam à sponte dantibus, perceperit, tum in conscientia foro, ne suum faciat, sed pauperibus loci erogare omninò debeat, tum duplo mulsetur, quod, vel in Ecclesia instauracionem, vel in Sacrestia usum erogetur*: e accioche si potessero sapere coloro, che trasgredissero le Tasse della Curia Arcivescovale, diede instruzione al Prefetto del foro ecclesiastico, che alle volte all'improvviso visitasse, e vedesse, i processi, e altre spedi-

tio-

Conc. V.
Prov.
Mediol.

zioni, e i libri, dove si notavano gli emolumenti, per osservare, se vi fosse qualche violazione di Tassa, e trovando, essersi fatte esattioni illecite, ne ordinasse subito la restitutione, procedendo alle pene, stabilite contra di que' Notari, che le Tasse non havevano osservate. Quindi in un Decreto del Visitatore Apostolico della Provincia di Milano, che ve lo procurò San Carlo, fù prohibito l'esiggere nelle Cancellarie alcuna cosa, oltre il lecito, con queste pene: *Qui, vel minimum aliquid plus, exigere, aut à sponte, etiam dantibus accipere ausi fuerint, omnibus etiam Tabellionatus officii, & beneficiis ecclesiasticis privati, ipso jure sint, nec verò in posterum digni unquam censeantur, qui illa obtinere possint; aliis etiam gravioribus penis mulcentur, Reverendissimi Episcopi arbitrio.*

Decret.
Vil. Ap.

17 Si minacciano nella Tassa Innocentiana, anche pene ad arbitrio del Sommo Pontefice, che sarà pro tempore; onde i trasgressori deono temere, che cò essi loro non si pratici ciò, che talhora è stato praticato con altri, e particolarmente con l'Arcivescovo di Messina, al quale, come riferisce Fagnano, fù ordinata l'osservanza di alcuni decreti trasmessigli in proposito di non esiggere quello, che non era lecito, sotto pena anche di sospensione, e Papa Clemente VIII. nella lettera circolare, che in appresso riferiremo in ordine à le-

Fagnan.
in c. Pro-
sbyteri
de Pe-
nis n. 33

levare gli abusi delle Cancellarie, conchiuse con dire: *Contro i negligenti si manderà Commissario con spese, e poco loro riputazione.*

18 Mà, giache i trasgressori sudetti, in virtù degli accennati Canoni, Concili, e Constitutioni Apostoliche, incorrono rispettivamente nelle pene di simoniaci, accioche si cõcepisca horrore in trasgredir la Tassa, è bene, che alcune delle pene de' simoniaci qui si riferiscano. I simoniaci si devono punire come rei di lesa Maestà. Nel Concilio Bracharense, riferito nel cap. *Placuit* 1. q. 1. fù statuito, che il Simoniaco, tanto chi dà, quanto chi riceve, *anathema sit*. Paschale Papa volle, che i simoniaci, come heretici di prima riga siano da tutti vietati, e dichiarò, che gli altri delitti in comparatione dell'heretica simonia, quasi sono niente, e il Concilio Meldense arrivò à dichiarare degni di morte coloro, che simoniacamente procurano i gradi ecclesiastici, e Papa Innocentio secondo nel Concilio Romano, dichiarò per infami i simoniaci. A simoniaci il pericolo dell'ordine, cioè, come esplica la Chiosa in c. ea quæ de simonia, l'esser diposto, vien minacciato. Questi, e molti, e molti altri vituperii riferiti dal dottissimo Cardinal di Lauria, sono i trionfi de' simoniaci.

19 Nè può rendergliene esenti dall'accennate pene la parvità della materia. Basta, che

Card. de
Laurea
Epit. Ca
non. ver
bo simo
niacorum
pena

Thef. de
pccnis
Eccl. p. 2
verb. si-
monia
c. 2.

che sia spirituale la cosa ; così osserva Tesau-
ro , le cui parole sono : *In hoc peccato simoniae
non datur parvitas materia , unde nunquam po-
test esse peccatum veniale ex parte materiae , sed
semper est peccatum mortale* . E questo Autore
fonda questa cōclusione in ragioni , e in autori-
tà sodissime. Questa pena del peccato morta-
le , basterebbe à spaventare rispettivamente
ogni perverso simoniaco violatore della Tassa
Innocentiana . E quando per se stesse , le ma-
terie , che sono spirituali , tali dichiarate dalla
Tassa , che nell'esordio le denuncia per me-
ramante spirituali , non portassero questa pena ,
vi sarebbe anche da considerare il comanda-
mento del Papa , che vuole l'osservanza della
sua Tassa ; *Sanctitas sua laudavit , approbavit ,
ac servari mandavit* , e se questo *mandavit* Pō-
tificio importi rispettivamente à trasgressori
il peccato mortale , almeno per lo scandolo , e
per gl'inconvenienti grandissimi , che inevita-
bilmente ne provetebbono , che in §. partico-
lare accénaremo in appresso in questa stessa An-
notatione , lascerò , che vi pensi il mio Buon
Vescovo , che è di timorata coscienza , sù le
sentenze di gravissimi Dottori , che quando la
legge , particolarmente la Pontificia esprime
le parole , *Pracipimus , mandamus , prohibemus ,
teneantur , Nemo possit* , e altre simili , concor-
rendovi gravità di materia , inducono precet-
to , sotto pena di peccato mortale : allegan-
dosi

Layma.
lib. 1. c. 11.
4. c. 14.
2. 4.

dosi in tal proposito la Clementina Exivi de verbor. signif. e per comune sentenza di Dottori, riferisce Laimano ciò, che insegnano, e egregiamente provano Suario, e Castropalao. Si accertino pure i simoniaci, che sovrafterà loro la Divina vendetta, ricordata anche dal Concilio Tridentino, à coloro, che volessero imbrattarsi di questa tetrissima pece simoniaca: *Tam dantes, quam accipientes, ultra Divinã ultionem, pœnas à jure inflictas, ipso facto incurrant.*

20 Che, se alcuno dicesse, essere certamente, come sono, molto gravi le pene sopra accennate, e altre, che quì non si rapportano; promulgate da' sagri Canoni, e Concili contra di chi non osserva la Tassa Innocentiana, ò siano Dichiarationi, in essa rapportate, mà, che molte di dette pene non sono *lata*, ma *ferenda sententia*: si risponde, che ciò non si controverte; mà se non si arriva talhora à promulgarsi in questo mondo tali sentenze, si ricordino i simoniaci, i cõtumaci trasgressori de' Precetti Pontificii, che se in questo mondo non sempre si promulgano contra di loro le minacciate pene, non le potranno evitare nell'altro, e dalle sentenze, che contra di loro si promulgheranno nell'altro mondo, non si darà appellatione, e converrà loro, se non si ammenderanno, soggiacere alla pena del fuoco eterno dell'Inferno,

Sperel.
nel Ve-
scovo p.
a. c. 45.

Psal. 2.
10.

21 Questa Divina vendetta, non solamēte si deve temere nell'altro mondo, mà ancora in questo, non mancandovi nelle sagre historie esempi horrendissimi cōtra de' Prelati simoniaci, e trà gli altri v'hà quello di Frontone Arcivescovo di Milano, publico simoniaco, che fuggendo dal fuoco acceso, che lo seguiva, finalmente, à vista del Popolo, aperta si la terra inghiottì il fuoco, e'l simoniaco Prelato. Il Buon Vescovo Sperelli, che questo caso rapporta, dice: Apprendete pietà quinci, ò mortali; e meglio direbbe il Profeta à Principi della Chiesa: *Erudimini, qui iudicatis terram.*

Si accennano, oltre alle pene sopra espresse, altri Motivi per l'osservanza della Tassa Innocentiana. §. IV.

NON posso, nè debbo immaginare, che di presente si trovino, nè che si troveranno giamai nella Chiesa di Dio, Prelati di sì perduta salute, che non habbiano à restare atterriti, e spaventati dalle pene tanto gravi, e tanto formidabili, sopra accennate contra de' trasgressori della Tassa, e contra di chi non invigila, che sia osservata. Onde, per non gettarsi eglino in sì horribili precipitii, è da sperare, che con la gratia di Dio ne siano, e ne faranno puntuali osservatori, e invigileranno,

co-

come è loro strettissimo debito, che da altri, à quali spetta, sia inviolabilmente osservata. Mà se (il che non avvenga mai) pure se ne havessero à trovare de' disubbedienti, e de' neglienti nella dovuta osservanza, e vigilanza: se non gioveranno con essi loro, le mentionate formidabili pene, chi potrà essere sufficiente à somministrar loro più acuti gli stimoli per fargli camminare nella via delle leggi apostoliche, mentre saranno frenati, e acciecati dalla cupidigia?

2 In vano cō gli Ecclesiastici cupidi, massimamente, se in alto grado sono costituiti, si spargono parole, ragioni, ed esempj, per indurgli all'ammenda. Debbono certamente piangerli costoro, essendo acciecati nel loro intelletto. Vivono eglino acciecati, e perciò non veggono le rovine della loro fama in questo mondo, e della Divina vendetta nell'altro. Che disgratia mai sarebbe delle Chiese, che, per imperscrutabile giudizio dell'Altissimo, havessero da avere questa sorte di Pastori? Lontani, lontani dalle Cattedre Pastorali, mà meritevoli di sedere nelle cattedre della pestilèza gli avari, e cupidi Ecclesiastici, giache peste maggiore di costoro non si può dare nella Chiesa. Ben lo conobbe S. Gregorio Papa, à cui per escludere taluno dal Vescovato, bastava, che avesse il maledetto vizio, anzi il sospetto dell'interesse. E quando

Baron.
an. 604.
n. 6.

D uno

Petr.
Blessen.
Epist. 8.
ad Episc.
Lexo.

uno di costoro , ne vide Pietro Blesense , introdotto alla custodia d'una Greggia , come se vi avesse veduto per Presidente un Lupo , alzò le grida , avvertendolo , che egli per la sua avaritia, gran pregiudizio recava alla Pontifical Dignità , rendea in obbrobrio il sagro ministero , e lo faceva disprezzevole : *Conditionem Episcoporum enormiter ledis , atque ministerium Christi das in opprobrium, & contemptum.*

Sperel.
nel Vescov. p. 2
c. 47.

Baro. an.
971. nu.
10.

3 Suole questo esecrando vizio dell'interesse negli Ecclesiastici, avere grande alimēto dall'humano affetto verso i loro Congiunti, massimamente, se sono nipoti; e in proposito il Buon Vescovo Sperelli riferisce la Chiosa, che dice: *Cæci sunt Episcopi erga Nepotes.* E acciecati , che eglino siano (speriamo in Dio, che non mai se ne trovino) à mano salva gli piglia , gli tira , e ignominiosamente gli gira, à sua voglia, l'inimico infernale: non essendovi dardo più potēte, nè più penetrante, dell'amore de' Parenti, con cui , al parer del gran Cardinal Baronio (il cui staccamento dalla carne, e dal sangue, sarà sempre memorabile) il demonio assalisce, anche gli huomini forti nella santità , e la dove prima erano tanti venerabili Sansoni di virtù, poscia divenuti ciechi, divengono ludibrio , e scherno à loro nemici, e alla per fine , con la rovina de' Tempj vivi di Dio, restano anche eglino sepelliti nelle rovine. le

4 Che più! Non ebbero mai gli Ecclesiastici, dediti ad accumulare denari con le rendite della Chiesa, i fini, che si prefissero di arricchirne, di ingrandirne i parenti, di fondarne, inalzarne, e stabilirne le loro case: anzi (molti esempj se ne potrebbero raccontare) si videro ridotti in povertà, e le loro case andare in destruzione. Quali case di carne, e di sangue, che furono fondate su'l patrimonio di Christo, che vale à dire su'l sangue de' Poveri, e su'l prezzo de' peccati, che, ò ben presto nõ rovinarono, ò non si videro ridotte in povertà, e miseria? San Carlo glorioso ne fa pubblica fede à tutto il suo numerosissimo Clero: *Tales Sacerdotes*, parla di que' Sacerdoti, che ingrassano i nepoti co' beni delle Chiese, *mibi credite, plerunque sunt ipsorum met Nepotum, & Agnatorum suorum ruina, atque calamitas*. Quando si veggono certe case di Ecclesiastici rovinate, e ridotte in calamità, al parere di S. Carlo, chi le fondò col patrimonio di Christo, ne fù la rovina. E che diremo de' fondatori stessi. Eglino dovrebbero far risuonare, alle loro orecchie continuamente, le parole che la Tröba dello Spirito Sato proclamò à tutti i Prelati della Chiesa, ragunati in Trento: *Omnino eis interdicit, ne ex redditibus Ecclesie cõsanguineos suos auerere studeant, &c. immo, quã maxime potest, eos sancta Synodus monet, ut omnem humanam hunc erga fratres, nepotes, pro-*

S. Carolus in Cõcil. ad Cler.

Concil. Trid. c. 1 sess. 25. reform.

pinquosque carnis affectum, unde multorum malorum in Ecclesia seminarium extat, penitus deponant. Al parere di que' venerabili Padri, la cagione, la surgiva, e la semenza di molti mali nella Chiesa, si è l'humano affetto de' Prelati verso de' loro fratelli, nipoti, e altri Congiunti. E quelle opinioni di prorito all'orecchie, che favoriscono chi hà il genio troppo carnale di arricchire i suoi Congiunti con l'entrate della Chiesa, saranno nel dì del tremendo giudizio, pesate avánti à Christo Giudice, colla stadera del Santuario, e appariranno di che peso furono: e all' hora si vedrà qual farà il fine degli adulatori consiglieri, e de' mal consigliati Ecclesiastici, circa la profusa distribuzione dell'entrate delle Chiese, non contentandosi di trattenersi dentro de' limiti, prescritti dalla Chiesa stessa, che, come pietosa Madre, non vuole, che si usi durezza verso i parenti poveri, mà ben condescende, che i parenti veramente poveri sian soccorsi da Prelati, mà non che sian arricchiti, inalzati, in pregiudizio de' poveri, e di luoghi pii, à cui l'entrate ecclesiastiche sono dovute.

5 E talhora, inanzi si giunga à quell'horribil giuditio, hà voluto l'eterno Giudice prevenire con le vendette visibili in questo mondo, per esemplo, e per utile spavento de' Posterì. Quanti Ecclesiastici, ridotti nell'estremo della loro vita, si sono veduti abban-

dona-

donati dagli stessi parenti, non ad altro intenti, e applicati, che à raccorre ciò, che era restato, affinché non fosse preda di altri, e quegli lasciarsi morire, destituti talhora di rimedii corporali, e Idio sà, come si pensò agli spirituali. Quanti Ecclesiastici si sono trovati, che pieni di rancori, e di pungenti strali, per gli scrupoli, che gli trafissero in quegli ultimi periodi di vita, quãdo quegli occhi, già stati ciechi, fù tempo, che si aprissero, e vedessero spalancate le porte dell'eternità, d'essere stati prodighi verso i parenti di sangue, e tenaci cōtro i figliuoli di spirito, che furono i poveri di Christo, proruppero in questi flebili, e dolorosi accenti: *Quae utilitas in sanguine meo; dum descendo in corruptionem.* Che profitto, che conforto mai possono avere gli Ecclesiastici moribondi dall'havere arricchiti i parenti, all' hora, quando stanno per essere gettati in un fetido sepolcro, per essere devorati da vermini? Accorran pure gl'ingrassati Congiunti, e diano aiuto, se possono à chi gl'ingrassò. Piãga costui con amare lagrime, e dica: *Quae utilitas in sanguine meo, dum descendo in corruptionem.* Quanti ecclesiastici dediti ad ingrandire i nepoti, e altri congiunti, si trovarono, che le loro morti, da ogni altro furono piante, che dagli stessi loro Parenti, quali più tosto le desiderarono, per poter più liberamente godere di ciò, che fù loro dato da essi

Pf. 29. 10

Pfal. 29.
10.

In vita , e che di più erano per raccorre , dopo la loro morte ?

Baron.
an. 1069
nu. 13.

6 Altri più evidenti segni dell'ira vendicatrice di Dio , si sono veduti contra de' Prelati cupidi , che furono intenti ad accumolare oro , e argento per fini illeciti . Nè senza horrore , può la persona rammentarsi di quello , che registrano i sagri Annali d'un Vescovo avarissimo , il quale riserratosi dopò dormire , come , se volesse prender riposo , in camera , e credevasi , che egli dormisse , mà declinando hormai il Sole verso l'ocaso , nè uscendo egli , fuori della sua consueta usanza , i Camerieri presero molta maraviglia , e cominciarono à picchiare l'uscio , mà non facendosi risposta niuna , nè pe'l battere , nè pe'l gridare , all'ultimo , gittando giù la porta , trovarono l'avar Vescovo morto , colla cervice rotta , e di terto colore , che giaceva boccone sopra la sua moneta .

7 Se mai (il che Idio non permetta) si trovassero de' Prelati , che , non ostanti tanto formidabili pene corporali , che pongono à pericolo anche la riputatione , e molto più le spirituali , che pongono à pericolo le anime , trascurassero l'osservanza di questa Tassa , giache l'innovazione gli dichiarerebbe senz'altri inditii , per acciecati dell'intetesse , San Bernardo s'avventarebbe con questo sagro rimprovero verso di loro , e farebbe , ch'aprissero gli occhi , e
stu-

sturassero le orecchie al tuono di queste parole: *Apostoli laxabant retia in capturam animarum, non in capturam auri, & argenti*: Non è questo il seguire le Regole, e gli esempi degli Apostoli, de' quali, ò Vescovi (dice il Santo Abate) Voi siete successori; Gli Apostoli usavano industrie, per far acquisto d'anime, e non di accumulare oro, e argento. Deh riflettete à que' Prelati, che vi hanno preceduto nelle Cattedre, se emolumenti illeciti hanno esatti, se con essi hanno arricchiti indebitamente i loro Parenti, che cosa hoggidì si trova di quelli, e di questi? *Periit memoria eorum cum sanivivis, & solum illis superest, & sepulchrum*. Il grà Vescovo Agostino Santo v'invita viventi à discendere ne' sepolcri, e vi dice: Mirate, deh mirate, come giacciono marciume, e putredine i Prelati vostri predecessori, e riflettete, che cosa furono poco dianzi, e che cosa sono adesso: che giovarono mai loro, le ricchezze, le pompe, e le vanità del secolo? *Attendite calamitates, considerate divitum sepulchra, vel eorum, qui ante pauca tempora, vobiscum erant, quid sunt quid fuerunt, vel quid eis divitiae, & cupiditates seculi profuerunt, ecce nihil ex eis, nisi soli cineres remanserunt*. Che se hora que' Cadaveri di Prelati parlare vi potessero, certamente, vi avvertirebbono, con dire. Oh infelici, à che tanto affaticarvi per le vanità del mondo: considerate noi ossa spolpate, cibo de' vermini, e

S. Aug.
de vanit.
secul.

in tal maniera vi venga in horrore la cupidigia, e la miseria vostra: *qui si modò loqui possent, hac vobis dicerent: ut. quid infelices tantum pro seculi vanitate discurritis? Considerate ossa nostra, & vel sic vobis horreat cupiditas, & miseria vestra, e vi soggiungerebbono, (legue à parlare per essi il Santo Vescovo) Quod vos estis, nos fuimus, & quod nos sumus, vos eritis: Noi fummo Vescovi, come siete voi adesso; noi Principi della Chiesa, sedemmo su' Troni Pontificali, coronati di mitre ingemmate, sostenemmo bacoli pastorali, sotto di cui s' incurvavano infino i Rè della terra, e fummo gloriosi nel mondo, ricevendo adorationi, e incensi, e adesso, mirateci, siamo polvere, cenere, e fracidume. Voi altresì: *quod nos sumus, vos eritis*, e quello, che siamo noi adesso, lo farete voi.*

8 E il glorioso San Bernardo in una concione, fatta ad una corona de' Prelati ragunati in un Concilio generale del medesimo argomento si valse, per distaccargli dalle cose del mondo. Ricordò loro, che pochi anni prima, era stato adorato sedente su' l' Pontificio Trono, Eugenio padre suo, e molti di coloro, che con lui sedettero in Concistoro, più non v'erano, e che, à guisa di fiori del campo, erano appariti verdeggianti, e che poscia erano marciti: *Ante hos annos paucos, sub bona memoria Patre Nostro Eugenio Papa, similiter convenit*

S. Bern.
serm. in
Conc. Ge
ner. ad
Prel. co.
5. pag.
mihi
300.

Ec-

Ecclesia, & herbarum virentium copia magna resplenduit: Ubi sunt, qui tunc virebant? Paucos hodie hic videmus ex eis, quos tunc similiter vidimus consedisse, nec paucas novimus sedes, qua plures postea mutavere sessorum. A che dunque istillarsi il cervello per gli umani acquisti? e se non è ciò espediente, ne pure con modi leciti, giache in breve ogni cosa si hà da lasciare, quanto maggiormente dee evitarfi con modi, che tanto sono riputati illeciti, traendo emolumenti proibiti dal Nostro Santissimo Principe, che ne hà promulgato santamente la Tassa?

9 Deh Prelati Illustrissimi: Voi, che siete i Luminari della Chiesa, collocati sopra de' candelieri, per dar luce à chi siede nelle tenebre, e nell'ombre della morte delle cose mondane, non diveniate tenebre: Voi, che siete i Sansoni dell'Evangelio, destinati à sostenere con la forza di una soda virtù, il peso delle Chiese, non siate acciecati dagli affetti della carne, e del sangue, per non havere co' vostri mali esempi à far crollare, e cadere à terra le colonne de' sagri Tempii, anzi gli Tempii stessi vivi di Dio, e con essi loro, restare ancor voi sepeliti trà le rovine eterne: non facciate, che'l cuor vostro resti allacciato da' vincoli così detestabili dell'avaritia, non vi facciate tiranneggiare il cuore dell'affetto della carne, e del sangue, che sono i vostri più potenti, e più im-

pla-

placabili nemici. Se volete perpetuare le case vostre, avvertiate di non lasciare di voi ricordanze troppo amare, e vituperose: anzi temiate, di non essere più tosto cagione delle case vostre la destruttione, non siate di esse la calamità, e la miseria: specchiatevi, deh specchiatevi, genuflesso vi supplico, per le viscere di quel Gran Signore del Cielo, le cui veci sostenete in terra, specchiatevi ne' Carli Borromei, ne' Franceschi Salesi, ne' Tomasi di Villanova, e in tanti altri Santi Prelati, che vissero, e morirono staccati dall'humano affetto della carne, e del sangue, le cui memorie sono, e saranno in perpetue benedittioni. E se cercate esempj più freschi, entrate nella scuola del mio S. Filippo Neri, ove troverete Francesco Maria Tarugi Arcivescovo, e Cardinale, che nella Lettione dello staccamento, stà registrando per avvertimento vostro: *Nelle case, le entrate ecclesiastiche, sono fuoco, che abbruciano dentro, e fuori*: E dall'altro canto, mirate Cesare Baronio, suo Condiscipolo nella scuola di santità, e suo Collega nel Conclistoro, che in testamento ad un suo Nipote, fece questo memorabile legato: *Figlio, lascio à voi quello, che mio padre lasciò a me, cioè la povertà*, legato così pretioso, che avvilitisce legati di ricche guardarobbe, e di copiosi tesori, legato, che sarà memorabile per tutti i secoli, legato certamente degno di essere scolpi to

Schola
S. Philip
pi Nerii
à me e-
dita.

pito à caratteri d'oro su' Troni Pontificali ,
anzi su' cuori di tutti i Prelati di Santa Chiesa.

Nella Tassa Innocentiana , cosa di nuovo non si prescrive , essendo fondata rispettivamente in Canoni , in Concilii , in Constitutioni Apostoliche , in Dichiarazioni delle Sagre Congregazioni del Concilio, e de' Vescovi , e Regolari, e in Esēpj di S. Carlo Borromeo, che si riferiscono.

Dell' Amministrazione de' Sacramenti in generale. §. V.

1 CHE questa Tassa sia fondata nelle Dichiarazioni delle Sagre Cōgregazioni del Concilio , e de' Vescovi , che si regolano con Sagri Canoni , Concilii , e Decreti Apostolici , ce n' assicura l' esordio della medesima Tassa in quelle parole : *Si è risoluto , &c. dar fuori le dichiarazioni, che in più tempi, e diverse occasioni , si sono fatte dalle sagre Congregazioni del Concilio, e de' Vescovi nelle materie ecclesiastiche , ovvero meramente spirituali ; e che le materie , sopra le quali parla questa Tassa , siano meramente spirituali, il titolo della medesima ce lo dimostra. Noi nondimeno andremo riscontrando rispettivamente, ad una ad una , tut-*

tutte le materie, nella Tassa contenute, non solamente cō le Dichiarazioni delle sagre Cōgregationi, mà ancora con sagri Canonì, Cōciliì, Constitutioni apostoliche, e con esempj di San Carlo Borromeo, cominciando dall'amministrazione de'Sagramenti; e in trattare di quest'amministrazione, primieramente parleremo in generale, di tutti i Sagramenti, per poi trattare distintamente di ciascuno di essi in particolare.

2 La collatione, e amministrazione de'Sagramenti, è cosa tanto sagrosanta, e tanto gelosa della Tesoreria celeste, che lo Spirito Sāto fece pubblicare per Apostolica Tromba à sagri Ministri: *Gratis accepistis, gratis date*. E quando appresso la Santa Sede, si è havuto qualche ricorso, che i Vescovi, ò altri Ministri in tal materia, non solamente habbiano mostrato avaritia, mà dato un minimo sospetto di essa, hanno i Sommi Pontefici vibrati, senza remissione, fulmini formidabili di censure, e di altre pene spirituali, e tēporali: essendo sempre stato stimato abuso horribile, che per gli Sagramenti alcuna cosa si ricevesse: *Horribile nimis est*, così habbiamo nel cap. Cū in Ecclesiaz de simonia, *quod in quibusdam Ecclesiaz, &c. pro introducendis Presbyteris in Ecclesiam, seu aliis Sacramentis, aliquid requiratur, &c. nè igitur pro conferendis, seu collatis aliquid exigatur, districtius prohibemus*: E In-

e. cum in
Eccles. de
simon.

no-

nocentio Secondo nel Concilio Romano, fece questo Decreto, trà sagri Canoni registrato: *Si quis prabendas, seu quodlibet Sacramentum ecclesiasticum, interveniente execrabili ardore avaritia, per pecuniam comparaverit, emptor, atque venditor nota infamia percellantur, nec sub obtentu alicujus consuetudinis, ante, vel post à quoquam aliquid exigatur, vel ipse dare presumat, quoniam simoniacum est,* Can. 87.
1.9.4.

3 Innocentio Secondo, fù seguito da Innocentio Terzo. Questi nel Concilio Londiniese, promulgò il Decreto del seguente tenore: *Sicut in Lateranensi Concilio salubriter à Sanctis Patribus est provisum, inhibemus, ne pro quibuslibet Sacramentis aliquid exigatur; si quis autem contra hoc venire presumpserit, portionem cum Giezi, se noverit habiturum; cuius factum, exactione turpis lucri imitatur.* Lo stesso fù determinato nel primo Concilio Provinciale di Milano, celebrato da S. Carlo, con questo Decreto: *Cum Sacramenta Ecclesie, non solum sine simonia labe, verum etiam sine avaritia suspicione, prabenda sint, caveant omnes, ne in eorum administratione, quidquam exigat, aut etiam verbis, aut signis, directe, vel indirecte potant.* E' il medesimo glorioso San Carlo il ricordò in una Istruzione, data à Parochi, i quali ammonì, dicendo: *Illud porro cavebit Parochus, vel cuius est Sacramenta administrare, ut ne in administratione, eiusque* in c. nihil. exig. pro Sacram.
Conc. 5.
Prov. Mediol.
A. G. Eccles. Mediol. pa. 496.

causa, aut occasione aliquid [exigat, petat] vè aliquo modo, sed, quæ gratis accepit, gratis ministret sine aliqua, vel minima cuiuscumque avaritia suspicione.

4. E la Sagra Congregatione del Concilio, che in tal materia spiegò la mente dello Concilio stesso, espressamente dichiarò, non esser lecito à Parochi ricevere alcuna cosa, anche dagli spontanei donatori per l'amministrazione de' santi Sagramèti: *Die 17. Februarii 1594. Congregatio Concilii censuit, non posse Parochos recipere aliquid, etiam à sponte dantibus pro administratione Sacramentorum.*

To. 8. lit.
exist. in
Archi.
Congr.
Conc.
pag. 148

5. Da' Canon, da' Còcili, e da' Decreti sopra riferiti, si raccoglie, che, non solamente è proibito il ricevere, mà anche l'offerire per gli agramenti: e perche, per ogni verso, sia preclusa la strada, è anche proibito il ricevere, cosa alcuna per le licenze d'amministrargli, siccome la sagra Congregatione del Concilio più volte hà dichiarato, e particolarmente lo scrisse al Vescovo di Vico, con queste parole: *Nec Episcopo, nec eius Notario, vel Cancellario licere quicquam accipere, vel percipere directè, vel indirectè, propter licentiam administrandi Sacramenta.*

lit. To. 8
pag. 111.

Del

Del Sacramento dell'Ordine. §. VI.

DOvendo Noi discorrere di ciascun Sacramento in particolare, incominceremo dalla collatione degli Ordini, della qual materia, in primo luogo, parla la Tassa; nè senza gran misterio incomincia da questo Sacramento, mentre, se nella collatione degli altri Sacramenti, sarebbero pestilenti gli abusi, in quella degli Ordini, si dovrebbero dire pestilentissimi. Onde il gran Cardinal Seripando, che nel Concilio Tridentino s'armò d'un zelo particolare, per estirpare gli abusi, che nella collatione degli Ordini, all'ora erano nella Chiesa di Dio, non dubitò di affermare, che quasi tutti gli abusi, e tutti gli scâdali provenivano dal non amministrarli, come si conveniva il Sacramento dell'Ordine: *Quis non videt, sono parole del detto Cardinale, abusus penè omnes, qui in Ecclesia Dei sunt, & scândala, qua inde oriuntur, ab indiscretis promotionibus Clericorum proficisci, ideò ab eis exordium sumendum est.* E perciò meritamente la Tassa Innocentiana incomincia à fare le sue sante proibizioni nella materia degli ordini. Veramente in questa v'ha maggior pericolo di trasgredire, che nella collatione degli altri Sacramenti. Non vi è materia, in cui, con maggiore rigore, tanto i Canonici, i Còcili,

M. S. Cardin. Serip. in Bibliot. Carbon. Neap. lib. cuius tit. Farago pag. 191

cilii, e le sagre Congregazioni hanno proceduto, quanto nel proibire il ricevere, ed esibire, ancorche spontaneamente, cosa alcuna per la collatione degli ordini, statuendo, che non suffraghi in ciò, nè consuetudine, qualunque immemorabile, nè qualsivoglia pretesto, accioche, nè diretta, nè indirettamente alcuna cosa si riceva, ò si offerisca, mà che santamente, per ogni verso, gli Ordini si conferiscano: e intorno à ciò, rimettiamo il Lettore al nostro Opuscolo, già dato in luce, intitolato: *Trattato della sagra Ordinatione*, che è l'Annotatione all'Avvertimento xviii.

2 Il dottissimo Francesco Hallier, honore, e gloria del nostro Clero Secolare, v'indagando la cagione, perche maggior rigore la Chiesa usi in questo Sagramento dell'Ordine, che negli altri, e riflette: *Facilius in hoc Sacramento suspicio venalitatìs contingere potest, quàm in aliis*. E trà gli altri motivi, ne adduce questo: che questo Sagramento, riesce appresso molti più appetibile degli altri, à cagione, che habilita gli Ordinati à provedersi di rendite ecclesiastiche, e che essendo il Sagramento dell'Ordine, come definì il Concilio Toletano, Sacramento spirituale in ispecial maniera: *Præcipuè cū ordo sit sacramentum spirituale*; E come dice il citato Hallier: *Cum non solum gratiam gratum facientem, qua in omnibus sacramentis infunditur, sed plures gratias,*
gra-

Hallier.
de Sac. e-
lect. &
ordin.
pag. mi-
hi 281.

Concil.
Tolet.

gratis datas, conferat, potestatemque spirituale,
nec solum perfectionem tribuat, verum etiam
perficiendi potestatem: meritamente la Chiesa
 acerrimamente proibisce il ricevere cosa al-
 cuna per la collatione degli Ordini, perche i
 Ministri di questo Sacramento non possono
 addurre pretesto alcuno, come di non havere
 di che sostentarli. E certamente, quando mai
 si trovò Vescovo, così povero, che havebbe biso-
 gno di esiggere, ò di ricevere dall'aministratio-
 ne de' Sacramenti gli emolumenti, per la ne-
 cessaria sostentatione? E chi ben l'osserva, il
 Sagro Concilio, di alcun altro Sacramento, in-
 proposito di esiggere, ò ricevere anche ciò, che
 venga spontaneamente offerto, non parlò, nè
 proibì con tanto rigore, quanto (come inap-
 presso si riferirà) per la collatione de' gli Ordini.

3. Mà per addurre, conforme habbiamo
 incominciato, alcuni de' Canoni, de' Concilii,
 e de' Decreti Romani in tal materia, ritrovia-
 mo, che Gregorio Papa in un Sinodo genera-
 le, così decretò: *Sicut non debet Episcopus ma-*
num, quam imponit, ita, nec Minister, vel No-
tarius in ordinatione ejus, vocem, vel calamus
vendere. Pro ordinatione igitur, seu chartis, aut
pastellis, eum, qui ordinatur, omnino aliquid
dare prohibemus. Sisto IV. nel mentionato Cō-
 cilio Tolerano, fin dall'anno 1473. publicò il
 Canone del seguente tenore: *Ordinationum*
collatio gratiosa a Sanctis Episcopis est conceden-

E da,

cap. in
 ordina-
 do de si-
 man.

da, cum precipue ordo sit sacramentum spirituale. Precipimus igitur universis Episcopis nostre Provinciae, ut, pro conferendis Ordinibus quibuscumque, nihil penitus ante, vel post, seu cum eisdem ordines celebrant, exigant, seu recipiant. E San Gregorio, scrivendo à Giovanni Vescovo di Corinto, gli dice: *facto Concilio ante corpus B. Petri Apostolorum Principis, de ordinationibus, aliquid accipere, sub districta interdictione, vetuimus.*

lib. 4. Ep.
55.

4 Non v'ha Concilio generale, ò provinciale, che concordemente non conspiri à simili proibitioni. Il Concilio Aurelianense secondo ordinò: *Ne quis Episcopus pro ordinationibus Clericorum, aliquid presumat accipere, quia Sacerdotem, nefas est, cupiditatis venalitate corrumpi.* Il Concilio Turonense dichiarò sacrileghi, ed heretici que' Vescovi, che vogliono esiggere premj p' l'ordinatione: *Nullus Episcoporum de ordinationibus Clericorum premia presumat exigere, quia, non solum sacrilegum, sed, & hereticum est.* E per tralasciar di riferir una lunga serie di Concilii, che rigorosamente il vietarono, riferiti dal citato Hallier, basta di autenticare tutto ciò col sagrosanto Concilio Tridentino: *Quoniam ab ecclesiastico Ordine, omnis avaritia suspicio abesse debet, nihil pro collatione quorumcumque Ordinum, etiam clericalis Tonsura, nec pro litteris dimissoriis, aut testimonialibus, nec pro sigillo,*

Concil.
Trid. ses.
21. cap. 1
de refor.

lo, nec alia quacumque de causa, etiam sponte oblatum, Episcopi, & alii Ordinum collatores, aut eorum Ministri, quovis pretextu, accipiant. Et la Congregatione interprete del medemo Concilio, più, e più volte l'hà dichiasato: *Vicen. 14. Novemb. 1637. Congregatio Concilii censuit, non posse Episcopum, sive illius ministros quicquam accipere ab illis, qui ordinantur, nec pro litteris dimissorialibus, aut sigillo, etiamsi ab immemorabili fuerit observatum, ut certum quid recipiant.*

Ex Tom.
15. Dec.
pag. 612
exist. in
d. Arch.

5 Et la Tassa Innocentiana proibisce il ricevere per la giustificatione de' requisiti degli Ordinandi, questo tacitamente era stato anche vietato, e dal Concilio Tridentino, e dalla sua Dichiaratione nelle recitate parole. *Quocumque pretextu.* Permette il sagro Concilio al Notaro, o sia Cancelliere il ricevere per le lettere dimissoriali, e testimoniali degli Ordini, la decima parte d'un'aureo: *Notarii vero in illis tantum locis, in quibus non viget laudabilis consuetudo nihil accipiendi* (queste parole, *in quibus non viget laudabilis consuetudo nihil accipiendi*, vi furono aggiunte, come riferisce il Cardinale Pallavicino, ad insinuatione d'un zelante Vescovo della Francia, che nel Concilio attestò, essere in alcuni luoghi della Francia tal laudabile consuetudine) *pro singulis litteris dimissoriis, aut testimonialibus, decimam tantum unius aurei par-*

Concil.
Trid. ibi.

tem accipere possint, dummodò eis nullum salarium sit constitutum pro officio exercendo: E la Tassa Innocentiana, questa decima parte d'un aureo, chela dichiara per un giulio, al Cancelliero, ò Notaro, non la proibisce, mà espressamente la permette.

6 Proibisce à Vescovi la Tassa il ricevere per le Ordinationi, tovaglie, forbici, e pettini, mà assai prima la Congregatione del Concilio, nella quale, come anche uno di Cardinali di quella Congregatione, diè il suo voto il Cardinale di Sâta Prassede, che era S. Carlo, havea dichiarato, non esser lecito il riceverle, sicome nella dichiarazione di questo tenore:

An, stante generali consuetudine in Regno principaliter, quod Ordinantes ad primam Tonsurâ accipiant ab Ordinatis, forfices, pectines, & mappulas, ultra faculas, & similiter à Presbyteris, mappas, licitè fiat, vel revocata talis consuetudo per Concilium Tridentinum can. 1. sess. 21. dicens, nihil pro collatione quorumcumque ordinum, etiam Clericalis Tonsura, &c. ac etiam sponte oblatum, quo vis, prætextu, accipiant; & humiliter supplicatur pro resolutione. Congregatio Concilii: Perettus, Sancta Praxedis, Gesualdus Senonensis Albanus, S. Sisti, & Carafa, censuit, consuetudinem hanc perinde, ac corruptelâ intelligi revocatam, nullamq; eo nomine oblationem percipi posse, præter eam, quam quis dum sacris initiatur, Pontificali Romano permittente, consuevit offerre.

Del

Ex Tom.
27. me-
mo. pag.
11. exist.
in d. Arc.

Del Sacramento del Battefimo.

§. V I I.

I L Concilio Toletano undecimo, publicò questo Canone: *fi, sciente loci Episcopo tale quidquam (idest munerum acceptio) pro Baptismo, vel Chrismate a Subditis perpetratur, idem Episcopus duobus mensibus, excommunicationi subjaceat.*

Concil.
Tolet. II

2 E perche il dare, regolarmente nõ appartiene a coloro, che sono battezzati, essendo bambini, ma ad altri, e particolarmente a' loro Congiunti, providamente più Concilii generali, come il Cartaginense terzo, il Bracharenze, l'Emeritano nono, e' l Toletano undecimo, l' hanno proibito: *Baptizati Parentes pro Baptismo nihil solvant.* E' l Concilio Elbertino, parlando degli stessi Battezzati, ordinò, che non paghino alcuna cosa per lo Battefimo. E tanto il sudetto Toletano undecimo, e l'Emeritano nono, concordemente statuitono, che' l Prete, che alcuna cosa, riceverà per l'amministrazione del Battefimo, debba esser scomunicato.

Apud
Card. de
Laurea
in epic.
Canon.
ver. Baptizatus. /

Del

Del Sacramento della Cresima .

§. V I I I.

1 **A**nticamente, nella primitiva Chiesa, la collatione del Sacramento della Cresima, si faceva solamēte coll'impositione delle mani; dipoi s'introdusse il conferirlo con l'untione del sagra Crisma. Così espressamēte habbiamo nel Cōcilio quarto Maguntino. Circa il nō ricevere cos'alcuna per l'impositione delle mani, nel parlare della collatione dell'ordine di sopra si è riferito il cap. *In ordinando de simonia*, che dice: *Non debet Episcopus manus quam imponit, vendere*. Ed espressamente, nel cap. *Non satis, eodem*, si proibisce l'esiggere cosa alcuna: *Pro Chrismatis, & olei receptione: e Bartolomeo Caranza nella sua Somma de' Cōcilii*, riferisce, come il Concilio Bracarense così statui: *Chrisma, ut gratis detur, statutum est*.

Card. de
Laurea
Epit. Ca-
non. ver-
bo con-
firmatio

Concil.
Braca-
renf. 2.

2 Nè al Vescovo è lecito ricevere cosa alcuna, sotto pretesto di spese cibarie, siccome il dichiarò la Congregatione del Concilio: *Sabinen. 13. Novemb. 1638. Congregatio Concilii censuit, Episcopo accedenti ad sacramentum Chrismatis conferendum, victualia minime deberi, sed fieri posse tempore visitationis*, mà, se vi fosse consuetudine antichissima, potrebbe haver luogo il decreto seguente. *Quærit Episcopus Mi-*

Ex Tom.
16. Dec.
pag. 106
in Arch.
Congr.
Concil.

Ex Tom.

Minerbinensis, an sint solvenda ab Universitate Montiscanis scuta duodecim pro victualibus, occasione administrationis Sacramenti Confirmationis. Die 24. Aprilis 1655. Congregatio Concilii censuit, supposita consuetudine, Episcopo esse solvenda dicta scuta duodecim pro victualibus occasione administrationis Sacramenti Confirmationis: mà, se hoggi, in virtù della Tassa Innocétiana, nascesse dubbio, se si sia derogato à simil consuetudine, ò nascessero altri dubbii intorno ad altri Particolari della Tassa, la Congregatione del Concilio haverrebbe da giudicarlo, giache la Tassa stessa hà prescritto nell' esordio: che nascendo qualche dubbio in contrario, se ne debba consultare la sagra Congregatione del Concilio, e non altrimenti.

3. Se il luogo, dove si deve amministrare il Sacramento della Cresima, fosse *nullius*, à favor del Vescovo, ch'è chiamato ad amministrarlo, milita la seguente dichiarazione; *Congregatio Concilii censuit, iniungendum Preposito Terra Canusie, ut post habita omni dilatione, vocet Catholicum Antistitem, qui Sacramentum Confirmationis administret, subministratis Victualibus à populo.*

Del Sacramento dell' Eucharistia. §. IX.

1. SE nell' amministrazione di tutti i Sacramenti della Chiesa, deve cessar e

ogni ombra di avaritia, in ispeciale maniera, deve fuggirsi nell'amministrare il Santissimo Sacramento dell'Altare. Si trova ciò avvertito, particolarmente nel Concilio sesto Constantinopolitano: *Ut nullus, sive Episcopus, sive Presbyter, sive Diaconus immaculatam praebens communionem, ab eo, qui communicat, eius participationis gratia, obulos, vel quamvis alia speciem, exigat.* Quindi il glorioso S. Carlo, accioche, nè sotto titolo, nè pur di limosina, alcuna cosa si ricevesse, nel suo concilio Provinciale di Milano quarto, proibì l'espore bacini, ò vasi, à fine, che coloro, che si comunicavano, vi ponessero qualche oblatione: *Nè occasione sacra Communionis, sono le parole, del detto Concilio, etiã in Paschate ministrata, vel ministrãda, elemosyna, polvicala, aut vasculo esposto, aliove, alio modo, directe, vel indirecte, quaritur.* E non solamente il S. Cardinale proibì il ricevere cos'alcuna, mà ancora proibì il dare, sicome nell'istruzione sua, che emanò per la preparatione de' Fedeli, quando si havevano da comunicare, trà l'altre cose santissime, che prescisse, decretò: *Nihil prater ea dabunt.*

Concil.
6. Con-
stantino
pol. Cã.
23.

Conc. 4.
Prov.
Mediol.

A. E. Ec-
cles. Me-
diol.
Pag. 515.

2 Restarebbe quì di replicare à ciò, che in contrario venisse detto, della celebratione della santa Messa, per cui elemosina, essendo lecito ricevere lo stipendio, come non deve essere permesso ricevere oblationi, spontanea-

men-

mente da chi si comunica ? mà più opportunamente ne parleremo appresso nella presente Annotatione, quando tratteremo : sia sia lecito dopo l'amministrazione de'Sagramenti, ricevere cos'alcuna da chi spontaneamente l'offerisce.

Del Sagramento della Penitenza.
§. X.

IL glorioso S. Carlo nell'Instruzione, che diede a' Confessori, espressamente gli avvertì, che, per occasione di amministrare il Sagramento della Penitenza, alcuna cosa non ricevessero, anche à titolo di limosina; e per togliere affatto ogni sospetto d'avaritia, proibì agli stessi Confessori il ricevere, anche à titolo di sodisfattione, da farsi da' Penitenti, ancorche se ne dovessero celebrar messe: *Ne quid accipiat in sacra administratione Sacramenti Penitentiae, neque arca, aut vas aliquod habeat ad elemosynam, hac de causa, etiam dissimulanter excipiendam. Si quid pecuniae dare Penitentes, ad satisfactionis, vel Penitentiae opus debent, id ne sibi Confessorius sumat, etiam si erogandum sit in missa sacris faciendis.*

AR. Eccl. Mediol. pag. 112

Del

Del Sacramento dell' Estrema Untione.

§. XI.

ANche per l'amministrazione del Sacramento dell'Estrema Untione habbiamo particolar Decreto d'un Concilio Parisiense, riferito dal Caranza, che proibisce l'esigere còs'alcuna co'l seguente decreto: *Cum reverentia deferatur Oleum sanctum ad Infirmos; & eos ungant Sacerdotes cum magno honore, & Orationum celebritate, quæ ad hoc sunt ordinata, & nihil inde penitus exigatur, sive à paupere, sive à divite.*

Del Sacramento dell'Ordine, vedi sopra §. VI.

Del Sacramento del Matrimonio, e dell'esecuzione delle dispense matrimoniali. §. XII.

SE bene da alcuni si trovi già divulgata l'opinion, riferita dalla Chiesa nel capo *His igitur dist. 23. In omnibus Sacramentis committi simoniam, nisi in matrimonio, ideò forte, quia ibi non confertur gratia Spiritus Sancti*, e nel capitolo *Cum in Ecclesia de simonia*, la stessa Chiesa dica: *Pro matrimonio aliquid dare, vel recipere, non est peccatum, quia licet sit sacramentum, per ipsum tamen gratia non confertur*, nondimeno il Sagro Concilio tri-

den-

dentino, rapportato dalla Chiosa marginale, nel detto *Cap. cum in Ecclesia*, dichiarò essere heresia il dire, che il Sacramento del Matrimonio non conferisca la gratia: anzi con formidabili parole si trova in tal materia nel citato *cap. cum in Ecclesia*, fatta questa prohibitione: *Horribile nimis est quod, &c. pro benedictionibus nubentium, aliquid requiratur.*

2 Quanto alla licenza dell'Ordinario per contrarre gli Sponsali, come per contrarre il matrimonio, ne habbiamo la seguente dichiarazione, più volte repetita dalla Sagra Congregatione de' Vescovi del seguente tenore: *Orranto 10. Gennaio 1586. Per contrarre sponsali, non si ricerca licenza dell'Ordinario, ne meno per la celebratione del matrimonio, se non tra forastieri, nel qual caso il Notaro deve havere honesta mercede per la scrittura del Processo, ma l'Ordinario non deve far pagar niente per la licenza.*

3 Generalmente per la licenza di contrarre il matrimonio: che non si possa far pagar cosa alcuna, la stessa S. Congregatione de' Vescovi, lo scrisse a' Vescovi di Castellaneta, e di Marsi, e perche sarebbe fraude, se si volesse pigliare per le licenze di dispensare sopra le publicationi, o per la licenza di poterli contrarre in casa, o in altro luogo, la Tassa espressamente il proibisce; tanto più, che la Sagra Congregatione del Concilio più volte hà risoluto,

Conc. Trid. sess. 24. de re format. Can. 1.

Glos. margin. in d. cap. cum in Ecclesia de simonia, &c. his igitur dist. 23.

Apud Nicol. in M. S. To. Episc. verbo matrimonio.

Nicol. ibidem.

luto, che'l Vescovo può solamente esortare, e non forzare i Contraenti à contrarre il matrimonio nella Chiesa, ne può impedire, che il matrimonio si contragga in casa, e fù risoluto così in Camerinen. 2. Decemb. 1585.

Ex Tom.
7. litter.
pag. 109
in Arch.
Cong.
Cong.

Apud
Fagnan.
inc. or-
dinando
de simo-
nia n. 41

Gerun-
den. 29.
Octob.
1588.

4 Quando, per ragionevoli rispetti, in alcuni casi vi si richiedesse la licenza, vi è la seguente dicitazione della Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari. *Episcopus summo perè debet animadvertere, ne difficiliores reddantur matrimoniorum contractus: si tamen aliqua licentia opus erit, nihil omnino etiam à Notario pro ea exigatur.* La predetta honestà mercede, permessa al Notaro per lo processo, vien hora dichiarata dalla Tassa, permettendo un giulio per esame di testimonij, purchè non si ecceda uno scudo.

Apud
Nicol.
loc. cit.

5 Avvertasi, che non debbono i Cancellieri, ò altri Officiali abusarsi di questa permissione, perchè la detta Sagra Congregazione scrivendo à 22. di Febraro 1606. in tal proposito al Vescovo di Castellamare, gli disse. *Quanto poi al Notaro, se egli fa fatica, potrà farsi pagare qualche cosa à proportione, ma se non vi è occasione di scrivere, ne di esaminare testimonij, non è conveniente, ch'è ne anche lui si faccia pagare.*

6 Quindi gli Ordinarii debbono star avvertiti, che da' loro Ministri nõ si cõmetta in ciò fraude. La fraude sarebbe, quando in qualche

che Cancellaria vi fosse il costume di esaminare, per cagione di esepio, due, o tre testimonii, e perche la Tassa permette un giulio per testimonio, purchè non si ecceda uno scudo, si volesse fare senza bisogno, crescere il numero de' testimonii fino à sette, ovvero ad otto, e à dieci, per ricevere altrettanti giulii. Questa è una manifesta fraude, mentre quando non vi fosse il bisogno di esaminare tanti, non si dovrebbero esaminare, per accrescere gli emolumenti, e farebbe, e contra la mente sopra espressa della Sagra Congregatione, e anche contra la stessa Tassa Innocentiana, ch' è fondata nelle Dichiarationi di essa; e chi praticasse, o consigliasse una tale fraude, sarebbe manifesto trasgressore della Tassa, la quale nõ hà inteso di dare adito à Ministri cupidi, di accrescere gli emolumenti, mà di diminuirgli.

7 Circa poi l'esecutione delle Dispense matrimoniali: la Tassa non altera le dichiarazioni dell'una, e dell'altra Congregatione in tal materia: La Congregatione de' Vescovi a di 23. Luglio 1602. scrisse al Vescovo di Rieti, che le dispense matrimoniali si devono spedire gratis, ed escludendo anche il Vicario, eccettua solamente il Cancelliere, al quale solamente permette il ricevere per tal esecutione, tre giulii. La Congregatione del Concilio, scrivendo al Vescovo di Monte Pulciano,

gli

Apud
Nicol
loc.cit.

Ex Tom.
26. me-
moral.
pag. 65.
in dicto
Arch.

Ex Tom.
Decr.
pag. 19.
in dicto
Arch.

Ex Tom.
25. Decr.
pag. 446
in dicto
Archiv.

gli disse: *Nō posse Episcopos, vel eorū Vicarios, & Officiales, quid accipere pro labore in cognoscendis dispensationibus matrimonialibus, in gradu matrimonii prohibito, e in Burgen. 19. Augusti 1591* rescrisse con le seguenti parole: *Quod pertinet ad mercedem laboris, quam consueverunt accipere Vicarij Burgeneses in qualibet dispensatione matrimoniali, indubitatum est, nihil prorsus accipere licere, neque Episcopo, neque Vicario, neque ratione Taxa, etiam ex immemorabili tempore, nec ratione sigilli, nec cuiusvis alterius rei prae-textu.* Non proibisce però al Cancelliere alcuna cosa per la mercede della sua fatica, siccome il dichiarò col seguente decreto: *Die 6. Decembris 1636. Congregatio Concilii censuit, Cancellarios, pro executione dispensationum matrimonialium, quae à Sede Apostolica conceduntur, exigere tantum posse, quartam partem ducati pro presentatione, rescripti, & examine testium; juxta Decretum S. M. Greg. XIII.*

8 Circa poi l'intervento del Paroco al matrimonio, se sia lecito d'eligerè, ò ricevere, cos'alcuna da Contrahenti: La Tassa Innocentiana non hà alcuna cosa prescritto, e la ragione può essere, perche il Paroco non amministra egli il Sacramento del matrimonio, siccome si amministrano gl'altri Sacramenti dal Vescovo, e rispettivamente dal Paroco, per la cui amministrazione è proibito riceuere cosa alcuna, siccome si è detto, e si proseguirà à dire;

re, essendo i Contraenti fessi i ministri del matrimonio. In virtù de' decreti, anche delle Sagre Congregazioni, è stata permessa qualche cosa, mà con l'infrascritte condizioni. In uno antico Sinodo Parisiense si legge il seguente Decreto: *Prohibetur districtè, sub pœna suspensionis, ne ullus Sacerdos, aut Cappellanus exigat aliquid ante benedictionem nuptialem, sive pro testimonio ferendo, sive pro matrimonio celebrando, occasione ferculorum, qua debentur pro nuptiis: Celebrato autem matrimonio, recipiat fercula sua.* La Sagra Congregazione de' Vescovi à di 12. Luglio 1601. rescrisse così: *Generalmente il Vescovo, ò Paroco non possono sforzare i contrahenti à dar niente, mà solo riceverlo à sponte dantibus.* E scrivendo all' Arcivescovo di Benevento à 19. Aprile 1641. gli disse: *Quanto alla Gallina, che'l Curato si suol pigliare da quelli, che contraono il matrimonio, si è risoluto, che, stante la consuetudine di coteſta Diocesi, & altri luoghi convicini, possa riceverſi da quei, che la daranno spontaneamente, ma non esigerſi, nè anche impedire la celebratione del matrimonio, se gli sposi non la deſero.* E quanto al ricevere per la benedittione nuzziale, non dissente al precitato Sinodo Parisiense, un Decreto della Congregazione del Concilio, in *Asculan. in Apulea 9. Julii 1595. Congregatio Concilii censuit, consuetudinem, ab iis, quorū nuptiæ benedicuntur, aliquid recipiendi posse quidem*

Apud
Caranf.
in Sum.
Concil.
in. cap.
circa
matrim.

Apud
Nicol
loc. cit.

dem observari, dum tamen ab initio piorum fidelium voluntate, nulla exactione, aut compulsionem fuerit introducta, & antequam benedictionem Sacerdos liberè fuerit impertitus, nec etiã à sponte dantibus, quicquam recipiatur, atque nulla prorsus pactio, ullo modo præsesserit.

Della Collatione de' Beneficii.

§. XIII.

IL dare, ò ricevere alcuna cosa per la collatione de' Beneficii ecclesiastici, si trova espressaméte proibito, e da' sagri Canoni, e da' Concili, e da altre Constitutioni Apostoliche. E tanto chi dà, quanto chi riceve, sono dichiarati simoniaci: *Si quis dator, vel acceptor Ecclesias, vel ecclesiastica Beneficia, qua quidem Præbendas vocant, sub pecunia interventu, susceperit, sivè dando emerit, sivè suscipiendo vendiderit, à Simonis non excluditur perditione.* E Greg. IX. dichiarando, che ciò non è lecito, nè per Beneficii, nè per Cappellanie, pubblicò il Canone seguente: *Prohibemus igitur, &c. nec Prioratus, nec Cappellania quolibet Monachorum, vel Clericorum, annua distractione vendantur; nec ab eo, cui regimen ipsarum committitur, pro earum commissione, ullius pretium exigatur.*

cap. 4. 1.
9. 3.

cap. non
factis de
simon.

2 Anzi la mente del sagro Concilio Tridentino, dichiarata dagli Eminentissimi In-

ter.

terpreti del medesimo, fù, che alcuna cosa per la collatione de' beneficii, ò Cappellanie da' Vescovi, ò da altri collatori non si riceva; siccome l'attesta Fagnano con queste parole.

Porrò quemadmodum hac Decretalis, licet in specie loquatur in ordine, tamen à quibuslibet generaliter intelligitur etiam in beneficio, ut hic refert Innoc. in princ. eodem modo, licet Conciliū in cap. 1. sess. 21. loquatur specificè in collatione ordinum, tamen sacra Congregatio id ipsum declaravit in collatione beneficii: sicche quelle rigorose proibitioni di non doverli ricevere alcuna cosa, ancorche spontaneamente si offerisse, per gli Ordini, militano anche per gli beneficii. E che la detta sagra Congregazione così habbia dichiarato, è cosa indubitata, havendolo fatto sapere al Vescovo di Teramo col seguente decreto: Congregatio Concilii censuit, decretū Concilii cap. 1. sess. 21. vindicare sibi locum, etiā in collatione quorumcumque beneficiorum, itant, nec pro sigillo quidpiam omninò possit accipi, non obstante quacumque consuetudine, etiam immemorabili.

Fagnan.
in c. No-
bis nu.
31. de si-
mon.

Ex Tom.
4. Decr.
pag. 118.
in dicto
Arch.

3. Eviene tuttociò fondato nel Concilio Calcedonense, riferito nel cap. *ex multis* 1. q. 3. *Calcedonense*; namque *Concilium*, sono parole di Alessandro II. *unum ex principatibus*, simili pena eodemnat eos, qui *Ecclesia beneficium*, *interventu pecunie, acquirunt*, & eos, qui *sacrā manus impositionem*, per quam *Spiritus Sanctus*

F

con-

confertur, mercari dignoscuntur. Quindi la detta sagra Cōgregatione è stata solita di dar fuori frequentemente la seguente magistrale Dichiarazione: *Montis Politian. 18. Novembris 1628. Congregatio Concilii pluries censuit, Non posse Episcopos, vel eorum Vicarios, &c. nec posse Cancellarios pro expeditione litterarum collationis, vel institutionis quorumcumque beneficiorum, vel pro deputatione Vicariorum in illis, accipere, nisi mercedem, suo labori convenientem, quae tamen, scriptura sigillo, & ceteris computatis, unum aureum non excedat, dummodo tamen ipsis Cancellariis, salarium ullum pro officio exercendo, constitutum non sit, & ex pecunia, quam accipiunt, nihil prorsus emolumenti collatores, aliquo modo, directè, vel indirectè percipiant.*

4 Nè devono in contrario attendersi altri Decreti, che nelle Cancellarie tassassero maggiore stipendio, sicome ne fù avvertito il Vescovo di Urbania colla seguente Risposta: *Cōgregatio Concilii respondit, Decretum antiquū, quod pro collatione beneficii, seu canonicius, solvantur julii viginti, esse abolendum.*

5 E se nelle stesse lettere patenti della collatione, ovvero, come dicesi in una stessa Bolla, si facesse la speditione di più beneficii, non è lecito moltiplicare gli emolumenti, ostando il seguente Decreto: *Die 20. Junii 1609. Congregatio Concilii censuit, Notarium pro scriptura collationis, etiam plurium beneficiorum, quae*

Ex Tom.
26. me-
morial.
pag. 65.
in dicto
Archiv.

Ex Tom.
16. Dec.
pag. 295
in d. Ar-
chiv.

Ex Tom.
4. Decr.
in d. Ar-
chiv.

qua eodem Diplomate expediuntur, non posse accipere, nisi mercedem, suo labori congruam, qua, sigillo, scriptura, & omnibus aliis computatis, unum aureum non excedat.

6 Ne fia maraviglia, se intendendosi la proibitione nell'allegato cap. 1. sess. 21. del Concilio, egualmente nella collatione degli Ordini, come de' beneficii, al Cancelliere, per le lettere testimoniali degli ordini, si permetta dallo stesso Concilio la decima parte d'un aureo, che la Tassa dichiara essere un giulio, e per le lettere della collatione de' Beneficii, si permetta un' aureo intero, che la Tassa dichiara essere dieci giuli, perche, come osserva Fagnano, la Congregatione permette al Cancelliere un aureo, cioè uno scudo di moneta Romana, e in altre parti, il valore di esso, in riguardo della maggiore fatica, che fa nelle lettere della collatione de' Beneficii, che non fa in quelle degli Ordini.

Degli Affari, spettanti à Monasterii di Monache, e à Conservatorii di Donne, che vivono à guisa di Monache.

§. X I V.

i **Q**uanto à questi affari: si deve supporre, che la Tassa in dire generalmente in tutto quello, che riguarda i Monasterii, e i Conservatorii, intende di ciò, che proviene

dalla Giurisdittione, e dall'ordine Episcopale. E cosa indubitata, come più diffusamente parleremo in appresso, che'l Vescovo, non può, nè deve, per alcuna sua funzione esigere cosa alcuna. In prova di questa verità, basterebbe addurre il cap. *Quoniam in quibusdam, nè Prelati vices suas*, dove la Chiesa dice: *Nota, quod Episcopus gratis jurisdictionem suam impendere debet*: sicche ogni cosa, che'l Vescovo faccia, che dependa dalla sua Giurisdittione, ch'è spirituale, se alcuna cosa esige, nelle materie spirituali, come la citata Chiesa soggiunge, egli vien dichiarato per Vescovo simoniaco, e mentre parla in generale, comprende senza dubbio, le funzioni de' Monasterii; tanto più, che habbiamo il Cap. *Non satis de simonia*, dove il Papa dice: *Prohibemus, ne ab iis, qui ad Religionem transire volunt, aliqua pecunia requiratur.*

2 E poco importarebbe, se si ricevesse sotto altro pretesto, giache viene indirettamente ad esigersi quello, che riguarda funzioni in Monasterii, ovvero in Conservatorii. Vi è il Cap. *Inordinando, de simonia*, il quale se bene parli solamente dell'impositioni delle mani, rispetto alla collatione degli Ordini, nulladimeno, come ivi osserva Fagnano, appoggiato alla Chiesa, e all'Arcidiacono: *Idem dicendum est in omni manus impositione, quae multiplex est, ut plenè per Glos. Archid. & in cap.*

cap. manus 1. q. 1. Quindi la Congregazione de' Vescovi, e Regolari à di 22. Dicembre 1618. scrivendo al Vescovo di Cremona, in occasione di funzioni, che riguardavano i Monasterii di Monache, lo avvertì: *Che tutte le funzioni Pastorali, devono farsi senza alcuna sorte d'interesse, benchè minimo.*

Apud Nicol. M.S. Monialium verbo Donatione

3. Mà per descendere a' particolari. La medesima Congregazione de' Vescovi, e Regolari proibì il pigliare cosa alcuna in occasione dell'ingresso delle Monacande, della loro esplorazione, e del darsi loro il Velo; ne scrisse all' Arcivescovo di Trani à di 30. Maggio 1608. e al Vescovo d'Isernia 6. Giugno 1642. con queste parole: *Il Vescovo, o suo Vicario, non puol pigliare niente, nè per l'ingresso, nè per l'esplorazione delle volonta, nè per il Velo, non ostante qualsivoglia consuetudine: e se per il passato ha preso cosa alcuna, la deve restituire.* E prima havea rescritto l'istesso al Vescovo d'Avversa, parlando anche dell'ingresso dell'Abbadesse nel loro officio, à 22. Gennaio 1591. con il seguente Decreto: *Episcopus, vel eius Vicarius, aut Deputatus nihil recipere possunt parvi valoris, etiam comestibilia cum novitia visitantur, aut fiant Moniales, ab Abbatissis in ingressu officii, ac etiam nomine totius Monasterii;* E anche esclude la consuetudine, loggiungendosi nel Decreto: *juxta antiquissimam consuetudinem.*

F 3

4 Ne

4 Nè può scusare il riceverlo da' Parenti delle Monache, mentre la stessa Congregazione, scrivendo al Vescovo di Cremona, e al Vescovo di Monopoli à 22. Dicembre 1618. e à 17. Febraro 1634. dice: *Il ricevere Rocchetti, ò altri simili donativi dalle Monache, ò da' parenti loro, per occasione di ammettere a' habito monastico, ò alla professione, ò consagrati-
one, non è approvato, sì, perche osta la Bolla, 28. di Clemente Ottavo, che comincia Religio-
se Congregationes, come anche, perche tutte le
funtioni pastorali devono farsi senza veruna sorte d'interesse, benche minimo: Anzi vi fù ordine Pontificio, emanato per la stessa Congregazione, diretto al Vescovo di Sarfina 25. Gen-
naro 1583. e all' Arcivescovo di Fiorenza 24. Aprile 1627. del seguente tenore: La Santità
di Nostro Signore, col voto della sagra Congre-
gatione hà risoluto, che nella consagrati-
one delle Monache, gli Arcivescovi, Vescovi, Abati
consagrati, ò altri, non possano ricevere dalle
Monache, nè in nome proprio, nè de' Monasterii
alcun dono, ò regalo di qualsivoglia quantità, ò
qualità, ancorche sia offerto spontaneamente, mà
solo la semplice candela, che suol portarsi dalle
Monache sacrande nell' atto stesso della consagra-
tione, conforme alla disposizione del Pontificale
Romano.*

Apud
Nicol.
M.S. Mo-
nial.ver-
bo dona-
tione.

M.S. ci-
tato ver-
bo Con-
sagratio-
ne.

5 E sarebbe fraude manifesta, se in tempo di dette, ò altre funtioni, i Vescovi, i loro Vi-
carii,

carri, e altri Prelati, e Ministri si astenessero di ricevere alcuno donativo, ma poi sotto altro mendicato pretesto, e in altro tempo, lo riceveffero: che, se agli occhi degli huomini forse non apparirà la trasgressione, apparirà assai bene agli occhi di Dio, la cui Divina vendetta debbono temere. Al mio Buon Vescovo, sono superflui simiglianti avvertimenti: siano qui registrati per gli suoi ministri. E l'uno, e gli altri si persuadano pure, che essendo regolarmente la distruzione, non meno dello stato economico, che della disciplina monastica ne' Monasterii di Monache, i donativi, che indi sogliono uscire, massimamente, che si gravano, e si molestano, non solamente i parenti, per havere di che regalare, mà anche altri non parenti, da quali si piglia in prestito, risultandone da ciò male conseguenze, per non havere dipoi da poter restituire, così deve onninamente, sotto rigorose pene, precludersi dal mio Buon Vescovo, l'adito a donativi, e farsene rigorosa proibitione: mà questa sarà senza la sua esecuzione, quando il Vescovo stesso non cominci a dare l'esempio, rigettando con sacerdotale staccamento, i regali, tanto delle Monache particolari, quanto de' Monasterii in generale: e quando egli non si risolva a ciò fare, sarà cagione di quegli, e maggiori inconvenienti, che habbiamo accennato nell'Annotatione all'Avvertimento XII. in.

parlare della cupidigia, da fuggirsi dal Buon Vescovo, il quale difficilmente sarà buono, se sarà amatore di regali, e molto più se gli desidererà à fine, come notò Mōsignor Sperelli, di nundinatione.

De' Testamenti per l' Anime di coloro, che muoiono ab intestato. §. XV.

IN questa materia di Testamenti, ordinandosi dalla Tassa, che s'osservi la lettera circolare della Sagra Congregatione de' Vescovi sotto li 19. di Agosto 1672. scritta per ordine espresso del Nostro Santissimo Pontefice Innocentio XI. opportunamente, quì ne registriamo il tenore, che è il seguente.

Napoli. A Monsignor Nuntio.

Molto Illustre, e Rev. Monsignor come Fratello. Ancorche da questa sagra Congregatione de' Vescovi, e Regolari sia stata più volte ammessa l'antica, e pia consuetudine, introdotta in alcune Diocesi, di fare il testamento ad *pias causas*, volgarmente chiamato il testamento dell'anima, per quelli, che muoiono intestati, hà però sempre la medesima, in occasione di eccessività, prescritte agli Ordinarii diverse forme, e condizioni; mà sentendosi di continuo nuove doglianze per diversi abusi, che seguono in tal materia, la
San-

Santità di Nostro Signore, in congiuntura di ricorso, fatto alla medesima per la Diocesi di Frigeto, ha rescritto à questa sacra Congregazione, che con particolare applicatione provveda, si in questa Diocesi, come nell'altre: onde, à relatione di Monsignor mio Eminentissimo Casanate, per rimediare ad ogni abuso, questi Eminentissimi miei Signori, riassumendo gli ordini, altre volte dati, e le conditioni apposte in materia di detti testamenti ad pias causas, & aggiungendovi l'infra scritta pena per l'osservanza piu esatta di dette conditioni, mi hanno comandato di scrivere à V. S. che trasmetta copia autentica di questa lettera à tutti gli Ordinarii, soggetti à cotesta Nuntiatura, essendo anche tale la mente di sua Beatitudine, con approvatione della quale, si è venuto alle risoluzioni seguenti.

E primieramente, che per causa del pagamento di dette pie dispositioni, ò testamenti dell'anima, non si ritardi dagli Ordinarii, ò Parochi la sepoltura de' cadaveri, ancorche gli heredi del morto intestato, espressamente contradicevero, mà prontamente detti cadaveri si sepelliscano senza aspettarli, nè il pagamento, nè la promessa, ò figurta di pagare, e ciò sotto pena della sospensione à Divinis: da incorrerli ipso facto, riservatane à questa Sacra Congregazione. l'assolutione, senza altra sentenza, ò decreto.

Secondo. Che sotto la medesima pena di sospensione, come sopra, gli Ordinarii non prendano minima

nima parte di dette pie disposizioni, ò testamenti dell'anima, nè per se, nè per le loro Curie, & ufficiali, ancorche la prendessero sotto titolo di Quarta Canonica, ò della fabrica della Chiesa; ma tutto si spenda interamēte per suffragio dell'anima del morto intestato, in tante messe, & opere pie, in conformità della divotione, che hà mostrato in vita l'istesso defonto intestato. Anzi ne anche prendano emolumento alcuno per la sentenza, ò Decreto condannatorio, ò assolutorio degli heredi, tanto per l'heredità de i morti intestati, quanto de i morti testati.

Terzo. Che, nel fare detti Testamenti ad pias causas, si habbia riguardo dagli Ordinarii con paterna discretione, à disporre di poca quantità, che non ecceda la vigesima parte del valore di tutta l'heredità, detratti tutti i debiti hereditarii, anzi non ecceda mai la somma di scudi, ò ducati cento, ancorche l'heredità arrivasse al valore di ventimila ducati.

Quarto. Che tutto si faccia col consiglio degli heredi caritativamente, e con espressione di tante messe, & opere pie.

Quinto. Che per gl'intestabili, che muoiono senza proprio patrimonio, non si esigga cosa veruna.

Sesto. Che s'intendano gli Ordinarii esser quelli, nella Diocesi de' quali muoiono gli intestati, non dove sono i beni hereditarii, ò sono nati, ò habitano gli heredi.

Set-

Settimo. Che doveranno i medemi Ordinarij dare tutte queste notizie, a' loro Parochi, accioche non sia mai luogo à scusa d'ignoranza, e resti puntualmente adempita la santa mente di N. Signore, e delle Eminenze loro. Tanto dunque V.S. eseguirà con applicatione, e diligenza, e il Signore Iddio la prosperi. Roma 19. Agosto 1678.

Di V.S. come fratello affectionatissimo il Cardinale Gasparo di Carpegua. Loco † sigilli. Gio: Battista Arcivescovo di Genova Segretario.

Delle Sepulture, Esequie, e Funerali.

§. X V I.

LA Tassa Innocentiana in prescrivere, che non si ritardino queste funerali funzioni per gli pagamenti, soliti pagarsi, e in prescrivere, che cos'alcuna non s'efigga per le licenze di sepellire i cadaveri, hà ricordato quello, che si trova già ordinato. Fin dal tempo di San Gregorio vi erano de' gravi abusi in tal materia. Onde il Santo Papa rescrisse al Vescovo di Sardegna: *Ut nihil pro sepultura exigeret, & procul nimis est à Sacerdotis officio, praeium de terra, concessa putredini, querere.* E volendo il Santo Pontefice riprendere alcuni Sacerdoti di detestabile avaritia, gli dichiara, che quasi si rallegrino delle morti de' Fedeli à fine di trarre emolumenti da' funerali, e dal-

Lib. 7. in
d. 2. Epi.
35.

dalle sepolture. *Valdè irreligiosum est, aut venalis fortasse, quod absit, dicatur Ecclesia, aut vos de humanis videamini mortibus gratulari, si ex eorum cadaveribus studeatis querere quolibet modo, compendium.* Che perciò la Cōgregatione del Concilio più volte hà risoluto, e particolarmente sotto li 8. di Marzo 1602 lo scrisse al Vescovo di Vico: *Non licere Episcopo, nec eius Notario; vel Cancellario quicquā accipere directè, vel indirectè, ob licentiam sepeliendi defunctorum corpora.*

Ex Tom.
8. lit. pa.
121. in
Archiv.
Cong
Conc.

2 Di più, la Congregatione de' Vescovi, e Regolari è di parere, che non si richiegga tale licenza, e riprese à 4. Marzo 1616. accremente il Vescovo di Gironda, che forse esigeva alcuna cosa per simili licenze, e gli ricordò quanto sia cosa brutta, che il Vescovo sia cupido, e interessato, e gli fece questo Decreto: *Episcopus prohibere non potest, ne quis in aliqua Ecclesia Parochiali sepeliatur, absque sua licentia, maxime si pro uno quoque sepeliendo, aliquā pecunia summam, sibi per solvi mandet; siquidem Episcopali dignitate fulgentibus, nulla nota turpior inuriposse videtur, quam pecunie cupiditas.*

Nicol.
M.S. Episcoporum
verbo
sepultura
n. 41.

3 Quanto poi à quegli emolumenti, che è solito esiggerli, è certo, che di ragione non si possono domandare, mà se si suole per legittima consuetudine alcuna cosa offerire, si permette il riceverla: Onde lo stesso S. Gre-

go-

gorio soggiunse al prefato Vescovo: *Si heredes proximi, vel heredes defuncti, pro luminari- bus spontè quid offerre voluerint, accipere non vetamus, peti verò, aut aliquid exigi, omnino prohibemus.* Concordano i Canonì, e i Concilii, che moltiplicati si adducono in tal materia, e la Congregatione del Concilio, ne fece magistral Decreto in *Acheruntina* à 15. di Maggio 1638. del seguente tenore: *Congregatio Concilii censuit, ad solutionem quarta funeralis, non teneri heredes, nec executores testamentarios, emolumentum verò pro cadaveribus humanis, non posse de jure peti, nec exigi: sed si quid, ex legitima consuetudine, à sponte dantibus, solvi consuevit, huiusmodi consuetudinem per- mittere posse; ita tamen ut ex non solutione inte- rim non denegetur sepultura.*

Apud
Card. de
Laurea
in Epi.
Can. on.
verbo
sepultu-
ra.

Tom. 3.
Decret.
pag. 20.
in d. Arc

4. Mà quando per ragione di consuetudine, ò per novità, si è preteso esiggere emolumenti non mediocri, si è hauuto ricorso alla Congregatione del Concilio, la quale, come particolarmente leguì à 15. Novembre 1660. in *Matherana funeralum*, rescrisse all'Ordinario à fine di statuirsi una tassa funerale ragionevole.

5. Quanto poi al denegarsi la sepultura, perche non si paghino i soliti, e leciti emolumenti funerali: Vi è trà gli altri, il Canone 2. del Concilio 3. Lateranense, che prescrive: *Pro exigendo pretio sepultura, non fiant pignora, nec*

Cardin.
de Lau-
rea loco
cit.

fide-

Apud
Nicol.
loc.cit.

fideiussiones; E concordata la sopradetta dichiarazione della Congregatione del Concilio , che dice : *Ita tamen, ut ex non solutione , non denegetur sepultura*; E quella de' Vescovi in tal proposito scrisse all' Arcivescovo d'Otranto à 14. Agosto , e all' Arcivescovo Sipontino à 30 Dicembre 1580. con lettere del seguente tenore : *Li cadaveri non si possono sequestrare , nè risardare la sepoltura, mà si deono sepellire , & poi dimandare il debito , &c.* essendo cosa molto barbara incrudelire contro i morti , e però abominata anche dalle leggi stesse civili.

6 E quanto à poveri , la stessa sagra Congregatione de' Vescovi à di 5. Marzo 1646. scrisse al Vescovo di Cassano: *I Poveri , si devono sepellire gratis.*

Delle licenze di Predicare.

§. X V I I.

IL Sagro Concilio Tridentino nel cap. 2. sess. 5. de reform. espressamente ordina à Vescovi , che concedano Gratis la licenza di predicare, à Regolari, quando vogliono predicare nelle Chiese, che non sono degli Ordini , giache , quando vogliono predicare nelle Chiese del loro Ordine , non vi si richiede licenza , mà solamente la benedittione, sicome viene per lo stesso Concilio disposto , e anche per tanti Decreti delle Cõgregazioni del Cõcilio,

cilio, e ultimamente per una Bolla di Papa Clemente X. publicata del mese di Giugno 1670. nè si può allegare alcuna distintione, con dire, che si parla de' Predicatori Regolari, mentre si riguarda alla cosa spirituale, che è l'istessa, e si concede la licenza di amministrarla, e togliesi ogni dubbio per l'avvertimento nel principio del §. I. di quest'Annotatione da Noi riferito, del nostro Santissimo Papa Innocentio XI. che dice à Vescovi. *Avvertino, che le spedizioni di cose spirituali, come di predicare la parola di Dio, &c. si devono fare gratis onninamente, et andio da loro ministri.*

2 E quello, che non lo distingue la legge, non lo dobbiamo distinguere noi. Quindi il glorioso S. Carlo nel suo V. Concilio Provinciale nel titolo del Cancelliere, e Notaro, dove si riferiscono le cose, che del tutto si devono spedire *gratis* nella Cancellaria, prescrive, che le licenze di predicare si spediscono *gratis*, oltre che bastarebbe, che i Vescovi si ricordassero dell'obbligo preciso, che essi hanno da' Canoni, e da Concili, e particolarmente dal Tridentino di predicare la Divina parola: *Statuit, & decrevit sancta Synodus, omnes Episcopos, Archiepiscopos Primates, & omnes alios Ecclesiarum Pralatos teneri per seipfos, si legitime impediti non fuerint ad prædicandum sanctum Jesu Christi Evangelium.* E se saranno impediti, devono sostituire huomini idonei, che de-

Concil.
Trid.
c. 5. sess.
§. ref.

degnamente eseguiscano questo apostolico ministero.

3 Hor che inconveniente sarebbe , se si trovassero de' Prelati, che in vece di ringratiare chi assume, e porta quel peso, che egli non devono portare , più tosto glie lo volessero aggravare, con astringergli di più à sborzare alcuna cosa ; mà se direte , che molti si trovano, che volentieri esibiscono di pagare , per haver questo peso di predicare : si risponde, che questi tali, per lo più non sono degni essere numerati *inter Viros idoneos*, de' quali parla il Concilio, mentre dubito, che costoro non possano dire veramente: *Quero vos, & non vestra* ; sì che i Prelati, per potere havere soggetti idonei alla Predicatione, non solamente non devono da essi esiggere cosa alcuna per le licenze, che diconsi *Patenti di Prediche*, mà in oltre devono cercargli, e trovarigli, pregarli , che siano cooperatori loro in questo sacro ministero di predicare l'Evangelio di Giesù Christo , ringratiargli, ed anche premiargli. E quãdo non userãno queste diligenze per trovare Predicatori di spirito apostolico, si corre pericolo, che quelli, che s'offeriscono , anzi supplicano , si raccomandano , e si fanno raccomandare per essere impiegati à predicare , come, che allo spesso hanno per oggetto quasi principale il lucro dello stipendio , poco, ò nessuno frutto
fa-

farāno cō le loro prediche: *Sed quid hodie illachrymor?* (sono parole dell'ingenua, dotta, ed operosa pēna del Vescovo di Policastro Tomaso di Rosa) *et erubescō in Principibus Ecclesia, tam cernere avaritiam; non verentur pro litteris patentibus, quas Pradicatoribus concedunt, pecuniam recipere, quibus ipsi de proprio, subvenire alioquin tenentur. Quid ne inde sequetur? Taceo. Abissus, abissum invocat;* mà io voglio credere, che non mai sianſi trovati, nè, che si debbano trovare Vescovi, che vogliano ricevere per se, qualche emolumento dalle patenti di Prediche, mà, che quegli, de' quali si duole il Vescovo Rosa, habbiano permesso, che lo riceveſſero i loro Segretarii, ò Cancellieri, ò altri ministri, mà non per questo possono essere scusati, mentre, nè per sè, nè per altri devono permettere, che alcuna cosa si esigga per le licenze di predicare la divina parola.

Rosa de
resid.
Episc. c.
4. sect. 2.
n. 65.

Delle licenze di lavorare ne' giorni festivi.

§. X V I I I.

4 **L**E sagre Congregationi de' Vescovi, e del Concilio sono di concorde parere: che non sia lecito esiggere cosa alcuna per le licenze di lavorare ne' giorni festivi. Quella de' Vescovi, fra gli altri Decreti, ne promulgò à di 25 Giugno 1603. il magistrale del seguente tenore: *E se bene alcuni Dottori dicano, che quando l'Ordinario dà licenza di lavorare ne' giorni*

Apud
Nicol.

G

fe-

To. Epif.
M.S. ver.
feste nu.
19.

festivi, può far pagare qualche elemosina alle Chiese, e luoghi pii dalle persone, alle quali egli concede la licenza, o per dir meglio, da chi ne sente l'utile, nondimeno questa sagra Congregatione ha sempre laudato, & anche comandato, che quando occorre, ne' casi permessi da' sagri Canon, dar simili licenze, si habbiano da concedere gratis in tutto, e per tutto: Queste parole in tutto, e per tutto, ci persuadono, che ne anche i Cancellieri devono esigere cosa alcuna per la scrittura di simili licenze.

Tom. 14
Decr.
pag. 480
in Arch.
Cong.
Conc.

5 A questo sentimento della Congregatione de' Vescovi, aderisce quello della Congregatione del Concilio, la quale più volte ha dato fuori, Decreto del seguente tenore. *Caputaquen. 2. Augusti 1631. Congregatio Concilii censuit, licere diebus festis dare operam rebus, ad victum necessariis, ac tempore perituris, praesertim tempore vindemiarum, ac messium, & recollectionis fructuum, vel ubi necessitas surgeat, aut suadeat pietas; an verò ha causa subsint, ad sacrorum Canonum praescriptum, Episcopi esse iudicium.* E à di 15. Luglio 1609. rescrivendo al Vicario di Cassano aggiunse: *Et licentiam per Ordinarium, huiusmodi operibus vacandi, esse gratis concedendam.*

Ex Tom.
155. me-
morial.
pag. 8.

6 Nè giova il dire, che si voglia applicare ciò, che si paga, à luoghi pii, perche ancora la Congregatione del Concilio scrisse all' Arcivescovo di Messina 9. *Julii 1644. licentiae*

tie pro laborando diebus festiuis, &c. gratis concedantur, quamvis elemosina, qua pro huiusmodi licentiis exiguntur, seminario applicentur.

Tom. 17
Decr.
pag. 349

7 V'hà in tal materia il *Cap. Licet de feriis*, ove Alessandro Terzo, concorrendovi la necessità, permette il pescare ne' giorni di Domenica, e in altri festivi, (eccettuatenne le solennità maggiori dell'anno) certa sorte di pesci, che appariscono di rado, e in certi giorni, purchè della pescagione si faccia portione alle Chiese, e a' poveri di Christo. Onde, se non è lecito, per le mentionate licenze, e fuggere alcuna cosa, non solamente farà lecita la còtributione della d. portione à tenore del citato *cap. Licet*, àzi di più i Pescatori vi vègono obligati per le parole del Testo, che sono queste: *Ita quod post factam capturam, Ecclesiis circumpositis, & Christi pauperibus, congruam faciant portionem*. In quali casi, oltre à quello del pescare una tal còtributione di portione sia praticabile, me ne riporto alla pietà, e alla prudèza del mio Buon Vescovo.

Cap. licet de feriis.

Della Revisione de' conti de' luoghi pii.

§. X I X.

1 CHE, nè al Vescovo, nè al Cancelliere non è lecito pigliare cosa alcuna per la revisione de' conti de' luoghi pii, le Congregationi de' Vescovi, e del Còcilio, il dimostra: *Vicen. 27. Junii 1637. Congregatio Còcilii respondit, neque Episcopo, neque illius officii alibus,*

Nicol.
M. S. Epi.

pro exigendis rationibus administrationis piorum operum, vel pro executionibus testamentorum, aut piarum voluntatum, licere quicquam recipere, sed illa gratis fieri debere, non obstante quacumque consuetudine, etiam immemorabili; E la Congregazione de' Vescovi in iscrivere al Vescovo di Capaccio, nel Catalogo, che gli mandò di diverse spedizioni, nelle quali non si può pigliare cosa alcuna, gli disse. Non deve pigliar cosa veruna per revisione de' conti di amministrazione di Chiese, ò di Compagnie, ò di Monte di pietà; &c.

fcep.
verbo
Gratis.

Delle Approvazioni delle Reliquie, e delle publicationi dell' Indulgenze, e Altari Privilegiati. §. XX.

E Ssendo, che le Indulgenze si pigliano dal Tesoro di Santa Chiesa, il quale, conforme pubblicò Leone X. nella Costituzione 40. *Exurge*, &c. costa de' meriti di GIESÙ Christo, e de' Santi, sarebbe cosa troppo horrenda, che si volesse pretendere cosa alcuna per publicare questi Tesori, diretti ad arricchire l'anime de' Fedeli. Il sagro Concilio Tridentino, che in estirpare gli abusi inforti nella materia dell' Indulgenze, s'impiegò con zelo particolare, nel cap. 9. sess. 21. in parlare di tal publicatione, fece questa espressa proibitione: *nulla prorsus mercede accepta*: S. Carlo nel suo Concilio Provinciale V. ordinò

Conc. V.
Prov.
Mediol.

nò, che si spedissero *gratis littera Indulgentiarum, vel earum summa.*

2 Ei Sommi Pontefici, che sono gelosi, accioche non seguano abusi in cosa, tanto sacrosanta, come è quella dell'impetrazione, e publicatione dell'Indulgenze, ne' Brevi, che ne concedono, pongono quella rigorosa clausola: *pro impetratione, presentatione, admissione, seu publicatione presentium, aliquid, vel minimum detur, aut etiam sponte oblatum, recipiatur, presentes nulla sint.*

3 E se non è lecito ricevere cosa alcuna per la publicatione dell'Indulgenze, che si pigliano dal Tesoro de i meriti di Gesù Cristo, e de'Santi, quanto meno sarà lecito il riceverla per l'approvazione delle Reliquie de'Santi stessi.

Delle licenze di questuare. §. XXI.

1 **Q**ueste licenze similmente, debbono cederli *gratis*: *Vicen. 8. Martii 1602. Congregatio Concilii censuit, nec Episcopo, nec eius Notario, vel Cancellario licere quicquam accipere, vel percipere directè, vel indirectè ob licentiam colligendi eleemosynas*: E la Congregazione de' Vescovi nel mentionato catalogo, trasmesso al Vescovo di Capaccio, gli disse ancora: *Non deve pigliare cosa alcuna per la licenza di questuare*, ES. Carlo nel Concilio Prouinciale V. anche notò, che *gratis* si spedisca *facultas eleemosynas colligendi.*

Tom. 8.
litter.
pag. 121.
in d. Archiv.

Delle Attestazioni della Poveria. §. XXII.

1 **C**hi può dubitare, che non si debbano spedire *gratis* queste Attestazioni, ed essendo il Vescovo padre de' poveri, farebbe cosa di grand'horrore à sentirsi, se in vece di dar sollievo à poveri stessi, gli volesse gravare di indebiti pagamenti, tanto più, che'l Vescovo nella sua Consagrazione, à quell'interrogatorio, che frà gl'altri, gli fù fatto: *Vis Pauperibus, & Peregrinis, omnibusque indigentibus, esse propter nomen Domini, affabilis, & misericors?* egli rispose: *Volo*. E non solamente deve il Vescovo concedere *gratis* dette attestazioni, mà ricordarsi, che San. Carlo nel Concilio Provinciale V. prescrisse à Vescovi, che *gratis* si facessero: *Expeditiones quacumque, qua pro pauperibus, vel miserabilibus Homini-bus, de quorum egestate, aut necessitate, Episcopi, aut Vicarii iudicio, constet.*

oncil.
Mediol.
V.

*Delle licenze di poter star assente dalla
Residenza. §. XXIII.*

1 **S**imilmente si devono queste licenze concedere *gratis*, siccome la Congregazione del Concilio l'hà dichiarato: *Vicen. 8. Martij 1602. Congregatio Concilii censuit, Nec Episcopo, nec ejus Notario, vel Cancellario licere quicquam accipere, vel percipere directè, vel indirectè ob licentiam, ut quis possit abesse à beneficiis, e molto meno può riceverli cosa alcuna per le-*
let-

cit. tom.
2. pag. 21

Lettere testimoniali, che chiamansi commendatitie, che si sogliono concedere à quegli Ecclesiastici, che vogliono partire dalle Diocesi. San Carlo, trà l'altre cose, che nel detto Concilio V. Provinciale, prescrisse, si spedissero gratis, vi pose: *Litterae Dimissoriae testimoniales, facultas abeundi extra fines Diocesis, vel peregrinandi.*

Delle Monitoriali per le revelationi.

§. X X I V.

LA Congregazione del Concilio in iscritto, venne all'Arcivescovo di Messina, gli disse: *Die... Septembris 1586. Nè pro litteris monitorialibus ad finem revelationis, ultra iustam laboris Notarii mercedem, exigi patiantur.* Questa mercede hora della Tassa, viene dichiarata, essere d'un giullo solamente.

Delle Dichiarazioni d'incorso in censure, & assoluzioni. §. X X V.

Non è similmente lecito per tali dichiarazioni esigere cosa alcuna in virtù dell'ordine, che la Congregazione de' Vescovi, e Regolari più volte ne ha dato à Vescovi, e particolarmente al Vescovo di Capaccio 29. 1586.: *l'Ordinario, non deve pigliar cosa alcuna Per assoluzione di scomunica. Per habilitatione; ò rilassatione di giuramenti. Per liberatione, ò reintegrations di sospensione, e simili.*

Nicolin
M. S. Ep.
verbo
gratis.

Delle licenze di celebrare la messa, e di esercitare i Ponteficali. §. XXVI.

Ex Tom.
§. lit. pa.
121. in
Archiv.
Cong
Conc.

Le facultà di esercitare i Ponteficali, sono per lo più, di amministrare Sacramenti, come dell'Ordine, della Cresima, e di celebrare Ponteficalmente, onde vengono comprese nelle proibizioni, che furono fatte, e sopra riferite, di non riceverli cosa alcuna per le licenze di amministrare i Sacramenti. Tra le proibizioni fatte in *Vicen. 8. Martij 1602.* dalla Congregazione del Concilio, vi è anche; che il Vescovo, o Cancelliere non possa ricever cosa alcuna: *Ob licentiam celebrandi missas.* Vi è in tal materia il citato Concilio V. Provinciale di Milano, nel quale S. Carlo, ordinò, che si spedissero gralis: *Facultas Pontificalia exercendi, que Episcopo, aliisve aliquando conceduntur: facultas celebrandi ubique, vel certo loco.*

*Dell'esecuzione de' Brevi Apostolici, ovvero licenze della Sagra Congregazione nell'alienatione de' Beni di Chiese, o luoghi pii
ò impositioni di censi §. XXVII.*

E cosa indubitata, che gli esecutori di queste materie non possono, nè debbono ricevere cosa alcuna. Anzi negli stessi decreti di commessioni, di alienationi, transattio-

tioni,ò impositioni di censi, e simili dirette a-
gli Ordinarii, dalla Congregazione del Con-
cilio si pone espressamente la clausola, *Gratis concedat, approbet, confirmet, e simili*,
accioche senza pigliar cosa al cuna, sieno ese-
guite le lettere, ò Decreti della stessa Sagra
Congregazione.

2 Non è però proibito al Cancelliere l'e-
siggere la mercede, proportionata alla fatica
della scrittura, purchè non ecceda in tutto,
giulii dieci, di moneta Romana, sicome la Tas-
la espressamente permette. Anzi in occasione,
che fù conceduta à di 28. Gennaro 1606. li-
cenza dal Papa per lettere della Congregatio-
ne de' Vescovi, e Regolari di cedere certe ra-
gioni, per doverfi impiegar il denaro in fabri-
che di Chiesa, fù apposta una clausola: *che non
si faccia pagar niente alle Monache per il decre-
to del Tribunale, ma il tutto si spedisca gratis*,
e in tal materia vi è Decreto generale della
Congregazione del Concilio, approvato da
Papa Alessandro VII. che è del seguente te-
nore.

*Cum nonnulli Procuratores generales ordinũ
regularium conquesti fuissent, se a nonnullis Epi-
scopis, seu eorum Vicariis, cogi ad solvendas spor-
tulas, aliaque subire dispendia pro executione
gratiarum, que in dies a sacra Congregatione cõ-
ceduntur ipsis Regularibus circa alienationem
bonorum stabilium, aliosque contractus, etiam si*

in

Nicol.
cit. M. S.
verbo
Cessione.

in Decretis, seu litteris ipsarum concessionum praefatis Ordinariis, directis, expressa sit clausula gratis; ideo sub die 15. Decembris 1657. actum fuit in sacra Congregatione circa huiusmodi quaerelas, ac tandem Eminentissimi Patres injunxerunt Secretario, ut rem ad Sanctissimum deferret; Ad quem, facta relatione, Sanctitas sua sub die 14. Februarii 1658. mandavit, ut in quibuslibet commissionibus, quae Ordinariis locorum, aliisque etiam S. R. E. Cardinalibus diriguntur, apponatur clausula gratis, ac proinde ipsas commissions, absque ullo partium dispendio, executioni demandandas: Notarium vero dumtaxat proportionatam labori sua scripturae, mercedem, exigere posse.

3 E quando si è havuto ricorso alla suddetta Congregatione contra di qualche Ordinario, che pretendeva efiggere, non ostante il sopradetto Decreto, n'è stato ripreso; ficome si vede dall'infra scritta lettera.

Vicario Capitulari Tolentinat. Reverende Domine. Cum sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Sacrosancti Concilii Tridentini interpretum sepius decreverit, nil ab Episcopis omnino, seu Vicariis generalibus, pro executione eorum, quae illis in dies committit, percipi posse: quin immo gratis ea omnia ab illis expedienda, per Cancellarium vero id tantum exigi, quod suo manuali scripturae labori respondeat: ideo valde mirati sunt Eminentissimi Patres, dñi illis

illis narratum, & nonnullis documentis probatū fuit, Te recusasse super libello huic sacra Congregationi, nomine Fratrum Sancti Augustini istius loci porrecto, informationem ad eosdem Eminētissimos Patres, prout tibi demandatum fuerat, transmittere, nisi scuta decem per eosdem Fratres Tibi solverentur. Abstinet quidem benigna Eminentissimorum Patrum aequitas, huiusmodi querimonias in prasens indigare. Ceterum si in posterum huiusmodi exactiones per te attentari compererint, longè graviori animadversione utentur. Proinde circa ea, quæ in antedicto libello continentur, sacram Congregationem integrè, atque expeditè instructam, atque informatam, reddere non prætermittas. Vale. Roma 13. Mar. iii 1660. Tui studiosus Franciscus Cardinalis Paulutius Præfectus. Gratis etiam quoad scripturam. C. de Vecchis Episcopus Clusinus S.C.C. Secretarius.

*Di tutto quello, che appartiene alla difesa
de' Immunità Ecclesiastica.*

§. XXVIII.

NON si deve supporre, che si trovi Vescovo, che voglia esiggete, ò permettere, che da' suoi ministri alcuna cosa si esiga in materia, spettante all' Immunità ecclesiastica, mentre egli hà pur troppo precisa l' obligatione, impostagli da' sagri Canoni, e
Con-

Cap. De-
sec. Do-
mum
Domini
de Im-
munit.
Eccl. in
6.

Concili , e particolarmente dal Concilio di Leone, trà sagri Canoni registrato, di difendere l'Immunità della Chiesa .

2 Il glorioso S. Carlo , che nel difendere i Sagri Diritti, mirabilmente si segnalò, sicome parleranno à posterì le sue sante , e gloriosissime azioni, nel difendere con petto apostolico, l'ecclesiastica immunità , diede nel primo Concilio provinciale a' suoi Vescovi, buoni avvertimenti , a' quali premise queste parole : *Ecclesiastica Immunitas, Dei praecepto , & canonicis sanctionibus constituta, quam diligentissime custodienda est, &c.* Onde il Vescovo, che anche con giuramento , ò sia promessa , nella sua consecrazione, si obligò à custodire i sagri Canoni, non deve di cosa di tanta importanza, con somma infamia del suo nome, vulnerargli, e trasgredirgli.

Delle Pene , Multe, e Compositioni .

§. XXIX.

1 **C**He queste pene , multe, e compositioni applicar si debbano à usi pii, senza , che i Vescovi, nè i suoi ministri ne partecipino d'alcuna cosa , v'hà l'espressa proibitione del Tridentino , che hà derogato à ciò, che i sagri Canoni condiscesero à favore de' Vescovi in tal materia . Ed è stato con reiterate dichiarazioni risoluto dalla Congregatione del Cò-
ci-

cilio. E perche delle pene pecuniarie hò trattato nell' Annotatione all' Avvertimento XI. ivi il lettore troverà diffusamète trattata questa materia, e vedrà apertamente, che la Tassa Innocentiana, alcuna cosa di nuouo in ciò non hà prescritto, essendovi chiara la disposizione del Tridétino, e le dichiarazioni della Cõgregatione interprete del medesimo, e vi troverà altresì copiose riflessioni, con le quali il Buon Vescovo potrà regularsi, particolarmente nel Pesserè cauto nel punire i Delitti con pene pecuniarie, le quali, rare volte, sono espedienti nel governo pastorale.

Del Sossidio Caritativo. §. XXX.

LA Congregatione de' Vescovi all' Arcivescovo d'Otranto à di 22. Gennaro 1601. scrisse di questo tenore: *Il sossidio caritativo nõ s'approva di esiggere con modo coattivo, essendo de diretto contrario al caritativo.* Si deve avvertire, che nell' esggerlo, il Vescovo non dia segno di cupidigia; e troppo lagrimevole principio darebbe un Vescovo al Pastoral governo, se cominciasse prima d' intraprenderlo, à mungere le borse de' suoi sudditi, il che avverrebbe, se egli, havendo pingui rendite, volesse esiggere sossidio caritativo, perche in tal caso non gli è lecito di esggerlo, sicome dall' infra scritta dichiarazione del Concilio:

Apud
Nicol.
M. S. B.
pisc. ver-
bo sossidio.

Ge-

Gerunden: 17. Febr. 1663. An Episcopi pingues redditus, habentes, quia videlicet nudum congruam ipsis, juxta formam sacri Concilii Tridentini assignatam, verum etiam duplicatam, ac longe majorem, habent, possint exigere charitativum subsidium à suis Clericis Diocesanis. Congreg. Concilii respondit negativè.

Nicol.
loc. cit.

2. Di questo stesso sentimento è la Congregazione de' Vescovi, e Regolari, e lo espresse per lettere al sopradetto Arcivescovo d' Otranto: *Nelle Chiese ricche, non si può esigere il sussidio caritativo, ne anche la prima volta. Nelle povere, si concede solamente, dove è la consuetudine per la spedizione delle Bolle, e non mai per cause particolari de' Prelati, che non abbiano sorte alcuna di dipendenza dalla Chiesa, e l'esatto altrimenti, si deve restituire.*

3. Ne' casi permessi, si deve esigere, precedente la consulta de' Capitoli, e non è lecito esigerlo da' Beneficiati, i quali non hanno entrate, oltre la loro sustentatione, siccome nella citata *Gerunden*, fù risoluto dalla Congregazione del Concilio con queste dichiarazioni.

Secundo. An Episcopi, quibus pro exigendo charitativo subsidio, non obstat sufficientia, si-ve exuberantia reddituum, possint illud exigere nulla urgente causa, & inconsultis eorum Capitulis.

Tertiò. An possint illud exigere à Clericis Beneficiatis, qui licet aliquos redditus habeant,

non

non consistentes in distributionibus quotidianis, nihil tamen eis superest, ultra honestum victum: imò tales redditus vix sunt sufficientes ad prædictum eorum victum.

Congregatio Concilii ad secundum, & tertium negative respondit.

4 Per togliere ogni occasione di fraude, se bene ne' casi permessi, sia lecito d'essigerlo, nondimeno, perche non si alteri il solito, la Tassa Innocentiana dichiara questo solito, non s'intenda più moderno da quarant'anni in giù, mà si esigga il solito antico d'anni quaranta in dietro, nè si possa esiggere sotto qualsivoglia pretesto, anche di volontario donativo.

Della Visita. §. XXXI

QUanto alla *Visita* (sono parole della Tassa) si osservino inviolabilmente il Decreto del Sacro Concilio di Trento, e le Dichiarazioni della sacra Congregazione, e particolarmente da quegli, i quali concorrono alle spese de' cibarii, nè mediatamente, nè immediatamente si possano ricevere regali, o donativi, anche di comestibili; Et ancora non si possa esiggere emolumento alcuno per gli Atti della *Visita*, Decreti, e presentate di scritture, ovvero per la revisione de' Decreti delle *Visite* antecedenti, e della loro osservanza, mentre da quegli, i quali sono visitati, si ricevono le spese del vitto.

2 E prima della Tassa, nell' Epistola circolare della sagra Congregatione de' Vescovi, havea il Santissimo Nostro Pontefice nella materia della Visita, dato a' Vescovi un pieno, e grave Avvertimento, al quale habbiamo noi fatto copiosa, e distinta Annotatione, che è la XV. in ordine della nostra Opera, e data in luce in un volume distinto, con titolo di *Trattato della Visita Pastorale*. E in esso nella Parte prima, §. xvi. dal numero primo, fino al trigesimo nono, pienamente habbiamo discorso di doverli da' Visitati fuggire l'interesse, se vogliono far frutto nelle Visite: e habbiamo soggiunto ciò, che è lecito, e illecito di riceverli per la procuratione, ovvero per le spese cibarie, Nulladimeno, perche la presente Annotatione alla Tassa Innocentiana, altresì in Volume distinto la diamo in luce: per ogni buon fine, stimiamo opportuno di replicare qui, almeno in compedio, quello, che appartiene alla Tassa, accioche, chi non haverà il Trattato della Visita, e haverà questo della Tassa, quivi ritrovi prontamente ciò, che come anche in propria sede, vi riponiamo.

3 Prescrive la Tassa: che quanto alla Visita si osservino inviolabilmente il Decreto del sagra Concilio di Trento, e le dichiarazioni della sagra Congregatione del Concilio. Onde rapportaremo qui le precise parole Conciliari, e soggiungeremo immediatamente le
dichia-

Dichiarationi in tal materia emanate, che sono à nostra notizia.

4 Dopo havere il Sagro Concilio prescritto a' Vescovi, e ad altri Prelati il vero modo di visitare, rispetto à non gravarsi i Visitati, soggiunge: *Interimque caveant, nè inutilibus sumptibus cuiquam graves, onerosive sint, neve ipsi, aut quisquam suorum quidquam procurationis causa, pro visitatione, etiam Testamentarum ad pios usus, prater id, quod ex Relictis piis jure debetur, aut alio quovis nomine, nec pecuniam, nec munus quodcumque sit, etiam qualitercumque offeratur, accipiant, non obstante quasumque consuetudine, etiam immemorabili, exceptis tamen victualibus, quae sibi, ac suis frugaliter, moderatèque, pro temporis tantum necessitate, & non ultra, erunt ministranda. Sit tamen in optione eorum, qui visitantur, si malint, solvere id, quod erat ab ipsis antea solvi, certa pecunia taxata, consuetum, an verò prædicta victualia subministrare, salvo item jure conventionum antiquarum cum Monasteriis, alijs vè piis locis, aut Ecclesiis non parochialibus, in ito, quod illesum permaneat. In iis verò locis, seu Provinciis, ubi consuetudo est, ut nec victualia, nec pecunia, nec quidquam aliud à Visitatoribus accipiat, sed omnia gratis fiant, ibi id observetur.*

Concil.
Trid. c. 3
sess. 14.
reform.

È in arbitrio de' Visitanti somministrare, ò spese cibarie, ovvero denaro.

5 **C**He al Vescovo, visitante sia lecito di ricevere solamente le spese cibarie, ò in luogo delle medesime, la procuratione, la Congregatione del Concilio l'ha dichiarato *Marsican. Congregatio Concilii censuit, Episcopum posse in Visitatione accipere victualia tantum, vel eorum loco, procuracionem*; E come osserva Monsignore Sperelli, la procuratione in denari, già fu permessa da Bonifacio VIII. mà perche molte volte, come la sperienza dimostra, il somministrare il vitto, reca maggior dispendio, e incommodo a' visitati, perciò il Pontefice permise a' Vescovi il ricevere la procuratione da coloro, che spontaneamente volessero darla in denari. Quindi è in arbitrio de' Visitati il dare le spese cibarie, ò le procurationi in denaro, siccome espressamente il riferito testo del Concilio ce l'insegna, e la Congregatione spesso volte l'ha dichiarato. *Tirasonen: Iunii 1586. Congregatio Consilii censuit, esse in optione eorum qui visitantur, si malint, solvere pecuniam, solvi consuetam, An verò victualia subministrare.*

Ex tom.
1. decr.
pag. 191
in Arch.
Cong.
Conc.

Sperello
nel Vsf.
P. 3. C. 51

Ex to. 4.
decr. pa.
146. c.
xist. in
Archiv.
Cong.
Conc.

Sa-

*Sarebbe abuso, se si ricevesse denaro, e spese.
Si riceve l'uno, o l'altre.*

6 **I**L voler poi ricevere la procuratione in denari, e di più le spese cibarie, è cosa sommamente detestata, è proibita, anche con gli Oracoli Pontificii, e non si troverà, che Vescovo di timorata coscienza, voglia ciò praticare.

A tempo, che della Chiesa d'Aquino era Vescovo Flaminio Filonardi, egli dubitò, se gli fosse lecito di esiggere da tutto il Clero di quella Diocesi una certa somma di denaro, non eccedente in tutto settanta ducati di moneta di Regno, soliti esiggersi: e insieme ricevere le spese cibarie, come havea io praticato i Vescovi d'Aquino, suoi Predecessori, e ne domandò l'Oracolo di Gregorio XIII. il quale con lettere apostoliche in forma di Breve, gli rispose, come l'istesso Vescovo notò con queste parole: *Singulis annis, Kalendis Novembris, persolvit Clerus universus Episcopo quandam pecuniarum summam, quae ad septuaginta ducatos monetae Regni non ascendit, cumque Visitationis nomine persolveretur, dubitavi; An tanta conscientia percipi posses hac summam, & in visitatione procurari, ut mei Predecessores dictam summam, & expensas in Visitatione accipere consueverunt. Litteris in forma Brevis felic. record.*

Ex antiquo tomo signat. A. Relationū Stat. Ecclesiarum circa ann. 1592. exist. in Archiu. Congr. Concil.

Gregorii XIII. fuit declaratum, mihi, meisque Successoribus licere, si vellemus, solitam summam accipere, & nostris sumptibus Diocesim visitare, aut accipere necessaria ad victum, & pecuniam non accipere. Unde Diocesis, meis expensis, visitatur.

E più lodevole, che il Vescovo riceva le spese cibarie, che il denaro.

7 **A** Ncorche si debbano al Vescovo le procurationi in denaro, ò le spese cibarie, e ciò, come si è detto, debba essere ad elettione de' Visitati; nondimeno la mente della Cōgregatione del Concilio si è, che i Vescovi non mostrino cupidigia di voler più tosto i denari. Ritrovavasi nella Diocesi di Gerace, di contēramento del Clero, tassata la procuratione in denaro, mà da' Vescovi antecessori non posta in pratica tal tassa, domandò del mese di Dicembre 1585. il Vescovo, s'egli potesse tabate le spese cibarie in denari, e gli fù risposto : *Congregatio Concilij censuit, hujusmodi reductionem, sive taxationem fieri non debere, quae, etiãsi usu recepta esset, si fieret, nihilominus in optione eorum, qui visitantur, victualia subministrare loco pecuniae taxatae, ut liquet ex Conc. sess. 24. cap. 3. vers. si tamen.*

Ex tomo
4. décr.
pag. 91.
exist. in
d. Arch.

E tenuto alle spese della detta Visita il Clero.

8 **A**lla contributione delle spese della Visita sono tenuti i Cleri, e i Parrochi; *Aqueñ 26. Novembr. 1630. Congregatio Concilii censuit, victualia in Visitatione deberi Episcopo à Parochis, & à Clero, mà si deve intendere proportionabilmente, sicome fù dichiarato in Eugubina 15. Martii 1636. Congregatio Concilij censuit, Parochos teneri ad subministracionē victualium Episcopo visitanti, pro rata temporis, quo ipsorum Parochia visitantur, non autem pro tempore, quo Episcopus versatur circa visitationem aliorum locorum sacrorum, in eodem loco existentium.*

Ex tom.
19. decr.
pag. 92.
& ex to
mo 15.
dec. pag.
334. exi-
sten. in
d. Arc.

9 Specialmente sono tenuti i Beneficiati di Beneficii semplici per la loro rata; *Narniē 12. Septembris 1654. An obtinentes Beneficia simplicia teneantur cum Parochis contribuere procurationi Episcopo, visitanti Diœcesim. Congregatio Concilii censuit, teneri.* E anche sono tenuti coloro, che ottengono Cappellanie in titolo: *Bojaneñ 14. Novembris 1584. Congregatio Concilii censuit, obtinentes Beneficia, seu Cappellanas in titulum, teneri pro rata contribuere pro victualibus.*

Ex Tom.
decr. an-
no 1654
existen-
in d. Arc.

10 E i beneficii posseduti da Eminentissimi Cardinali, anche sono tenuti: *Nullius, seu Neritoneñ. 13. Septembris 1631. Congregatio*

Ex Tom.
14. decr.
pag. 498.
in d. Arc.

Concilij censuit, Beneficia, quae ab Eminentissimis Cardinalibus possidentur, Visitanti procurrationem debere.

Le Confraternità, e altri Luoghi pii, sono tenuti alle spese della Visita.

11 **C**He le Confraternità, e altri Luoghi pii siano tenuti alla contributione della procuratione, fù risoluto in *Marsican* 15. Septembris 1636. *Congregatio Concilij respondit, Episcopum visitare posse Ecclesiasticas Confraternitates, & alia Loca pia quaecumque, & deberi procurrationem à Locis visitatis proportionabiliter, habita tamen ratione omnium, eodem die visitandorum.*

Ex Tom.
15. decr.
pag. 422
exist. in
Archiv.
Congr.
Conc.

1 Regolari, e altri Esenti, visitandi dal Vescovo, se siano tenuti contribuire alle spese della Visita.

12 **Q**uei Regolari, che sono soggetti alla Visita del Vescovo, sono tenuti à somministrargli per la Visita, la procuratione, purchè non habbiano Privilegio speciale, che ne gli esima. Così fù risposto in *Passavien* del seguente tendre. *An Episcopus, seu Visitator, ab ipso deputatus, possit visitare Parochos, etiam Regulares Monasteriorum Ordinis Cisterciensis Sancti Benedicti Carthusianorum, etiam quā-*

Ex Tom.
decr. an.
1661. in
Archiv.
Congr.
Conc.

tumvis exemptorum, qui exerceant curam animarum personarum secularium in Parochijs, in sua Diœcesi existentibus, licet illa Monasterijs exemptis sint annexa, incorporata, aut de jure patronatus; non obstantibus Privilegiis dictorũ Monasteriorum; & ab illis procuracionem canonicam habere.

Die 1. Octobris 1661. Congr. Conc. ad primam partem dubii affirmative respondit; Quoad secundam partem, quò ad procuracionem, affirmative respondit, nisi hujusmodi Regulares circa illam, speciale, & individuum habeant privilegium,

13 E quanto a' Regolari di quei Conventi, che, per non mantenere il numero di Religiosi, da' Decreti Apostolici prescritto, sono soggetti alla Visita degli Ordinarii, ne fù proposto dubbio nella Congregatione sopra lo stato de' Regolari, e per dichiarazione, ò sia per indulto di Alessandro VII. fù conceduto: *Die 27. Julii 1655. Non licere Episcopo, tales Cõventus visitanti quicquam accipere, procuracionis nomine.*

14 Quanto agli altri Esenti: fù per gli Visitati de' Luoghi Nullius risoluto in *Forosempromien Decembr. 1587. Congregatio Concilii censuit, vidualia ubique ministranda sunt à Visitatis, etiam nullius Diœcesis, vigore cap. 9 sess.*

24.

Fx Tom.
5 decr.
pag. 6. in
Archiv.
Congr.
Conc.

Se il Popolo sia tenuto alle spese della Visita.

15 **E** Costumanza di Popoli di più Provincie, di dare gli alimenti al loro Pastore, che gli visita. Così si pratica in alcune Diocesi del Regno di Napoli, e particolarmente quando il Vescovo cresima. In verità, è cosa molto ragionevole, che i popoli contribuiscano alle spese degli alimenti del loro Pastore per quel tempo, che egli s'impiega per loro servizio; e se le contribuzioni si debbono fare proporzionalmente, è commendabile la costumanza, di quei Vescovi, i quali v. g. ricevono la procurazione da' Capitoli, da' Parrochi, e da' Beneficiati per gli giorni, spesi nella visita locale, reale, e personale delle loro Chiese, e Persone; Dalle Confraternità per quei giorni, ne' quali s'è servito à loro; Dal Popolo, e per esso dall'Università (come nel Regno di Napoli, perche quivi le Università portano tutt'i pesi del Popolo) per gli giorni, ne' quali havranno ricevuto il beneficio della visita, mediante le funzioni di comun beneficio, v. g. Cresima, Prediche, &c.

16 Quindi dalla Congregazione del Concilio, fù risoluto à favore del Vescovo di Minervino, al quale ricusado l'Università di Monte Leone pagare dodici scudi, per gli virtuali in occasione dell'amministrazione del Sacra-

men.

mento della Cresima, fù à 24. Aprile 1655. referitto. *Congr. Conc. censuit, supposita consuetudine, Episcopo esse solvenda ab Universitate Montis Leonis dicta scuta duodecim pro victualibus, occasione administrationis Sacramenti Confirmationis.* E siccome per questa funzione, che si fa à beneficio de' Popoli, il Vescovo può da loro ricever gli alimenti, così per ogni altra funzione di lor beneficio, anche potrà pretendergli, giusta quella aurea sentenza di S. Tomaso: *Qui bene prasunt Presbyteri, accipiant sustentationem necessitatis a Populo, mercedem dispensationis a Deo.* Ciò si conferma, non solamente con l'autorità de' Dottori, riferiti dal Barbofa, il quale tiene, che sono tenuti anche i Laici alle spese del Vescovo visitante, e divulga questa opinione *de jure veriore*, mà ancora possiamo dire, esser tal opinione corroborata dall'autorità della Congregatione de' Vescovi, e Regolari, poiche havendo nell'anno 1677. preteso l'Università della Terra di S. Gio: Rotondo, Diocesi Sipontina, non contribuire alla procurazione per l'Arcivescovo visitante, hebbe ricorso alla detta Congregatione, la quale rigettò le di lei istanze.

Ex Tom.
19. decr.
pag. 452
exist. in
d. Arch.

s. Thom.
22. quæ-
stio 100
art. 3.

Barbof.
de jur.
Eccl. 10.
2. lib. 3.
c. 22. nu.
13. de
Procura-
tione.

Per

*Per quanto tempo si debbano al Vescovo le spese;
A quante persone, E della quantità
di queste spese.*

Conc.
Trid. c. 3
sess. 24.

Ex tomo
decr. an-
ni 1654.
in Archi-
vo Con-
gr. Conc.

17 **F**U auvertimento espresso del sagra Con-
cilio Tridentino, che le spese cibarie al
Vescovo visitante, e alla sua Comitiva si des-
sero: *Pro temporis tantum necessitate, & non
ultra.* Quindi non è lecito al Vescovo diver-
tirsi dal visitare per fare, à spese di Visitati, al-
tre cose, non pertinenti alla Visita; siccome
dalla Congregatione del Concilio, ne fù au-
vertito il Vescovo di Bojano a' 14. di Novem-
bre 1654. *Per Episcopum Visitationem celeriter
esse absolvendam, & ad actus extraneos non es-
se divertendum.*

Ex tom.
decr. 4.
pag. 10.
exist. in
d. Arch.

20 Anzi il Concilio stesso ammonisce i
Vescovi: *Studeant, quàm celerrimè, debita ta-
men cum diligentia, Visitationem ipsam absol-
vere.* E la ragione fù dichiarata dagli Emi-
nentissimi Interpreti nell'auvertimèto, dato-
ne al Vescovo di Teramo: *Congregatio Concilii
censuit, admonendum Episcopum, ne in Visita-
tione diutius immoretur, sed eam celerrimè quàm-
que diligenter absolvat, ne videlicet, eccone la
cagione gravis iis, quos visitaverit, existat.* Per
non haver à riuscir grave à Visitandi, si debbo-
no accelerare le Visite: mà auvertir si deve, che
non si facciano negligeramente. E vero, che
il

il Concilio dice: *Quàm celerrimè, ma soggiù-
ge: Debita tamen cum diligentia.*

18 Eben vero, che, qualhora alcuno si è
abusato di tal arbitrio, non solamente la Cō-
gregatione del Concilio ne l'ha ammonito,
mà anche condannato à restituire le spese de'
vittuali, consumati, oltre al tempo, ch'era
necessario pervisitare i luoghi, sicome nell'an-
no 1586. ne fù auvertito l'Arcivescovo di
Messina: *Restituat Archipresbytero Castrì Re-
galis pretium victualium, ultra triduum, submi-
nistratorum.*

Ex tom.
4. decr.
pag. 185
in d. Arch.
chiv.

19. A quante persone si debbano sommi-
nistrare le spese sudette; il Concilio non l'ha
difinito, mà ciò dipende dal prudente arbi-
trio del Vescovo: *Forosepronien Dccemb. 1587.*
*Congregatio Concilii censuit, Episcopum modesto
equitatu, & famulatu oportere contentum esse,
pracise autem numerum Famulorum, Concilium
non statuit, sed ipsius iudicio, & modestia reliquit.*

Ex tom.
5. decr.
pag. 6. c-
xiii. in
d. Arch.

20 Circa poi la quantità delle medesime
spese, il medesimo sàgro Concilio, parlando
de' Vittuali del Vescovo visitante, e della Co-
mitiva di lui, statui, che sieno *frugaliter, mo-
derateq;* S. Carlo, e altri buoni Vescovi ci di-
chiarano, come s'intendano le mense frugali, e
moderate. Il Santo Cardinale ne' suoi Con-
cillii Provinciali ne fece publica dichiara-
zione à Vescovi suoi suffraganei Visitato-
ri: *Imensa duo tantum fercula afferre liceat.*

Conc.
Prov. 1.
Mediol.

Non

*Non si debbono al Vescovo le spese delle vetture,
e delle ferrature de' Cavalli.*

21 **N**ON sono tenuti i Visitati à pagare le vetture, e le ferrature de' Cavalli, che si conducono per servizio del Vescovo visitante, e della sua Comitiva. *Aqueñ. An Episcopo visitanti sint solvende vectura Equorum. Congregatio Concilii censuit, non esse solvendas, ex traditis per doctores in cap. 1. §. Procurationes de censibus in 6.* e lo stesso fù risposto al Vescovo di Teramo. Si lamentò il Clero, che il Vescovo voleva, che si gli pagassero le vetture de' Cavalli, e la Congregatione rescrisse; *Admodum Episcopum Aprutinum ne quicquam pro Equorum Vecturis exigit.* Di questo stesso sentimento è stata frequentemente la Congregatione de' Vescovi, e Regolari, che hà rescritto à Vescovi con questo tenore: *Non si può l'Ordinario far pagare dal Clero il nolito, e altre spese, oltre al vitto, delle Cavalcatore, che conduce per se, servidori, e robe; per esser obligato à questo del suo. 1581. Ajaccio 14. Novemb. 1610. Ventimiglia 21. Agosto 1615. Cajazzo 20. Marzo 1610.* e la Congregatione del Concilio, conforme habbiamo notato di sopra nel §. III. nu. 13. risolvè: *Admonēdū Archiepiscopum Messinensem, ut restituat vecturas equorum, pro eo, et usq; famulatu in Visitatione, receptas.*

Nicol. in
M.S. Epi.
verb. vi-
sita n. 49

In quell'anno, che il Vescovo non visita, non gli si deve la procuratione.

22 **V**hà in tal materia la Dichiaratione della Congregatione del Concilio : *Apustin. Congregatio Concilii censuit admonendum Episcopum, nè proutextu visitationis, eo anno, quo re ipsa non visitat, aliquam pecunia summam recipiat.*

Ex tomo
4. Decr.
pag. 10.
in Arch.
Cong.
Conc.

Non si debbono dal Vescovo in visita ricevere, ne anche i voluntarii donativi.

23 **N**on si deve domandare, nè esiggere alcuna cosa nella visita, oltre a' virtuali; ma, nè anche è lecito ricevere i voluntarii donativi, benche di cose comestibili, come apertamente habbiamo in molte dichiarazioni, e particolarmente in *Marsican. An Episcopus in visitatione possit, ultra victualia, à Diocesanis accipere aliqua esculenta, videlicet carnes, caseos, à sponse dantibus. Congregatio Concilii censuit, munera nulla posse Episcopum accipere, sed victualia tantum, vel eorum loco procurationem.*

Ex tom.
1. decr.
pag. 190
in d. Arc

Il Vescovo, se non visita per se stesso, se possa ricevere alcuna cosa.

Ex tom.
6. decret.
pag. 9. in
eod. Art.

24 **E** quando il Vescovo non visita per se stesso, non si deve pagar cosa alcuna, se così è solito: *Jacen. 6. Junii 1589. Congregatio Concilii censuit, consuetudinem, ut si aliquis, quam Episcopus visitet, nihil omnino accipiat, esse observandam.*

Non si deve dare la procurazione, quando il Vescovo visita i luoghi della Città, o della sua Residenza.

25 **A**ncorche non manchino Autori di opinione, fondata ne' sagri Canonì, che al Vescovo si debba la procurazione, anche quando visita i Luoghi della Città; nulladimeno dopo il sagro Concilio di Trento, che in tal materia hà corretto la disposizione del jus comune, e particolarmente nel *cap. venerabili de censibus*: si deve dire altrimenti; sicome tanto la Congregatione del Concilio, quanto quella de' Vescovi, e Regolari hanno dichiarato. Dubitò l'Arcivescovo di Taranto, se gli fosse lecito di esiggere la procurazione da' Canonici della sua Chiesa Cattedrale; e la Congregatione del Concilio rispose: *Cap. 3. sess. 24. dum de victualibus subministrandis disponit, non*

non habere locum in Visitatione Cathedralis Ecclesie, sed Diocesis tantum, ibi: Equitatu, ibi pro temporis necessitate; & altre volte dichiarò: Nullam deberi procurationem Episcopo, visitanti Clerum Civitatis, ubi sita est Cathedra.

La ragione, che apportano i Dottori, si è, perche il Vescovo può tornare à pranzo à Casa sua, e non dee domandare da altri quello, che nella casa sua, può consumare. Le Dichiarazioni della Congregazione de' Vescovi, e Regolari, sono queste. *Non è honesto, che l'Ordinario si faccia pagare la procuratione per la Visita della Città, ò di quella Terra, dove ordinariamente risiede, Teloze 21. Giugno 1590. Caveat Episcopus ne pro visitandis Beneficiis, intra Urbis moenia constitutis, quicquam capiat. 27. Augusti 1603. Nardò: Non ostante la consuetudine in contrario, la quale s'intende abolita dal sagro Concilio di Trento sess. 24. de refor. c. 3. siccome anche il cap. Venerabili de censibus. Venetia 26. Maii 1592.*

Apud Fa-
gnan. in
Cap. Ve-
nerabili
de censu-
bus.

Nicol.
M.S. Epi.
verbo vi-
sita. 45

Per gli Atti della Visita, se sia lecito esigere cosa alcuna.

26 **A**N Notarius Visitationis, sono parole del Genovese, *possit à personis visitatis aliquid recipere pro presentatione Bullarum, ordinationibus, decretis, & aliis Actis Visitationis? Doctores communiter dicunt, quod si Notarius*

Genuen.
in praxi
Cur. Nea-
pol. c. 10

*rius, scriptor, aut sigillator Episcopi habent salarium de publico, nihil possunt percipere pro labore; alias sic, e di questo parere è Vilagut, e cita S. Antonino, appresso Gavanto; questi però, stante la chiara dispositione del Concilio Tridentino, prima del quale S. Antonino scrisse, è di parere contrario. I Dottori per l'affirmativa adducono l'esempio della collatione degli ordini, essendo lecita per la fatica in iscrivere le Lettere testimoniali della collatione, la tassata mercede. Ma il Gavanto dice, che non corre questo argomento, perche il Concilio espressamente ha proibito, che alcuna cosa si riceva. Nondimeno io trovo, che dopo lo stesso Concilio, la Congregatione interprete del medesimo, interrogata, rispetto ad alcune materie, che si spedivano in visita dal Vescovo Vicense, te proibì al Vescovo ogni esattione, condiscese à qualche cosa à favore del Notajo: siccome si hà dalla dichiarazione del seguente tenore: *Vicē 18. Maii 1645. Congregatio Concilii censuit, non posse Episcopum, nec illius Officialēs in vīstatione quicquam recipere pro decretis, seu iudicatura executionis testamentorum, seu legatorum, sed gratis omnia fieri debere, non obstante quacunque consuetudine, etiam immemorabili. Prout nec etiam extra Vīstationem per Episcopum, & illius Officialēs quicquam recipi posse pro huiusmodi decretis, & iudicatura, sed tamen aliquid**

Gavant.
in praxi
Vist. 5.2

Ex lib.
17. decr.
pag. 417

moderate solvi Notario pro scriptura, & illius labore, in quo conscientia Episcopi gravetur, non obstante quacunque consuetudine, etiam immemorabili.

27 Se poi à questo, e à simiglianti Decreti della Congregazione, sia dalla Tassa Innocentiana stato derogato, io non ardisco di fare tal interpretazione. Non lascio però di dedurre à notizia del mio Buon Vescovo, anche in questo particolare, i Decreti Provinciali di S. Carlo, che parlano con distinzione, onde si vede quando sia lecito al Notajo ricevere qualche cosa per la fatica in trascrivere: *Notarius autem, Cancellarius vè, ne quidquam, pro visitatione ab iis, qui visitantur, ullo quovis nomine exigat, neque ullum doni, etiam pusilli, quocunque modo oblatus genus, accipiat, ac ne itè pro Decretorum, Ordinationum vè in visitatione confectarum actiòne, vel conscriptione, earumve exemplo, etiam singulis, vel Ecclesiis, vel Clericis, vel aliis, qui visitantur, jussu visitationis edito.* Soggiunge però il medesimo Decreto Provinciale: *At pro opera, labore vè, quem alterius, cuius interest, illarum exempla alio deinceps tempore, petentis causa, in iis exscribendis, posuerit, mercedem capiat, licet, pro Taxa in foro Episcopali praefixa, aut praefigienda, ratione.*

Cont.
Provin.
Med. IV.

*Delle Persone, che si hanno da condurre in
Visita.*

Concil.
Trident.
sess. 24.
cap. 3.

Ex Tom.
5. Decr.
pag. 6. in
Archiv.
Cong.
Concil.

28 IL sacro Concilio Tridentino non istatuì, nè individuò il numero preciso delle persone, che debbono andare in visita in comitiva del Vescovo, nè prescrisse il numero delle cavalcature; ma disse in generale: *Episcopi modesto contenti equitatu, famulatuque*; e la Congregazione Interprete del medesimo Concilio interrogatane, nè anche è venuta à questo individuo; mà hà risposto: *Forosempronien. Decemb. 1587. Episcopum modesto equitatu, & famulatu oportere esse contentum, precise autem numerum famulorum, concilium non statuit, sed Episcopi iudicio, & modesti reliquit.*

Concil.
Provin.
I. Med.

Concil. I
Provin.
IV. Med.

29 Mà quello, che nè il Concilio, nè la Congregazione dichiarò, fù dichiarato da S. Carlo Arcivescovo a' suoi Vescovi suffraganei. Nel Concilio primo Provinciale statuuì: *Comitatum non habeant, nisi necessarium, in quo plures omnino ne sint, quindecim hominibus, & iumentis duodecim.* Dipoi nel Concilio Provinciale IV. statuuì: *Ne plures, quam homines decem, & iumenta septem, ad summum in Visitatione conducant.* Questi Decreti furono promulgati in una Provincia, le cui Diocesi, per lo più, sono composte di Luoghi, Terre, e Castel

stel

stella, che forse non sono inferiori à Città di altre Provincie. Onde le Leggi di S. Carlo in questo particolare sono locali, nè generalmente possono applicarsi, e servire d'ese[m]pio in tutti' i luoghi di tutte le Diocesi di altre Provincie. Deve per tanto il Buon Vescovo usare la modestia incaricatagli dal Concilio, e riguardando alle circostanze de' luoghi, e de' tempi, valersi col suo prudente arbitrio (se così gli piacerà) delle notizie, che in tal proposito habbiamo rapportato nel nostro *Trattato della Visita Pastorale* §. XVII. num. 3. e seqq. anzi di quanto si contiene nel medesimo Trattato, utilissimo a Visitatori, e à Visitandi.

Se sia lecito al Vescovo partecipare degli Emolumenti della Cancellaria, e di quali: e se gli sia lecito comunicare per prezzo, la sua giurisdizione Episcopale; e si accennano le pene de' Transgressori in tal materia.

§. XXXII.

I **C**ompete al Vescovo la Giurisdittione *in spiritualibus, & in temporalibus*. La Giurisdittione *in spiritualibus*, si è quella, che si esercita nelle materie spirituali, come amministrazione de' Sacramenti, e in tante altre cose, e tra queste vi si connumerano senza dub-

bio, tutte quelle, delle quali parla la Tassa Innocentiana, il cui titolo apertamente il dimostra. E siccome non può trarre alcuno emolumento, da gli atti, che si fanno *in spiritualibus*, mediante l'esercitio della sua Giurisdittione, così non può ne pure esiggere cosa alcuna da coloro, a' quali la Giurisdittione comunica; come, da' Vicarii Generali, da' Vicarii Foranei, e da altri ministri, sotto qualunque titolo s'appellino. V'ha il testo espresso nel *Cap. Quoniam: ne Pralati vices*, ove habbiamo, che Alessandro III. nel Concilio Turonense, riprovò, che si facessero pagare le deputationi, si facevano di Decani, ovvero di Arcipreti ad esercitare la giurisdittione Episcopale nelle cause ecclesiastiche, ed espressamente il proibì. Ela Chiosa nel *Cap. Prater ea. eodem*, ci avvisa: *Nota, quod jurisdictio Episcopalis vendi non debet, sed gratis conferri.*

2 Lo stesso deve dirsi quanto alla Giurisdittione, che si esercita nelle materie non spirituali, come sono le cause civili, profane, criminali; che se bene le materie non sono spirituali, la Giurisdittione è Giurisdittione Episcopale, della quale non è lecito esiggere prezzze; havendo avvertito la citata Chiosa, che *Jurisdictio Episcopalis vendi non debet, sed gratis conferri*, non distinguendo, se si habbia da esercitare *in spiritualibus*, ovvero *in temporalibus*: giache la Giurisdittione del Vescovo, come

me ci auverte la Rubrica nel detto *Cap. Præterea*, è giurisdittione Episcopale, ouero spirituale.

3 Non può pertanto il Vescovo efiggere da' suoi Ministri, v.g. dal Vicario Generale, ò delle Monache, nè dal Cancelliero, Notari, e altri Officiali, e Ministri per la deputatione loro nelle cariche, e negli officii, e ministerii, cosa alcuna; perche farebbe un vendere la giurisdittione episcopale contra la chiara dispositione de' sagri Canonii, i quali ordinano, che il Vescovo per gli officii ecclesiastici non debba efiggere cosa alcuna; come espressamente il proibì il *Cap. Ad nostram de simonia*, oue la Chiesa dice: *Quod pro officiiis ecclesiasticis nihil dari debet*, e la stessa Chiesa nel *Cap. Consulere* del medesimo titolo, soggiunge: *Nulla administratio ecclesiastica potest vendi, vel emi, Præpositura, Oeconomi officium, Vicedonatus, Advocatus, sive Casteldionatus, & iudicatura, aut qualibet alia administratio*: E non solamente il Vicario esercita Giudicatura, mà anche à tal effetto di non poterli efiggere dal Cancelliero, ò Notaro, osserva Fagnano, che il Notaro est *Judex cartularius*.

cap. ad nostram &c. cõfulere de simonia. Et Glos. ibidem.

4 Quindi non può il Vescovo comunicare ad alcuno, sotto qualunque titolo s'appelli, per prezzo, la sua giurisdittione, senza incorrere in simonia, e Fagnano nel citato *Cap. Præterea ne Prælati uices suas* cõ la segueta di gra-

Fagnan. in cap. Quoniã ne Prælati uices suas.

vissimi Autori ferma: *Iurisdictionem episcopalem esse quid spirituale, & propterea a pretio conferri non posse, sine labe simonia.* Onde all'horribili pene contra de'simoniaci promulgate, delle quali habbiamo parlato in questa stessa Annotatione nel §. I I I. temano i Vescovi di non soggiacere, se da' suoi Vicarii generali, da Cancellieri, da Notari, ò da altri ministri in qualsivoglia maniera, ò nel tempo della deputatione loro nelle cariche, e negli officii, ò nel tempo dell' esercizio delle stesse cariche, o officii, diretta, ò indirettamente esigessero, estorquessero, tacitamente, ò espressamente prezzo, ò sotto qualsivoglia altro titolo ne havessero pensioni, contributigni, ò donativi, à comodo proprio, ò di Parenti, Familiari, Amici, ò di altri, di volontà di cōnivenza, ò patto tacito, ò espresso de' Vescovi stessi co' sudetti Officiali, e Ministri.

Card. de
Luca
nel Vescovo
pratico
c. 19. nu.
20.

5 Quanto alla partecipazione de gli emolumenti della Cancellaria. Si deve presupporre, che l'uso degli emolumenti delle Cancellarie, come osserva il dottissimo Cardinale de Luca, fù introdotto per mercede del Cancelliere, e di altri ministri: Se poi al Vescovo sia lecito pigliare qualche portione di questi emolumenti, permessi al Cancelliere, e ad altri ministri, si deve parlare con distinzione.

6 Alcuni emolumenti provengono da materie spirituali, come per esempio sono quelle,

le, delle quali parla la Tassa, e indubitatamente il Vescovo, nè il Vicario, nè altri possono, nè debbono parteciparne, siccome espressamente il Papa il proibisce, interdicensi a' Vescovi, a' Vicarii, a' famigliari, e ad altri ogni esazione, e anche i voluntarii donatiui, eccettuando solamente il Cancelliere, al quale anche si proibisce il riceuere emolomèto alcuno in alcune materie, che debbono spedirsi del tutto *gratis*. E prima della Tassa, l'istesso Santissimo Pontefice espressamente l'hauea proibito nell'Auertimento, da noi addotto nel §. I. di questa Annotatione, per la lettera circolare a' Vescovi: *In quelle cose, che a' loro ministri è lecito ricevere la mercede, & c. essi Vescovi non partecipino di alcuna cosa, nè diretta, nè indirettamente*; e molto prima l'hauea risoluto la Congregatione de' Vescovi, e Regolari à 9. Aprile 1589. scrivendo al Vescovo di Capaccio: *L'ordinario non deve pigliare cosa alcuna, per qualsivoglia cosa spirituale*: il Nicolio rapporta più dichiarazioni della medesima Congregatione, per le quali si auerte: *Il Vescovo non può partecipare degli emolumenti della Cancellaria.*

7 Se, contra la mente della Congregatione, anzi dello stesso Pontefice il Vescovo partecipasse degli emolumenti leciti al Cancelliere, oltre che ne risulteranno i graui incon-

Nicol.
M. S. E.
piscop.
verbo
Gratis &
in Flo-
sculis,
verbo
Cancel-
laria.

Barbos.
ad Conc.
c. 1. f. 21.

uenienti , che accennaremo nel §. seguente di questa Annotatione , esso Vescovo partecipante tema di non incorrere nelle pene di simoniaci . Garzia, rapportato da Barbosa, riferisce una Decisione della Congregatione del Concilio, che proibisce, sotto le pene de' simoniaci, al Vescovo il partecipare dell'aureo, permesso al Cancelliero per lettere della collatione de' beneficii. Onde se parteciperà di altri emolumenti, permessi al Cancelliero nelle materie, contenute nella Tassa, parmi, che per necessaria conseguenza incorra altresì nelle stesse pene di simoniaci, essendo tutte le materie della Tassa dichiarate spirituali dalla stessa Tassa: non essendovi disparità, che non debba riputarli simoniaco, se parteciperà di tant'altre materie spirituali, mentre simoniaco lo dichiara la Congregatione, se parteciperà dell'aureo per la collatione de' Beneficii: tanto più, che le altre materie in ordine alla spiritualità non sono inferiori, mà rispettivamente maggiori de' Beneficii stessi ,

8 Di più. Se il giudizio delle cause ecclesiastiche deve dal Vescovo interposi *gratis*, cōforme auuertono le parole della medesima Tassa, le cui parole sono queste: *Nelle cause ecclesiastiche, e spirituali, ordinano i sagri Canonici, che, non ostante qualsivoglia consuetudine, il giudicio si debba interporre gratis, entra l'alle-gata Chiosa nel Cap. Quoniam ne Pralati vi-*

*ces suas, che ubicumque Episcopus aliquid gratis facere debet ratione officii, si aliquid exigat, si-
moniam committere videtur.*

9 Altri emolumenti provengono da materie non spirituali, mà temporali, e sono per cagione di esemplo, le cause civili, che si agitano nel foro Episcopale: e di queste è lecita al Vescovo la participatione, nè termini però dell'infra scritta sentenza di Soto. Che sia lecita tal participatione, ce lo persuade l'importarsi talhora le pensioni *etiam super emolumentis Cancellaria*, nè si deve intendere di altri emolumenti, se non di quelli, che provengono dalle materie non spirituali.

10 Ma, perche noi indirizziamo le nostre fatiche al BUON Vescovo, à questo, che intende di seguire gli esempi di Buoni, e Santi Vescovi, e gradisce le opiniononi, che non sono di prorito alle orecchie, mà opiniononi le più sicure, noi rapportiamo quà il Decreto di San Carlo nel primo Concilio Provinciale, che proibisce a' Vescovi, a Vicarii generali, la participatione degli emolumenti della Cancellaria; e gli permette solamente al Cancelliere, e agli altri ministri della stessa Cancellaria: ne distingue gli emolumenti delle materie spirituali dalle non spirituali, mà parla generalmente, e indifferentemente di tutti gli emolumenti; e dice così: *De emolumentis Cancellaria Episcopalis, quam Concilio Provin-*

Conc. L.
Prov.
Mediol.

ciali

viali primo, vendi, locari, earumve nomine, quidquam perfolvi vetitum est, nihil prorsus utilitatis privata, ad Episcopum, eiusque mensam, aut Vicarium, neque ad alios, praterquam ad Cancellarium, Cancellariamve, cæterosque eiusdem Cancellarie ministros, perveniat.

II Vien corroborato ciò dalla gravissima sentenza di Soto, riferita dal Genovese, e se ne adduce questa ragione: *Gratis Episcopi acceperunt, gratis dent, non solum spiritualia, sed etiam secularia*, e un'altro Dottore, riferito dallo stesso Genovese, ne adduce un'altra ragione dicendo. *Quia cum horum officiorum non sint Domini: non possunt ea vendere, vel locare.*

Genovese.
In Manual. Pa-
stor. cap.
42. n. 2.
Sot. de
just. &
iur. lib.
3. seff. 6.
art. 4.
concl. 5.
Salon.
contro.
9. concl.
2.

E ambedue dicono, che gli emolumenti, che si esigono da' litiganti (e devesi intendere delle materie non spirituali) debbono essere moderatissimi, e molto minori di quelli, che si esigono nel foro secolare. E Soto aggiunge, che quando il Vescovo hà l'entrate pingui del Vescovato, *deberet gratuito prestare sigilla, & subscriptiones*. E molto bene disse la Chiosa nel *Cap. Prædicator* 16. q. 1. *Prelatus à Subditis non debet exigere aurum, vel argentum, sed potius eos erudire*. Certamente farebbe un'affai mal vedere, quelle sacrate mani destinate à fare delle meraviglie, alla cui impositione discende lo Spirito Santo dal Cielo, che il Vescovo le distendesse per imbrattarle con la vil feccia dell'oro, e dell'argento, le distendesse per ri-

ceve-

ceuere denari da' suoi Sudditi, massimamente se sono poueri, ò in qualsisia maniera gli riceuesse.

12 Pietro Blesense, Ecclesiastico di zelo incomparabile, e di staccamento ammirabile, per hauer rifiutato l'Arcivescouato di Napoli, in udire forse, che un Vescouo viueua degli emolamenti della Cancellaria, e talhora, non solamente di quelli, che sono leciti al Cancelliere, come degl'Atti, che si fanno nelle giudicature, ma ancora di estorsioni, di rapine, e di altre esattioni, gli scrisse, che auvertisse bene à non viuere di somiglianti acquisti, mà si contentasse di quegli emolamenti, che la pietà de' Fedeli gli havea assegnati per la sua mensa, cioè delle rendite, che ogni Vescouato hà; come per cagione di esemplo, cèssi, canoni, rēdite di case, di vigne, di oliveti, e d'altri benistabili, e non degli emolamenti della Cancellaria: *Neque de rapinis, & exactionibus, aut obventionibus, aut actionibus Iudiciorum, sed de Euangelio uiuas, sicut constituit Dominus. Prouentum Euangelii uoco quicquid pro euangelizata fide, tua contulit Ecclesie, liberalitatis antiqua deuotio.* Gran cosa! hà la pietà de' Fedeli proueduto copiosamente alla sustentatione de' Prelati, costituendo loro, larghe mense, e per essi, e per gli poueri, e per altri usi pii, e nondimeuo s'haueranno à trovare di quegli, che vie più famelici vogliono stendere

Baron.
AN. 1167

Petr. Bles.
sens. Epistol.
Episcop.
Vigorn.

le

le mani alle accennate rapine, temute, e detestate da Pietro Blesense. Speriamo in Dio, che hoggidì non ve sieno di costoro, nè che giammai ve ne faranno nella Santa Chiesa

Se il Vescovo partecipasse degli emolumenti della Cancellaria, permessi dalla Tassa al Cancelliere, sarebbe cagione di molti Inconvenienti, quali si accennano.

§. XXXIII.

I GLI emolumenti delle Cancellarie, siccome nel precedente §. habbiamo accennato, sono stati introdotti per mercede delle fatiche del Cancelliere, ò sia Attuario de' Notari, e degli altri ministri, che faticano nelle Cancellarie. Quindi volendo il Vescovo partecipare di tali emolumenti, verrebbe contra la giustitia, e contra la carità, ad appropriarsi le mercedi dell'altrui fatiche, e sudori. Questo male ne partorirebbe degli altri, e uno di essi fù accennato da Fagnano con queste parole: *Cum Attuarius ex mercede Actorum deducere debeat pensionem, Episcopo persolvendam, ut praeter illam, aliquid sibi lucretur, verendum est, ne Taxas augeat in actis, & instrumentis conficiendis, illisque tradendis partibus, quarum interest, & illas concutiat, ut pecuniam extorqueat.*

Fagnan.
in cap.
Quonia
nu. 22.
Ne Præ-
lati vi-
ces suas.

2 Al Cancelliere, dal quale il Vescovo voglia la portione degli emolumenti, che que-
gli

gli con le sue fatiche guadagna , riuscirà quasi impossibile, che offerui la Tassa ; onde giustamente è da temersi, che la Tassa non offerui, e che nõ estorqua dalle parti somme maggiori. Queste estorsioni daranno indubitata l'occasione delle trasgressioni della Tassa, e dell'incorso nelle graui pene spirituali , e temporali minacciate , delle quali sopra habbiamo fatto mentione. Si udiranno i lamenti, e le mormorationsi, e si darà adito à ricorsi , e si parlerà con poco honore del Vescovo, la di cui fama , e de' suoi ministri farà lacerata ; con vederli oppressi anche i poveri, che talhora non hauendo pane da mangiare, farebbono coartati à leuarsi, quando l'hanno , il pane di bocca , per pagare al Cancelliere, e per dir meglio per pagare al Vescovo, nelle mani del Cancelliere, quello, che non devono, altrimenti farebbono trapazzati , e non mai farebbono spediti , se non sborsano denari ; e di tanti mali , chi farebbe la cagione , se non il Vescovo ; che volesse lasciar godere al Cancelliere gli emolomèti permessigli in quantità, proportionata alle fatiche , nè più , nè meno ; volendone egli la pensione, e la portione sua. A questi inconvenienti si accrescerebbono degli altri , che per degni rispetti si tacciono, e tutti farebbono cagionati dall'illicita participatione del Vescovo.

vid. sup.
§. III. huius
Ad-
notat.

2 Nè si dica , che, se tutti gli emolomenti
si

si havessero da lasciare à beneficio del Cancelliere, questi verrebbe ad avere troppo pingui le mercedi; Perche si risponde. Il Cancelliere, ò farà di una Cancellaria di Chiesa grande, ò farà di Cancellaria di Chiesa piccola. Se farà di Chiesa piccola, e anche mediocrementè grande, i negotii non saranno tanto numerosi, che, con osservarsi la Tassa Innocentiana, lo possano rendere ricco, tanto più, che havendo da spedire molte materie, per le quali, ne pur lo stesso Cancelliere alcuna cosa può esigere, nè ricevere, dovendole spedire onninamente *gratis*, sicome la Tassa lo prescrive, compensandosi le materie lucrose con quelle, avrà da spedire *gratis*, verrà à ricevere non pingue mercede, e non potrà arrivare à contentare il Vescovo della sua portione, senza far estorsioni, e senza farsi pagare anche le spedizioni, che si dovrebbero spedire *gratis*. Onde l'osservanza della Tassa, restarebbe violata, con venirsi talhora à termine di riceverli emolumenti per materie sagrosante, e ne seguiranno gli accennati Inconvenienti con iscandalo grandissimo. E' tutto, perche il Vescovo vuol partecipare, e non può, degli emolumenti della Cancellaria, tassati per la sola mercede del Cancelliere, e non per haverne il Vescovo à partecipare.

3 Se poi il Cancelliere farà di Chiesa grande, non si niega, che per la molteplicità degli affa-

affari, verranno à moltiplicarsi gli emolomenti della Cancellaria, e cresceranno à qualche considerabile somma; mà cresceranno egualmente le spedizioni, che dovranno spedirsi *gratis*. Nel qual caso, uno solo Cancelliere nõ farà sufficiente à sopportar tante fatiche; onde converrà, che nella Cancellaria vi siano più Notari, fra quali ripartendosi le spedizioni lucrose, e quelle, che si debbono spedire *gratis*, non faranno certamente pingui le mercedi, se si osserverà la Tassa; e quando il Cancelliere haverà emolomenti sufficienti, e non sarà astretto à farne partecipe il Vescovo, non sarà proclive à violar la Tassa, à commettere estorsioni, secondo l'allegata dottrina di Fagnano. Mà non arriveranno certamente ad essere troppo pingui gli emolomenti, se si faranno anche le fatiche in ispedire *gratis* tante materie, che *gratis* del tutto debbono spedirsi, altrimenti queste si trascureranno con pregiudicio del servizio di Dio, trattandosi di cose spiritualissime, con danno anche delle parti. Non potranno altresì gli emolomenti riuscire troppo pingui, perche da essi anche doverano dedursi le spese della Cancellaria, v.g. per carta, inchiostro, penne, e altre spese spettanti alla Cancellaria, sicome anche l'avvertì San Carlo, quando nel proibire, come habbiamo riferito di sopra nel §. xxxi i. nu. 10. la participatione degli emolomenti della Cancellaria,

ria,

Conc. I.
Prov.
Mediol.

ria, eccettuò il Cancelliero, e la Cancellaria, dicendo: *De emolumentis Cancellariae, nihil prorsus utilitatis privata ad Episcopum, ejusq; mensam, aut Vicarium, neque ad alios, praeterquam ad Cancellarium, Cancellariamve, &c.*

4. Mà datosi il caso, che il Cancelliere, e altri Notari colleghi habbiano conveniente mercede, e nondimeno auanzino gli emolumenti, e questi sopravanzanti siano quelli, che pretenda il Vescovo, anche in questo caso non può, nè deve il Vescovo pigliarli; Perche essendo gli emolumenti solamente introdotti, come dice il Cardinale de Luca, per le mercedi di chi fatica nella Cancellaria, quiui non maneano mai occasioni di faticare per servizio della Chiesa, e con gli emolumenti, che si pretendono sopravanzanti, si debbono salariare altri Scrittori, e ne risulteranno le seguenti

Buone conseguenze, se il Vescovo non parteciperà degli emolumenti della Cancellaria.

§. XXXIV.

1. **N**ON partecipando il Vescovo, come non può, nè deve, degli emolumenti della Cancellaria, con questi si possono salariare Scrittori, e Notari, che attendano à scrivere molte materie spettati al gouerno della Chiesa, par-

fa, particolarmente della Visita Diocesana, con rinnovare le notizie de' Beni de' Beneficii, di Confraternità, di Spedali, e di altri luoghi pii: quali notizie, ordinariamente si perdono, perche non si rinouano, con grandissimo danno dell'anime de' Defonti, che hanno lasciato i loro Beni con pesi di mese, venendo i Beni ecclesiastici talhora occupati, e fraudati per difetto di rinouatione d'Inuentarii di essi, illaqueandosi per ciò le anime degli occupanti. Si salariariano i ministri, che faticano nelle spedizioni delle Patenti delle licenze di udire le confessioni sacramentali, e delle Patenti delle prediche: si salariariano quegli, che faticano nelle cause del Sant'Ufficio, che per esser tutte materie sacrosante, deve cessare ogni ombra, che i ministri riceuano alcun'emolumento, non essendo conueniente, che chi fatica per le accennate materie, e per tante altre, che nel governo pastorale, richiegono frequentemente l'esercitio della penna, non habbia mercede, nè si faccia lecito di estorquerla diretta, ò indirettamente da coloro, à quali consegna le Patenti delle facultà di udire le confessioni sacramentali, le Patenti di predicare, e altre, con violar la Tassa Innocentiana, che vuole, che moltissime cose, ivi mentionate, si spediscano del tutto *gratis*. E tutti questi ministri, con qualunque titolo si appellino, vengono sotto il nome di Cancelliere

K

celliere

celliere. Non douendo recare difficoltà, che qualche Familiare del Vescouo, purchè egli faccia la fatica di scriuere, v.g. le lettere patenti della collatione de' Beneficii, e degli Ordini, e faccia altre speditioni, riceua gli emolumenti, che la Tassa Innocentiana permette al Cancelliere, poiche, ò sia chiamato Cancelliere, ò Mastrodatti, ò sia qualche Familiare del Vescouo, ognuno, che fatica, può lecitamente esiggere i tassati emolumenti.

2 Altre ottime conseguenze risulteranno dalla non participatione del Vescouo. Questi sapendo, che non può partecipare degli emolumenti della Cancellaria, più facilmente verrà ad eseguire il recitato Auuertimento IX. del Nostro Santissimo Pontefice, il quale dice: *che 'l Vescouo nell' amministrazione della Giustitia, e nelle cose di gratia, posponga affatto ogni humano rispetto.* Onde sapendo, che niente alla di lui borsa entrerà degli emolumenti, che di qualsivoglia cosa si riceveranno nella Cancellaria, più facilmente trionferà la giustitia, ed egli non declinerà, nè alla destra, nè alla sinistra: non si lascerà piegar l'animo à concedere dilationi nelle cause, ne coopererà à far moltiplicare gli atti ne' voluminosi processi: farà evitare le lunghezze delle liti, e cose simili. In fatti i negotii del foro Episcopale procederanno più felicemente, non habendo l'ostacolo del rispetto humano, che si

COR+

considera nel potere il Vescovo partecipare degli emolumenti. Più facilmente adempierà il Buon Vescovo anche l'Auvertimento XI. del medesimo Pontefice , circa l'impiegar le multe pecuniarie , perche nel castigar i delitti, come gli dice Sua Santità nell'Auvertimento X. hauerà riguardo all'ammendatione de' costumi, e all'estirpatione degli abusi, e non inclinerà à castigare le borse de' Delinquenti: In cōclusione dalla nō participatione ne proverāno mille buoni effetti: la dove col partecipar ne, verrà il Vescovo, oltre il reato di simonia, di cui habbiamo parlato ne' §§. III. e XXXIII. di questa Annotatione, ad essere cagione di molti Inconvenienti, de' quali haverà da render conto à Dio, oltre all'obbligo di havere à restituire gli emolumenti, illecitamente ricevuti , conforme ne' citati §§. habbiamo detto in discorrere delle pene, che incorrono i trasgressori della Tassa Innocentiana .

Essendo proibito dalla Tassa Innocentiana l'eseguire, e ricevere, anche i volontari donativi per l'amministrazione de' Sacramenti; nasce il Dubbio, se sia lecito ricever alcuna cosa, quando spontaneamente si offerisca dopo l'amministrazione de' Sacramenti. §. XXXV.

1 **D**EL proposto Dubbio, ò di altri, che potessero occorrere intorno alla Tassa Innocentiana, chiunque desiderasse havere accertata la resolutione, sappia, che deve ricorrere per haverla, agli Eminentissimi, e sapientissimi Interpreti del sagro Còcilio Tridentino; essendovi espresso l'auuertimento nell'Esordio della medesima Tassa: *Che nascendo qualche dubbio, se ne debba consultare la sacra Congregatione del Concilio, e non altrimenti.* E perche lo scopo mio si è stato, ed è di addattare le mie riflessioni in ossequio della medesima Tassa, à questo fine hò indirizzati i precedenti, e soggiungerò li susseguenti discorsi, subordinati a sensi riveritissimi della mentionata sacra Congregatione.

2 Per la sentenza affirmativa, pare, che militino diversi Canoni, Concilii, autorità di Dottoti, e anche dichiarazioni delle Congregationi del Concilio, e de' Vescovi.

Quanto all'amministrazione de' Sacramenti. Per cominciare anche dal Sacramento dell'Ordine: Nel Concilio Palentino nel titolo

tolo de simonia , fù detto: *Ordinati, si post receptionem Ordinis, pro scriptura, labore, charta, & cera aliquid offerre voluerint, hoc accipi minime prohibetur.* E l'Hostiense, riferito da Fagnano, dice: *Sitamen non pro his spiritualibus, sed ex charitate, sivè pacto expresso, vel tacito aliquid etiam Ordinatori, & ab Ordinato gratuium offeratur, non reprobamus.*

Fagnan. in c. In ordinando nu. 6. de simonia.

3 Circa l'amministrazione d'altri Sacramenti, come del Battesimo. Nel Concilio Bracarense secondo, trà sagri Canonì registrato, fù statuito: *Placuit, ut unusquisque Episcopus, per Ecclesias suas hoc precipiat, ut qui Infantes suos ad Baptismum offerunt, si quid voluntariè pro suo offerunt voto, suscipiatur ab eis.*

Cap. Placuit, ut unusquisque 1. q. 1.

4 E in uno Sinodo antichissimo Parisiense riferito da Caranza trà i decreti, concernenti il Battesimo, v'hà il seguente: *Pro Baptismo nihil omninò ante exigatur, sed post, laudabilis consuetudo exigì potest.* E nel Concilio Toletano, fù fatto questo Decreto: *Quicumque deinceps in ecclesiastico Ordine constitutus, aut pro baptizandis, consignandisque fide libus, aut collatione Chrismatis, vel promotionibus graduum, pretia qualibet, vel premia, nisi voluntariè oblata, pro huiusmodi àbitione susceperit, & c. idè Episcopus duobus mensibus excommunicationi subiaceat.* Si devono osservare le parole, *nisi voluntariè oblata*, mà Fagnano nel loco citato averte così: *Licet à Codice regio absit illa dictio: nisi*

Apud Caranzà in Summa Concil.

Cap. Quicumque 1. q. 1.

5 Per l'amministrazione del Sacramento dell'Estrema unzione, nel citato Sinodo Parifienfe nel decreto di questo Sacramento dopo essersi proibito l'esigget cosa alcuna, si soggiunge; *Sed si quid gratis datum fuerit, gratis accipiatur.*

6 Per la benedizione nozziale, l'istesso Sinodo promulgò Decreto di questo tenore: *Prohibetur districte sub pena suspensionis, ne ullus Sacerdos, aut Cappellanus exigat aliquid ante benedictionem nuptialem, sive pro testimonio ferendo, sive pro matrimonio celebrando, occasione ferculorum, qua debentur pro nuptiis: celebrato autem matrimonio, recipiat fercula sua, & exigat, si neesse fuerit, sicuti consuetum est.*

7 Questa sentenza affirmativa, pare, che anche venga corroborata dalle sagre Congregazioni de' Vescovi, e del Concilio: Quella de' Vescovi, in proposito dell'amministrazione del Battesimo a di 5. Giugno 1582. rescrisse al Vescovo di Tropea: *Il Curato, non deve mandar cosa alcuna, mà se gli vien donato, può riacverlo: auvertendo a non cercar prima di sapere, che cosa gli si vuol donare.* E Nicolio, che riferisce questa dichiarazione, aggiunge queste parole: *ex cap. Quicquid l. 9. 3.* e questo capitolo, che sopra s'è riferito, contiene le parole: *Nisi voluntarie oblata.*

8 La Congregazione del Concilio, parlando in generale, di tutt'i Sagramenti, inclina, che

Nicol. in
M. S. Epi.
scop.
verbo
Battesi-
mo n. 2.

che sia lecito à chi gli amministra di ricevere, cio, che gli vien offerto, per limosina, sicome, nella seguente dichiarazione, emanata in *Ciuitatem 7. Februarii 1594. Congregatio Concilii censuit, non posse Parochos recipere aliquid, etiã à sponte dantibus pro administratione Sacramentorum: Pro eleemosyna autem, quod sponte offertur, posse accipere.*

Ex tomo
8. liter.
pag. 148
in Arch.
Cong.
Conc.

9 E di non leggiero peso, e autorità parmi, che sia alla stessa sentenza affirmatiua un Decreto del Concilio Prouinciale Napolitano, celebrato dall' Arciuescovo Mario Carrafa del 1576. confermato da Gregorio XIIII. qual decreto nel Titolo *de Sacramentis cap. 12.* si legge del seguente tenore: *Cum gratis comunicanda nonerimus, que gratis accepimus, &c. prohibeaturque, ne quid in Sacramentorũ administratione, directe, vel indirecte exigatur, sub pœnis de jure statutis, &c. ante collationem nihil Sacerdos exigat, post vero, laudabilis consuetudo seruetur: ita tamen, ut non exigatur per spiritualium subtractionem, sed ad evitandum populi scandalum, mitius agatur.*

10 I Defètori di questa opinione affirmativa, sogliono addurre la ragione à fortiori della messa, dicendo, che, se per la celebrazione della messa, dove si offerisce lo stesso Corpo, e Sangue di Christo Signor Nostro, è lecito al Sacerdote ricever lo stipendio, che gli si dà, mà di esigerlo, e pure nel sacrosanto sacrificio

si tratta dell'Augustissimo Sacramento dell'Altare, quanto più deve esser lecito il ricevere ciò, che spontaneamente s'offerisce per gli altri Sacramenti? dicendo alcuni, che non si riceve per la collatione de' Sacramenti mà per la fatica, che si fa in amministrargli: altri dicono, che si riceve, non per la collatione de' Sacramenti, mà si riceve per la sustentatione di chi gli amministra. Fin qui, quanto all'opinionone affirmatiua.

II Per la contraria sentenza, che non sia lecito per la collatione de' Sacramenti, nè avanti, nè dopo la collatione, ricevere alcuna cosa, si considerino l'infrastrate autorità, anche in risposta di quelle, che sono state di sopra addotte à favore dell'affirmativa.

Quanto alla collatione dell'Ordine, etiãdio della prima tonsura, e concessione delle lettere dimissoriali. Sebene il citato Concilio Palentino, e l'Hostiense permettano il poterli ricevere alcuna cosa, che spontaneamente si offerisce dopo l'ordinatione, nondimeno, come osserua Fagnano nel citato luogo, ciò era lecito avanti il Concilio di Trento, mà dipoi in virtù dello stesso Tridentino è espressamente proibito ricevere alcuna cosa, ancorche spontaneamente si offerisca. Eccone il grave, e rigoroso Decreto: *Nihil pro collatione quorumcumque Ordinum, etiam clericalis tonsura, nec pro litteris dimissoriis, aut testimoniis,*

Concil.
Trid. c. 1
sess. 21.
reform.

libus, nec pro sigillo, nec alia quacunque de causa, etiam sponte oblatum, Episcopi, & alii Ordinum collatores, aut eorum ministri, quovis pretextu, accipiant.

1 Everamente poco importa il ricevere dopo, ò il ricevere avanti, sicome viene avvertito nel *cap. eos qui per pecunias* 1. q. 1. dove si legge: *Nam, & vigesimus nonus Canon Sanctorum Apostolorum, & actus eorundem, & tertius, & quartus liber Regnorum, alienum omnino à Sacerdotio pronunciant eum, qui aliquando dederit, vel acceperit pecuniam in aliquo tempore, sive ante manus impositionem, sive in ipsa manus impositione, sive post: Accipere enim est quandocumque accipere.* E poco importa, che si riceva avanti, ò dopo, basta, che ricevano per poter dire, che fanno male. Espressamente ne avvertì San Basilio alcuni Vescovi: *Quod est eorum artificium, dicam, existimant enim, se non peccare, quod neque simul accipiant, sed post ordinationem. Capere autem quandocumque, est capere.*

Basil.
Epist.
Can. 2-
pud Balsam to.
2. eius
opram.

13 Questo stesso, viene anche proibito, rispetto agli altri Sacramenti, e collatione de' Beneficii, sicome lo proibì nel Concilio Romano Innocentio II. *Si quis Prabendas, vel Prioratum, seu Decanatum, aut honorem, vel promotionem aliquam ecclesiasticam seu quodlibet Sacramentum ecclesiasticum, utpotè Chrisma, vel Oleum sanctum, & Consecrationes Altarium, vel:*

Cap. Si
quis Prabendas
1. q. 3.

vel Ecclesiarum, interveniente execrabili ardore avaritie, per pecuniam comparaverit, honore male acquisito, careat, & emptor, atque venditor, & interventor nota infamia percellantur, nec pro statu, & nec sub obtentu alicuius consuetudinis, ante, vel post, à quoquam aliquid exigatur, vel ipse dare presumat, quoniam simoniacum est.

14 Che il pigliare avanti, ò dopo, sia l'istesso, si raccoglie dal *Cap. Instantum de simonia*. Alcuni, per non fare apprendere, che esigevano il denaro per l'Oglio santo, l'esattione, che facevano dopo la Pasqua, l'anticiparono à mezza Quaresima, e sotto altro palliato nome: *Et, ut causam recipiendi dissimulent, nomen denariorum variant, denarios, quos prius chrismales, secundò paschales dicebant, consuetudinẽ medie Quadragesime nuncupantes*. Onde il Papa dichiarò simoniaca una tale esattione, ancorche anticipata, mentre ben si veda, che per Oglio santo si faceva.

15 Mà, se sarà senza contraddittione, abbracciata, come deve essere abbracciata l'opinione: che non è lecito, nè avanti, nè dopo la collatione de' Sacramenti, ricever cosa alcuna per tal collatione, non mancherà chi si opporrà, dicendo, che almeno in virtù de' sopra riferiti Canoni, Concilj, e Dichiarationi delle sagre Congregationi, sarà lecito il ricevere cioche non si eligge, mà spontaneamente si offerisce.

A

A questa opposizione non manca la sua risposta, e dicesi così. Se quello, che si riceve, ancorche spontaneamente venga offerto, si riceve, come dice il dottissimo Hallier, appoggiato alla dottrina di S. Tomaso, *pro spirituali Sacramentorum gratia, aut potestate spirituali, que in Sacramento Ordinis confertur, simonia, est, que nulla consuetudine prescribi, aut excusari potest, quia consuetudo juri naturali, aut Divino, preiudicare non potest.*

Hallier.
de Sacr.
Elect &
Ordinat.
pag. mi-
hi 281.

16. In uno solo caso, pare, che habbiano luogo i Canoni, i Cōcilj, e le Dichiarationi sopra allegate, cioè, quando, cessando ogni ombra di sospetto, che si riceva per gli Sacramenti, si riceva solamente per la necessaria sustentazione de' Parochi, ò di altri, che gli amministrano; poiche, sicome soggiunge lo stesso Hallier: *Certum est eis, qui in Sacrario operantur, de Sacrario, secundum Apostolum, edere licere, nec magnum esse, aut grave, si qui spiritualia seminant, carnalia metant; proindeque Sacerdotes, spirituali subditorum bono vacantes, licite posse recipere sustentationem suam à Populis:* Il che viene confermato dalla dottrina di S. Tomaso, il quale ci insegna, esser lecito à coloro, che amministrano i Sacramenti, non per prezzo di mercede, mà per stipendio di necessità, e per necessario sustentamento pigliare alcuna cosa: *Accipere autem* (sono parole dell' Angelico Dottore) *aliqua ad sustentationem*

s. Thom.
2. 2. q.
100. ar. 3

nem eorum, qui Sacramenta Christi ministrant, secundum Ordinationem Ecclesie, & consuetudines approbatas, non est simonia, neque peccatū: Non enim sumitur tamquam pretium mercedis, sed tamquam stipendium necessitatis. Unde super illud 1. ad Timot. qui bene præsunt Presbyteri, &c. dicit Glos. August. accipiant sustentationem necessitatis à Populo, mercedem dispensationis à Deo.

17 Soggiùge però lo stesso Angelico Dottore, che si deve stare assai cauto, che sotto specie di pigliare per la necessaria sustentatione, non si venga à dar segno di simonia, e di cupidigia: *Tamen sollicitè cavendum est, quod habet speciem simonia, vel cupiditatis secundum illud Apostol. 1. ad Theßal. ult. Ab omni specie mala abstinete vos.* Siche tutto l'articolo si restringe à ricever per la necessaria sustentatione solamente; e sopra questo mi occorre fare le seguenti Riflessioni,

M.S. Cardin. Seripandi in Bibliot. Carbonar. Neapolit.

18 Nel Sagro Concilio di Trento, siccome da scritture autentiche del gran Cardinal Seripando, che vi fù uno de' legati Apostolici, io hò letto, fù lungamente esaminata, e dibattuta acremente la controversia, se per l'amministrazione de' Sacramenti, potebbe à chi gli amministra, permetterli il ricevere alcuna cosa.

19 Per l'affirmativa sentenza fù rapportato il citato Testo di S. Paolo: *Qui in Sacratio operantur, qua de Sacratio sunt, edunt*; mà il
Car-

Cardinal Seripando rispose, che questo Testo s'intende. *Primum de Artificibus, in templo laborantibus, qui de Gazophilacio nutriebantur. Deinde de Sacerdotibus, qui participes erant oblationum;* e che l'Apostolo ciò applica al ministero della Divina parola, e non de' Sacramenti, dicendo: *ita, & Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annunciant, de Evangelio vivere.* Non disse: *His qui baptizant, vel peccata dimittunt.* E soggiunse il Seripando: *Mirum certè est, quod ubi Dominus ad predicandum mittit Discipulos ait: Dignus est Operarius mercede sua, & c. ubi verò ad baptizandum quoque misit, mercedis nullam fecit mentionem.*

19 Contra l'esposizione di questo Testo, fatta dal dottissimo Seripando, in forse Ambrogio Catarino, Vescovo di Minori, e disse, che questo Testo: *Qui in Sacrario operantur, & c.* Nò si può intendere degli Artefici, perche dal Testo greco si hà: *qui sacra operantur, de sacro dunt,* e che per le parole *sacra operari,* s'intende *Sacramenta ministrare:* E procurò di autenticare questa sua esposizione con l'infra scritta autorità di S. Gic: Crisostomo.

20 Rispose il Seripando, che sebene il Testo greco habbia le parole, riferite dal Catarino, nondimeno tutti i Codici antichi di edizione vulgata, e riceuta nel Concilio, hanno: *Qui in Sacrario operantur:* E che le parole *sacra operari,* non s'interpretrano: *Sacramenta*
mi-

ministrare, sed sacrificare. Certum autem est, soggiunge il Seripando, quod Sacrifici, ex Divina legis ordine, de sacris ipsis Hostiisalebantur, e si valse contra il Catarino, della stessa autorità da lui addotta, di S. Gio: Crisostomo, dicendo: Sed melius fuisset Crisostomilocum integrum recitare: quo non aliter aptior extat ad prohibendam acceptionem in sacris omnibus ministeriis. Inquit enim: Considera in hoc Pauli sapientiam, quam magnifice rei meminit: Non enim dixit: qui in Sacrario operantur, ab oblatoribus accipiant, sed qua de Sacrario sunt, edunt, ut neque illis, qui accipiunt, exprobetur, neque, qui prebent inflentur. Quare quod sequitur, ita posuit. Neque enim, hoc in loco inquit: qui Altari deserviunt, ab iis qui sacrificant, sed cum Altari participant, siquidem qua oblata sunt, non amplius sunt offerentium, sed sacrarii, & Altaris, & non dixit: Sacraria accipiunt, sed qua de sacrario sunt, edunt, suam iterum ostendens modestiam, ut quod neque pecunias accumulare oportet, neque ditescere. Adoptatio autem Pauli est ad ministerium verbi, in quo ex propria vi non confertur gratia, sicut in Sacramentis: Ideo non similiter de utroque indicandum. Fin qui la grave, e dottissima replica del Seripando.

21 Pretesero nondimeno alcuni de' Padri del Concilio temperare il rigore della negativa con le seguenti Distinzioni.

Pri-

Prima. Non essere lecito domandar cosa alcuna avanti, mà sibene dopo l'amministrazione de'Sacramenti.

Seconda. Non esser lecito domandare cosa alcuna per la collatione de'Sacramenti, ma per la fatica per l'ufficio, ovvero ministero.

Terza. Non esser lecito domandar cosa alcuna per la collatione de'Sacramenti, mà per la sostentatione, ovvero per la povertà di chi gli amministra.

22 Progettate, che furono queste Distintioni, trà gli altri zelantissimi Padri, vi fù lo stesso Cardinal Seripando, il quale armatosi di un santo zelo, si mostrò acerrimo difensore della negativa, e rispose così: *In excogitatis Distinctionibus animus meus non quiescit.* Contra la prima distintione, addusse il *Cap. eos, qui per pecunias* 1. q. 1. e anche il *Cap. si quis Prabendas* 1. q. 3. de' quali si è sopra riferito il tenore.

23 Contra la seconda Distintione, nella quale si motiua, non esser lecito chiedere per la collatione de'Sacramenti, mà per la fatica per l'ufficio, ovvero per lo ministero: Rispose il Seripando con queste parole: *Pro quo queso labore? Nec potest dici, nisi collationis Sacramentorum. Idem est, ac si dicatur: edificator non petit pro edificatione, sed pro labore edificationis, que separari nullo modo possunt. Hinc Urbanus Papa 1. q. 3. Salvator, ait: Beatus Antecessor noster Paschasius lib. de consecratione affirmavit.*

vit, quod quisquis eorum alterum vendiderit, sine quo alterum non provenit, neutrum non venditum derelinquit. Ex quo duorum Pontificum regula sequitur, quod quisquis vendit laborem, sine quo non provenit Sacramentum, vendit Sacramentum.

24. Contra la Terza Distintione: che non sia lecito chiedere per la collatione de' Sacramenti, mà per la sostentatione, e povertà di chi gli amministra, e vi si facea gran forza con la dottrina anche sopra addotta di S Tomaso, che comincia, *Certum est eis qui in Sacratio, &c.* il Seripando altresì rispose, additando l'equivoco, che vi si pigliaua: fece auvertiti i Contradittori, che il Santo non parla con la parola *Petere*, mà *Recipere*. Concedeva il Seripando, che i poveri sostentar si deono col loro ministerio, per lo quale è lecito domandare, ed esiggere qualche cosa: mà soggiungeva, che non si deve intendere del ministerio de' Sacramenti, e addusse la dottrina di San Gregorio; *Quod Petrus post vocationem rediit ad suam artem, Mattheus autem non; quia Petri ars poterat sine peccato exerceri, Matthei autem nullo modo, aut vix poterat.* In simigliante materia argomentava il Seripando, dicendo: *Sic in proposito, aut nullo modo, aut vix potest haberi animus ad sustentationem, ut accipiatur quantum sufficit, & non ad lucrum, ut accipiatur superfluum. Videmus enim multos, qui abundans nō satu-*

saturos esse, & non modò accipere, sed flagitare.

25 Fù anche motivato per l'affirmativa, che si permette per lo sacrificio della messa ricevere la limosina, e che in simigliante maniera potrebbe permettersi per gli altri Sacramenti. Mà il Seripando rispose, che non corre la parità per questa ragione, da lui addotta: *Cum celebratur missa pro dāte elemosynam, nullū confertur Sacramentum, sed offertur sacrificium cum precibus pro eo.* Onde molti pigliano equivoco, che le limosine delle messe si danno per lo Sacramento dell' Eucharistia, mà non è così, perche questo Sacramento non si dà, se non quando i Fedeli si comunicano, nel qual caso non è lecito ricevere cosa alcuna per la sacra comunione, sicome di sopra nel §. IX. num. 1. ne habbiamo rapportato le rigorose proibizioni de' sagri Concilii, mà è bēsi lecito di ricevere, ed esiggere la limosina, quando, come distingue il Seripando, si offerisce il sacrificio, e si prega per chi dà la limosina, mà non gli si conferisce il Sacramento. E questa è la risposta incontrastabile à chi, come di sopra accennai, dice, se è lecito ricevere, ed esiggere lo stipendio per la messa, ove si tratta dell' augustissimo Sagramēto dell' Altare, perche non sarà lecito per gli altri Sacramenti?

26 Parve, che nel primo esame di questa gravissima materia non si acquietassero i Contraddittori à queste risposte del Seripando: On-

de vollero di nuovo tenerne proposito , e procurarono di tirarlo al loro parere , particolarmente con la terza distintione , nella quale si sforzavano di fare gran fondamento; mà il Seripando, con spirito ecclesiastico esclamò: *Dixi, quod in allatis distinctionibus animus meus non quiescebat, nec in illa quidem, quae optima esse videtur: ut pro collatione Sacramentorum, nihil accipi possit, sed pro pauperum Sacerdotum sustentatione;* e apportò questo esemplo. Nam *ut de Imperio nobilis dixit Historicus, omnia mala exempla à bonis initiis orta sunt, sed ubi Imperium ad ignaros cives, aut minus bonos pervenit, novum illud exemplum à dignis, & idoneis ad indignos, & non idoneos trāsferitur. Sic sentio in re nostra, ubi ministerium ad ministros minus bonos pervenit, acceptio gratiae sustentationis ad acceptiorem causa lucri, & cupiditatis transferitur: imò ex acceptione nata est petitiō; nec extinguetur petitiō, nisi interdicator acceptio. Dixi denique, ut Ministri Ecclesiae non modò nil peterēt, neque exigere, sed & adversus offerentes, Apostolica voce uterentur: pecunia tua tecum sit in perditionem.* Parlò questo zelantissimo Cardinale con tanto spirito , e con tanta forza di prudentissime, e dottissime ragioni , che non potè arrivarli à fatto muovere da questa sua opinione; e rivoltatosi egli à suoi Colleghi, disse loro suelatamente . *Si igitur mihi costare velim, & non esse tamquam arundo, vento agitata, iam*

bia proibito anche i voluntarii donativi nell' amminitratione de' Sacramenti.

28 Nè fù così rigoroso il Seripando, che intendesse, à Sacerdoti, quali amministrano i Sacramenti non essere lecito riceverne la sustentatione, perche in ultimo disse: *Certum est enim, quod sub distinctionibus Doctorum licet, sicut licet etiam furari in casu necessitatis extremae, sed tractatus est, an, pro tollendo multorum abusu, de quibus constat, quod lucro, & cupiditati in sancto ministerio inseruiunt, tollenda sit acceptio, non tamquam non liceat, sed tamquam non expediat, sicut substitit Concilium Elibertinum, ne nummi, in concham mittantur, non quia non liceret pro sustentatione ministri, sed quia non expediret propter scandalum, quod videbitur vendere Sacerdos, quod gratis accepit.*

29 Quindi è da considerate, che la provvidenza del sagra Concilio Tridentino, accioche i Parochi, ò altri sagri Ministri non havessero occasione per la necessaria sustentatione, nell'atto della collatione de' Sacramenti, nè esiggere, nè ricevere alcuna cosa, e accioche si togliesse ogni ombra della vendita de' Sacramenti, prescrisse i modi, de' quali in appresso nel §.44. di quest'Annotatione haverò à far mēione, e che dipende dalla vigilanza de' Vescovi il praticargli, con provvedere i Parochi, e altri sagri Ministri di sufficienti rendite per lo loro sustentamento, per non da-

re

re occasione di scandalo al Popolo , quando vedesse , che eglino, appena conferiti i Sacramenti , ne esiggesero, ò ne riceversero alcuna cosa, ancorche volontariamente offerta : onde provisti, che siano i Parochi co' modi leciti , sarà agevole l'osservanza della Tassa Innocentiana , la quale per l'amministrazione de' Sacramenti, proibisce anche i voluntarii donativi. Nel che i Prelati delle Chiese, tanto più si spera, che eccitati dal zelo pastorale del Nostro Santissimo Pontefice in questa gravissima materia, si porteranno con particolar attenzione in proibire, anche ciò, che spontaneamente si offerisce nella collatione de' Sacramenti , quanto che troppo lagrimevoli memorie vi sono nella Chiesa, degl'infauti successi per lo prezzo, che horribilmente si ritraeva dalla collatione de' Sacramenti, e da altre cose spirituali .

30 Nè sodisfattasi la paterna providenza della Santità di N. S. Papa Innocentio XI. d' haver con la Tassa posto argine , accioche non ritornino, per simil cagione, dolorosi avvenimenti nella Chiesa , hà voluto precludere ogni adito, rispetto à tutte le cose spirituali, havendo dannato sotto li 2. Marzo 1679. nella Congregazione dell'Universale Inquisitione, l'opinione : *Dare temporale pro spirituali, non est simonia, quando temporale non datur tanquam pretium, sed dumtaxat tanquam motuum confe-*

vendi, vel efficiendi spirituale, vel etiam, quando temporale fit solum gratuita compensatio pro spirituali, aut è contra.

31. Mà se parve, che l' Cardinal Seripando dimettesse alquanto il rigore della sua propria sentenza, e soggiungesse, che sicome è lecito il rubare per necessità, così anche il ricevere per l'amministrazione de' Sacramenti, è da avvertire, ch' egli prevenuto dalla morte, non arrivò à vedere compiuto il gran edificio del Concilio, di cui, à relatione del Cardinal Pallavicino, che ne scrisse l' Istoria, fù l' Architetto, perche, con havere il sagro Concilio, prescritto molti modi per provedere alla povertà de' Pargochi, viene à cessare il motivo della necessaria sostentatione, sicome anche avvertir si dee, che S. Tomaso, conforme alla recitata dottrina, che permette il ricevere dall' amministrazione de' Sacramenti alcuna cosa, nõ per prezzo, mà per necessaria sostentatione del ministro, presuppone, che altronde non habbia da sostentarsie, non vi erano dalla providèza del Tridentino, stati statuiti i modi sopra riferiti, e anche ordinato, che niuno potesse essere promosso a' sagri Ordini, senza sufficiente titolo di patrimonio, ò di beneficio: sicche la dottrina di S. Tomaso, essendo anteriore al Concilio, pare, che con difficoltà possa applicarsi dopo il Concilio stesso, sicome anche i Canoni, e i Concilii di sopra riferiti per l'affirmativa, co-

me

me anteriori al Tridétino. E se si volesse difendere l'opinione, che tuttavia sia lecito il ricevere, osta il parere del Seripando, essere espediente il proibirlo, sicome la Tassa Innocentiana santamente ne ha fatto rigorose le proibizioni, interdicensi infino i voluntarii donativi, perche si evitino tanti gravi Inconvenienti, che habbiamo accennato, quali il mio Buon Vescovo è obligato à provvedere, e invigilare, che non seguano, mediante l'osservanza esattissima degli ordini Pontificii promulgati in questa Tassa.

Difficoltà intorno all'osservanza della Tassa Innocentiana, motivate a favore de' Vescovi, de' Vicarii Generali, de' Cancellieri, de' Parochi, de' Maestri di cerimonie, de' Cappellani, e di altri Ministri Ecclesiastici.

§. XXXVI.

Publicata, che fù la Tassa Innocentiana: un Ecclesiastico mio Amico, altretanto dotato di bontà, quanto niente pratico de' sagri Canonì, Concilii, e Decreti Romani, stimò difficile la pratica di questa Tassa, e in una sua lettera, che mi scrisse, mi motivò otto Difficoltà, e furono le seguenti.

I. Che à Vescovi di Chiese, che hanno rendite pingui, può riuscire facile l'osservanza della Tassa, mà non à Vescovi di

Chiese di rendite, oppresse dalla gravetza delle pensioni, delle quali si trovano gravate: onde cessando loro gli emolumenti della Cancelleria, non potranno pagare le pensioni.

II. Proibendosi à Vescovi l'esigere gli emolumenti, proibiti dalla Tassa, mancherà loro il modo da soccorrere con limosine i poveri di Christo, e di fare altre opere pie.

III. Togliendosi agli stessi Vescovi, gli emolumenti delle Cancellerie, verrà loro in grã parte à mancare il modo da mantenere con splendore il culto delle Chiese, bisognose per lo più, d'istaurationi, e di sagre suppellettili.

IV. Mancando gli emolumenti proibiti dalla Tassa, i Vescovi non potranno sostenere con decoro il grado Episcopale, e nella famiglia, e in altre cose, e infine mancheranno à Vescovi stessi, i necessarij, e convenienti alimenti.

V. Con gli emolumenti, proibiti dalla Tassa, si salariariano i Vicarii Generali, i Cancellieri, e altri ministri del Foro Episcopale, che in avvenire, per la stessa Tassa, haveranno le fatiche solite, mà non le mercedi, che saranno troppo tenui.

VI. Che dovrà parere duro il proibire à Vescovi l'esigere emolumenti per le fatiche, talhora non mediocri, mà gravi, che soffriscono, secondo i contingenti affari, che trattano, e spediscono, ò come Ordinarii, ò come

De-

Delegati Apostolici.

VII. I Maestri di cerimonie, i Cappellani, e altri Familiari de' Vescovi, sono allo spesso occupati in servire al loro Prelato in funzioni operosissime, come in assistere à consecrationsi di Altari, di Chiese, e di Capanne, assistere alle sagre Ordinationi generali, e particolari fuori di sagri tempi, con dispense apostoliche, convenendo talhora far viaggio di qualche miglio, e parimente in assistere à Cresime generali, e particolari, intervenire alle funzioni di professioni di Monache, Velationi: e à tante, e tante altre funzioni ecclesiastiche, delle quali abbonda continuamente la cura pastorale, massimamente in Chiese grandi: e se di tali funzioni non potranno eliggere gli emolumenti, proibiti dalla Tassa, verranno ad essere grauatissimi di fatiche senza mercede.

VIII. A Parochi cesseranno molti emolumenti incerti, che loro provenivano dall'amministrazione de' Sacramenti, e in avvenire haveranno da continuare le stesse fatiche parochiali, mà senza conueniente mercede.

Risposta generale alle proposte difficoltà.

§. XXXVII.

AL métionato Canonico, che mi propose le accénate otto difficoltà, io risposi così
la

la lettera, della quale rapporterò interamente il tenore, che è il seguente.

Non senza ammiratione hò letto le otto difficoltà, che mi havete motivato, per le quali temete, mà ove non è timore, e stimato difficile l'osservanza della Tassa Innocentiana. Nò posso immaginare, onde vi siate mosso à dubitare, e à proporre le difficoltà accennate. Voi non havete tal ministero, per cui vi convenga essere uno degli osservatori della Tassa; che in tal caso, quando non sapessi la vostra bontà, mi havereste potuto dar occasione di sospettare, che vi foste accompagnato con coloro, à quali non piacciono le riforme, e perciò sempre si dolgono, che siano troppo duri quei gioghi, i quali a' Giusti sono soavi: *Justo non est posita lex*: Nè mi cade per pensiero, che simili difficoltà siano state proposte dal vostro Prelato, il quale con le sue virtù Episcopali, e particolarmente con quelle dello staccamento, sparge odore da per tutto, di un Buon Vescovo; nè mi persuado, che si possa trovare Vescovo, che sia per farsi cadere nella mente pensieri tanto alieni dal suo grado, e dalla sua professione. Qualche ministro di cotesta Corte Episcopale, voglio credere, che habbia dato à voi motivi di difficultare. Comunque si sia la cosa, hò risoluto rispondervi.

2 Vna sola risposta mi bastarebbe dare, per sciogliere tutte otto le vostre proposte difficoltà.

ficoltà, e tutte quelle, che di più, da voi, ò da
 altri, si aggiungessero à queste otto. L'unica
 risposta, che deve sodistare alle proposte, e à
 quante altre Difficoltà, che giammai si potesse-
 ro proporre in tal materia, si è quella stessa de'
 Discepoli di Pittagora: i quali non andavano
 indagando altra ragione alle dottrine, che il
 loro maestro promulgava: bastava loro di sa-
 pere, che erano di Pittagora: e dicevano *Py-
 tagoras dixit*. Quando non vi fosse in questa
 Tassa, l'approvazione del Sommo Pontefice,
 il quale hà tutte le leggi racchiuse nello scri-
 gno del suo petto apostolico, e i cui oracoli,
 che si promulgano dal Vaticano, debbono a-
 dorarsi, ed eseguirsi alla cieca da tutto'l mon-
 do, basterebbe, che dieci sapientissimi, e pru-
 dentissimi Principi di Santa Chiesa havessero
 consultata questa Tassa. Eglino sono gli Emi-
 nentissimi Ludovisio, Cibo, Barbarigo, Albri-
 tio, Carpegna, Colonna, Santa Cecilia, Bran-
 caccio, Augustini, e de Luca. Dieci sono, e ci
 giova credere, essere stati figurati in quelle
 dieci Colonne, che nella larghezza del tempio
 erano d'ornamento, e di sostegno. Vi accen- Exod. 27
 narò i gravi ministerii, che sono à mia notitia, 12.
 esercitati già, e che si esercitano da ciascuno
 di questi Eminentissimi Padri.

3 Ludovisio, Decano del Sagro Collegio
 Vescovo Ostiense, stato per molti anni Arci-
 vescovo di Bologna, da trenta, e più anni Sō-

mo Penitentiere. Ondè difficilmēte potrà rinvenirsi chi nella pietà, nel zelo ecclesiastico, e nella lunga esperienza delle cose, avanzi questo zelantissimo Cardinale.

Cibo, Vescovo Portuense, stato Vescovo di Iesi, Legato Apostolico, e hoggi come Primo Ministro di Sua Santità, coadiuva in ispecial maniera il Romano Pontefice, à portare il gravissimo carico dell' Apostolato; e tanto basta per additare le di lui virtù, e talenti incomparabili.

Barbarigo, già Vescovo Bergomense, che dopo hauere laudabilmente governata quella Chiesa, per dare al suo santo zelo maggior cāpo di esercitarsi, Alessandro VII. il trasferì al gouerno della Chiesa Padovana, che hora santamente regge, e governa, calcando le vestigie di S. Carlo.

Albritio, Vescovo di Tivoli, dotato di non ordinaria dottrina, pietà, ed esperienza, come il dimostra l'essere già stato Segretario delle Congregazioni de Propaganda fide, e de' Vescovi, e Nuntio Apostolico,

Carpegna, fortissimo Cardine di Santa Chiesa. La cui singolar Dottrina, e prudēza risplende, come luminosissima stella nel sagro Cōcistoro, e dopo hauerē esercitato nella Romana Corte i gravissimi ministerii di Auditore di Rota, e di Datario, hora esercita quello di Vicario del Papa, di Prefetto delle Congregazioni, de' Vescovi, e dell' Immunità ecclesiastica.

Co-

Colonna, già Asseffore del S. Officio Nuntio Apostolico. Per riscontro dell' eminenza del suo valore, basta dire, che sia Prefetto della Congregazione del Concilio, Prefettura sempre mai stata solita à sostenersi da' più dotti, e da' più prudenti Cardinali del Sagro Collegio, e più di uno di essi è stato inalzato al Sommo Ponteficato.

Santa Cecilia, stato Arcivescovo di Matera, e di Genova, Segretario della Congregazione de' Vescovi, hora Governatore di Roma, dotato questo egregio Cardinale di quel gran senno, che Roma ha sperimentato, e sperimenta, havendo egli solo con gloria immortale del suo nome, in uno stesso tempo, e per più anni, sostenuto multiplicati ministerii, che ciascuno di essi bastava à tenere; occupato ogni grande intelletto.

Brancaccio, Vescovo di Viterbo, stato già Nuntio Apostolico, e Segretario per molti anni della Congregazione del Concilio, che vale à dire versatissimo sopra modo, ne' sagri Canonii, Concilii, e Costituzioni Apostoliche.

Augustini, Datario, praticissimo nelle materie ecclesiastiche fin dall' infanzia presso il Cardinal Paolucci suo zio, che fù, oltre, quattro lustri, Segretario della Congregazione del Concilio, e dipoi Prefetto della medesima.

De Luca, Auditore di Sua Santità, di sōma dottrina, e di sōmo, e libero zelo, ornato, e che trà

trà i suoi famosissimi Scritti, co' quali hà arricchito la Republica letteraria, hà esposto al mondo il *Theatrum Veritatis, & Justitiae*.

4 Sopra il giudizio di questi dieci sapientissimi, e prudentissimi Cardinali, è stata fondata la Tassa, e tanto basta per dire, che sia giustificatissima, e di non difficile esecuzione, mentre quanto è giusta per le dottrine, nelle quali è stata stabilita, altrettanto è da credere, che i detti Eminentissimi Consultori Apostolici non haverebbono consultato una legge, che potesse in pratica incontrare qualche ostacolo, se non da coloro, a' quali non piace la legge stessa. E chi sarà colui, che qual cieca salpa ardirà fissare gli sguardi à gli splendidi di così accertati consigli de' sudetti Eminentissimi Senatori della Chiesa?

5 Io nondimeno procurerò di rispondere ad una, ad una alle vostre difficoltà, mà prima debbo premettere, che essendo le materie, contenute nella Tassa, tutte spirituali, ognuno sà, che nulla per le materie spirituali, il Vescovo può esigere, se non vuol esser compagno di Giezi, e di Simone. Parerebbe à Voi, che 'l Vescovo potesse farli lecito esigere per cose, tanto sagrosante, delle quali dispone la Tassa, tutte materie spirituali? e' pigliar per le licenze, per le altre scritture, per le fatiche, e simili, questo è pigliare indirettamente per quello, che
sen-

senza incorrere in simonia , non si può esigere, nè ricevere. Mà vengo alle vostre difficoltà.

Risposta alla prima difficoltà delle Pensioni.

§. XXXVIII.

QUANTO alla prima difficoltà, che riguarda le pensioni, delle quali dite, essere gravate le Chiese. Voi avete posto in primo luogo questo articolo delle pensioni , perchè à giudizio del Volgo, pare, che sia quell' osso , che toccato faccia spasimare di dolore il Pariente, mà è necessario, che si discifrinno molti equivoci, che in ciò si pigliano. Nella materia delle pensioni, delle quali si grauanò, ò si trouano grauati i frutti delle Chiese , possiamo tre casi considerare.

Primo. Considerisi una Chiesa vacante, sopra i frutti della cui Mensa Episcopale, s'intenda imporre la Pensione .

Secondo. Vn'altra Chiesa, anche vacante, nella quale si troui già imposta la Pensione, la quale per le vicēdevolezze de'tempi, seguite dopo l'imposte pensioni, assorbiſce in tutto, ò in gran parte l'entrate del Vescovato: in maniera che poco ne rimanga al Vescovo.

Terzo . Consideresi un'altra Chiesa, non vacante, grauata di pensione eccessiva ; sicchè, al Vescovo, che attualmente la governa , si de-

dotta la pensione, non rimanga la congrua, prescritta dal Tridentino, anzi ne pure tanto, che gli basti da alimentarsi mediocrementemente

Cardin.
Palla-
vic. Hi-
stor. C6-
cil. lib. 8.
2.6.

2 Avanti di rispondere, si deve supporre, come cosa incontrovertibile, essere l'uso delle pensioni antichissimo, approuato anche da Concilii generali, siccome riferisce il celebre Cardinale Pallavicino, nella Istoria del Concilio, introdotto per sovvenire i meritevoli, e per altri usi, che al Sovrano Dispensatore delle rendite Ecclesiastiche, il Sommo Pontefice pare d'imporre. Anzi l'uso delle pensioni fa anche praticato da Pontefici Santi, come da S. Gregorio, nelle dicui Epistole ritrovo, che questo Santo Pontefice ammesse le Risiones delle Chiese, con riservare a favore de' Risionanti le pensioni sopra i frutti delle resignate Chiese.

3 Hor per venire al primo delli tre casi proposti. Quando mai si trovò, o si trovi alcuno, che da apostolica autorità, sia stato o vero venga forzato ad accettar Vescovati con pensione? L'imposizione della pensione, è un contratto, nel quale il Promovendo al Vescovato, haverà, se così gli piace, da acconsentire, di sua libera volontà, à simiglianza del matrimonio, che se non vi è il libero consenso de' contrahenti, non può contrargli. Così, se il Promovendo, che è Sposo spirituale della Chiesa non acconsente, il contratto non

non può farsi, e la pensione non vi si pone, il che è tanto vero, che, conforme vi soggiungerò, non solamente non si pongono le pensioni nuove, mà si tolgono anche le già imposte, quando il Promovendo non acciecatò dall'ambitione (per la cui densa nebbia non si veggono, nè pensioni, nè altri pesi, assai più gravi) con pia generosità, rifiuta d'esser Vescovo, per non acconsentire all'esorbitante peso della pensione.

4 Anzi, non solamente vi si richiede il cōsenso del Promouendo, mà, che questi prima s'informi diligentemente dell'entrate della Chiesa; e trovatele tali, che possano bastare al sostentamento del Vescovo, giusta la cōgrua del Tridentino, e che altresì siano valevoli à sostenere le pensioni, da imporsi, egli trova, e induce i testimonii informati, che depongano, e attestino, essere le rendite del Vescovato, potenti a portare il peso della pensione, che s'intende imporvi. Che se le rendite fossero minori, e'l promovendo voglia nondimeno acconsentire, nō ne haverà da incolpare altri, che ò la negligenza sua in non ben informarsi, ò la falsità in deponersi quello, che non era, ovvero l'ambitione, e la cupidigia d'esser Vescovo, la quale l'acciecò, giusta il parere di San Bernardo, che nell'investigare la cagione, commemai si trouasse chi volentieri acconsentisse à porre gli homeri al formidabile carico

S. Bern.
Epist. ad
Archiep.
Senon.

pastorale, pieno di tanti pericoli, e forse in quel tempo non erano assai in uso le pensioni, che lo rendevano più pesate, scrisse in detestazione degli acciecati ambiziosi: *Cupiditate cæcati nō deterrentur periculis.*

5 E un tal Vescovo, che acconsenti alla pensione, oltre le forze delle rēdite del Vescovato, all' hora maggiormente non haverà da replicare, quando egli solennemente, e in ampia forma, come dicesi, della Camera Apostolica, avesse obligato anche se, i beni suoi presenti, e futuri; poiche in tal caso, quando niente gli rimanga de' frutti del Vescovato, deve vivere del suo, essendovisi astretto di sua volontà, e con giuramento: e quando hà da vivere del suo, questo gli si computa per congrua, ed entra S. Girolamo riferito nel c. Clericos, l. q. 2. che dice, non dovere i Vescovi pigliare gli stipendii dalla Chiesa, quando à proprie spese, possono sostentarsi. Questa dottrina, ancorche dura, fù canonizzata dalla sagra

Apud
Rosam
de re & a
distri-
but. red-
dit. & c.
c. 1. nu.
128.

Rota Romana in *Sancti Severi congrua* 22. *Junii* 1665. *coram Ottalora*, ove si trattava del Vescovo, che havea fatta una tal obligatione nella forma della Camera Apostolica.

6 Mà quando il Vescovo, ancorche habbia da vivere del suo, non prestò il consenso alla reservatione delle pensioni, nè si obligò à pagarle del proprio, gli si tassa la congrua alimentare, sicome fù tassata di annui settecento scu-

to feudi al Vescovo di Atri, e Penne, da dedurfi in primo luogo, da frutti del Vescovato, ancorche in pregiudicio de' Pensionarii: siccome, v'hà espressa Decisione della medesima sagra Rota Romana *in Atrien Pennen* 25. Junii 1674. ove si trattava, che quel Vescovo non hauea egli acconsentito alle pensioni, nè si era obligato à pagarle del proprio. Onde i Vescovi sono quegli, che con obligare se, i proprii beni, e con giuramento, si pregiudicano, e non possono dolersi se non di se stessi.

7 Quanto al secondo caso: militano le medesime ragioni. Quantunque si trovi imposta la pensione, alla quale acconsentirono i Vescovi predecessori, nondimeno dipenderà dal libero consenso del nouello Sposo, l'acettare, ò rifiutare la Chiesa, che gli si propone, per l' sposa con la dote delle rendite, gravate di pensioni: che se non gli piace di accettarla; e costando veramente dell' entrate tenui del Vescovato, la Provvidenza apostolica (conforme l' esperienza in più casi ci hà dimostrato) non permette, che le Chiese restino vedoue de' Pastori. E non solamente non vi s'impongono pensioni nuove, mà anche si diminuiscono le già imposte, alla quale diminutione sogliono anche, ò per concordia amichevole, ò per giustizia condescendere i Pensionarii, siccome non è gran tempo, che un tal sollievo ricevettero gli ultimi Vescovi di Auellino, e di Nola.

8 Consideratosi poi il terzo caso d'una Chiesa, non vacante, caricata già di pensioni , anche eccessive, oltre le forze delle rendite del Vescovato , sicche poco, ò nulla rimanga al Vescovo, che l'hà da governare, per la Congrua di mille scudi tassata dal Tridentino , ovvero per la congrua alimentare di settecento , che la Rota Romana hà talhora tassato per qualche Vescovo nel Regno di Napoli, come di sopra hò accennato; Qui dobbiamo anche valerci dell'addotte risposte: Chi mai vi forzò , (così io vi potrei dire , se accadesse à Voi questo terzo caso) ad accettare la Chiesa con tanta pensione?

9 Se voi non mi risponderete, che fù il lustro, e lo splendore della mitra, che vi abbagliò la vista , onde restaste acciecatò nell'intelletto, mi direte, che la pensione fù imposta anche *super emolumentis Cancellaria*, quali emolomēti hoggi per la Tassa Innocentiana vengono à distruggersi affatto, poiche il Vescovo totalmente sotto gravissime pene ne viene escluso; onde conviene pagare la pensione cò portione di quelle entrate , che erano destinate al proprio sostentamento.

10 Vi rispondo, che se le pensioni vengono fondate per maggior sicurezza, anche sopra degli emolomenti delle Cancellerie Episcopali (intorno à che io me ne rimetto alla verità, e quando sia , dobbiamo adorare le Ponteficie,

geste, poiche il Papa può tutte le cose) dovette auuertire, che due sorti di emolumenti si danno; Una di quelli, che provengono dalle materie spirituali, e queste sono di quelle, delle quali parla la Tassa, e l'altra delle materie non spirituali, e sono delle cause civili, e criminali, e simili.

11 Quanto agli emolumenti della prima sorte, siccome non è lecito al Vescovo di esigergli, mà solamente al Cancelliere, esiggere, rispettivamente ciò, che la Tassa gli permette, così sarebbe vanità il dire, che sopra degli emolumenti illeciti delle Cancellarie, possano essere state stabilite le Pensioni. Il Vescovo nell'acceptare la Chiesa con pensioni, imposte anche sopra degli emolumenti della Cancellaria, potea ben persuadersi, intendersi degli emolumenti leciti, e non degli illeciti; siccome illeciti, senza dubbio, sono quelli, che vengono proibiti dalla Tassa Innocentiana: e se questa Tassa è posteriore all'imposizioni delle pensioni, dovette sapere, che i sagri Canoni, Concilii, e Dichiarationi delle sagre Congregationi, sopra di cui la Tassa è stata fondata, sono di gran tempo, state anteriori.

12 Prima della promulgatione della Tassa Innocentiana era proibito, sotto gravissime pene, da' sagri Canoni, Concilii, e Dichiarationi sudette, l'esiggere, o ricevere emolumenti dalle materie spirituali, cōtenute nella Tas-

fare dovendo il degno Promovendo al Vescovato, trà gli altri Requisiti, descritti dall'Apostolo al suo S. Vescovo Timoteo, avere quello del *Doctorem*, dovea sapere cose di tanta importanza, e non credere vanamente, che si avesse voluto fare cosa tanto contraria alla carità, e alla giustizia, con imporsi le pensioni sopra gli emolumenti illeciti della Cancellaria: Il che haverebbe portato in conseguenza (cosa horribile à pensarci, non che à dirsi) contratti simoniaci, con esigere emolumenti dall'amministrazione de' Sacramenti, dalla collatione de' Beneficii, e da altre materie spirituali, e funzioni pastorali, che debbono dal Vescovo spedirsi del tutto *gratis*, siccome Roma più, e più volte ne hà dato fuori le sue Dichiarationi, e Avvertimenti.

13. Mà dato, e non concesso il supposto, che è falsissimo, che sopra degli illeciti emolumenti siano state stabilite le pensioni; tolti gli emolumenti, dovrebbero annullarsi, ed estinguersi le pensioni, che vi sono state sopra fondate, in quella simiglianza, che còcusso, e distrutto il fondamento, v'è per terra l'edificio. Quindi la benignità Apostolica non chiude l'adito a' Vescovi, gravati di pensioni, oltre le forze della loro Mensa, di procurarne, come di ragione, le diminutioni, ovvero le dichiarazioni dell'insolistenza. Mà trattandosi d'interesse delle Parti, sarebbe cosa contraria alle Leggi, se

se, senza udire in giudicio, gl'interessati, così di fatto si procedesse alle diminutioni, e dichiarazioni dell'infusistenza delle pensioni.

14 Se voi mi rispondete, che sicome di fatto si promulga una legge, cioè la Tassa Innocentiana, prohibitoria degli emolumenti sudetti, così anche nel tempo stesso si douerebbe dichiarare diminuite, e annullate le pensioni, senza hauere à sostenere lunghe, e dispendiose liti, massimamente, se si douesse andare nella sagra Rota per le tre sentenze conformi.

15 Vi dirò: E vero, che'l Principe promulga le leggi, che sono uniuersali, mà non sono uniuersali i casi, che debbono cessare le pensioni; poiche ognuno potrebbe ciò pretendere. Devesi pertanto, offeruate le cose da offeruarsi, e uditi gl'interessati, giustificarsi la diminutione dell'entrate del Vescovato, e procurare con questo mezzo, la diminutione delle Pensioni: dimostrandoci frequentemente l'esperienza, che ne' Tribunali della Corte Romana, sono annullate le pensioni, quando à favore de' Vescovi, ò di altri Beneficiati, che ne sono gravati, militano buone ragioni, e si assegnano le congrue alimentari, conforme vi hò accennato di sopra. E con molta prudenza, e giustizia a' ricorsi, fatti per occasione della Tassa Innocentiana, per la quale si asseriva, non poterli pagare le pensioni, sò, che è stato risposto: *Si seruant de' rimedii legali.* E se riesce duro

il dovere entrate in giudicio, e fare delle spese, la persona n' incolpi se stesso, sicome v' hò mostrato di sopra, e non dubito, che restarete appagato di questa risposta, che hò dato alla prima vostra difficoltà.

Risposta alla seconda difficoltà, di non potersi fare limosine, nè altre opere pie.

§. X X X I X.

Quanto poi à quello, che mi scrivete: Che, se si esigessero gli emolumenti, proibiti dalla Tassa Innocentiana, i Vescovi l'impiegarebbono in soccorso de' Poveri, e in altre opere pie. Vi ricordo, che S. Gregorio avverte: Non meritare titolo di limosina ciò, che si dispensa à poueri, acquistato di cose illecite: *Nō elemosyna reputanda est, quod ex illicitis rebus accipitur.* Volere il Vescovo partecipare degli emolumenti della Cancellaria, leciti al Cancelliere, e volere anche credergli, per rendergli illeciti, e volere esiggere, e riceuere emolumenti da quelle materie, dalle quali ne pure il Cancelliere può ricevere cos' alcuna, douendosi del tutto spedire *gratis*, e volere fare queste illecite esattioni, ed estorsioni à fine di farne limosine, e altre opere pie, credetemi, che sarebbe un manifesto inganno, e sarebbe un provocare i pungoli del Pastorale di San Gregorio, il quale si è dichiarato, di non piacergli, che i Vescovo-

S. Greg.
lib. 7. in
d. 2. Epì.
113.

scovi con robe male acquistate, facciano opere di pietà . E voi non troverete giammai alcuno Buon Vescovo , che habbia tali pensieri ; e chi gli havesse, darebbe indubitato rinccontro di vivere acciecatò dalla passione: poiché col manto di apparente pietà, vorrebbe occultare l'iniquità, e la cupidigia.

2 Nè hauerà giusto motivo il Buon Vescovo di rammaricarsi , se non hà di che sovvenire i poveri , à quali non mancherà giammai il soccorso di chi prouede infino a' Volatili del Cielo, mentre le dottrine, che adduco in un mio Opuscolo *della canonica distribuzione dell' entrate del Vescovato*; di douersene fare, anche la portione à poveri, non obligano di giustitia, quando alla necessaria modesta , e frugale sostentatione del Vescouo, non soprauanza da dare à poveri: nè egli è tenuto ad altro . Non sarà mai riputato buon consiglio , che la persona cominci da un'atto certo d'ingiustitia per terminare cò uno incerto di carità . Ingiustitia indubitata farebbe l'esattione degli illeciti emolumenti , e quando fosse atto di pietà, che certamente non sarebbe tale , il fare degli illeciti acquisti, opere pie , questo sarebbe incerto, e di difficile esecuzione . Non dimeno, sicome è assai comendabile la carità di que' buoni Vescovi, che vorrebbero denari, da dispensargli à poveri , così non debbono affliggersi, se non hanno i modi leciti di farlo;

an-

anzi biasimevole cosa certamente si farebbe; se volessero soccorrere i poveri con acquisti illeciti: onde in vece di far cosa grata al padre di poveri, Christo Signore Nostro, verrebbero ad offenderlo.

3. Io so di un Buon Vescovo, che per seguire l'esempio di Christo: *Quem dicunt homines esse filium hominis?* andava talhora indagando ciò, che si diceua del suo gouerno, per sapere, se, e in che douea egli ammendarli. Non mancarono di quegli adulatori, che glie lo rappresentavano irreprensibile, e degno di fama e applauso immortale, e mescolauano nelle lodi, che gli dauano, il veleno pestifero dell'adulatione. Occorse un dì (così permettendo il Signore, che prospera i buoni desiderii) che s'incontrò a domandatne un Sacerdote, vero Seruo di Dio, il quale non dubitando di praticare il *loquebar de testimoniis tuis in conspectu Regum, & non confundebur*, con sacerdotale ingenuità, dopo haver gli rappresentato molte, e molte ottime cose, per le quali douea essere venerato per esemplare à Pastori delle Chiese, gli disse: che egli era facile, e proclive à ricevere de' regali. Rispose il Buon Vescovo: E vero, ma gl'impiego in opere pie. Ripigliò il Sacerdote: ma miglior cosa sarebbe, che si astenesse di riceuere regali, e non fare con essi opere pie. Vdì il Buon Vescovo il consiglio, e l'auuertimento dell'ingenuo Sacerdote, e, come que-

questi stesso riferì, del consiglio datogli il Buon Prelato si approfittò. E pure il riceuere de' regali, può talhora seguire senza difetto, quando vi concorrono i necessarij requisiti, e auuertenze intorno à chi regala, che cosa regali, per qual cagione s'induca à regalare, e quando regali. Mà di questa materia di regali desiderarei, che voi leggeste ciò, che hò notato nel mio Opuscolo, di non douer il Vescouo essere cupido. Che se non è laudabil cosa, nè espediente, che'l Prelato riceua regali per impiegargli in usi pii, quanto più deue astenersi di esiggere emolumenti illeciti, per impiegargli in usi, ancorche piffiano?

Risposta alla Terza Difficoltà, di non potersi provvedere a' bisogni del Culto Divino nelle Chiese. §. XL.

1 **M**Idite, che togliendosi à Vescoui gli emolumenti delle Cancellarie, verrà loro in gran parte, à mancare il modo da mantenere con isplendore il culto delle Chiese, bisognose d'instaurationi, e di sagre suppellettili.

2 Sogliono le Chiese hauere le redite particolari, assegnate per simiglianti usi: e non hò mai udito dire, che siano stati applicati à tale effetto, emolumenti delle Cancellarie. Se i Vescoui hauessero, come particolarmente au-

uic-

viene allo spesso per le Chiese Cattedrali, una tal obligatione, questa stà annessa all'entrare della sua Mensa: e gli emolumenti illeciti non si possono, nè si debbono computare trà l'entrare del Vescovo, nè si possono di giustitia convertire in tali usi, ancorche pii, e sagrosanti, per le stesse ragioni addotte con S. Gregorio, nel rispondervi alla seconda difficoltà, circa il far limosine: non dovendosi, per alcun conto, permettere, nè tollerare esattioni illecite, per qualsivisa buono, e santo fine.

3 Mi sia lecito di ricordarvi quell' esempio di S. Carlo. Viaggiava da Milano alla volta di Roma, il Santo Cardinale: fù nel viaggio alloggiato un dì, da un Vescovo, e la mattina seguente si portò à celebrare messa nella Chiesa Cattedrale di lui, e la trovò così meschina, così mal in ordine, così poco pulita, che più tosto sembrava spelonca, che Tempio della Divina Maestà. Indi invitato dal medesimo Vescovo à desinare nel suo Palazzo, trovò questo pulito, ammobigliato, ornato in ogni desiderabil forma, e alla fontuosità delle mura, vestite, corrispondea altresì la lautezza della mensa. Il tutto non potè S. Carlo vedere senza gemiti del suo cuore. Nel partirsi, che fece per proseguire il viaggio, il Vescovo si raccomandò al Segretario del Santo Cardinale, acciò che rappresentasse al suo padrone, lo stato, che egli asseriva miserabile di quella Chiesa, grauada di pen-

pensioni , che non gli permettea di adempiere l'officio suo co' Poveri, e con la Chiesa: accio- che il Santo si degnasse impetrargli dal Papa qualche sollievo di accrescimento di rendite ecclesiastiche. San Carlo, udito questo ufficio, passato dal Segretario, francamente diede una negativa, dicendo, che quel Vescovo teneva molto ben in ordine la casa , ma non la Chiesa.

3 Se hoggi di si trouassero di simigliati Vescovi, si potrebbe loro domadare: se prima della Tassa Innocetiana, erano liberali co' poveri, e come erano affectionati in promuovere il culto Divino nelle Chiese , e come queste le tenevano pulite, adornate, e provvedute delle necessarie suppellettili. Si potrebbero interrogare, come erano liberali co' poveri : ò pure questo spirito così diuoto , e caritativo l'habbia prodotto la Tassa Innocentiana , che proibisce gl'illeciti emolumenti?

Risposta alla Quarta Difficoltà di non potersi sostenere con decoro il grado Episcopale, e di mancare infino i necessari alimenti al Vescovo. §. XLI.

1 **I**N tanti anni di mia dimora nella Corte di Roma, e in hormai quattro lustri, che mi ritrovo servendo di Segretario al Sig. Cardinale Arcivescovo di Napoli , non mai hò udito di-

to dire , che siasi dato il caso , che un Vescovo non habbia da poter vivere : onde sia astretto ad esigere emolumenti illeciti . Se voi intendete , che egli non possa mantenere con honorevolezza il suo stato : Vi risponderà S. Bernardo, che in auuertire un Vescovo , gli scrisse : *Honorificabitur autem ministerium vestrum, non cultu vestium, non fastu equorum, non amplis edificiis, sed moribus ornatis, studiis spiritualibus, ac bonis operibus* . Ecco il modo accertato, che 'l Buon Vescovo dee tenere per conciliarsi stima, e rispetto.

S. Bern.
Epist. 21

2. Mà, se pure veramente si desse il caso , che mancassero al Vescovo le sue lecite redite, onde havesse bisogno di che sostentarsi : ogni altro mezzo deve praticarsi, e non quello, che è contra la giustitia, come sarebbe volere esigere emolumenti dalle materie spirituali .

Fagnan.
in cap.
Irrefragabili n.
21. vers.
caveat
tamen.
de offic.
jud. Or-
din.

3 Riferiscesi da Fagnano, d'un Vescovo , il quale, hauendo rappresentato alla Congregatione del Concilio, la sua gran povertà , si che non potea somministrare stipendio à certi suoi ministri, supplicaua di potersi valere per tal uso, almeno della metà delle pene pecuniarie, e la Congregatione gli diè un'espressa negatiua , e rispose : *Non esse quicquam aduersus iustitiam, que aliquid percipi vetat, concedendum* . Hor se non si stimò di concedere ad un Vescovo pouero, l'applicatione delle pene, una di cui portione era permessa à Vescoui da sagri

gli Canonici, mà il Tridétino vi hà derogato, e hà statuito, che non à Vescouo, mà à poveri di Christo si dispensino, e si applichino (le bene la benignità Apostolica, per ispeciali indulti tal hora le cōceda per altri usi, per sollieuo de' Vescouo poveri, oltre i prescritti dal Tridentino) quanto maggiormente deve proibirsi à Vescouo, ancorche poveri, l'esiggere, e applicarsi à se, gli emolumenti illeciti: onde con maggior fondamento deue dirsi: *Non esse quicquam aduersus iustitiam, quae aliquid percipi vetat, concedendum.*

4 Se si trouasse alcun Vescouo, che opponesse la vostra quarta difficoltà, gli si potrebbe primieramente rispondere: che egli rifletta, se nella casa sua vi siano spese superflue, da riscarcare, e forse spese inutili, improprie, e indegne di ogni ecclesiastico, nõ di un Prelato, le cui mente, supellettili, Liuree, e ogni altra cosa deuono ispirare modestia, e santità. Vegga, se dell'entrate del suo Vescouato, fa portione à chi non può, nè deve; e facilmente tirando bene i conti, e restringendo le superfluità, gli resterà da viuere.

5 Voglio anche concederui una somma pouertà in un Vescouo: mà vi dirò, che per soccorrerla, non mancano i modi leciti. Se egli adempierà il suo ministero, se si porterà da buõ Padre spirituale verso de' suoi sudditi, che alla fine sono suoi figliuoli, questi infine s'indur-

durranno à togliersi il pane di bocca , per cibarne il padre loro . Io sò di un Prelato , che inclinava alla traslatione ad altra Chiesa , perche quella , che governava , era pouera , e grauatata di pensioni : e affinche non partisse , la Città si offeriua di contribuire , ogni anno , una certa somma di denaro , accioche gli cessasse il morino della pouertà , che l'inducea à trasferirsi altrove . Ecco che cosa opera l'esser Buon Vescovo .

6. Mà semi dite : Questi casi non frequentemente accadere . Vi rispondo , che quando non vi fosse questa carità , la quale , se naturalmente regna ne' figliuoli verso de' loro padri di carne , molto più regnare dee nel cuore de' figliuoli verso il loro padre di spirito , essendo di gran lunga più nobile lo spirito del corpo , alla fine i sagri Canoni , preuedendo , che darsi poteuano i casi di restare talhora i Pastori delle Chiese , per varii accidenti , spogliati in tutto , ouero in parte delle rendite delle loro mensue , hanno prouidamente rescritto , che possano eglino domandare le conuenevoli souentioni a' loro sudditi . V'hà , in tal proposito un Canone formato nel Concilio Lateranense , che così statui : *Ut , si manifesta , ac rationalis causa extiterit , cum charitate moderatum ab eis , valeant (Pralati) auxilium postulare .*

Cap. cñ
Apostolus , §.
Prohibemus de
cenfibus

Concil.
Londin.

7. Lo stesso fù anche statuito nel primo Con-

Concilio Londinense, il quale volle, fossero tenuti i Sudditi à souuenire al loro Vescouo, quando autenisse di ridursi in pouertà. E'l Concilio Parisiense v. decretò, che al Vescouo, che non hà entrate, sia lecito di esiggere dalle Parochie, la Quarta. Onde chiaramente si vede, che i sagri Canonì, havendo preueduto la diminutione dell'entrate Vescouali, hãno providamente prescritto i modi leciti da souuenire à poveri Vescovi, i quali perciò nõ debbono valersi degl'illeciti: e tali farebbono, seza dubbio, quelli di trarre emolumenti dalle materie spirituali, come sono quelle della Tassa Innocentiana.

se l. &
Parisien.
6.

Risposta alla Quinta Difficoltà di non potersi salariare i Vicarii Generali, i Cancellieri, à altri Ministri del Foro Episcopale.

§. XLII.

NE anche sostiene questa quinta Difficoltà. Perche quanto al Cancelliere, ogni volta che'l Vescovo non voglia, come non può, nè deve, partecipare di quegli emolumenti della Cancellaria, che permette la Tassa al Cancelliere, dovrà esso Cancelliere restare sodisfattissimo, perche hauerà conuenienti mercedi alle fatiche, che farà.

2 Il Vicario Generale douerà altresì hauer i suoi emolumenti, permessigli nelle cau-

N

sc, 6

Cap. cha
ritatem,
& cap.
Quicum
que II. 2
q. 2.

se, e materie non spirituali, per le quali si deve offeruare la Tassa, che fin hora si è osservata in ciascuna Curia Episcopale, fino à tanto, che uscirà la Tassa delle cause civili, siccome dalla Tassa Innocentiana delle materie spirituali espressamente viene auuertito, e ordinato. Che se tali emolumenti non saranno sufficienti per lo salario del Vicario, si deue ricordare il Buon Vescovo dell'obligatione, che gl'impongono i sagri Canon, di douere della propria Mensa somministrare il salario al suo Vicario: e tal obligatione è stata più volte dalla sagra Congregatione de' Vescovi ricordata. E intorno à ciò, se voi leggerete il mio Opuscolo, *del Vicario Generale, e di altri Ministri, &c.* che è l'Annotatione all' Auuertimento VIII. del N. Satis. Papa Innocentio XI. non diffido, che assai meglio restarete appagato di quãto vi hò detto in risposta alla quinta vostra Difficoltà.

Risposta alla Sesta Difficoltà, delle fatiche, si soffrono da' Vescovi, come Ordinarii, ò come Delegati Apostolici, senza, ò poter esigere mercedi.

§. XLII.

I Dio ve'l perdoni. A lasciarvi passare per la mente, e molto più à lasciarvi cadere dalla penna, una difficoltà, che per nessun conto, deue mentouarsi. Voler pretendere, che

chei Vescouï, per le fatiche, che soffriscono, habbiano à trarre mercedi? cosa strana ad udirsi.

2 Prima di rispondere à questa selta Difficoltà, è necessario, che con rimprovero confidente, io vi dica: Non sapete Voi, che chi vuol diuenire Buon Vescouo, deue andare al Vescouato per soffrire fatiche, e spargere sudori, e gemere sotto il formidabile peso, insopportabile, infino alle spalle Angeliche? Cò questi fini i sãti Vescouï abbracciarono la Croce del Vescouato, e non andarvi per fine di godere degli honori, delle rendite, e delle delitie. Troppo andrebbe ingannato colui, che hauesse pensieri, e facesse operationi diuerse da queste sagre Idee, e che si lusingasse, essere il Vescouato un telonio, ove il Vescouo hauesse à fare traffichi di guadagno.

3 Ma per sodisfarui anche di congrua risposta, vi dirò così. Il Padre di famiglia manda à lavorare nella sua Vigna, più Operarii, assignata à ciascuno di loro, la mercede. Se questi Operarii volessero vendere i frutti della Vigna, per trarne, à loro beneficio, il prezzo: tanto più sarebbe cosa ingiusta, e degna di biasimo grande, quanto, che il padrone della vigna espressamente proibì il vendergli, e ordinò, che si donassero à chiunque, gli hauesse chiesti. Nel qual caso gli Operarii, non solamente non hanno occasione di dolersi del pa-

drone della vigna , mà questi dolersi altamente di loro , che, non contenti dell' assignata mercede, e de' patti, co' quali conuenero con esso lui , vogliono anche fraudargli il prezzo de' vietati frutti.

4 In simigliante maniera pare, che'l gran Padre di Famiglia, il Sommo Pontefice , à cui incumbe la sollecitudine di tutte le Chiese , che altro non sono, che tante vigne spirituali, e alla cui cultura, e custodia, lo Spirito Santo p mezzo di lui, pone i Vescovi, come per cõuentione assegna loro l' entrate di ciascuna Chiesa , onde traggono gli emolumenti per la loro decente sostètatione, e si fãno auuertiti i sagri Vignajuoli, che non solamente le soprauauanzanti entrate , in certi determinati usi, secondo le portioni canoniche, conuertire le debbano , mà inoltre, col mezzo de' sagri Canonii, Concilii, Decreti, Bolle , e Tasse Apostoliche, loro si proibisce , che non mangino di certi frutti , che sono gli emolumenti provenienti dalle materie spirituali, che si trattano , e si spediscono ne' Fori Ecclesiastici.

5 Hor non v'auuedete hora Voi , che i trasgressori della mente del Sommo Pontefice, espressa ne' suoi Decreti, Constitutioni, e Tasse, non dovrebbero meno considerarsi di quegli Operarii , che havendo la mercede conuenuta con essi loro, volessero contro la mente del Padrone, appropriarsi à commodo particolare,
i frut-

i frutti vietati della Vigna , gli accennati emolumenti, in pregiudizio di coloro, che debbono godergli *gratis*, ò di que' Ministri, che sotto la dipendenza de' Vescovi stessi, faticano nelle stesse Vigne, nelle Cancellarie ecclesiastiche? Siche debbono i Vescovi contentarsi, e viuere delle loro mense, come scrisse Pietro Blesense, e non istendere le mani à pomi vietati, ad emolumenti illeciti.

6 V'hà in tal proposito un'aurea sentenza del dottissimo Molina, che insegna, essere proibito à Vescoui, e ad altri Prelati esiggere emolumenti, e mercedi delle fatiche nelle Vigne, date loro in cultura, ò siano per ragione della ordinaria autorità, ò per delegazione Apostolica, mentre per queste fatiche, hebbero dal gran Padre di famiglia le rendite delle mense: *Episcopi, & Archiepiscopi* (sono le parole del sudetto Autore) *gratis efficere tenentur, que ad eorum munus spectant, eaque de causa fructus suorum Episcopatum, & Archiepiscopatum accipiunt*. E questo stesso Autore riflettendo, che gli Ordinarii debbono talhora andare fuori de' luoghi della loro residenza, per l'accesso personale sù la faccia de' luoghi, ferma, che ne pure possono esiggere cos' alcuna, e ne rende la ragione, fondata nella Chiesa, e nel parere del Panormitano, dicendo: *Quia Episcopus redditus Beneficii habet, ut onera, Beneficio annexa, sustineat*. E in caso, che gli

Molina.
de iust.
& iur.
tract. 2.
disp. 83.
& 84. n.
85.

Ordinarij sostituiscono altri, anche à questi è vietato il ricevere cosa alcuna, aggiungendo Molina: *Quoniam Iudices ecclesiasticiorum quædam, quasi in stipendium huius muneris, habent suum beneficium, tenenturque solvere Delegatum, si quem sibi substituant.*

Glof. in
cap. cum
fit de si-
monia.

1. q. 1.
cap. Sta-
tuimus
cap. ea
quæ de
simonia

7 In due casi solamente, come osserva il medesimo Autore, ed è comune sentenza di Dottori, fondata anche ne' sagri Canoni, si trova permesso à Vescovi il ricevere la procurazione. Primo, quando vanno à visitare le Chiese. Secondo, quando vanno à consagrarle. Mà auvertasi, che la procurazione si riceve in denari, ouero in spese cibarie, ad arbitrio de' Beneficiati, ò di altri ministri delle Chiese consacrande: mà non è lecito à Consagradori, oltre la detta procurazione, sotto le pene contra i simoniaci fulminate, esigere alcuna cosa, per la consacrazione, nè per lo sacro Crisma, di cui si servono.

8 E che si hauerebbe da dire, se in materia così sagrosanta, si facesse qualche traffico: come detestabile, e horribile ad udirsi sarebbe quello, che i ministri de' Vescovi comprassero à minor prezzo le pietre sacrande, e poi sagrate, che sieno, le facessero pagare assai più, che costarono, à quelle Chiese, per uso de' cui Altari, massimamente per Decreti di Visita, si devono ricevere. Io non posso imaginare, darsi casi così horribili, e così simoniaci nella

Chic-

Chiesa di Dio. Non sarà però superfluo questo cenno a' Prelati, accioche siano auueduti, e cauti co' loro Ministri, Maestri di ceremonie, e altri Familiari. E se s'introducesse un tal abuso, sarebbe così nuouo, che per quãto si rivolgano i sagri Canoni nel titolo *de simonia*, ove è stato proueduto à diuerse prauità simoniaiche, nõ trouerete una tal diabolica inuentione di comprare à vil prezzo le pietre, e poi consacrate, venderle à più caro prezzo di quel, che furono comprati que' materiali. E crescerebbe l'abbominatione, quando, oltre il bisogno, le persone fossero astrette à prouedere i sagri Altari di nuoue pietre sagrate, quando possono decentemente seruire le vecchie.

9 Auuertesi in oltre, che se le Chiese consacrate fossero pouere, il Vescouo à proprie spese, dovrà consacrarle, senza esiggerne la procuratione: come espressamente nel *Cap. cum sit Romana de simonia*: osserua la Chiesa, dicendo: *Immo si Ecclesia procurare non possit Episcopum, ipse suis sumptibus consecrabit Ecclesiam*. E, se non fossero pouere le Chiese, mà situate nella Città, ò in altri luoghi della Residenza del Vescouo, crederei, che non gli si douesse la procuratione, per la stessa ragione, che non gli è douuta, quando visita le Chiese de' luoghi, òne risiede. Mà in questa materia della Visita, non vi sia graue di leggere il mio copioso *Trattato della Visita Pastorale*, oue ho

diffusamente, e distintamente discorso di ciò, che è lecito, e illecito esiggersi, o riceverfi in Visita da' Vescovi, o da altri Prelati Visitanti.

10. Ma, per ritornare, e concludere la risposta alla sesta Difficoltà, vi dirò. Se si desse il caso di trovarsi qualche Vescovo, che per le sue funzioni Pastorali, quantunque operose, v. g. di collationi di sagri Ordini, di Cresime, e di amministrazione di altri Sacramenti, di esami, esplorazioni di volontà delle sagre Vergini monacande, loro professioni, e consecrations, per le fatiche nel trattare, e spedire altri affari della sua Chiesa, anche per delegatione Apostolica, e per tante, e tante altre fatiche, le quali tengono di giorno, e di notte occupato, chi vuol essere Buon Vescovo, pretendesse espressamente, o tacitamente, prezzi, procurationi, spese, donativi, emolumenti, sotto qualunque nome si appellino, con dire non dovere faticare *gratis*, io supplicarei questo Prelato, che mi dicesse: A che fine gli furono assegnate le entrate del Vescovato? a che fine gli furono costituiti i poderi, le vigne, gli oliveti, i giardini, le case, i censi, i canoni, i suffidii caritativi, i cattedratici, le oblationi, le Quarte canoniche, e talhora i Feudi, e i Principati con giurisdittione temporale sopra de' Vassalli, e tante altre sorte d'entrate, donate dalla pia liberalità de' Fedeli?

11. Certamente, che non mi potrà negare, esse-

essere tanti beni, ed entrate state assegnate per portare i pesi del Vescouato. E quali faranno mai questi pesi, se non il *Ministerium tuum imple*, additato dall' Apostolo al suo Santo Vescouo Timoteo, e con esso, à tutt' i Vescoui delle Chiese? ministerio certamente, di cui atterrito, e sgomentato S. Gio: Crisostomo hebbe à dire: *Episcopatus est pelagus laborum, & abyssus erumnarum*. Ci dovea pensare il Vescovo, prima di adossarsi carico sì graue, e sì pesante, e non volere poi pretendere maggiori mercedi di quelle, che si trouano assegnate alla sua Mensa Episcopale. Mà questi, e simiglianti pensieri, non mai ingombreranno la mente, de' Buoni Vescoui, ricordeuoli dell' Auuertimento di S. Tomaso: *Recipiant sustentationem à Populo* (parla de' sagri ministri) *mercedem dispensationis à Deo*. Non si danno in questo modo le mercedi à Vescoui, che sudano à portare il peso Pastorale, solamente si dà loro, quanto basti per sostentarsi decentemente. Nell' altro modo è preparata per essi, copiosa, ed eterna la mercede, la quale si negherà à que' Vescovi, che la pretendono, e la vogliono d'acquisti illeciti, e temporanei in questo mondo.

E con loro confusione si haverà à

dirsi di essi. *Receperunt mercedem suam.*

Ri-

*Risposta alla Settima Difficoltà: che i Maeſtri di
ceremonie, i Cappellani, e altri Familiari
del Veſcovo, non debbono faticare
ſenza mercede, in occasione di
funzioni Paſtorali.*

§. XLIV.

LA ſettima voſtra Difficoltà è motiuata
per la compaſſione, che hauete à Mae-
ſtri di ceremonie, à Cappellani, e ad altri Fami-
liari de' Veſtovi, che eſſendo beneſſello occu-
pati in ſervire il loro Prelato in funzioni lun-
ghe, e operoſe di ordinationi generali; e parti-
colari, fuori de' tempi, e con Diſpenſe Apoſtoliche,
e in funzioni di coſagrationi di Aleari, di
Campane, e intante, e tanté altre funzioni pa-
ſtorali, che occorrono di continuo, maſſimamé-
te in Chieſe grandi, habbiano à ſopportare le
fatiche, ſenza mercede, ſenza poter eſſigerne
emolumenti, e ne pure i voluntarii donativi.

Per riſpoſta, Vi dico: Concederſi, che i
ſudetti Familiari, e Miniſtri, che nelle men-
tionate, e in altre ſagre funzioni, rendono l'o-
pera loro, nõ ſenza incommodo, e fatiche, deb-
bono hauere la loro conveniente mercede, mà
non da coloro, che ricevono i ſagri Ordini, ò
ſi creſimano, ò ricevono altri Sagramenti, non
dalle Monache, che profeſſano, ò ſi conſagra-

no,

no non dalle Chiese , e dagli Altari , che si dedicano , e per conchiuderla , non da quelle persone , e luoghi pii , per gli quali si fanno tali funzioni pastorali . Il Vescovo glie la deve dare , e assegnare dell' entrate del Vescovato , e la ragione si è l' istessa , che poco fa in rispondervi alla sesta difficoltà , vi hò riferito , del dottissimo Molina : *Episcopi , & Archiepiscopi officere tenentur , quæ ad eorum munus spectant , eaque de causa , fructus suorum Episcopatum , & Archiepiscopatum , accipiunt .*

3. Arcute , e singole le sopradette , e ad altre molte funzioni pastorali sono tenuti i Vescovi , i quali più volte , sono stati auvertiti da Roma , che non debbono , nè possono ricevere cosa alcuna per le funzioni pastorali . Che se queste sono necessarie , ed eglino le tralasciassero , perche sono onerose , e non lucrose , nè haverebbono da rendere conto à Dio , dovendosi i Prelati ricordare , che per esse ne ricevono le tante rendite de' loro Vescovati , e Arcivescovati ; intanto i Fedeli glie le assegnano , in quanto haessero à faticare nelle vigne commesse alla loro cultura , e custodia .

4. E se talhora il Vescovo facesse funzioni particolari , per ragione di esempio , di tenere ordinationi fuori de' Tempi , in virtù di Brevi Apostolici , per pochi Ordinandi , etiaudio per uno solo : nè egli , nè i suoi Ministri , sotto qualunque pretesto , possono eliggere , nè rice-

Vere

vere cosa alcuna; poiche tali ordinationi particolari, per dovere essere lecite, haveranno à riguardare l'utilità delle Chiese, e non le soddisfazioni particolari degli Ordinandi. In fatti, il Buon Vescovo in qual si voglia cosa, che egli opera, per ragione del suo officio, e dell' autorità, che Idio gli hà data, non hà da hauere altro oggetto, che del servizio di Sua Divina Maestà, e non di altri, e perciò non deve pretendere alcuna mercede in questo mondo, di quello opera per Dio.

5 Troppo strana cosa sarebbe ad udirsi, che'l Vescovo volesse ridurre il Vescovato, per così dire, à beneficio semplice. Voler trarre tante rendite, senza portarne i pesi. E uno di pesi si è di salariare, e stipendiare i Familiari, e i Ministri per le funzioni ecclesiastiche, con espresso divieto, che contenti degli assignati stipendii, nulla esiggano, ò riceuano, etiaudio per donativi.

6 E pure il fare, che i Familiari, e altri Ministri de' Vescovi, rendano l'opera loro nelle funzioni ecclesiastiche, e cosa alcuna non ricevano da coloro, per cui si fanno, altro non costa à Vescovi stessi, che il proibirglielo, per non hauere à fare seguire tanti Inconvenienti, e scandali, che provengono dall' esiggersi simoniacamente emolumenti per funzioni, e p cose sagre, e molto più per nõ hauere, e i Vescovi, che il tollerassero, e i Familiari loro stessi

stessi à non soggiacere alle pene temporali, e spirituali, contra de' simoniaci fulminate.

7 Disli, non costare altro a' Vescovi, che il proibirlo, e invigilare, che non seguano tali illecite esattioni. Chi non sà, che i Prelati di Santa Chiesa debbono havere i loro Familiari, i quali per lo personale servizio, che in diversi ministerii, anche domestici, che esercitano, vengono da' Vescovi stessi stipendiati? Hora dunque il Buon Prelato, che cerca, e riceve al suo servizio, Familiari in numero sufficiente, (e tolga Iddio, che non si moltiplichino, oltre il bisogno delle Chiese, mà per una certa vana pompa) prima di ricevergli, richiede in essi lo spirito ecclesiastico, la bontà, e l'habilità di assistere alle sagre funzioni, e non vada indagando, se siano di nobil nascimento, ò di vaga presenza, e di alta statura, e se sappiano trattenere l'anticamera in otiosi, e vani colloquii, ò se s'intendano di caecie, ò di cavalli, e simili vanità, indegne delle case de' Pastori delle Chiese, massimamente, se i Familiari fossero Sacerdoti, e in essi si desiderassero simili impertinenze. Il buon Prelato, dico, cerca, e riceve in casa sua i Familiari, che habbiano i requisiti della bontà, della dottrina, e della disciplina ecclesiastica, e la prontezza d'assistere a' sagri ministerii, e viene con essi loro à conventione, e patto di douere assistere à tutte le funzioni ecclesiastiche, ò con
tito-

titolo di Maestri di cerimonie, ò di Cappellani, ò altro, e con espressa proibitione, che per le accennate, e altre qualsivoglia funzioni, à cui loro convenga di assistere, e operare, non debbano, nè possano, sotto rigorose pene, oltre l'essere licenziati dal servizio, nè esigere, nè ricevere, cosa alcuna, ancorche minima, etiamdiu volontariamente offerta, mà contentarsi degli assegnati stipendii; con dovere, per l'osservanza di una tal santa conventione, e proibitione, gli stessi familiari renderne (secondo parerà alla prudenza del Buon Vescovo, che più, ò meno conosce le qualità di chi riceve à casa sua) il giuramento nelle mani dello stesso Vescovo. Che, se il glorioso San Carlo esigeva il giuramento da' Notari, e da altri Officiali della Cancelleria, di non dovere esigere, nè ricevere dalle Parti, ancorche volontariamente l'havessero offerta, cos' alcuna, mà contentarsi degli stipendii, assignati loro, à proportione delle loro habilita, e fatiche, quanto maggiormente, e necessariamente, ed è di faticatione, un tal giuramento, di non riceverli da' Maestri di cerimonie, da' Cappellani, e da altri Familiari del Vescovo, per le sagre funzioni, che sono di gran lunga più gelose, e più sagrosante delle spedizioni, che si fanno nelle Cancellerie?

8 Non dubbitate, che per la pratica di quanto di sopra, i Buoni Vescovi non si ri-

cor-

cordino, che giusta l'esempio dello stesso glorioso S. Carlo, i Familiari loro, si devono cercare, e ricevere più per servizio della Chiesa, che per le loro persone particolari, giusta la Chiesa, che dice: *Qui Episcopo inservit, inservit Ecclesia*: siccome praticava lo stesso Santo Cardinale, che non ricevea in casa sua, Familiari, se non per servizio della Chiesa, e non della persona. E veramente, che servizio mai della Chiesa farebbe quello, che un Vescovo volesse tenere in casa Familiari otiosi, senza impiego, e senza esercitii ecclesiastici, mà solamente per servizio loro personale, e per una certa vanissima pompa di empierne l'anticamera, e quivi passarvi i giorni, le settimane, i mesi, e gli anni otiosi, che vale à dire radicati nell'occasione de'mali? e poi volere, che altri esterni facciano da Maestri di ceremonie, da Cappellani, e da altri ministri per funzioni sagre, e tollerare, e forse permettere, e porger mano, che esiggano, ed estorquano emolomenti per quelle sagre funzioni, alle quali gli stessi Vescovi sono obbligati?

9. Eccovi spiegato il modo, che si deve tenere, accioche, anche à rispetto de' Familiari de' Vescovi, cessino le illecite esattioni, e come possano, e debbano havere le mercedi delle loro fatiche. Questi santi fini si conseguiranno certamente, se si cercheranno i buoni, e idonei Familiari, e que' che non sono tali, si licentiaranno.

Jo

10 Io aspettava veramente , che voi mi motivaste un'altra difficoltà , ò sia dubbio : se i Familiari , Maestri di cerimonie , Cappellani , Cancellieri , e altri Officiali , e ministri , à quali il Vescovo non tenesse assegnato della sua mensa, gli stipendii , e i salarii , mà faticano nell'accennate sagre funzioni , e in altre nella Cancellaria, facendo spedizioni di quelle materie, che la Tassa Innocentiana hà ordinato , si spediscano *gratis* del tutto, etiandio dal Cancelliere, come sono le licenze di udire le confessioni sacramentali, e dell' amministrazione degli altri Sacramenti , e di predicare la parola Divina, dell'approvazione delle Reliquie, Indulgenze, e tante, e tante altre materie spirituali , possano esiggere, e ricevere emolumenti, sotto pretesto, che il Vescovo non tiene loro assegnato alcuno stipendio.

11 Senza alcuna difficoltà si risponde di no . E cosa certissima , che ognuno è trasgressore della legge, che contra la legge commette. Mà, se replicate: Haueranno dunque costoro da faticare senza mercede ? Vi torno à dire, che il Vescovo è obbligato a dargliela degli emolumenti leciti della Cancellaria, rispetto à gli Officiali della medesima Cancellaria, mà rispetto à que' Cappellani, ò Maestri di cerimonie, e Familiari, che s'impiegano nelle funzioni ecclesiastiche , deve il Vescovo assegnar loro gli emolumenti dell'entrate della sua mensa; e quan-

quando non glieli assignasse, se loro nõ piace di servire *gratis*, come non sono tenuti, incolpino se stessi, che nõ si hãno fatto assignare, ò non si fanno assignare il salario. Più tosto deono licentiarli dal seruigio, che esigge-re gli emolumenti vietati. Si licentiino pure, e dicano con christiana libert`a à chi gli permette, ò gli offerisce simoniache esattioni: *Pecunia tua tecũ sit in perditione*, e lasciare, che il Vescovo egli vi pensi, che, come Pastore è obligato à provvedere le sue pecorelle de' pascoli spirituali, e di dare loro *gratis* quelle cose, che la Chiesa hà ordinato, che *gratis* loro si somministrino. Altrimenti facendo i detti ministri, Maestri di ceremonie, e Cappellani, e altri Familiari saranno rei col Vescovo stesso, de' delitti di simonia, e oltre alle altre pene, contra de' simoniaci fulminate, saranno obligati alla restitutione di tutto quello, che esigeranno, e riceveranno, ò estorqueranno diretta, ò indirettamente dalle parti, le quali in virtũ de' sagri Canoni, e Cõcilii, ricordati dalla Tassa Innocentiana, non debbono pagare, cosa alcuna, e nondimeno gli si fa pagare contra la giustitia, non dovendo andare indagando le parti, se i Ministri del Vescovo sono da lui stipendiati, ò nõ, hauendo da hauere luogo la legge, che le funtioni, e le speditioni particolarmente mentionate nella Tassa, si facciano *gratis*, e chiunque commette contra

O

la

la legge, ò sia il Vescovo, ò siano i suoi ministri, ò familiari, ognuno, che la trasgredisce, incorre nelle pene, che la legge hà prescritto còtra de' Trasgressorize ò si esigga per se stesso, ò per mezzo d'altri, l'illecito, tutto è una cosa, e tanto chi esigge, quanto chi lo permette, incorre nelle comminate pene.

Risposta all'Ottava difficoltà per gli Parochi, di cessar loro in avvenire gli emolumenti, che esiggevano dall'amministrazione de' Sacramenti, e che haveranno da continuare le fatiche, senza conveniente mercede.

§. XLV.

1 **C**He nessuno debba faticare senza mercede, è cosa certa. Mà è certissimo altresì, essere horribile cosa il volere esigge emolumenti dall'amministrazione de' sãti Sacramenti. A chi gli amministra, si deve dare la decente mercede, mà di rendite lecite, e permesse da' sagri Canoni, e Concilii.

2 Il sagro Concilio Tridentino, considerando le fatiche de' Parochi, diè ampla facultà a' Vescovi di vnire alle Chiefe Parochiali di tenue rendita, i Beneficii semplici, e quando tali unioni nõ si possano praticare, perche Beneficii non ve ne siano, ò per altri impedimenti, soggiúge il Tridëtino queste parole: *Si per*

be-

beneficiorum unionem id fieri non possit, ut primitiarum, vel decimarum assignatione, aut Parochianorum symbola, aut collectas, aut quae commodiori, si videbitur, ratione, tantum redigatur, quod pro Rectoris, aut Parochiae necessitate, decenter sufficiat. Onde la Congregazione del Concilio, quando dalle relationi degli Stati delle Chiese, che si esibiscono da' Vescovi, per occasione delle Visite de' sagri limini, scorge la povertà de' Parochi, ricorda a' Vescovi il valersi di queste facultà, concesse dal Tridentino, per souvenire alle Parochie povere.

Concil.
Trid. c.
sess. 24.
cap. 13.
reform.

3 Deue per tanto il Vescouo, che comparisce i suoi Parochi per la Tassa Innocentiana sopraggiunta, riflettere, se habbia havuto vacanze di Benefizii semplici, e se gli habbia cōferiti à parenti, ò à familiari, che meno faticavano per servizio della Chiesa, e dell' Anime, ò pure gli habbia uniti alle pouere Parochie. Vegga egli con occhio spassionato, se mai habbia usato le opportune diligenze di Buon Pastore, per indurre, con modi industriosi, e pastorali, e anche bisognando, con modi giuridici, etiandio *per Sacramentorum subtractionem*, come in certi casi è lecito, d'indurre, dico, e forzare i figliani à fornirli al loro povero Paroco le primitie, e le Decime, ò à far fare in beneficio loro, altre annue contributioni, per provedergli d'alimenti. Que-

sti, e altri ancora, sono i mezzi leciti, e legittimi, permessi, anzi ordinati da' saggi Canonici, e Concili, che si possono, e si devono praticare da' buoni, e da' zelanti Vescovi, perche i loro Cooperatori nel Divin ministero, i loro Parochi, siano provveduti di rendite per il loro necessario, e decante sostentamento, e non permettere, che dall'amministrazione de' Sacramenti si esiggano emolumenti, e per dirla più chiaramente, non si vendano le cose sagre, e sacrosante, almeno per quello si giudica dalla mala apparenza, quando particolarmente si amministra il Santissimo Viatico, e l'Estrema unzione, o altri Sacramenti, e immediatamente si offerisce, e si dà a' Sacerdoti amministranti, qualche cosa.

4. E lecito al Paroco in altri stabiliti tempi dell'anno, ma non quando amministra i Sacramenti, esigere da coloro, a quali gli amministra, le mercedi, e queste gli riuscirebbono talhora tanto meno insensibili alle borse, quanto, che per la numerosità de' Figliani stessi, verrebbero i pesi delle contributioni a distribuirsi frà molti.

5. In fine, si ricordi il Buon Vescovo della natura, che hanno le rendite del suo Vescovato, delle quali (come diffusamente discorro in un Trattato particolare, cioè nella mia Annotatione all'Avvestimento Pastorale xiv. della Santità di N. S. PP. Innocentio XI.)

si

si deve anche dare la sua portione alla Chiesa. E come meglio la Chiesa ne può ricevere, il sollievo, se non quando i suoi, così necessari Ministri, come sono i Buoni Parochi, che attendono alla cura dell'Anime, non hanno di che sostentarsi, e'l Vescovo gli sostenta? e qual servizio più necessario, e di maggior merito si può dare, di quello de' Parochi? onde non saprei, come mai i Vescovi si potrebbero scusare (se nol facessero) di non somministrare a Parochi poveri, qualche portione delle rendite di quelle mense Vescovali, che talhora saranno pingui, e pinguissime, e alla cui participatione si ammetteranno alle volte i fatolli otiosi, e immeritevoli, le persone, à cui contra la carità, e contra la giustizia non si deve, e à poveri Parochi famelici, che di giorno, e di notte per lo freddo, e per lo caldo faticano per gli Vescovi, giache eglino sono Pastori subalterni, che governano le Anime, à Vescovi date in custodia, e delle quali sono tenuti à rendere, conto à Dio, si negano pochi soldi pi sostentargli.

6 Che è il fine delle mie Risposte alle vostre insosistenti Difficoltà, motivatemi intorno all'osservanza della Tassa Innocenziana, la quale, senz'alcuna difficoltà, ogni Buon Vescovo osserva, osserverà, e farà osservare. E prego il Signore, che vi prosperi sempre. Napoli, &c.

Si accennano i mezzi, da agevolare l'osservanza della Tassa Innocentiana.

§. XLVI.

Due sorti di persone sono quelle, alle quali appartiene di osservare la Tassa Innocentiana: Prelati, e Ministri, Officiali, e Familiari degli stessi Prelati; Quanto à Prelati, massimamente decorati dalla sublime Episcopale Dignità, stimerei di offendere la loro alta, e venerata perfezione, se mostrassi di dubitare della prontezza loro in osservare, e ubbidire agli Ordini Pontificii, anche per ricordarsi eglino della promessa, o voto, che le loro voci, ma più i loro cuori ne espressero nella celebrità del giorno della loro Consagrato. Interrogato ciascuno di essi, dal Vescovo Consagrato: *Vis Beato Petro e Apostolo, cui à Deo data est potestas ligandi, ac solvendi, eiusque Vicario Domino Nostro, Domino Innocentio Papa XI. suisque Successoribus Romanis Pontificibus, fidem, subiectionem, et obedientiam, secundum canonicam auctoritatem, per omnia exhibere?* e ognuno rispose: *Volo.*

Pontifical. Roman. de consecrat. E. lect. in Episc.

2 Onde havendo la Santità di Nostro Signore Papa Innocentio XI. lodato, approvato le Risoluzioni, o siano Dichiarazioni di questa Tassa, e ordinato, che si osservino, come si legge nel Decreto posto nel fine della stessa Tassa con queste parole: *Sanctissas Sua laudavit,*

vit , approbavit , ac servari mandavit , à questo mandato Pontificio (della cui virtù , obligatione , e pene , che minaccia un tal Pontificio precetto , hò discorslo di sopra , nel §. III. num. 19. della presente Annotatione) deve il mio Buòn Vescovo far rispondere, come non ne dubbitò, una fedele ubbidienza, dovendo aderire le membra al Capo: e sarebbe gran monstruosità, che, essendo i Vescovi membri del Vicario di Christo, del Capo visibile della Chiesa militante, volessero i Pastori inferiori da' sentimenti, e da' comandamenti del Pastore Supremo, dal Principe de' Pastori, che è il Papa, loro Capo, discordare. Onde non stimo necessario, anche per la riverenza, che si deve à Prelati di Santa Chiesa, ricordare alcuno motivo, ò alcuno mezzo à Prelati stessi, perche all'osservanza di questa Tassa Innocentiana vie più si animino, e si stimolino, tanto più, che non un semplice, e miserabile Prete, qual'io mi sono, non hò havuto, nè hò tal temerità di adempiere quest'ufficio, che è proprio degli Angeli, il parlare, e avvertire Pastori, e Pastori, vigilantissimi nella custodia delle Greggie. Mà lascerò, che loro, S. Paolo ricordi solamente quel Divino assioma: *Oportet Episcopum non esse cupidum*. Troppo gran rincuento di detestabil cupidigia, darebbono i Prelati, se si vedessero non observar questa Tassa, che oltre alle pene, delle quali nel citato

§. I I I. hò discorso, che incorrerebbono, e gli no col loro mal esempio, e collo scādalo, caggionerebbono Inconvenienti di troppa perniciosità consegúenza, additati di sopra nel §. xxx I I I. di queste stessa Annotatione.

3 Ma è cosa più degna, e più giusta, che il nostro discorso rivolgiamo à Ministri, Officiali, e Familiari de' Prelati. Per questi dunque si accenni il modo da fare osservare la Tassa Innocentiana. Non basterà, che'l Buon Vescovo egli la Tassa osservi, mà si deve ricordare, che à lui corre il peso d'invigilare, accioche i suoi Ministri anche l'osservino. Fù Angelica quella dottrina, che ci insegna il Dottore Angelico: Non darli una vera virtù, se non è accompagnata da tutte le altre, à simiglianza d'una catena, in cui un'anello abbraccia, stringe, e tira l'altro. Quindi gli Auvertimenti Pastoralì di Papa Innocentio XI. dati nell'Epistola circolare, alla quale proseguiamo le nostre Annotationi, altro non sono, che una catena d'oro. Datemi, che'l Buon Vescovo uno di questi Auvertimenti veramente osservi, l'osservanza degli altri in consegúenza ne verrà.

4 Se il Vescovo osserverà il recitato Auvertimento VII. e VIII. con eleggere Ministri, *in quibus*, come s'è notato, *sit veritas, & nō avaritia*, e terrà in casa sua Familiari tali, quali devono essere i Ministri de' Ministri di Dio, e che habbiano, e li Ministri, e i Familiari, i

Re-

Requisiti, che nell' Annotationi à medesimi Avvertimenti habbiamo accénati, senza dubbio osservaranno la Tassa. Mà se i Ministri, e i Familiari fossero cupidi, e havessero altri difetti, per quanto si usi diligenza, l'osservanza della Tassa pericolerà.

5 Per primo, dunque e accertatissimo mezzo dell'osservanza della Tassa Innocétiana, anzi di tutte le altre buone Ordinationi, e Instruccioni del Foro Ecclesiastico, procuri il mio Buon Vescovo havere buoni Ministri, e buoni Familiari, e se quegli, che hà di presente, nõ siano tali, gli licétii, e cerchi, e procuri di havere i buoni, a tenore di quanto habbiamo notato alle suddette Annotationi, e Avvertimenti VI. e VII. ove si sono fatte copiose Annotationi in ordine alla Famiglia, e a' Ministri del mio Buon Vescovo. Il fine di San Carlo di tenere nella Cancellaria Notari, che fossero, non solamente Chierici d'habito, mà di vita Chericale, che vale à dire di spirito ecclesiastico, si fù, che non commettessero estorsioni, sicome notò lo scrittore della sua vita: *Divum Carolum inter alia, nullos eum Notarios, Scribasq; habuisse, nisi Clericos, & clericali vivendi genus secutos, quibus de suo stipendia ministrabat, ne ab aliis exactiones quarere, cogerentur.* Anzi il Cancelliere della Corte Arcivescovale di Milano, era soggetto molto qualificato, cioè uno de' Canonici di quella gran Metropoli, sicome

Apud Hallier. de sacr. elec. & Ordin. pag. mihi 20.

Luc-

ſucceſſivamente un Canonico hà occupato, e tuttavia occupa quello carico di Cancelliere.

6 E pervia più aſſicurarſi dell'oſſervanza, da' Notari della Cancellaria, faccia preſtare il giuramento di non eſſigere, ò ricevere alcuna coſa, ancorche volontariamente offerta, mà cõtentarſi degli aſſignati ſtipendii à tenore di ciò, che ſi è detto nell'Annotatione al citato Auvertimento VIII.

7 Toccando gran parte dell'oſſervanza di queſta Taſſa a' Parochi, anche ſe queſti ſi eleggeranno delle qualità, di cui ſi parlerà nell'Annotatione all' Auvertimento XXIV. non è dubbio, che nõ traſgredirãno il precetto Pontificio; e ſi ricordi il Buon Veſcovo di provvedergli d'alimenti co' modi legittimi mentovati in più luoghi della preſente Annotatione, accioche, ſotto preteſto di ſoſtentatione, non ſi vendano i Sacramenti.

8 Il Vicario Generale, Cancelliere, e altri Miniſtri della Curia, non haveranno occaſione di traſgredir la Taſſa, ſe il Veſcovo oſſerverà ciò, che s'è notato anche in queſta medeſima Annotatione ne' §§. XXXIII. e XXXIV. col non partecipare degli emolomenti delle Cancellarie, e molto meno con non partecipare degli emolomenti del Vicario, mentre in tal maniera non accreſcerãno la Taſſa, per avere à ſõminſtrare cõtributione ad eſſo Veſcovo, e

vo, e conferirà oltre modo, che egli il Buon Vescovo offervi, in ispecial maniera il notato all'Avvertimento XXI. di non essere cupido.

9 Emolto più avvertirà il Buó Vescovo di nõ esiggere cos'alcuna, nè dal Vicario, nè dal Cancelliero, nè da' Notari, nè da altri Officiali, e Ministri sotto qualunque titolo s'appellino, ò sia nel tempo di cõsignarsi loro le Parenti de' loro officii, e ministerii, ò nel tempo, che gli esercitaranno, per lo stesso motivo immediatamente sopra espresso, non essendo decita una tal'offazione, e contributione, sotto le pene da noi riferite ne' §§. III. e XXI. della presente Annotatione.

10 Per assicurar vie più l'osservanza della Tassa, il Buon Vescovo deve avvertire, che gli emolumenti della Cancelleria siano divisi à proportion delle fatiche, che vi si fanno, perche sarebbe contra la giustizia, e contra la carità, che faticando molti nelle materie della Cancelleria, e le fatiche essendo eguali, non fossero eguali le mercedi, e in tal materia, massimamente per quelle Cancellerie, che richieggono l'opera di più Notari, dovrebbe il Buó Vescovo anche proporci in cosa di tanta importanza, e conseguenza, l'esempio del glorioso S. Carlo.

11 Faceva questo Santo Arcivescovo, tutti gli emolumenti della Cancelleria, riporre in una cassa di tre chiavi, una delle quali la-
tene-

Ad. Ec-
cles Me-
diolan.

pag. 715

teneua il Prefetto, deputato sopra l'esecuzione della Riforma del Tribunale, l'altra la tenea il Notaro, che presideua al pagamento della Tassa; e nel fine di ciascun mese, alla presenza di questi tre, che ne teneuano le chiavi, si apriua la detta cassa, e numerato il denaro, che vi si trouaua, e raccolti i conti di tutte le partite, che si trouauano registrate ne' libri, che à tal effetto teneano rispettiuamente i Notari, i quali secondo le speditioni, che haueano fatte, vi haueano notati gli emolumenti percepti (dedotte in primo luogo le spese, che si faceuano à nome della Cancelleria) il denaro si diuidea trà il Cancelliero, i Notari sostituti, e trà gli altri Scriuani, alla ragione del salario, che à ciascuno di loro si trouaua stabilito. Se si trouaua, che il denaro raccolto in quel mese, non bastasse à pagare interamente le spese, fatte per la Cancelleria, e i salarii de' sudetti Cancellieri, e suoi Notari sostituti, e altri Scrittori, suppliua la Mensa Arcivescovale.

12 Tutto ciò con altri prudenti, e santi Ordini si legge nell'Instructioni della Cancelleria, promulgate dal Santo Cardinale; e questo è il vero modo, che il Buon Vescovo deue tenere per far offeruare la Tassa; E piacesse à Dio, che almeno tutti i Prelati lasciassero godere interamente à gli Officiali della Cancelleria gli emolumenti, perche sarebbe forse tollerabi-

rabile, che i medefimi Prelati non fuppliffero delle loro menfe, quando vi foſſe il mentionato comune raccoglimento di denaro, e coſtitutione di ſtipèdii, à proportione dell'habilità, e delle fatiche de' Miniſtri, certamète, che le ſpeditioni della Cancellaria ſi farebbono ſantamente, e ognuno volontieri faticarebbe, tanto per le ſpeditioni, per le quali è permeſſo ricevere emolomenti, quanto per quelle, che ſi deono ſpedir *gratis*, mentre farebbe ſicuro, che in fine del meſe non gli mancherebbe il ſuo aſſignato ſalario. Quando i Veſcovi non vogliono imitare queſto utiliffimo eſempio di S. Carlo, facilmente ſi commetteranno fraudi, ed eſtorſioni, e molto più ſi traſcureranno tante, e tante ſpeditioni, che ſi deono ſpedire *gratis*; e ſe non ſi traſcureranno, i Notari ſi faranno lecito di trarne emolomenti, con iſcuſarſi, che non ſono tenuti à faticar *gratis*, ancorche una tal ſcuſa non debba loro ſuffragare, come di ſopra ſi è accennato.

13. Nè ſolamente vi è queſto eſempio di S. Carlo, mà anche in tal materia n'habbiamo un'Ordine eſpreſſo di Papa Clemente VIII. che ne fece ſcriuere dalla ſacra Congregatione de' Veſcovi lettere circolari, ordinandoſi à tutti i Veſcovi di dover fare eſercitare le *Cancellarie de' Miniſtri proprii, da eſſi provisionati.*

14. Quando le fatiche della Cancellaria, foſſero grandi, e gli emolomenti non vi corriſpon-

Relat. à
Fagnan.
in Cap.
Quoniã
nu. 23.
Ne Præ-
lati vi-
ces ſuas.

Spondessero, e' l Vescovo veramente non avesse da poter supplire della sua Mensa, e le circostanze del paese persuadessero altrimenti, si ricorda ciò, che è stato talhora solito praticarsi per benignità Apostolica con Indulti speciali. Frà li 37. Quesiti, che il B. Torribio Arcivescovo di Lima, del mese di Febraro 1586. propose alla sacra Congregazione del Concilio, vi fù quello del seguente tenore.

Ex To. 4.
Decr.
pag. 115
in Arch.
Congr.
Conc.

Quia in Cap. I. Decr. de reform. sess. 20. Concilii Tridentini cavetur, quod Notarii pro singulis literis collationis ordinum, decimam tantum partem unius aurei accipere possint; An Notarii illarum partium, in quibus res maximo pretio venduntur, exigere debeant pro singulis litteris, dictam decimam partem, non obstante maximo pretio rerum. Per risposta di questo Quesito si trova così notato: Posse exigere quintam. Ita est A. Cardinalis Carafa, ex permissione Sanctiss. D. N. Sixti V. Che se dall' Indie questo B. Arcivescovo ricorse à Roma, più agevolmente vi potrà ricorrere i Vescovi, che non ne sono così lontani, per le opportune dichiarazioni, ò indulti, tanto più, che la Tassa stessa gli auverte: Nascendo qualche dubbio in contrario, se ne debba consultare la sacra Congregazione del Concilio, e non altrimenti.

15 Ottimo mezzo anche sarà da fare osservare la Tassa, che i Vescovi in esecuzione del Decreto del Còncilio Provinciale III. di S. Carlo,

lo,

Io, ogni anno visiti il Tribunale del Foro Episcopale, per vedere, se le Regole, le Istruzioni, e le Tasse si osservino: *Quotannis fori sui Tribunal Episcopus visitet, inquiratque, An prescripta fori ratio, An praefinita Taxa servetur: tum praeterea, An si qua corruptela, si quive abusus irrepserint.* Come si debba fare questa Visita, diffusa mente, e distintamente ne habbiamo discorso nel nostro *Trattato della Visita Pastorale.*

Goncil.
Prou. 3.
Mediol.

16 E perche l'osservanza della Tassa, viene incaricata in ispeciale maniera à Parochi, e i Vescovi, con ordine, nella medesima Tassa espresso, sono ammoniti ad invigilare, che i Parochi l'osservino; ne' tempi, particolarmente delle Visite, procurino di saperlo, e trovarne l'inosservanza, contra de' Trasgressori proceda alle pene, delle quali in più luoghi della presente Annotatione habbiamo discorso.

Vid. no-
str. Tra.
Visit. Pas-
tor. par.
2, 55. 32.
33. e 34.

17 E in fine rapportiamo il seguente Auvertimèto, stampato in Roma nella Stamparia apostolica nell'anno 1679.

Auvertimento à Cleri, e popoli, come si debbano regolare, acciò segua l'osservanza, e l'effettuazione della Tassa Innocenziana, e si provveda alla loro indennità, e sollievo.

Non dovendosi prestar fede alle lettere, e a' memoriali ciechi sopra le doglianze, che si fanno da alcune Diocesi contro i Vicarij, e Cancellieri, & altri Officiali de' Vescovi, & anche contro i Parochi, che non osservino la Tassa Innocenziana. Però si auverte, che mentre questa Tassa è già stampata, e publicata in Roma, in Napoli, & altrove, & è anche impressa do-

dopo il Teatro del Lantusca, sicche ciascuno commodamente la può havere, e può sapere, quali emoloménti siano proibiti, però se ne potrà liberamente da ciascuno negare il pagamento, e quando se ne pretendano tuttavia l'esazione, sicche altrimenti si nieghino quegli atti, che si domandano, si potrà fare il pagamento in modo, che si possa legitimamente giustificare col far sene fare la ricevuta, ouero col farlo in pretenza de' testimonii, e con tali giustificazioni si dovrà ricorrere per quelli, i quali si stimano grauari, con l'espressione de' loro nomi, e delle somme, che siano pagate, e degli atti, per i quali si sia fatto il pagamento, mentre altrimenti, à lettere, & à memoriali ciechi in generale non si dà fede alcuna, come per lo più prouenienti da malignità, ò da passione de' mal contéti. E quando le persone particolari habbiano timore di ricorrere, per non soggiacere alla indignazione de' superiori, si potranno fare i ricorsi per i Capitoli, ò Cleri, ouero per le Comunità de' secolari, in forma però legitima, & autentica con la sudetta espressione de' casi particolari, e con qualche giustificazione, ad effetto di commetter sene le douute informazioni, con le quali, quando i ricorsi si ritrovino veri, si provvederà opportunamente, così nella restituzione di tutto quello, che si sia indebitamente esatto, come nel rigoroso castigo de' contravenienti. Et altrimenti quelli, i quali si stimano grauari, si dovranno lamentare di se medesimi, se non si fanno cautelare in modo, che i preteú grauami habbiano la sua giustificazione. Con auuertirsi ancora, che la sudetta Tassa non contiene Bolla, ò Legge, con la quale s'induca, e si ordini cosa di nuovo, ma contiene una dichiarazione, & una giustificazione di quel che già si dispone da' Canoni, e Concilii, e da' Decreti delle sagre Congregazioni, & acciò in tal modo a' contraventori si tolga ogni scusa, e pretesto, si fa il presente auvertimento, & ammonizione.

IL FINE dell' Annotations alla Tassa Innocentiana.

Della

CANONICA DISTRIBVTIONE
DELLE RENDITE DEL VESCOVATO

Auvertimento XIV.

Della Santità di Nostro Sig.

PAPA INNOCENTIO XI.

S I ricordino, che, delle Rendite delle Chiese, non sono padroni, ma semplici amministratori: e, che con esse, tratta la sustentatione de' Vescovi, non hanno che fare i loro parenti, nè convertirsi in usi profani, ma impiegarsi in sollievo de' poveri, e de' luoghi pii, à quali sono dovute.

Ex epist.
encycli.
S. Cong.
Episc. &
Reg. 5.
Februar.
1678.

A N N O T A T I O N E XIV.

Introduzione alla Canonica distribuzione delle Rendite del Vescovato. §. I

L A penna di uno Evangelista havrebbe à scrivere, e le lagrime di uno de' Profeti maggiori haurebbono a deplorare i mali, che nella Chiesa di Dio auverrebbono, se i Prelati delle Chiese, dati per lume à chi siede nelle tenebre, e nell'

P

om-

ombra della morte, eglino allucinati, massimamète dall'affetto della carne, e del sangue, precipitassero in trasgredire i sagri Canoni, i Concilii, e le Auvertenze de'Santi Padri, sopra la canonica distribuzione delle rendite del Vescouato, promulgate. Risuona per tanto opportunamente a' giorni nostri dal Vaticano la Tromba Apostolica del Nostro Santissimo Pontefice Innocentio XI. e in materia così graue, e così importante, promulga per mezzo della Lettera circolare della sagra Congregatione sopra Vescovi, trà gli altri, il sopra registrato Auvertimento.

2 Il sagra Concilio Tridentino ad un solo caso d'illecita profusione delle Rendite ecclesiastiche, pensò, e la detestò, à cui la natura è singolarmente procliue, e se non è frenata dal lume del rigore delle leggi, la cui trasgressione porta i trasgressori all'eterna damnatione, agevolmente vi precipita; e si fù quella d'arricchire i parenti con l'entrate della Chiesa. Applicarono i Venerabilissimi Padri del Tridentino, à diradicarne la radice: *Quā maximè potest eos sancta Synodus monet* (e ammonitione fatta a' Vescoui) *ut omnem humanū hunc erga fratres, propinquosque carnis affectū, unde multorum malorum in Ecclesia Seminariū extat, penitus deponant*: Desiderarono quegli Illusterrissimi Padri, che del tutto si deponesse da' Prelati di Santa Chiesa questo humano affect.

affetto : *penitus deponant*. Ben conobbe quella sagrosanta assemblea, che il donare rendite ecclesiastiche a' parenti non poveri, si è la radice, si è il seminario di molti mali nella Chiesa : *Vnde multorum malorum in Ecclesia seminarium extat*. E quanto dannabile cosa sia ciò, l'auvertì Gregorio VII. che addoloratosi fortemente in udire , che alcuni Vescovi donauano à laici , come à soldati, e à seruitori le entrate ecclesiastiche, si auanzò à dire, come cosa sommamente detestabile, che le donauano anche à parenti (*quod grauius est*) *conferant Consanguineis*. E con frase horribile, ne promulgò questa proibitione : *Vnde, si quis amodo Episcopus inventus fuerit, huius diuini praecepti transgressor, inter maximos haereticos, & antichristos, non minimus habeatur*.

cap. per-
uenit. 1.
93.

3 Ottimo , non v'hà dubbio , si fù il Diuieto Conciliare, che pose la falce alle radici. Tolto il male maggiore, ne veniuano tolti i minori. Quando un Vescouo non donarà a' parenti, verrà à superare il più potente dardo, con cui il demonio assalisce, anche gli huomini forti nella santità, ageuolmente farà puntuale offeruatore de' sagri Canoni nella canonica distribuzione dell'entrate de' Vescouati.

4 Mà non dourebbe deplorarsi con minori lagrime, se si vedessero, quando non si

donassero a' parenti le rendite delle Chiese ,
 profonderfi in usi , totalmente alieni dalla
 mente di chi le lasciò . Che scandalo non sa-
 rebbe , e che compassione in chi hà scintilla
 di zelo ecclesiastico , non ecciterebbe , se ha-
 vendo la pia liberalità de' Fedeli , con l'entra-
 te , con cui fondarono i Vescovati , oltre alla
 sustentatione de' Vescovi , proueduto a' biso-
 gni delle Chiese , e de' Cleri , e de' poveri , e voi
 vedeste le Chiese , che sembrassero spelonche ,
 gli Altari negletti , le sagrestie meschine , le
 vesti , e ornamenti sacerdotali laceri , e mise-
 rabili ? Se voi vedeste i Cleri cenciosi , e parti-
 colarmente i Parochi sudare nella cura dell'a-
 nime , e non hauere di che sostentarsi ? Se voi
 vedeste i poveri , gl'infermi degli spedali , i
 pupilli , gli orfani , le vedoue destitute d'ogni
 humano ajuto , le zitelle periclitanti nell'ho-
 nestà , per non esser soccorse , e liberate dalle
 necessità , e de' pericoli , con quell'entrate , che
 loro sono douute ?

5 E per lo contrario , se vedeste impie-
 garle in empier le Guardarobe di tapazzarie ;
 vestire i servitori di vani , e pretiosi vestimèti
 contra la modestià prescritta dal Tridentino ;
 se vedeste le mura delle case de' Prelati ador-
 nate con ricchi apparati , imbandir laute mè-
 se , con congerie di vasi d'oro , e di argento ,
 come aueniua à tempo di San Bernardo , il
 quale introduce alcuni poveri all'udienza d'

un

un Vescovo, che in simili vanità impiega l'ètrate del suo Vescovato , gli fa porgere un memoriale , dettato dallo stesso S. Bernardo con queste compassionevoli parole:

6 *Cur in superfluitates vestras, consumitis, qua nostris debentur necessitatibus?* come mai vi dà il cuore, voi, che siete padre de' poveri , profondere inutilmente in cose vane ciò, che è douuto alle necessità nostre? Quello, che voi gettate, è roba nostra, patrimonio, che Christo vi hà consegnato in amministrazione, accioche ce lo dispensiate; oh, che infedele dispensatore , voi mai siete . Che hà che fare, l'oro nell'indorarne i freni de'caualli, forse gli difende dal freddo, e dalla fame. *In freno quid facit aurum?* A che ci giova , che teniate le vostre Guardarobe , i vostri armarii ripieni di vesti moltiplicate: Tutto quello , che vi è superfluo, è dovuto à noi , che ci moriamo di freddo, e di fame: *Nobis frigore, & fame laborantibus, quid conferunt tot mutatoria, vel extensa in perticis, vel plicata in manticis, nostrum est, quod effunditis, nobis crudeliter subtrahitur, quod inaniter expenditis, & nos Dei plasmatio, & nos sanguine Christi redempti sumus, nos ergo fratres vestri.* Come non vi muove à compassione il nostro miserabile stato? veder noi , che siamo creature ad immagine, e simiglianza di Dio , redenti col Sangue di Christo, famelici, e nudi, senza ne pure darci

s. Berna.
epist. 41.

uno

uno straccio per cuoprirci, e poi vestire i giumenti d'ornamenti pretiosi, e di tornimenti indorati: *lumenta gradiuntur onusta gemmis, & nostra non curatis crura nuda caligulis: annuli, catenula, tintinabula, & clavae quadam corrigie, multaque talia, tam speciosa coloribus quam ponderibus pretiosa; mulorum dependent, cervicibus, fratrum autem lateribus, nec semicinctoria, miserantes apponitis.*

7 In quel tempo usavano simili vanità, e piaccia à Dio, che hoggi non ve ne siano delle simili. Non mentioniamo altri usi, ne' quali le entrate della Chiesa non si douerebbono impiegare (speriamo non vi s'impieghino) perche in vece di una Annotatione, non componessimo una dolorosa tragedia .

8 Gelasio Papa scrisse a' Vescovi della Sicilia, che auvertissero di fare canonicamente la quadripartita distributione dell'entrate de' loro Vescovati: e'l Cardinale Baronio, che'l riferisce, è di parere, che per essersi tralasciato di far questa distributione, defraudandosi particolarmente i poveri della loro portione, sia afflitta la Chiesa di Dio, adempiendosi le Divine minaccie: *Propter miseriam inopum, & gemitum pauperum, nunc exurgam dicit Dominus:* e si unisce il zelantissimo Cardinale col sentimento del Profeta Reale: *Cognovi, quia facies Dominus iudicium inopis, & vindictam pauperum.*

Card.
Baron.
an. 492.
n. 25.

Hor

9 Hor,perche si renda,cauto il mio Buon Vescovo , e che per sua cagione, non habbiano à seguire simiglianti disordini, e afflittionì nella Chiesa,ed egli non habbia nel dì tremendo del giuditio,à ritrovarsene reo meritevole di horribili,ed eterni supplicii,hò io pēfato discorrere ne' seguenti §§.di questa Annotatione

I I Delle Rendite del Vescovato , che,dedott● la portione per lo mantenimento del Vescovo , si debbono distribuire a' poveri , e convertirsi in altri usi pii :

III. Pene, che incorrerebano que' Vescovi, che non facessero la canonica distribuzione delle rendite de'loro Vescovati.

IV Del modo di ridurre in pratica la quadripartita canonica distribuzione delle rendite del Vescovato, e prima della Congrua per lo Vescovo.

V. Della portione per lo Clero.

VI. Della Portione per gli poveri:

•VII. Se, e quando, e in quanto, sia lecito al Vescovo ammettere i suoi parenti alla participatione delle rendite del Vescovato.

VIII Della portione per la Fabbrica della Chiesa .

IX. Si deplorano le openioni larghe nella materia della canonica distribuzione delle Rendite del Vescovato , con alcune riflessioni intorno à ciò.

X. Alcuni Esempj di chi malamente consigliò contra la canonica distribuzione delle rendite del Vescovato, e di chi malamente le impiegò.

XI. Alcuni Esempi di Buoni, e Santi Vescovi, che fecero canonicamente la distribuzione delle Rendite de'loro Vescovati.

Delle Rendite del Vescovato, che, dedotta la porzione per lo mantenimento del Vescovo, si devono distribuire a' poveri, e convertirsi in altri usi pii. §. II.

Cap. Vi-
dentes.
12. q. 1.
Caranz.
in sum.
Concil.

IN El principio della Chiesa nascente, come apertamente c'insegna S. Urbano Pontefice, e Martire, i Fedeli vendevano i loro poderi, e offerivano il prezzo di essi a' piedi degli Apostoli, che rappresentauano la Chiesa, i quali ne impiegavano la necessaria portione, nella loro sustentatione, e'l rimanente in usi pii. Indi conoscendosi, che era più espediente il non vendere i poderi, ma i poderi stessi offerirgli alla Chiesa, eglino tralasciando l'oblatione del prezzo, cominciarono à donare i poderi alla Chiesa, accioche l'ètrate de' medesimi poderi, e nel tempo de' donatori, e in auenire in perpetuo, dovessero impiegarsi ne' sudetti usi pii. In tal maniera si sono moltiplicate le donationi de' beni ecclesiastici per foundationi de' Vescovati, di al-

tre

tre Prelature, di Dignità, di Canonicali, di Beneficii, di Cappellanie residentiali, e semplici sotto diversi titoli. E' l'istesso Santo Urbano Pontefice dichiarò i Vescovi dispensatori delle rendite ecclesiastiche, delle quali la di lui pontificia penna, come habbiamo nelle lezioni del suo officio, scrisse: *Ipsæ res fidelium, quæ Domino offeruntur, non debent in alios usus, quàm ecclesiasticos, & Christianorum fratrum, vel indigentium conuerti, quia sunt vota fidelium, & pretia peccatorum, ac patrimonium pauperum.*

Leq. of-
fic. s. Ur-
bani Pa-
pæ, & M.

2 Successiuamente Gelasio, anche Pontefice in parlare degli usi, in cui conuertir si debbono l'entrate delle Chiese, promulgò il Canone di questo tenore: *Ut quatuor portiones fiant modis omnibus: ita ut unam sibi tollat Antistes, aliam Clericis, pro suo iudicio, & electione dispertiat, tertiam pauperibus, sub omni conscientia faciat erogari: Fabricis verò quartam. Si quid forte sub annua remanebit expensa, &c. certè ematur possessio, qua utilitates respiciat communes.*

Cap. vo-
bis 12. q.
2.

3 Nemancarono altri Sommi Pontefici, che co' loro Decreti, trà sagri Canonici registrati, lo stesso statuirono, e sotto rigorose pene lo comandarono. E per non dilungarci in rapportare i loro Canonici, basterà, che qui riferiscasi per irrefragabile testimonio di ciò, una Epistola di S. Gregorio Papa, il quale in ri-
spon-

s. Greg.
lib. 12.
india. 7.
epist. 31.

spondere ad Agostino, mandato da lui in Saffonia, che gli domandò, come doveano diportarsi i Vescovi circa la distributione dell' entrate de' loro Vescovati, gli scrisse: *Mos Apostolica Sedis est, ordinatis Episcopis, praeceptum tradere, ut de omni stipendio, quod accipit, quatuor fieri debeant portiones: una videlicet Episcopo, & familia eius propter hospitalitatem, & susceptionem (peregrinorum) alia Clero: tertia verò pauperibus: quarta Ecclesiis reparandis.*

Dist. 42.
cap. quoniam.

4 I Santi Padri, armati di santo zelo sempre invehirono contra de' Vescovi, infedeli dispensatori delle Rendite ecclesiastiche, dichiarandogli ladri, perche oltre alla loro portione, rubano le portioni, che non sono loro, mà di altri. S. Girolamo, anche trà sagri Canonî rapportato, dice: *Aliena rapere convincitur, qui, ultra necessaria, sibi retinere probatur:* e altrove, soggiunge: *quicquid habent Clerici, pauperum est.* S. Agostino scrisse a' Vescovi: *Quod possident non esse proprium, sed pauperum, quorum procuracionem ipsos gerere, nec debere in proprietatem, usurpatione damnabili sibi vendicare.* E S. Bernardo anch'egli ad un Vescovo, severamente ammonendolo, arrivò sveltamente à dirgli, che con le rendite delle Chiese, non è lecito al Vescovo fare spese superflue, mà solamente pigliarne gli alimenti: che non è lecito arricchire i parenti, non è leciti-

Cap. de
cimæ 15
q. 1.

lecito edificarne Palazzi, e conuertirle in altri lussi, e farne spese superflue, e per dirla in una sola parola al parere del Santo Abate, vi è dichiarato per ladro, e sacrilego quel Vescovo, che quello, gli avanza alla sostentatione, egli se lo ritiene: *Non licet tibi de facultatibus Ecclesie luxuriari, & in superfluitatibus consumere, sed solum viuere: non licet ditari, non licet consanguineos extollere, non licet palatia edificare: Denique quicquid prater necessarium victum, ac simplicem vestitum, de Altario retines, tuum non est, rapina est, sacrilegium est.*

s. Bern.
epist. 24.

S. Pier Damiano ad un Vescovo, che non sapea, ò non volea saperlo, che dell'entrate del suo Vescovato, si deve far portione a' poueri, scrisse con sacerdotal liberta in questa forma: *An ignoras, quia ad hoc pradia ecclesis conferuntur, ut ex his pauperes sustententur, indigentes alantur, & ex his Viduis, & pupillis subsidium procuretur.*

s. Petr.
Damian.
Domin.

5 Anche la penna Angelica di S. Tomaso d'Aquino s'impiegò ad inlegnare à Vescovi, queste apostoliche verità. Ecco le precise parole del Santo: *Sunt autem bona ecclesiastica, non solum in usus pauperum, sed etiam in cultum Diuinum, & necessitates Ministrorum, expendenda, e di questo Santo Dottore altre sentenze ne haveremo à registrare in appresso.*

s. Thom.
2. 2. q.
185.

6 La sentenza, che ad alcuni riesce amara: che i Vescovi non sono padroni, mà solamente di-

te dispensatori dell'entrate del Vescovato , viene venerata , e seguita da grauissimi Dottori , sì Teologi , come Canonisti , e trà essi , da S. Antonino , dall' Abate , dall' Arcidiacono , e dal Cardinal Zabarella , e questi arriua à dire : *Hereticum est in iure canonico, dicere, Beneficiatos esse dominos fructuum beneficiorum* : da Nauarro , da Siluestro , da Angelo , e da Soto , e da tanti , e tanti altri rapportati da Monsignor Tomaso di Rosa , Vescovo di Policastro , che hà composto un copioso , e dotto Trattato *de recta distributione reddituum ecclesiasticorum*.

7 Mà , che maggior confirmatione di una tal canonica dottrina andiamo inuestigado , mentre ne habbiamo il recitato Auvertimento Pastorale , dato a' Vescovi dal Nostro Santissimo Pontefice Innocentio XI. con queste precise parole ? *Siricordino , che delle rendite delle Chiese , non sono padroni , mà semplici amministratori , e che con esse , detratta la sostentatione de' Vescovi , non hanno , che fare i loro parenti , nè convertirsi in usi profani , mà impiegarsi in sollievo de' poveri , e di luoghi pii , a' quali sono dovute .* Nè può questo apostolico Auvertimento soggiacere à quella censura , che allo spesso si fa à chi promulga ricordi , leggi , e precetti , di non precedergli con gli esempi ; onde difficilmente hanno la loro esecuzione , quando i legislatori vogliono aggravare pesi in-

Apud Ro-
fam de
rect. di-
strib. red-
dit. ec-
cles. c. 2.
n. 34.

citat. E-
pist. en-
cycl. C8-
gr. Episc.
5. Febr.
1578.

insopportabili sopra de' sudditi, ed egli non
 pur vogliono impiegarvi un deto à portargli;
 poiche il mondo sà, ammira, e ammirarà sè-
 pre, con gloria immortale della Pontificia In-
 nocenza, che egli il nostro Santissimo Papa,
 oltre à tante altre gloriose operationi di degno
 Successore di Pontefici Santi; santamente ri-
 goroso si mostra verso de' suoi parenti, che non
 gli ammette ne pur ad una minima parteci-
 patione di quel gran Tesoro, di cui è sovra-
 no Dispensatore. *Oremus pro Pontifice nostro
 Innocentio. Dominus conservet eum, &c.*

*Pene, che incorrerebbono que' Vescovi, che non
 facessero la canonica distributione
 delle Rendite de' loro Vescovati.*

§. III.

1 **S**OPRA le pene, che incorrerebbono i Ve-
 scovi, che non fossero fedeli dispensa-
 tori dell'entrate de' loro Vescovati, non distri-
 buendole canonicamente, mà quelle portioni
 destinate à poveri, e ad altri usi pii, le appro-
 priassero à se, ò donandole à parenti, ò impie-
 gandole in altri usi, non prescritti da' sagri Ca-
 noni: vi è gran conflitto, e controversia di
 Dottori, massimamente de' moderni: diuiden-
 dosi egli in due sentenze.

2 La prima sentenza insegna: che sono
 tenuti alla restitutione: poiche per legge di
 giu-

giustitia, sono obligati i Vescovi ad impiegare l'entrate negli usi prescritti: sù quella regola: sempre, che entra l'obligatione di giustitia, per necessaria conseguenza, entra l'obligatione di restituire.

3 La seconda sentenza insegna: che non sono tenuti alla restitutione: ma che solamente peccano mortalmente: non entrando l'obligatione di giustitia, mà di carità, la quale non obliga alla restitutione.

4 La prima sentenza, basta dire, che fra gli altri gravissimi Dottori sia insegnata da S. Tomaso con queste precise parole: *Quid si Episcopus accipit, quod spectat ad usus pauperum, vel Divinum cultum, vel ministrorum; facit contra fidem, sibi creditam, ut in primo ad Corinthios c.4. hic jam queritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur, ut teneatur ad restitutionem.*

S.Tho.
2. 2. q.
165. art.
7.

DD. in
cap. fin.
de pecul.
Cleric.
in c. pr.
sententi de
offic. ordi-
din. in 6.

E moltissimi Teologi, e Canonisti venerano, e seguitano questa angelica sentenza, come Alessandro d' Ales, Riccardo, Gabriele, Navarro, e altri, che riflettono: essere per legge di giustitia obligati à dispensare l'entrate ecclesiastiche negli usi prescritti; e che altrimenti facendo, sono obligati alla restitutione. E' l' medesimo S. Tomaso altrove parlando di questa materia, altresì chiaramente l'espresse dicendo: *Si aliquid sibi retinuerit Episcopus de his, que sunt pauperibus eroganda, vel etiam in usum Ministrorum expendenda, non est dubium, quin*

s.Thom.
2. 2. q.
185. in
corpore.

quin contra fidem dispensationis agat, & mortaliter peccat, ac ad restitutionem teneatur: sen-
 renza più chiara di questa, e proferita da Dottore più Santo, e più dotto di S. Tomaso, non fa prei trovare, nè immaginare.

5 Vi sono di coloro, che interpretando questa angelica Dottrina à loro vantaggio, dicono, che il Santo Dottore intese, quando si trovino realmente distinte le tre porzioni dalla porzione del Vescovo: mà non quando stāno unite. Come se una tal unione mutasse la natura delle rendite ecclesiastiche. E vero, che S. Tomaso parla di distintione, e di unione di rendite, e dice, che quando stanno unite, il Vescovo è scusabile, se non fà puntualmente la distributione, e che quando eccede troppo, commette peccato: *Si verò non sint predicta bona distincta, eorum distributio fidei eius committitur, & si quidem in modico deficiat, vel superabundet, potest hoc fieri absque bona fidei detrimento, quia non potest homo in talibus puntualiter accipere illud, quod fieri oportet, si verò sit multus excessus non potest latere, unde videtur bona fidei repugnare, & jam non non est absq; peccato mortali: Al parere del Santo Dottore, anche si commette peccato mortale, quando i Beni del Vescovato, non essendo distinti, il Vescovo à suo piacere con molto eccesso piglia da una porzione, e l'accresce alla sua. Mà nõ dice, che non sia tenuto alla restitutione, do-*

ven-

vendo bastare di haverlo detto antecedentemente poco importando, che siano distinte, ò non distinte le porzioni: mentre dalla massa comune devono di giustitia partecipare i Vescovi, i Cleri, i poveri, e le Chiese.

6 La seconda sentenza, è di Dottoti moderni, i quali tengono, che i Vescovi si fanno veri padroni di tutte l'entrate de' loro Vescovati, anche di quelle, le quali auanzando alla propria sostentatione, si debbono impiegare in usi pii, e soccorso de' poveri: mà, che se non vi le impiegano, non sono obligati alla restitutione: sebene concordemente tutti asseriscano, che peccano mortalmente, non contra la giustitia, mà contra la carità. Di questo parere, sono Molina, Lessio, Reginaldo, Filliuccio, Covarruua, Barbosa, Fagnano, Bardo, Sarmiento, e Vasquez ne' luoghi riferiti del citato Monsignor Rosa Vescovo di Policastro nel capo terzo, al quale egli dà incominciamento con queste formali parole: *Omnes DD. unanimiter concedunt, Episcopum ceterosque Beneficiatos peccare mortaliter, si quod superest, non erogent in pios usus, &c.*

Epud
Rosam
cit. tract.
cap. 3.

7 Non è mio scopo diffondermi nell'apportare i motivi, e le ragioni dell'una, e dell'altra sentenza: mi basterà di conseguire il mio fine di insinuare al mio Buon Vescovole Dottrine più sicure. Nè entro in quella scabrosa disputa del seguirsi, ò no, la sentenza probabile, e

le, tralasciata la più probabile . Anzi debbo sperare , che quanto hò riferito fin hora nella presente Annotatione , basti anche per auverimento di chi non volesse essere Buon Vescovo . Che, se à lui non piace la prima sentenza, che è di S. Tomaso , e di tanti gravissimi Dottori , che dicono: oltre al peccato mortale, essere obligato alla restitutione, e non restituendo , entrare quell' horribile , e indispensabile decreto : *non remittitur peccatum , nisi restituatur ablatũ* , non potrà egli sfuggire di acquietarsi , e rendersi alla seconda sentenza , particolarmente de' moderni , quali costantemente, senza alcuna discrepanza, tengono, che pecchi mortalmente.

8 E vi farà, non dico, Vescouo, che deue hauer acquistato la perfettione , mà alcuno di sì perduta salute, che non resti atterrito dalla formidabile pena del peccato mortale? Per la prima volta, fingiamo il caso d'un Vescovo, infedele dispensatore del patrimonio di Christo. Egli proffeso à piedi del Confessore , dirà sua colpa del peccato mortale, p hauer fraudato i poueri, i pupilli, le vedoue, gli spedali, le Chiese, e altri luoghi pii , di quell' entrate, che era obligato à dispensar loro, e non glie le dispesò . Concedasi, che riceverà il beneficio della santa assoluzione, senz' obbligo di restitutione , mà con quell' inevitabile auuertimento : *Vade in pace, & noli amplius peccare* . Vorrei , che

Q

que-

questo Vescovo ci dicesse , se quando domandò l'assoluzione, con la penitenza salutare , hebbe egli il fermo proposito, uno de' requisiti indispensabili d'un vero penitente , di non commettere in auuenire quel peccato di fraudare le entrate del Vescovato, à coloro, a' quali sono douute ? Se egli risponderà di sì: ecco, che la distribuzione in auuenire si farà canonicamente: se risponderà di nò, e persista nell'ostinatione di essere recediuo; à che gli giouerà l'assoluzione ricevuta? e di che prò gli saranno quelle assoluzioni, che in auuenire, domanderà, e diamo il caso, che le ottenesse da qualche Confessore di quei, de' quali si lamenta il Profeta Geremia: *Nec aperiebant iniquitatem tuam, ut te ad poenitentiam prouocarent*, dico, di che prò gli saranno? E qual sarà il fine di un tal Vescouo, che viuerà nell'occasione, e nella disposizione di cumulare peccati à peccati, fraudando, e ritenendo per se, quelle porzioni d'entrate, che non sono sue? Lasciamo , che lo stesso Vescovo ci pensi, e dia risposta al mio Quesito.

9 Mà proseguiamol'Annotatione al nostro BUON Vescouo, il quale, ò sia per legge di giustitia, ò di carità, intende di essere fedele dispensatore di ciò, che è stato commesso alla sua amministrazione, e alla sua fede.

Del

Del modo di ridurre in pratica, la quadripartita canonica distribuzione delle Rendite del Vescovato, e primo Della Congrua del Vescovo. §. IV.

I IN quattro porzioni furono assegnate le rendite del Vescovato. La prima, per la Congrua del Vescovo. La seconda per lo Clero. La terza per gli poveri. La quarta per la fabbrica delle Chiese, siccome habbiamo di sopra nel §. II. di questa Annotatione, sufficientemente provato. Hora, per discorrere praticaméte di ciascuna di queste porzioni, cominceremo da quella per la Congrua del Vescovo.

2 Deve in primo luogo dedursi, e pigliarsi delle rendite del Vescovato, dal Vescovo la sua Congrua in quantità sufficiente. Per fare questa quantità, non può darli una regola generale, poiche parmi, che non solamente s'intende la Congrua per quello, che a'bisogni personali del Vescovo, e della sua casa, e famiglia, si richiede, come di vitto, e vestito, e altri bisogni straordinari, mà ancora per tutto quello, che è necessario per sostenere il decoro della sua Dignità: come può dedursi dal sagro Concilio Tridentino, il quale, quando hebbe à promulgare Decreto, che le Chiese, le cui entrate non eccedevano mille scudi

Concil.
Trid. ses.
24. c. 13.
reform.

annui d'entrata, non si gravassero di pensioni, nell'esordio del Decreto dichiarò la cagione di promulgarlo, con queste parole: *Quoniam plerumque Cathedrales Ecclesie, tam tenuis redditus sunt, & angusta, ut Episcopali dignitati, nullo modo respondeant, neque Ecclesiarum necessitati sufficiant:* sicché stimò il sagro Concilio, che regolarmente con mille scudi si potesse decentemente prouedere dal Vescovo, e al decoro della propria Dignità, e alle necessità della sua Chiesa.

3 Nè dobbiamo credere, che altrimenti sia stata la mète di quei prudētissimi Padri, mentre, se nō haveſero incluso ne' mille scudi ciò, che si suole spendere per la necessità della Chiesa, si haverebbe da dire, (il che non si deve dire) che la prouidenza Conciliare niente haveſſe havuto in consideratione, le necessità delle Chiese: e se cō tanto zelo dichiarò la mète sua di non doverſi profondere le rēdite della Chiesa, con arricchirne i parenti de' Vescovi, per necessaria conseguenza, volle, che seruissero per la canonica distributione a' poveri, e per altri usi pii. Nè dobbiamo persuaderci, che quei Padri non fossero ricordevoli della portione de' Tempj materiali, e de' Tēpj vivi di Dio, che sono i poveri: con ricordarsi solamente della congrua di mille scudi per lo Vescovo.

4 Everissimo però, che questi scudi mille non

le non sono generalmente bastanti per Congrua di ogni Vescovo . Maggior Congrua , e di gran lunga maggiore , per cagione di esempio , deve haver l'Arcivescovo di Napoli , di quella , che basta al Vescovo di Aquino . Il primo , come Pastore di amplissima Chiesa , hà bisogno di gran numero di Ministri , e di Familiari , che non ne hà bisogno il secondo . Il primo hà sotto la sua giurisdittione numero , quasi infinito di Chiese , per le cui fabbriche , non una tenue , mà pingue portione si richiede ; e una assai mediocre basterà per quelle del secondo . Il primo è circondato da turbe di famelici , che domandano pane al loro padre , il secondo hauerà da soccorrerne numero di gran lunga minore . E ben si ammira la Divina Provvidenza : che la Chiesa di Napoli , haverà di annua entrata molte , e molte migliaia di scudi , e quella di Aquino non arriverà ad haverne un migliaio . Onde à portione dell'entrate , e de' bisogni delle Chiese , si considera la Congrua .

5 Auvertendosi , ch' il sagro Concilio nõ hà tassato ad alcuno la Congrua di mille scudi , mà parlò per non eccesso : decretando , che le Chiese , le quali non eccedessero mille scudi di annua entrata , non si grauassero di pensione : poiche era benissimo noto à quei Venerabilissimi Padri , che v'erano , e vi sono nel Mondo Christiano , delle Chiese , le cui entrate ec-

cedono anche i venti, e trenta mila scudi l'anno: e con istatuite, nõ si gravassero di pensioni, le non eccedenti mille scudi, si fù, perche non si aggiungesse afflittione agli afflitti.

6 In tal proposito, non voglio tralasciare di quì riferire la maravigliosa Catolica pietà del nostro gran Rè delle Spagne, che Idioguardi, il quale circa le pensioni, le quali, Sua Maestà acconsente, si pongano sopra le Chiese di sua regia nominatione, esistenti in Italia, hà dichiarato la sua regia mente in una lettera, in cui si contengono, tra le altre, queste parole: *Y por punto general declaro, que en los Obispados de Italia, cuya renta non exceden de dos mil docados al anno, es mi real voluntad, que no se imponga en adelante penson alguna, para que los Prelados tengan la congrua sustentacion, y puedan mantener la decencia de su dignidad.*

Gedola
del Re di
Spagna
scritta à
di 9. Ago
sto 1684
al Sig. D.
Francesco de
Quiros
suo Agente
Generale in
Roma.

7 La quantità dunque della Congrua, hà da essere secondo il bisogno, che ne hauerà il Vescouo, hauendosi riguardo alla qualità della Chiesa. E tanto più è difficile il prescriuersi tassa generale per le Congruue de' Vescovi, quãto che in alcuni paesi si viue con minore spesa di quello si vive in un altro, vendendosi le robe à più caro prezzo in un paese, che in un altro. E habbiamo in tal proposito la notoria decisione della sagra Rota Romana in *Sancti Severi congrua 22. Junii 1665. coram Ottalora*

lora, che tasso à quel Vescovo la Congrua alimentare in solamente settecento scudi.

8 E conclusione però incontrouertibile, abbracciata da' Dottori, che quando le rendite del Vescovato appena bastano per la Congrua del Vescouo, cessano le portioni per gli poueri, e per le Chiese. Di tal parere frà gli altri, è il dottissimo Cardinale Caietano, che lo proferì con queste parole: *Aut redditus sunt tennes, ita quod non sufficiunt pro Congrua, qua debetur Episcopo: aut sunt mediocres, ita quod sufficiunt, & parùm abundant, &c. jura de distributione, scilicet pauperum, & fabrica, non videntur habere locum in istis: ac propterea non obligantur tales Episcopi ad huiusmodi distributionem: si autem redditus pingues, & abundantes: ita ut in sapientis animum cadere non possit, quod sint Episcopo assignati pro ejus sustentatione, tunc tenetur Episcopus duas quartas ad minus distribuere, juxta dictos Canones in pauperes, & Ecclesie fabricam, sine supellectilem.* Sicche la pratica di questa eminentissima dottrina, deve dipendere dal giudicio, e consiglio di persona, che habbia la vera sapienza, che è il timore di Dio, e non sia di alcuno di quei Cōsultori, che spargano dottrine *prurientes auribus*, e farà pericolosa cosa, che il Vescovo stesso, à favore suo, lo proferisca; potendo essere acciecatò dalla propria passione: *In causa propria advocatum quare.*

Card.
Caietan.
in com-
ment. ad
s. Thom.
2. 2. q.
185. art.
7.

9 . Mà fingiamo il caso , che habbia i soli mille scudi di annua entrata . Potrà egli tutti consumargli per la sua Congrua, senza farne portione à poveri, e alle Chiese? Lascero, ch' à questo Quesito risponda il mio BUON VESCOVO, il quale mi persuado, che come padre di poveri, vorrà dire, e molto più praticare con l'opere quelle Divine parole: *non comedi buccellā meam solus* . Se poi gli avanzi di questi mille scudi, con vivere parcamente, il Vescovo possa donargli a' suoi parenti non poveri, ò ad altri, non compresi nella canonica distribuzione, in appresso al §. VII. mi riserbo à parlarne.

10 E vero però, che molti Buoni Vescovi sono liberali verso de' poveri, e verso il Culto Divino nelle Chiese. Che se assolutamente si avesse à cōcedere, che i Vescovi, che hāno solamente mille ducati di rendita annua, non sono obligati à far limosine, nè à souvenire le Chiese; nella maggior parte delle Chiese, delle quali abbonda il Regno di Napoli, e che sono di assai tenue rendita, si haverebbono i poveri da haver à prouedere altrove di pane, e le Chiese diverrebbero spelonche.

11 Non si pone in dubbio ancora, che, quando i sagri Canonici statuirono, e quando i sagri Dottori disputarono della quadripartita portione, che deono fare i Vescovi, delle loro entrate, nè gli uni, nè gli altri fecero mē-

tio-

zione, nè di mille, nè di due mila, nè di minore, ò maggiore quantità di Congrua. Habbia per tanto il Vescouo in primo luogo la sua portione per tutto ciò, che gli è necessario per lo suo decente mantenimento, hauendo riguardo, come di sopra si è accennato, alle qualità delle Chiese, e di paesi, e di quello, che gli auanza, dourà farne le altre portioni, delle quali in generale à principio si scrisse, e hora ne scriuiamo in particulère; e in tal maniera egli, come BUON Vescovo eseguirà l'Auuertimento del Nostro Santissimo Pontefice, che dice: *le rendite delle Chiese, detratta la sustentatione de' Vescovi, hanno da impiegarsi in sollievo de' poveri, e di altri luoghi pii, a' quali sono dovute.*

citat. e-
pist. En-
cycl.

12 Detratta dunque la portione per lo Vescovo, veniamo adesso alle tre portioni, prescritte da' sagri Canonì, e in secondo luogo discorriamo

Della Portione delle Rendite del Vescovato' per lo Clero. §. V.

1 **Q**uantunque i sagri Canonì habbiano fatta espressa mentione di questa portione per lo Clero, come di sopra si è dimostrato, e sia stata in uso, e santamente si sia praticata per lo tempo, che si viueua in comunità nella Chiesa, nulladimeno, dipoi essendo sta-

ri i Cleri proueduti di prebende, di Canonici, di dignità, e di altri beneficj residentiali, e semplici; questa portione cessò, e si accrebbe alle tre altre portioni, come riflettono, e insegnano i Dottori, e trà gli altri il dottissimo Cardinal Caietano con queste parole: *Ita excluso uno membro, scilicet Clero à tali communitate, qui jam habent proprias prabendas, loco sua portionis, remanent bona Episcopi communia reliquis tribus: ita quod pauperibus remaneat debita quarta portio, qua prius eis debebatur, & Ecclesie fabrica similiter sua quarta portio.*

Card. Caiet. in cōment. ad s. Thom. 2. 2. q. 185. art. 7. vers. ad primum.

2 In alcune Chiese però, non si vede del tutto estinta questa portione per lo Clero: essendovene rimasta qualche reliquia, anzi qualche buona parte; siccome vediamo, che alcuni Vescovi sono obligati à somministrare della loro mensa à Chierici, che servono alle Chiese, à Parochi, ò siano a' Vicarii, che esercitano la cura dell'anime, ò ad altri, sotto qualunque titolo si appellino, qualche stipendio. E in quelle Chiese, nelle quali, per consuetudine, ò per altro giusto titolo, non vi fosse una tal obligatione, e vi fosse bisogno di chi serva alle Chiese, e che queste non haessero da somministrare mercede agl'inservienti, e particolarmente non si trouasse chi amministrasse i Sacramenti, ouero chi gli amministra, haessero assai tenui rendite, in maniera, che per accrescergliele, non vi fosse alcuno de' mezzi ordina-

dinarii, de' quali facciamo mētionē nella precedēte Annotatione, crederei, che potesse, anzi dovesse il Vescovo andare deducendo ripartitamente da tutte le tre portioni qualche quantità, per darla a' sudetti Chierici, Patochi, e ad altri: poiche in tanto è cessata la portione per lo Clero, in quanto furono proueduti di prebende: e quando non vi siano queste prebende, e vi sia la detta necessitā di servizio della Chiesa, dovrebbe ritornare in vigore, se non in tutto, almeno in parte la pratica della seconda portione: tanto più, che San Tomaso, che scrisse dopo l'istituzione delle prebende de' Cleri, auvertè così: *Sunt Bonae ecclesiastica, non solum in usus pauperum, sed etiam in cultum Divinum, & necessitates ministrorum expendenda*: sicche concorrendovi una tal necessitā, deve il Buon Vescovo dare questa portione à chi, i sagri Canonì la concedettero.

s. Thom.
2. 2. q.
185. in
corpore.

Della Portione delle Rendite del Vescovato per gli Poveri. §. VI.

LA portione per gli poveri, nè pur in minima particella è cessata, nè cesserà giammai: essendosi impegnata per essi la Divina parola: *Pauperes semper habebitis*. I poveri hanno contra de' Vescovi, che sono loro padri, un liquidissimo credito di dover essere
 foc-

S. Bern.
epist. 22.

foccorfi ; e contra di taluni, che non gli foccorrono, pigliano per Auuocato S. Bernardo, che à favor loro così dice : *Clamant nudi, clamant famelici : Nobis crudeliter subtrahitur , quod inaniter expenditis*: Vogliono i poveri intera tutta la portione loro . Che, se si diminuiffe , non dico, per accrescerla , non in poca somma , alla Congrua sufficiente del Vescovo, il che farebbe espressamente contra la giustizia , e farebbe il Vescovo obligato alla restitutione, giusta la dottrina, che di sopra allegamo , di S. Tomaso, mà etiandio per accrescerla alla quarta portione della fabrica della Chiesa , i poveri ritornano, e piangono auanti di S. Bernardo , e'l Santo esclama : *Fulget Ecclesia in parietibus , sed eget in pauperibus , suos lapides auro induit , & suos filios nudos deseris* .

S. Bern.
in Apol.

2 Non tante fabriche , non tante indorature di mura , e di soffitti , non tante sontuosità di pretiosi apparati , non tanti vasi d'argento, e d'oro : i poveri con giusta ragione pretendono la portione loro , vogliono, che si proveggia alla loro fame , alla loro nudità , alle loro infermità , si dia foccorso a' poveri pupilli , e vedoue , à zitelle , e à tante , e à tante altra sorte di poveri , massimamente nobili , che hanno erubescenza di andare limosinando. Certamente hanno giusto motiuo di dolersi . Che hoggi ancora vi sia l'abuso deplorato

rato da S. Bernardo, l'arresta un Vescovo stesso: *hodie luxum magnum cernimus in Ecclesiis edificandis, in supelletilibus ecclesiasticis; & pauperes fame pererunt.*

Rosa de
rec. di-
stib. red
dit. Eccl.
cap. 1. n.
11.

3 Troppo necessario si è, che'l Vescovo faccia limosine. Quel gran seruo di Dio, Luigi Granata stella luminosissima nel Cielo dell'Ordine de' Predicatori, in occasione della consagratoe di un Vescovo, con lume, e con spirito apostolico, meditò una tal verità. Predicò il Granata à più Vescovi, che erano concorsi alla sagra funtione, e gli auuertì con questi concetti. Sia quanto si voglia il Vescovo dedito alla santa oratione: sia ornato di ogni sorte di virtù, sia una tromba euangelica nell'invehire cōtra de' vitii, e nell'esaltare le virtù: non arriverà mai ad acquistare concetto appresso del popolo, se con larga mano non dispenserà limosine à poveri: arrivò à dire questo Predicatore apostolico; che se'l Vescovo hauesse virtù da operare miracoli, la virtù di far limosine, farà quella: che più gli conciliarà stima, e amore: e che'l volgo non istima buoni, se non coloro, che beneficano. Siano pure i peccatori di cuore ostinato, che più gli convertirà la liberalità del Vescovo limosiniere, che la predicatione, e che è più valevole la beneficenza ad intenerire gli animi ostinati di quello, che'l fuoco stesso rende flessibile il ferro; el sagra Oratore lo provò con

Cap. fra-
trem
dist., 56.

vò con l'esempio di Christo, rivolto à coloro, che l'andavano seguendo: *Amen dico vobis: Queritis me, non quia vidistis signa, sed quia manducaftis ex panibus.* Quindi S. Gregorio, trà sagri Canonì rapportato, ammonì Mariniiano Vescovo: *Non sibi credat solā lectionē, & orationem sufficere, ut remotus studeat, sed largam manum habeat, necessitatem patientibus succurrat, alienam inopiam, suam credat.* E soggiunse il Santo Pontefice: *quia si hac non habet, vacuum Episcopi nomen tenet.*

4. Mà in tutte le cose, hà da hauer luogo la santa prudenza, perche ancora si possono dare de' casi, che i Tempii materiali debbono essere preferiti a' Tempii vivi di Dio; le fabbriche, e le suppellettili della Chiesa siano preferite a' poveri, mentre quando si veggono le Chiese in evidenti necessità, onde le fabbriche minaccino rovine, e v'habbia bisogno di suppellettili, con manifesto pregiudizio del culto Diuino, e non vi sia chi di ragione possa esserui forzato, è necessario, che i poveri habbiano pazienza. Quello, che si disapproua, è la vana pompa, che la persona, per rendere immortale il suo nome, per acquistarsi applauso mondano, non cessa di profodere oro e argento nelle mura delle Chiese, e in suppellettili pretiose, oltre al bisogno, e i poveri lasciano perire della fame, togliendosi le entrate, assegnate a' loro alimenti, per applica
in

in tali usi , ancorche ecclesiastici . E sebene i Dottori dicano, che le ripartizioni dell' entrate del Vescovato , non si debbano fare con modo matematico, sicche à ciascuno per appunto tocchi la sua portione , bastando, che si faccia moralmente, e con provida carità , e con prudente arbitrio , poco importando, che qualche piccola quãtità si diminuisca ad una portione , e si accresca all'altra, nulladimeno, quando vi sia eccesso notabile, cagionato da certa vana pōpa, e da simiglianti motivi profani, non può scusarsi il Vescovo , anche con acquistarli forse il titolo d'infedele dispensatore del patrimonio di Christo.

5 E quando il Vescovo attenuasse le portioni , ò siano de' poveri , ò siano della fabbrica , e aggiungesse con eccesso alla sua congrua, ricorre l'allegata dottrina di S. Tomaso, che non lo scusa dal peccato : *Si bona non sint distincta , eorum distributio fidei Episcopi committitur; & siquidem in modico deficiat (scilicet sibi retinendo) vel superabbundet, potest hoc fieri absque bona fidei detrimento , quia non potest homo in talibus puntualiter accipere illud , quod fieri oportet : Si verò sit multus excessus non potest latere, unde videtur bona fidei repugnare, & jam non est absque peccato mortali.*

s. Thom.
2. 2. q.
185. in corpore.

6 Auvertasi, che non è necessario , che la persona per dirsi pouera per l'effetto , di cui discorriamo , vada , porta , per porta , limo-
finan-

Card. de
Lugo de
iustit. &
jur. disp.
4. sect. 3.
n. 37.

finando. Anche coloro, a' quali mancano le cose necessarie, per mantenere il loro stato, conforme all'opinion di Dottori, e particolarmente del Cardinale di Lugo, si dicono poveri per l'effetto sudetto, e ciò dipende dall'arbitrio di huomo prudente. Nè conviene, nè si deve versare tutto nel seno di un Cavaliere, ancorchè povero, e lasciare perire di fame altri ignobili mendici, e lacerti.

7 Anzi, se v'hà opinione: poter il Vescovo distribuire le limosine a' poveri di que' luoghi, che più à lui piacerà, nondimeno pare più ragionevole, e più laudabile quella sentenza, che insegna, doverli preferire i poveri di que' luoghi, ove sono eretti i Vescovati. Quindi il Cardinal Roberto Bellarmino Arcivescovo di Capua, per dottrina, e per santità di vita Cardinale celebratissimo, distribuiva le limosine a' poveri di ciascun luogo della sua Diocesi, servata la proportion dell' entrate, che rispettivamente ne esigeva.

8 Si deve in questa distribuzione haver riguardo, e preferire que' poveri, ne' quali si unisce la necessità corporale, e la spirituale: cioè corporale, per souenire al corpo: spirituale, per prouedere a' pericoli dell'anima quando in concorso, v.g. vi fossero zitelle povere, e altre, che per povertà, stanno à pericolo della loro honestà; ò pure altri, che non

nen

nendo soccorsi, sono necessitati à commettere furti, ò fare altri mali.

Se, e quando, e in quanto, sia lecito al Vescovo ammettere i suoi parenti, alla partecipazione delle Rendite del Vescovato.

§. VII.

1 **N**ELLA distribuzione della portione, destinata a' poveri, si deve procurare di evitare uno scoglio, assai pericoloso, nel quale talhora si frangono nauì, ancorche ben corredate, Prelati di gran virtù vi possono pericolare. Non basterà, che'l Buon Vescouo si cõtenti della sua Congrua: nè basterà, che egli voglia dare la donuta portione per la fabbrica, e per le supellettili della Chiesa, senza dare in eccesso: non basterà, che voglia dare la giusta, e intera portione à poveri: perche si può dare il caso, che sotto il manto, ancorche lacero di pouertà, si nascondano agli occhi del mondo sì, mà non agli occhi di Dio, che penetra gli occulti de' cuori, si nascondano dico, dell'ingiustitie, e dell'impietà, e delle fraudi.

2 Dirà il Vescouo, e si figurerà di hauere poveri, e quando tali non siano, se gli figurerà tali, acciecatò dall'affetto verso de' parenti. Onde con soccorrere a' suoi parenti poveri con l'entrate del Vescovato, egli dirà di fare ca-

R

noni.

nonicamente la distribuzione della portione, che i sagri Canonî assegnarono a' poveri .

3 Che'l Vescouo possa , anzi debba souvenire i suoi parenti poveri , facendoli partecipi dell' entrate del Vescouato, della portione assegnata a' poveri, non si controuerte da alcuno . Mà è necessario auuertire, che i parenti siano veramente poveri , e che si osservi l'ordine della carità.

4. Quindi, se i parenti del Vescouo saranno poveri , egli potrà , anzi dourà soccorrerli, e in concorso di altri, preferirgli . Mà auuertire egli deve di non dare in qualche eccesso illecito ; poiche l'affetto, che nasce dalla congiuntione del sangue , è veemente , e l'appetito di accrescere la fameglia , e d'innalzarla, assai muoue l'animo , e senza la forza di una gran virtù, non si raffrena , e una tal passione accieca l'intelletto , e fa apparire lecite le cose , che sono illecite . Onde ben disse quella Chiosa : *Cæci sunt Episcopi in amore nepotum.*

Spereel.
nel Vescouo p.
2. C. 47.

5 Deve per tanto il mio BUON VESCOVO andar assai cauto nel far partecipi i suoi parenti dell' entrate del Vescouato. Il Concilio Tridentino ne diede à tutti i Vescovi, un grave auvertimento con una espressa proibitione: *Omnino eis interdicit, ne ex redditibus Ecclesia consanguineos suos, augere studeant* : e se permette , che siano soccorsi con l' entrate della

sess. 25.
cap. 1. de
reform.

Chie-

Chiesa, vi pone la condizione: *Si pauperes sint, ut pauperibus distribuant*, e vi aderisce Sant' Ambrogio, rapportato trà sagri Canon, permettendo a' Vescovi il dare dell' entrate della Chiesa à parenti, con una simile condizione: *Si egerere cognoscas, &c. & non tamen, ut illi ditiores fieri velint.*

Cap. eñ
proban-
da 8. dist.

6 E, se Pietro Blesense ammonì un Vescovo, perche troppo severo si mostrasse in nõ beneficare un suo nipote, suppose, come si legge nella epistola, che gli ne scrisse, in questo nipote concorrere ottimi requisiti di honestà, di prudenza, e di letteratura, e gli disse, che in concorso di altri, non preferisse i di minor merito, al suo più meritevole nipote.

Petr. Ble
sens. ad
Episc.
Carno-
cen.

7 In concorso de' parenti più propinqui, e meno propinqui, insegna S. Tomaso, che debbono soccorrerli i meno propinqui, quando questi havessero maggior probità di costumi, e fossero più utili alla Chiesa.

s. Thom.
2. 2. q.
32. art. 9

8 Per togliersi ogni dubbio, dovrebbe il Buon Vescovo seguire la dottrina, ò sia consiglio del dottissimo Cardinal di Lugo: che'l Prelato, à tranquillare la sua coscienza, se ha verà parenti idonei à qualche ministerio, per servizio della Chiesa, glie lo appoggi, con titolo de' suoi ministri, ufficiali, e familiari. Onde faticando eglino per la Chiesa, si renderanno meritevoli di quello, che à proporzione

Card de
Lugo de
iust. &
jur. disp.
4. sc. 4.

Cap. Re-
latum il
2. de te-
stam.

delle fatiche , e meriti , loro darà : massima-
mente, che Alessandro Terzò permette al Pre-
lato il dare à parenti, per ragione di servizio
prestato alla Chiesa : purchè , come spiegano
i Dottori , sotto questo pretesto, non islarghi
troppo la mano, e in fraude.

Lesius
de iust.
lib. 2. c. 4
dub. 6. n.

9 Si persuadono alcuni, che il Concilio
Tridentino, in ammonire i Vescovi di non ar-
ricchire i parenti con l'entrate della Chiesa,
non impose pena alcuna, e che perciò stima-
si semplice consiglio . In riscontro , vi sono
de' gravi Autori, che sono di parere: le paro-
le Conciliari in tal materia, importare stretto
precetto, e come promulgate in cosa grave,
obligano sotto pena di peccato mortale : en-
trando in tal caso quella general dichiaratio-
ne, altrove da noi rapportata, del seguente

Ex Tom.
11. decr.
pag. 58.
in Arch.
Congr.
Conc.

tenore . *Congregatio Concilii sepius censuit ,
Decreta eiusdem Concilii, qua mandant aliquid
Episcopo, verbis, obligationem, vel praeceptum, so-
nantibus, obligare eundem Episcopum sub reatu
peccati mortalis .*

10 Auanzata talhora si è la larghezza
dell'openioni di altri à consultare: che infino
i Vescovi possano innalzare di grado, i loro
parenti con l'entrate della Chiesa . Mà non
vogliono questa sorte di Consultori porgere
orecchie alla più sana , e più sicura dottrina
di gravissimi Autori, come del citato Cardi-
nale di Lugo, il quale insegna : essere talhora
leci-

Iecito a' Vescovi costituire rendite perpetue a' loro parenti poueri, mà quando veramente siano poveri, apportandosi in tal proposito, l'esempio di potersi costituire le doti alle zitelle pouere, e purche si faccia per solleuare la di loro pouertà, con moderatione, e non si faccia principalmente per memoria della famiglia: e soprattutto non si faccia in pregiudicio di tanti altri poveri, quali muoiono di fame, e non hanno uno straccio con che coprirsì; e i Vescovi volessero versare, e profondere tutta la portione, destinata à poveri, nel seno de' parenti, per arricchirgli, e per innalzargli di grado: ostando quell'*alius esurit, alius quidē ebrius est.*

II Non si contradice, che'l Vescovo possa elevare un suo parēte, congiūto in primo grado, da qualche arte meccanica, dalla quale risulta poca estimatione allo stesso Vescovo: mà quando i parenti esercitassero qualche professione, ò ministerio non vile, habbiamo frequentissimi, auanti gli ochi nostri, gli esempj, che per tali professioni, e ministerii, nulla si pregiudica all'estimatione del Vescovo. Quel voler ascendere dall'arte meccanica, ò da altro, non vile ministerio al Majorascato, sarebbe un salto mortale, che può far cadere, e precipitare gl'innalzati, e chi gl'innalza, à rouine irreparabili dell'anima. Deve contentarsi il Vescovo trasferire i parenti dall'arte meca-

ca à qualche professione, e ministerio non vile, e non andare machinando cose alte, e improprie, ergendo se sopra di se.

12 Fanno altri gran fondamento in una Dottrina di S. Tomaso, di questo tenore: *Si de eo, quod usui Episcopi est deputatum, velis aliquis sibi subtrahere, & consanguineis, vel aliis dare, non peccat, dummodo illud faciat moderate.* Questa sentenza è seguita da Cajetano, da Soto, da Navarro, e da altri gravi Autori. Mà quegli, che si abusano di tal sentenza, non vogliono considerare l'espressa conditione, con cui hà parlato l'Angelico Dottore: *Dummodo illud faciat moderate.* Dunque non è in assoluta facultà del Vescovo, detrarre quanto gli piace, dalla portione, spettante a lui, per darla à parenti, non poveri. Mà si opporrà taluno, con dire: se è sua, perche non può farne quello, che gli piace? si risponde, che non lo può fare, perche quando non osservasse la moderatione, si attenuerebbe talmente la Congrua per lo suo mantenimento, che non potrebbe sostenere con decoro, la sua Dignità.

13 Quindi debbo confessare, che à me, per alcun conto, non piace l'openione di un Moderno, persona per altro da me riverita per la sua dignità, e per lo suo zelo, che della retta distribuzione dell' entrate ecclesiastiche ha scritto dotto volume: che un Vescovo haue

do

s. Thom.
2. 2. q.
185. art.
1. ad. 2.

do mille scudi d'entrata, ne può dare ducento scudi l'anno a' suoi parenti : non mi piace, dico, perche si può dare il caso , che ne' sudetti mille scudi, vi sia benissimo la portione de' poveri per quello , che di sopra si è discorso della mente del Concilio in prescrivere, che le entrate delle Chiese , non eccedenti mille scudi di annua entrata, non si grauinino di pensione. per lo motiuo di douer seruire per prouedere al mantenimento della Dignità Vescovale, e alla necessità della Chiesa.

14 Si aggiunge, che la sacra Rota Romana nell'allegata *Sancti Severi*, tassò la Congrua alimentare al Vescovo, in scudi settecento, dunque gli altri trecento soprauanzano, e di loro natura debbono impiegarsi canonicamente, e non à piacere del Vescovo , siche dalla quantità di settecento, e non di mille, potrebbe il Vescovo, con viuere, com' egli dice, parcamente, dedurre qualche cosa, moderatamente, per darla a' suoi parenti , giusta la dottrina di S. Tomaso.

15 Se così assolutamente si hauesse à canonizzare la detta openione, che di mille scudi il Vescouo può darne ducento a' suoi parenti , non poveri , ò impiegargli in altri usi, non permessi da' sagri Canonì, si darebbono de' casi, che quando la persona, come si suol dire, si volesse affortigliare, ed essere fratello osservantissimo della compagnia della lesina , se ne po-

trebbono dedurre, non solamente trecento, bastando settecento per gli alimenti, com'è il parere della sacra Rota, mà quattrocento, e forse più: mostrando l'esperienza di molti Vescovi poveri nel Regno di Napoli, le cui Chiese di gran lunga sono minori di setteceto (scudi d'annua entrata, e nondimeno non mancano loro i conuenienti alimenti. E tanto più la detta moderna openione è pericolosa à seguirsi, quanto, che mille scudi, se in un paese non sono bastanti, in un altro basteranno seicento; e doue basteranno seicento, e hauerà il Vescouo mille scudi d'entrata, ne potrebbe auanzare quattrocento, e darli a parenti, il che si nega, e deuesi hauere riguardo alla qualità della Chiesa, perche in una, il Vescovo haurà bisogno di maggior numero di familiari, e ministri, per sostenere il suo decoro, e per servizio della Chiesa, e in un'altra ne hauerà bisogno di minor numero.

Lorea.
disput.
40. n. 37

16 Nè mancano de' gravi Autori, i quali difendono: che quello i Vescovi, con viuere parcamente, auanzano della loro Congrua, nò è lecito impiegarsi, se non in usi pii; e ne assegnano la ragione: perche tuttauia quegli auanzi restano sagri, e dicati sempre à Dio, e quella portione auanzata, si stima come cosa superflua al mantenimèto del Vescovo, e l'industria, e parsimonia di lui non può mutare la natura intrinseca de' beni ecclesiastici, che de-

devono impiegarsi in usi pii. Nè gli Autori di questa buona, e sicura openione contraddicono alla venerata dottrina di S. Tomaso, poichè il Santo Dottore vi pone la condizione: *Dummodò illud faciat moderate*. Nè può dirsi moderazione, da mille pigliare ducento.

17 Per consiglio accertatissimo in una materia, tanto delicata, e pericolosa, si dice al mio Buon Vescovo, che, quando non gli piacciono le nostre Annotationi, sempre, che voglia restar persuaso, se i suoi parenti siano poveri, ò nò, e quanto, e quando possa loro dare, egli non dia da se à se, un tal giudizio, ch'è assai pericoloso, per la ragione sopra accennata, che l'affetto del sangue rende appassionato, e accieca l'intelletto, mà domandi il parere di huomini pii, e dotti, e che siano soliti di parlare con libertà sacerdotale, e si guardi da consultori adulatori, e da quegli, che diseminano openioni *Prurientes auribus: & à veritate auditum avertunt*.

*Della porzione delle Rendite del Vescovato
per la Fabbrica della Chiesa.*
§. VIII.

I **A**lla Fabbrica della Chiesa i sagri Canon nel §. I. di questa Annotatione rapportati, espressamente assegnarono una delle quarte porzioni dell'entrate del Vescovato

vato, sebene hoggi regolarmente si ritrovino ridotte à tre, essendone cessata una, cioè quella per lo Clero.

2. Sotto nome di Fabbrica della Chiesa, non solamente viene la fabbrica delle mura, tetti, e simili, occorrendo talhora le Chiese in tutto, ò in parte rinouarsi, ò instaurarsi, mà ancora le sagre supellettili, necessarie per lo culto Divino. Così c'insegna S. Tomaso, il quale doppo hauere mentionato la portione, da darsi a' Poveri, e à ministri, soggiunge: *Cultui Divino*. E'l Cardinale Caietano ne' suoi Commentarii sopra questo luogo di S. Tomaso, diversifica, dicendo: *In Ecclesia fabricam, seu supellectilem*: E ciò dipende dall'arbitrio del Vescovo, il quale douerà hauere riguardo di prouedere à quello, che conoscerà, essere di maggior gloria di Dio, e non sodisfare al genio per certa vana pōpa, per gli stessi motivi toccati di sopra nel parlarsi della portione per gli poveri.

3. Auvertasi, che per la portione della Fabbrica, non si deue intendere della sola Chiesa Catedrale, mà anche dell'altre, che ne haueranno bisogno, per le loro istaurationi, rinovationi, e sagre supellettili, e vasi sagri, ornamenti, e simili per lo culto Divino. Onde auvertirà il Buon Vescovo à non fraudare le Chiese di questa loro portione. Vna tal fraude tanto più sarebbe degna di amare lagri-

s. Thom.
2. 2. q.
185, ar. 7

grime, quando apparissero le miserie di veder-
 si le Chiese, come spelonche, grondanti da
 per tutto acqua nel tempo di pioggia, e le
 mura succide: e quello, che recarebbe maggior
 abbominazione, farebbe il vedersi i sagri Al-
 tari con tovaglie, altresì succide, e lacere, e
 gl'Altari stessi destituti dell'altre opportune
 suppellettili, e ornamenti: le sagrestie misera-
 bilissime, mirandovisi, non senza divota com-
 passione da chi hà scintilla di zelo, in vece
 di sagre vesti, tanti stracci sordidi. Il Cardi-
 nal Bellarmino, bastò, che una volta entrasse
 in una di simiglianti sagrestie, che se n'uscì
 urlando, e piangendo per lo dolore, e non
 hebbe ardire di vestirsi di tali abiti per cele-
 brare. E all'incontro si vedessero le guarda-
 robe de' Vescovi piene di molteplicità di su-
 pellettili profane, e superflue, le mura degli
 Episcopii superbamente vestite, le credenze
 ripiene di vasi di argento, i servidori di ricche,
 e vanissime livree, contra la modestia, pré-
 scritta con parole precettive, del sagro Conci-
 lio di Trento, e se si vedessero i parenti de' Ve-
 scovi stessi, per le entrate della Chiesa, arrie-
 chiti, e profonderle in lussi, e vanità: che pro-
 vocano le lagrime di S. Bernardo: *Vnde hanc*
illis exuberare existimas rerum affluentiam, ve-
stium splendorem, mensarum luxuriam, conge-
riem vasorum argenteorum, nisi de bonis spon-
sa. E per lo contrario piangea il Santo Aba-
 te,

s. Bern.
 in Cano.
 serm. 72
 & ad Eu-
 gen.

te, quando vedea, che qualche Chiesa era: *Pauper, & inops*, così la descriue, *ac nuda, facie miseranda, inculta, hispida, & esanguis*: ed esclama per lo dolore: *O miserandam sponsam*.

Par. 2.
§. 13.

4 E perche, come auuertono i Buoni Vescovi, non si debbono permettere in virtù di sagri Canon, fondationi di Chiese, e di Cappelle, come ne discorriamo pienamente nel nostro *Trattato della Visita Pastorale*, se non si assegna dal fondatore rendita annua speciale, che dicesi la quarta canonica, per la fabbrica, e per le sagre supellettili, quando una tal quarta si trouasse assegnata da fondatori, in maniera, che vi sia chi di ragione, possa essere forzato ad istaurare, e prouedere le Chiese, e Cappelle di sagre supellettili, in tal caso, doverà il Vescovo accrescere la portione delle rendite del Vescouato, assegnata per la fabbrica, accrescerla, o à poveri, o ad altri usi pii, secondo il suo prudente arbitrio; purchè non l'applichi à se, o ad altri usi, non pretesi da' sagri Canon, ,

Si deplorano le openioni larghe, contrarie alla canonica distributione delle Rendite del Vescouato. §. IX.

1 SE in molte cose si desiderano da chi è poco amatore della disciplina ecclesiastica, larghe openioni per seguirle, nella materia

teria della canonica distribuzione dell'entrate de' Vescouati , i parenti de' Vescoui sogliono raccomandarsi à certi Dottori Canonisti, e Teologi , che à loro favore, diano benigne cõsulte , secondo le quali i consultati distributori s'inducano, e si animino ad una vana, e illecita profusione dell'entrate della Chiesa . Se si trouassero di questa sorte di consultori , che in ciò spargessero dottrine false, per conciliarsi beneuolenza, stima, e per altri fini , e rispetti humani, ouero teneffero ligate le lingue, accioche non parlino con liberta ecclesiastica, le verita della Chiesa , che anche liberamente si deono dire agli stessi Rè , certamente tali consultori , che disseminano openioni di prorito all'orecchie , contra la canonica distribuzione dell'entrate della Chiesa, per gli mali di conseguenza , haurebbono à fuggirsi abai più di que' serpi velenosi , che spargono veleno insanabile . Io non saprei , che hoggi ve ne fossero di questi tali , se non lo dicesse persona, in sublime dignità ecclesiastica, costituita: *Sumus enim in eo seculo, in quo illi Authores quàm maxime estimantur ,* (parla appunto in materia di distribuire l'entrate della Chiesa) *qui sententias laxiores aptectuntur, & qui doctrinas peregrinas adducunt, pruriendo auribus legentium. Sed hoc est venenum in Ecclesia Sancta Dei, & forsan insanabile, ex quo tot, & tanta mala gignuntur.*

Thom.
de Rosa
Episc. Po
licast. de
rect. di
str. redd.
eccl. c. 6.
n. 20.

2 I Vescovi di timorata coscienza, vengono atterriti da fulmini formidabili dell'opinion de'Santi Padri (delle cui sentenze, alcune ne habbiamo rapportate di sopra nel §. II. di questa Annotatione) mà vi è, chi loro procura dar animo à non temere di tali fulmini, e minacce: dicendo, che i Santi Padri parlarono nel tempo, che si viveva in comune, da' Fedeli, e non era seguita la divisione dell'entrate. Altri dicono, che i Santi Padri hanno parlato metaforicamente, e per esaggeratione, e che quando hanno detto, che i Prelati, i quali appropriano à se, le porzioni de'poueri, commettono furto, hanno inteso la parola *furto*, in luogo di *avaritia*, e che hanno voluto esaggerare l'obligatione di far limosine *ex charitate, & misericordia, & non ex iustitia*. Ma questi interpreti, Idio sà, se dicano, che'l dannarsi in eterno, essere cruciato nelle fiamme dell'inferno, per haver commesso contra la misericordia, che deue essere tanto propria de' Vescovi, o contra la giustitia, overo per avaritia, ò per ingiustitia, tutta è una cosa. Non dicono, che vi sono de'Santi Padri, come S. Bernardo, il quale apertamente redarguisce di rapina, e di sacrilegio, g'infedeli dispensatori del patrimonio di Christo, parlarono doppo, che cessò il vivere in commune, e dopo la diuisione dell'entrate ecclesiastiche.

3 Vanamente altri credono di togliere ogni

ogni dubbio, allegando la consuetudine, e la tolleranza del Papa, vedendosi in molti, e tollerandosi, il donare, e impiegare le rendite ecclesiastiche, à piacere de' Vescovi, e di altri Beneficiati in usi, ancorche non pii: e che non mai si è veduto, che alcuno Vescovo sia stato in questo mondo, giudicato, nè in vita, nè in morte, per hauer donato illecitamente rendite della Chiesa a' parenti, ò impiegate in altri usi, non pii, fuor della canonica distributione, e improprii della modestia, e frugalità Vescouale. Mà non fanno, ò non vogliono sapere la forza della dottrina del Cardinale Caietano, il quale trà gli alti gravi Dottori, nella materia appunto, di cui hora trattiamo, getta à terra una tal vana obiettion: *Nō esse abrogatos Canones per contrariam consuetudinem, & per scientiam Summi Pontificis, quia multa tolerantur per patientiam, qua in iudiciū deducta, arguerentur, & si jura positiva sint abrogata, non tamen quod est juris communis, qua assento, Episcopi Patres pauperum sunt vocati.* E Idio voglia, che una tal consuetudine, alla quale gl'infedeli distributori si appoggiano, non serua per consuetudine di andare all'Inferno.

4 Se sussistesse la supposta consuetudine, onde in virtù di essa, ognuno à suo piacere, potesse impiegare l'entrate della Chiesa, senza impiegarle in usi pii, ne seguirebbe un assurdo,

Caiet. in
Com-
ment. ad
2. 2. q.
185. ar. 7
verf. ad
primum

assurdo, che ne pur deve mentouarsi, che la Chiesa assai improvidamente farebbe, con permettere tanta affluenza di rendite, che seruissero per lussi degli Ecclesiastici, e per tanti usi indegni, ne' quali, à lor piacere, volessero impiegarle.

5 Altre larghe openioni à favore di parenti di Vescovi, habbiamo riferite nel precedente §. e rispostovi.

6 E quanto à quello, che si soggiunge: nõ essere mai stato alcuno giudicato in questo mondo, se non habbia distribuito in usi pii, le entrate della Chiesa, temano pure tali infedeli distributori, di nõ hauere ad essere giudicati nell' altro mondo, oue si promulgano sentenze inappellabili, e di dannatione eterna: *non flagellabuntur cum hominibus in hoc mundo*, fanno à mio proposito le parole di S. Giovanni Crisostomo, *flagellabuntur cum demonibus in inferno*; come hor hora ne rapporterò nel seguente §. qualche spaventevole successo.

S. Jo:
Chrysoft
in matth.

Alcuni Esempi à danno di chi malamente consigliò contra la canonica distribuzione delle Rendite del Vescovato, e di chi malamente le impiegò. §. X.

I NEL formidabile punto della morte, quegli occhi, che l'affetto della carne, e del fan-

fangue , e la passione veemente di arricchire i parenti , tenne abbagliati, anzi accecati, si apriranno. In quel terribile punto, al suono spauentevole di quella tromba , che spauentaua infino i Girolami , si stureranno le orecchie di que'fordi, che non vollero udire le dottrine più sane, e più sicure per l'eternità, circa la canonica distribuzione dell'entrate del Vescovato. Allhora si accorgeranno coloro, che furono crudeli verso de'poueri, della loro crudeltà, della loro ingiustitia, ò come egli vogliono , della poca, ò nessuna carità verso di quegli non usata, per soccorrerli nelle loro necessità , e miserie, e nell'hauer fraudato le Chiese delle portioni , loro dovute, applicando le entrate delle Chiese, in usi, ne'quali applicare non si doveano .

2 Credettero vanamente, dell' entrate della Chiesa essere padroni, mà à lume di lucerna iestinguibile dell'eternità, vedranno il contrario. Vedranno avanti i propri occhi, pefarsi col peso del Santuario, se i distributori del Patrimonio di Christo, fecero le giuste portioni a'poueri, e alle Chiese, ò se queste le lasciarono, come spelonche, senza sagre suppellettili, senza riguardo , che in esse si adorava Idio della Maestà, e per lo contrario, se tennero le loro case vanissimamente ornate , se splendidamente imbandirono le loro mense, che una sola di esse bastato haurebbe à cibare

turbe di poveri, e se verso di questi si mostrano così spietati, che molti casi del mendico Lazzaro si fariano potuti al viuo, rappresentare.

3. Allhora, al leggerfi il libro dell'eternità, udiranno, quali erano le openioni probabili: all' hora vedranno, se i loro Consultori, che per fini mondani consultarono contra la canonica distributione dell' entrate della Chiesa, potranno accorrere in loro difesa in un contraddittorio, ove non si dà più audienza ad Avvocati: *Surgant, & opitulentur vobis, & in necessitate protegant.* All' hora, dico, in punto di morte, la vendetta di Dio palestarà il suo giustissimo zelo verso il patrimonio de' poveri, malamente distribuito: che, se hora gl' infedeli distributori si lusingano, che tal rendimento di conti, non si chiederà, inforge Pietro Blelense, il quale scriuendo dopo la divisione dell' entrate delle Chiese, e dopo, che cessò il viuere in comune, e al Vescovo, che così vanamente si lusinga, dà questo graue auuertimento: *Ut Patrimonium Christi, & pauperum eius, quod tibi commissum est, in egenissimas necessitates, non in usus extraordinarios expendatur: patrimonii huius zelator est Dominus, rationem secum. districatissimam posturus, & usque ad nouissimum quadrantem exiget. Sane propter hoc irritauit impius Deum: dixit enim in corde suo: Non requiret: sed certe requiret.*

Petr. Ble-
senf. epi.
4. ad Epi-
scop.
Carno-
ten,

Vi-

Viva Idio , che questo conto della canonica dispensatione delle rendite del Vescovato , se vogliamo credere ad Oracoli Pontificii , a' Concilii , a' Canoni , a' Santi Padri , ad autori di spirito ecclesiastico , agli esempi di Santi Prelati , certamente si chiederà minutissimamente a' Vescovi : è vanità , è impietà il dire, che non si chiederà : *Impius dixit in corde suo : Non requiret, sed certè requiret.*

4 Che un tal rendimèto di conti si chiedga , e si dia in quel terribile giudicio contra gli adulatori consiglieri , e contra i mal consigliati infedeli Distributori del patrimonio di Christo , lo dicano, a profitto de' Posterì , quegli, che à proprio danno lagrimevolmente lo sperimentarono. Frà tanti miserabili casi, che addurre se ne potrebbero , riferiamone due, per non essere prolissi, in una materia, che non hà bisogno di molto affaticarsi, per provarla .

5 Vn' Arcidiacono Parisiense , che in materia di rendite ecclesiastiche, divulgava, e sostennea openioni contrarie alla canonica distributione, morì, si dannò : e apparendo dopo morte al suo Vescovo , questi gli domandò la cagione, per la quale dannato si era . Ed egli il miserabile Arcidiacono dolente, rispose, che una delle cagioni, per le quali si ritrouava cruciando negli eterni tormenti, si era stata , d'esserli egli opposto con le sue false openio-

Jo: Major. specul. exempl. verb. Beneficium ecclesiasti. exempl.

ni alle vere nella materia dell' entrate ecclesiastiche .

Idem ci-
cat. Ma-
for. loco
cit. exé-
pl. 7.

6 Horribile altresì fù quella visione di un Vescovo , che hebbe genio , e affetto troppo carnale verso de' suoi nepoti, e di altri parenti. Defunto, ch'egli fù , apparue , ad un Legato , facendosegli vedere vestito pontificalmente, e giacente disteso sopra d'un sontuoso letto : era circondato intorno, intorno da molti di que' suoi parenti, anche defunti , che egli con l' entrate della Chiesa hauea arricchiti ; i quali con ispauenteuoli tripudii , e dissonanza di voci, cantavano sotto la battuta del diavolo, cantilene lugubri, per un lagrimoso funerale, che allo stesso Vescouo si facea . Le cõpositioni erano di horrende bestemmie, e imprecationi , che reciprocamente, à due chori si cantavano : Sia maledetta (cantauano i parenti verso del Vescovo) sia maledetta la tua promotione, e la tua esaltatione al Vescovato: per te, ci ritroviamo negli eterni tormenti : *maledicta promotio tua, & exaltatio tua; tu enim es nostræ perditionis causa* . All' incontro, il Vescouo cantava la sua parte, e horribilmente dicea a' suoi parenti, che lo circondavano : maledetti voi siate da Dio , che per voi , io mi ritrouo nel fuoco dell' inferno: *maledicti vos à Deo , quia propter vos, traditus sum igni perpetuo* . Si diè fine allo spauentevole funerale , con elevarsi una gran fiamma dal letto

letto, con fumo puzzolentissimo, e la visione
 disparve. Ed ecco il fine de' patenti, innalza-
 ti, e contra il douere, arricchiti da' Vescovi cō
 l'entrate della Chiesa. Ecco il fine miserabi-
 le de' Vescovi stessi, infedeli dispensatori del
 patrimonio di Christo. Oh quanti, e quanti
 Vescovi, ò quanti, e quanti parenti de' Vescovi
 (non stò qui à repetere, quello, che hò già
 detto, che le case arricchite colle rendite del-
 la Chiesa, vanno in rouina) non si fariano dā-
 nati, se in case loro nō vi fossero state le Mitre,
 e i Pastorali. Gli uni, e gli altri destinati agli
 eterni tormenti, onde, dobbiamo meditare,
 che ficome per essi imbandirono laute mense,
 e tanti poueri Lazzari perirono di fame, così
 da' tartarei abissi, innalzino le loro voci, e di-
 cano qui al Capo visibile della Chiesa, al Pa-
 dre Abramo, al Sommo Pontefice, e lo preghi-
 no: *Rogo ergo te pater, ut testetur illis*, che au-
 uerta i Vescovi, come hà fatto il nostro San-
 tissimo Innocentio co' suoi pastorali Auverti-
 menti, accioche facciano sanonicamente la
 distributione delle Rendite del Vescouato :
 non le impieghino vanamente in usi illeciti :
ne & ipsi veniant in hunc locum tormentorum :
 Verità evangeliche sono queste : *Hac om-
 nia* (mi vaglio in fine di queste tremende ri-
 flessioni, delle parole di S. Bernardo) *Hac om-
 nia, si non creduntur, obsecro, cur leguntur, &
 si creduntur, quomodo non timentur? aut quo-*

Luc. 26.
26.

S. Bern.
in ferm.

*modo timeat ea hodie Clericus, ex inope locuples ex ignobile gloriosus? Altro modo non v'ha da concepire questo utile spauento, e necessario timore, se non con gemiti di cuore, raccomandarsi à chi ha potestà di scoronare i Vescovi, delle sagre mitre, à chi toglie lo spirito a' Principi, e supplicarlo: *Confige timore tuo carnes meas.**

Alcuni esempi di Buoni, e Santi Vescovi, che fecero canonicamente la distribuzione delle Rendite de' loro Vescovati. §. XI.

FVrono tanto gelosi del patrimonio di Christo i Buoni, e Santi Vescovi, che s'indussero ad essere scarsi cò se stessi, e più scarsi co' loro parenti, ancorche poveri, per timore di nò recare pregiudizio a' poveri, e alle Chiese. Non vi è stato Vescovo Santo, ò che sia morto in concetto di Santo, che non habbia con ogni rigore, osservata la canonica distribuzione dell'entrate delle loro Chiese. E frà gli infiniti esempi, che addurre se ne potrebbero, alcuni pochi, massimamente de' moderni, che danno più acuti gli stimoli all'imitatione, ne rapporteremo, per ispecchio del mio BUON VESCOVO.

Noter.
verb. Be
nefi. ec-
cl. e ver.
Clem.
VIII.

2 Mà premettansi prima, gli esempi di alcuni Sommi Pontefici, come di Luminari maggiori. Clemente Quarto, doppo hauere dato una tenue dote ad una sua parente in-
pri-

primo grado, disse à lei, e al suo sposo, che non sperassero havere altro da lui. E soleva dire queste formali parole: *Non è cosa conveniente, che io più rispetto alla carne, e al sangue porti, che à GIESV Christo, e al servizio di Dio, per il quale i Beni ecclesiastici sono stati da persone devote, e pie, lasciati. Idio vuole, che i Beni della Chiesa, non in arricchire parenti; ma in opere sante s'impieghino.* E anche questo stesso Pontefice dicea: *Non essere degno successore di San Pietro, chi dà più alla carne, che alla pietà.*

3 Il Beato Pio V. anch'egli, niente valendosi dell' autorità di Sourano dispensatore delle rendite ecclesiastiche, dicendogli alcuni, che le doti, e gli aiuti, dati a' suoi parenti, erano molto debili, e poco convenienti à consanguinei d' un tanto Prencipe, rispose: Anzi di questi piccioli sussidij, che noi habbiamo dati loro, ci viene spesso volte scrupolo, e dubbio grave, se gli habbiamo dati, salva coscienza: poiche diceva: i Beni Ecclesiastici essere destinati per servizio della Chiesa di Dio, non de' parenti.

Botero
ne' suoi
Detti
memor,
verb. en-
trata di
Chiesa.

4 Vn' altra volta questo Beato Pontefice maritò una Nipote, figlia di un suo fratello con mille ducati di dote. Alcuni dissero, che quella dote era molto piccola per vna sì stretta parente di vn Papa, e che somma di gran lunga maggiore meritava: e usarono in ciò molta istanza, ne poterono indurlo a fare al-

tro, che ad aggiungere alla dote, altri cinquecento ducati : imperocchè a questo Beato Pontefice piaceva di dire : se non essere padrone, mà dispensatore de' beni della Chiesa , nè poter con essi arricchire altri, come parente, mà ben, come povero.

Botero
loc. cit.

5 Il Beato Lorenzo Giustiniano ad un suo parente, non molto facoltoso, che gli domandava per maritare la figliuola , rispose : Considerate di gratia , che se io vi dò poco , non è quello , che voi pretendete ; se vi dò assai , pregiudico à molti per giovare ad un solo , oltre, che il poco , ò molto , che io vi potessi dare , mi è stato consegnato dalla Chiesa , per mantenimento de' poverelli , e non per gioie, e per corredi femminili.

lett. of-
fic.

6 Di S. Tomaso di Villanova Arcivescovo di Valenza, basta dire, che nel suo officio si cãta da' sagri Chori: *elemosynas illius enarrabit omnis Ecclesia Sanctorum* ; E in comprobatione della canonica distributione dell' entrate del suo Arcivescovato, soggiunsesi : *Amplios Ecclesia redditus in egenos dispersit.*

7 Di S. Carlo Borromeo, Arcivescovo di Milano, gli esempj sono piú ammirabili, che imitabili . Si ridusse infino senza letto , e à dormire sù le nude tavole , per dare tutto a' poveri ; e à tal effetto in tempo di peste, quando v'era maggior bisogno , vendè le suppellettili .

tali di casa: e, conforme narra la sua. Leggenda, non gli restò, se non una fodera, che era di semplice tela, di un tappeto. E non solamente le opulentissime rendite ecclesiastiche in usi pii impiegò, mà anche le domestiche à poveri dispensò: come di atto eroico, canta Santa Chiesa, d'haver venduto il Principato d'Oria, e tutto il prezzo di quaranta mila scudi à poveri haver distribuito: *Huius viri charitas precipue exitiuit, cum Urisano Principatu vendito, pretium uniuersum, ad quadraginta aureorū millia, una die in pauperes erogavit.* Fin dagli anni verdi dell'età sua, fù zelantissimo S. Carlo della canonica distribuzione dell'entrate ecclesiastiche. Fatto, ch'egli fù Abate, auvertì il Padre, che le rendite dell'Abadia non seruissero per uso di casa; ben sapea, che non essendo povera la nobilissima Famiglia Borromeo, non potea essere ammessa alla partecipazione delle rendite della Chiesa.

8 Questi gloriosi esempj di S. Carlo, quanto fossero imitati, e co'fatti, e co'detti dal suo consanguineo, Cardinale Federico Borromeo Arcivescovo anche di Milano di venerabil memoria, si hà da una lettera, scritta da questo Porporato Arcivescovo ad un suo pronipote, auvertito à fare la canonica distribuzione delle rendite di due Abadie, che possedea: *Ricordatevi, che i beni di Chiesa (sono parole della mentionata lettera, fuori della sustentazione del possessore, denon-*

1ca. of-
fic. S. Ca-
soli.

Rivola
in via
Card. Fe-
derici
Borro-
mei lib.
5. c. 18.

devòsi dispēsare in usi pii, come à dire, in edificare Chiese, fondare Monasterii, in maritare zitelle, e in sostentamento de' poveri, trà quali si hanno da annoverare le persone nobili, cadute in povertà, e i letterati abbandonati, mà di honesti costumi, e che essendone voi dispensatore, vi convien essere fedele. A fare questo, ne haucte l'esempio di S. Carlo. Di me poi non vi dico altro, se non, che io non hò mai creduto, che altra più vera, e sicura via seguir si possa in tal materia, che quella, che con la presente lettera vi addito. E se conformati con questa mia openione, io habbia i fatti, Idio, dal quale haurò nell'altro mondo ad essere giudicato, sarà in ciò, sicome anche nel rimanente delle mie attioni, il giudice.

9 Del piissimo Cardinale Paolo d'Arezzo, Vescovo di Piacenza, e dipoi Arcivescovo di Napoli, riferisce lo Scrittore della sua vita: che ancorche tutta la sua rendita ascendesse à ventimila scudi l'anno, quello, di che testò, non non ascendea à due mila. *Non havea atteso*, (sono parole dello stesso Scrittore) *a serbare denari per se, ò per suoi parenti, nè à tenere in casa sua paramenti, argentarie, ò altre supellettili di prezzo, facea larghissime limosine; e particolarmente sovveniva à poveri Preti, e Chierici, non solo per lo sostentamento, mà per le vesti, e cotte. Esercitò con molta edificazione l'hospitalità. I Preti forastieri, volea, che fossero alloggiati nel suo palazzo: non com-*
por-

portando, che con poco decoro ecclesiastico, dimorassero per le hosterie.

10 Parimente il Cardinale Roberto Belarmino, come altroue habbiamo riferito, faceva puntualissimamente la canonica distributione dell' ampie rendite dell' Arcivescovato di Capoa. A poveri, con tal puntualità distribuiva la sua portione, che usava di dispensare l' entrate a' poveri di ciascun luogo della sua Diocesi, servata la proportione dell' entrate, che rispettivamente ne esiggeva. Prouvedea particolarmente in tempo di Visita, le Chiese povere di calici, e sagre supellettili, e di altro, di cui havevano bisogno.

11 Nella Scuola del mio S. Filippo Neri, si faceva studio particolare dello staccamento dalla dignità, e dalla roba, e da ogni altra cosa transitoria, sicome più Lettioni io ne hò composte di heroici esempi, e dottrine, e del Sãto Maestro, e de' suoi Discepoli. De' Discepoli usciti da sì grande scuola di perfettione, che possedettero entrate di Chiesa, si narra una somma, e rigorosa accuratezza nell' impiegarle, e per apportarne qualche esempio

12 Il Servo di Dio, Giovenale Ancina, che dalla Congregatione dell' Oratorio, fù assunto al Vescovato di Saluzzo, e di cui, come di gran seruo di Dio, si sono fabbricati i processi per la Beatificatione, *ancorche il suo Vescovato fosse molto tenue* (sono parole della sua vita)

Vid.
Schola
di S. Fil-
ippo Ne-
ri aperta
da me.
lib. 3.

Baccius
in Vita
Iuena-
lis Ani-
mæ lib.
2. c. 5.

Vita) *facea con tutto ciò molte limosine . Tra le altre opere di sua ammirabil carità, tenea ogni dì, due poveri alla sua mensa , ne' giorni di Domenica , e nell' altre feste , ne tenea quattro, e di verno venticinque, e trenta, e in tempo di Quaresima . Era questo Buon Vescovo appellato il Padre de' poveri , ed egli gli chiamava, non con altro titolo, che di miei cari figliuoli.*

13 I due Cardinali Francesco Maria Tarugi Arcivescovo d'Avignone, e Cesare Baronio, due Stelle luminosissime della Chiesa, anche dalla Congregazione dell' Oratorio assunti alla eminentissima Dignità , gelosi oltre modo furono , che le loro entrate ecclesiastiche, non in altri usi, che pii si dispensassero . Il Tarugi, circa la dispensatione dell' entrate della Chiesa ogni più stretta openione seguiva, solito dire, come altrove habbiamo riferito: *Nelle case de' Laici, le entrate ecclesiastiche sono fuoco , che abbruciano dentro, e fuori ; e à proportione di questo suo sentimento ognuno può imaginare, qual fosse la sua puntualità in farne canonicamente la distributione.*

Riccus
in Vita
Card. Tarugi.

Riccus
in Vita
Card. Baronii.

14 Il Cardinale Baronio , per timore di non ispendere vanamente l' entrate ecclesiastiche, trà le altre parsimonie, portaua l' antico suo giubbone, e calzoni di cuojo : le scarpe, e pianelle, grosse, e larghe, e più volte rappezzate : e à chi si offendea di questa sua povertà ,

CO-

come poco decente allo stato Cardinalitio ,
rispondeua : *Non sapete , che l' entrate ecclesia-
stiche sono sangue di Christo?* ed egli stesso scris-
se al mentionato Cardinale Tarugi : *Núllam
habeo, quàm meis relinquam hereditatem , nisi
ipsam paupertatem : ac proinde neminem puto
fore mihi heredem, cum detestentur hanc omnes.
Tu verò cum veneris videbis , ridebisque , sub
purpureis indumentis, latere pannosum.* Essendo
il medesimo Cardinale Baronio infermo habi-
tualmente di male di stomaco, il medico gli
ordinò, che usasse la mattina un brodo di cap-
poue, per ristorare il calore naturale : saputo,
che l' hebbe il buon Cardinale, rivotò l'ordi-
ne allo spenditore : e fece una buna riprensio-
ne al Medico , che per la salute d'un homic-
ciuolo, haveffe ordinato un rimedio di tal va-
lore , che con esso poteano alimentarsi due
famiglie . Le limosine , che con larga mano
facea continuamente questo gran Cardinale, e
tant'altre opere di sagra generosità in soccor-
so di Chiese , e di altri luoghi pii, chi desi-
dera saperle, le legga nel libro della sua vita.

15. Tanto questi Cardinali, quanti altri
Discepoli di San Filippo si erano approfittati
delle lettioni dettate dal Santo Maestro , che
chiamava le entrate della Chiesa: *Roba di po-
veri, e patrimonio di Christo* . Altri Discepoli
di questa stessa scuola , ancorche non possedes-
sero rendite ecclesiastiche, nondimeno auver-

Bac. in
Vit. San-
ti Phi-
lippi Ne-
rii lib. 1.
c. 19. uu.
18.

tiva-

tiuano di non esserne fatti partecipi da chi le possedea. Di Flaminio Ricci, Discepolo di detto Santo Maestro, si narra: che nel tempo, che stava à Teramo, alloggiato dal Vescovo suo fratello, dava ogni giorno un testone per limosina, in ricompensa delle spese, che riceveva dal Vescovo, con dire: *Io non voglio cibarmi à spese de' poveri, giacche l'entrato del Vescovato è roba de' poveri.*

16 A giorni nostri, un Buon Vescovo di Pozzuoli, trasferito all'insigne Cattedra di Palermo, ad un suo amico, che congratulavasi seco di una tal translatione, col motiuo, che da una Chiesa di mediocre rendita, andaua ad una opulentissima, rispose: poco importare, alla sua persona l'accrescimento delle rendite, mentre egli se ne riconoscea semplice amministratore, e non padrone; e che più tosto meritaua di essere compatito per lo maggiore peso dell'anime, che gli si accresceua, e per la maggiote briga da douere bene amministrare le rendite della nuoua Chiesa.

17 Tomaso Salviati, degnissimo Vescovo di Arezzo, à chi, una volta, si condolse con esso lui, del peso delle pensioni, con cui era gravata la sua Chiesa, rispose: che le pensioni erano più tosto di suo sollievo, perche di quella portione di entrate, con cui pagaua le pensioni, non era tenuto esso, mà altri à renderne conto, se canonicamente si distribuifero.

8 Hab-

18 Abbiamo di questo gran Prelato, trà le altre memorabili attioni, che renderanno in benedittioni perpetue, il suo nome, quella: che hauendo ritenuto presso di se nel suo Episcopio, per alcuni anni, un suo nipote, che come in scuola di perfezzione vi hebbe un' angelica educatione da un tanto Zio, volle, che il padre di lui, ogni anno gli contribuiffe, sicome gli contribuiva una certa somma di denaro, essendosi dichiarato, che non gli era lecito fargli le spese con le rendite del Vesco- vato, che erano per poveri, e per altri usi pii.

Ex Rel.
Raphae-
lis Sati
Aretini
Magistri
Cerem.
Eccles.
Neapol.

19 Questi, e tanti altri Buoni Vescovi, che come Stelle risplendono nell'Ordine Pontifi- cale, siano gli Esemplari del mio BUON VESCO- vo: in essi egli si specchi, per poter anch'egli lasciare di se, memorie sante, e gloriose; e come fedele dispensatore del Patrimonio di Chri- sto, habbia ad udire, quando sarà per entrare nelle porte dell' Eternità: *Euge Serve bone, & fidelis, quia super pauca fuisti finelis, su- per multa te constisnam, intra in gaudium Do- mini tui.* Così sia.

Il fine del secondo Tomo della
Terza Parte.

ANT 1.316.426

XV. B

